

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	74
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	78
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	82
GIUSTIZIA (II)	»	117
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	127
DIFESA (IV)	»	145
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	151
FINANZE (VI)	»	189
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	222
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	236
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	259
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	278
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	282

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	307
AGRICOLTURA (XIII)	»	309
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	346
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>)	»	360
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	367
<i>INDICE GENERALE</i>	»	369

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (Esame C. 4357 – Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (Esame C. 4362 – Governo – Approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizione e osservazioni</i>)	18

Mercoledì 25 maggio 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA. Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori del Comitato.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, propone di procedere ad una inversione dell'ordine degli argomenti da esaminare, anticipando la trattazione dell'A.C. 4357, al fine di venire incontro alle esigenze, connesse ad impegni istituzionali, del rappresentante del Governo.

Il Comitato concorda.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (Esame C. 4357 – Governo).

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio DISTASO, *relatore*, fa presente che l'ampiezza, la complessità e le modalità redazionali del provvedimento hanno avuto riflesso sulla proposta di parere da lui predisposta, che conseguentemente risulta alquanto articolata. In ragione delle

numerose problematiche e delle lacune rilevabili sul piano della chiarezza e della proprietà del linguaggio, nonché della strutturazione stessa del testo, che contraddicono i parametri qualitativi cui il lavoro del Comitato per la legislazione si ispira, preannuncia che ha ritenuto di corredare la proposta di parere con due specifiche raccomandazioni che invitano a tenere in maggior conto il rispetto delle regole che presiedono ad una buona e comprensibile legislazione.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4357 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto i suoi 11 articoli incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, quali, agli articoli 1 e 2, la materia dei crediti di imposta; all'articolo 3, la materia del diritto di superficie di durata ventennale nelle zone costiere, dei Distretti turistico-alberghieri e della nautica da diporto; all'articolo 4, la materia della costruzione di opere pubbliche e dei contratti pubblici di appalto; all'articolo 5, la materia della liberalizzazione nell'edificazione di costruzioni private; agli articoli 6 e 7, la materia delle liberalizzazioni, rispettivamente in ambito burocratico e fiscale; all'articolo 8, la materia dell'impresa e del credito; all'articolo 9, la materia della scuola e del merito, con particolare riferimento ai contratti di programma per la ricerca, alla Fondazione per il Merito e ai contratti di lavoro del personale docente e ATA; all'articolo 10, la materia dei servizi ai cittadini; il complesso di tali disposizioni, come si evince dal preambolo del decreto legge, sembra essere finalisticamente orientato ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico, ad introdurre

“*misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese*” e ad ottemperare agli “*impegni assunti in sede europea*”; a tale finalità, tuttavia, non appaiono riconnettersi in modo diretto le disposizioni recate dagli articoli 9 (rubricato “*Scuola e merito*”) e 10 (rubricato “*Servizi ai cittadini*”);

inoltre, non appare conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, la presenza, nel comma 19 dell'articolo 4 – concernente la materia dei contratti pubblici di appalto – di una norma che modifica la destinazione dei contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.a.; analogamente, l'articolo 10, rubricato “*Servizi ai cittadini*”, reca disposizioni riconducibili a cinque distinti argomenti (misure relative alla carta di identità elettronica, ai benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, all'accesso ad alcune qualifiche del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco – originariamente oggetto di un ulteriore decreto-legge, il cui esame preliminare si è svolto nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 aprile – nonché misure relative alla gestione delle risorse idriche e all'affidamento dei servizi pubblici locali), con riferimento ai quali, appare dubbia sia la conformità alle esigenze di coerenza interna del testo, che la coerenza con la rubrica;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 3, all'articolo 7, comma 2, lettera t), n. 2, sempre all'articolo 7, comma 2, lettera cc), all'articolo 8, comma 4 e all'articolo 9, comma 19;

talune disposizioni modificano implicitamente corpi normativi organici quali codici, testi unici, o grandi leggi di sistema, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un “testo unico” riferito ad un determinato settore disciplinare: ciò si riscontra, ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 che – laddove prevede la facoltà di istituire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i “distretti turistico-alberghieri” – interviene su una materia che dovrebbe più opportunamente essere inserita nell’ambito del codice del turismo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 maggio 2011; all’articolo 4, comma 2, lettera *ii*), che novella il decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendovi una disposizione che sarebbe dovuta essere più opportunamente collocata nell’ambito del decreto legislativo n. 104 del 2010, recante riordino del processo amministrativo; ai commi da 3 a 12 dell’articolo 4, che modificano implicitamente le disposizioni recate dall’articolo 253, rubricato “*Norme transitorie*” del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); all’articolo 5, comma 11 e comma 13, lettera *a*), che ampliano, in via transitoria, la portata normativa dell’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), senza che la disposizione in oggetto venga novellata; all’articolo 7, comma 2, lettera *c*), che, aggiungendo un periodo al comma 5 dell’articolo 12 della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), modifica surrettiziamente anche la disposizione recata dal primo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della succitata legge; alla lettera *d*) del comma 2 del medesimo articolo 7, che estende la portata applicativa delle disposizioni di cui all’articolo 12 della succitata legge n. 212 del 2000; ciò si riscontra, infine, all’articolo 8, comma 7, che, mentre alla lettera *b*), novella il regio decreto n. 1736 del 1933, recante disposizioni sull’assegno bancario, alla lettera *c*), intro-

duce una ulteriore disposizione in materia che non viene tuttavia inserita nell’ambito del richiamato regio decreto;

il provvedimento introduce inoltre numerose misure di carattere organico che, nell’ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate, mentre fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all’interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; ciò si riscontra, ad esempio, all’articolo 4, comma 13, che – laddove introduce disposizioni relative ai controlli antimafia nell’ambito delle procedure per l’affidamento di contratti pubblici – sembra fare sistema con le disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965, recante *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*; all’articolo 6, comma 2, lettera *b*), che – laddove introduce con una complessa disciplina, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet l’elenco dei procedimenti di competenza e, con riferimento a ciascun procedimento, l’elenco degli atti e dei documenti che l’istante ha l’onere di produrre, sanzionando con la nullità l’eventuale atto di diniego della pubblica amministrazione inottemperante a tale obbligo che sia motivato adducendo la mancata presentazione di atti o documenti – sembra fare sistema con le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 82 del 2005, recante codice dell’amministrazione digitale; all’articolo 6, comma 2, lettera *d*), che, nel prevedere che i pagamenti alle ASL e l’invio dei referti medici debbano avvenire in via telematica, sembra fare anch’esso sistema con le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 82 del 2005; all’articolo 6, comma 3, che – laddove prevede che anche le Autorità amministrative indipendenti di vigilanza e controllo siano tenute ad adottare un piano di misurazione degli oneri amministrativi – sembra fare sistema con l’articolo 25 del decreto legge n. 112 del 2008, rubricato “*Taglia-oneri amministrativi*”; all’articolo 7, comma 2, lettere da *a*) a *d*), che, laddove, con rife-

rimento agli accertamenti fiscali, introduce un'organica disciplina in materia di controlli amministrativi “*in forma di accesso*” sulle imprese in contabilità semplificata e sui lavoratori autonomi, sembra fare sistema con le disposizioni recate dalla legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sulla quale interviene tuttavia la sola lettera *c*); avrebbero inoltre dovuto ricevere una più corretta collocazione, nell'ambito di provvedimenti che già disciplinano la materia in termini organici, le disposizioni recate dalle lettere da *ee*) a *gg*) del comma 2 dell'articolo 7 che, nel dettare ulteriori disposizioni in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, fanno sistema con le disposizioni recate dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001; analogamente, le disposizioni recate dall'articolo 9, commi da 3 a 15 – fanno sistema con la disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010; infine, le disposizioni introdotte dai commi da 11 a 27 dell'articolo 10, che disciplinano l'istituenda Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, non vengono inserite in alcun contesto normativo, ancorché questo sarebbe potuto essere, ad esempio, il decreto legislativo n. 152 del 2006, del quale viene abrogato “nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge”, l'articolo 161, dedicato alla soppressa Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

esso, anche laddove introduce disposizioni volte a novellare la normativa previgente, non sempre effettua un adeguato coordinamento con la medesima; ad esempio, all'articolo 4, comma 2, lettera *q*), n. 2), novella il comma 19 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, espungendo, tra l'altro, il riferimento allo studio di fattibilità, contenuto tuttavia anche al comma 2 del medesimo articolo 153, che dispone che è posto “*a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19*”; al medesimo comma

2, la lettera *v*) aggiunge un periodo alla fine del comma 3 dell'articolo 169 del richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006, che dovrebbe più opportunamente essere inserito alla fine del terzo periodo del medesimo comma; all'articolo 10, comma 1 – laddove novella l'articolo 7-*VICES TER* del decreto legge n. 7 del 2005, al fine di introdurre il principio dell'obbligatorietà della carta d'identità elettronica come elemento di identificazione personale – reca una normativa che non appare coordinata con le disposizioni dettate dall'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, né con le disposizioni dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

il decreto legge contiene ulteriori disposizioni che, con riferimento ad alcuni profili, appaiono problematiche ai fini del coordinamento con la normativa vigente; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 3, commi 1 e 2, che, laddove introduce un diritto di superficie sulle aree del demanio marittimo, reca una normativa che non appare coordinata con le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e, segnatamente, con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo; all'articolo 8, comma 6, introduce una nuova disciplina in materia della “*rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario*” senza assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti in materia, tra le quali, da ultimo, l'articolo 3 del decreto legge n. 93 del 2008;

il decreto legge, all'articolo 10, comma 4, con esclusione della prima parte del primo periodo, riproduce pressoché testualmente i contenuti di una disposizione già esistente: l'articolo 19, commi 11

e 12 del decreto legge n. 78 del 2009, introducendo una disposizione che appare quindi priva di una reale portata normativa;

il provvedimento si connota per l'adozione di una peculiare tecnica normativa consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli – formulati per lo più in termini di novella – di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, le quali vengono tuttavia presentate come non esaustive; tale tecnica normativa viene adottata, esempio, all'articolo 4, comma 1, alinea, laddove, dopo aver dato conto delle finalità perseguite in materia di costruzione delle opere pubbliche, dispone che: *“sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono”*; al comma 2 del medesimo articolo l'alinea recita: *“Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni”*; analogamente, all'articolo 5, il comma 1 indica le finalità perseguite in materia di liberalizzazione delle costruzioni private e il comma 2 dispone che *“Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni”*; infine, all'articolo 6, il comma 1 enuclea la finalità di ridurre e semplificare gli adempimenti burocratici e, al fine di darvi attuazione, il comma 2 dispone che *«Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni»*;

il provvedimento si caratterizza inoltre come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate e siano oggetto di deroghe puntuali: ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 4, comma 2, lettera o), capoverso articolo 4; all'articolo 4, comma 2, lettera r), n. 4); al medesimo articolo 4, comma 2, lettera s), n. 2; all'articolo 7, comma 2, lettera s); all'articolo 8, comma 11; nonché all'articolo 10, comma 4, laddove si dispone che non trovi applicazione, con riferimento agli amministratori del consiglio di ammi-

nistrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato, il disposto del comma 3 dell'articolo 2383 del codice civile; in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in ambiti più vasti: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 5, comma 13, lettera a), che disciplina il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali; all'articolo 8, comma 5, lettera f), che consente alle parti – purché nessuna di esse sia un consumatore o una microimpresa – previo accordo, di derogare a norme di legge (e, segnatamente, all'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993); all'articolo 9, comma 2, che consente ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare di derogare alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata; e, infine, all'articolo 9, comma 10, che autorizza la Fondazione per il merito istituita dal medesimo articolo, di concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in deroga alle “disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 5, comma 2, lettera c) e all'articolo 10, comma 28, reca due norme di interpretazione autentica, rispettivamente, delle disposizioni dettate dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni dettate dall'articolo 23-bis, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; con riferimento alle suddette disposizioni, andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui *“deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”*;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto legge, come si evince, seppur parzialmente, dalla relazione per l'analisi tecnico-normativa, reca disposi-

zioni che appaiono connesse con quelle recate da tre disegni di legge all'esame del Senato: si tratta, in particolare, dell'atto Senato n. 2156 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, dell'atto Senato n. 2494, recante *“Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*, nonché dell'atto Senato n. 2243 *“Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”*, già approvato dalla Camera in prima lettura e del quale sono riprodotte numerose disposizioni; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie del diritto:

il provvedimento, al comma 17 dell'articolo 4, novella il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, e al successivo comma 18 reca disposizioni di prima applicazione di quelle introdotte al comma 17, senza peraltro formularle in termini di novella al succitato decreto legislativo; a tale proposito, si segnala che la disposizione che delega il Governo ad emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi di quelli emanati in forza della legge n. 42 del 2009 risulta ancora aperta e il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, che scade attualmente entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi *“principali”* (quindi, nel caso del decreto legislativo n. 85 del 2010, il 25 giugno 2012) è oggetto di proroga (da due a tre anni) ad opera del disegno di legge S. 2729, già approvato, in prima lettura, dalla Camera;

il provvedimento, all'articolo 5, commi 9, 13 e 14 reca disposizioni che rinviano alla potestà legislativa regionale, cui sono rimessi adempimenti da attuare con legge regionale, sulla base di precise linee di indirizzo e di cui la legge statale condiziona l'ambito temporale di applicazione, ancorché si versi in una materia – il governo del territorio – oggetto di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso, all'articolo 3, comma 8, lettera b), nel disporre che resta ferma *“la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione”*, contiene il riferimento ad un *“procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali”*, con riferimento al quale non indica né le modalità da seguire per l'anzidetta revisione, né quali siano gli strumenti a ciò deputati, stabilendo tuttavia che a tale procedimento dovrebbero applicarsi i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009, la quale non risulta tuttavia ancora raggiunta;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il provvedimento – ancorché il punto 7) della relazione recante l'analisi tecnico-normativa afferma che *“Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate”* – all'articolo 7, comma 2, lettere i), p) z) e aa), incide, mediante un'esplicita novellazione, su quattro disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione e, segnatamente, sui decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 10 novembre 1997, n. 444, 10 novembre 1997, n. 441, e 9 dicembre 1996, n. 695); esso incide inoltre su discipline oggetto di fonte normativa di

rango subordinato (si vedano l'articolo 4, comma 15, che introduce puntuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; l'articolo 5, comma 2, n. 3), capoverso articolo 20 e n. 4), capoverso articolo 21, che novellano disposizioni di rango regolamentare recate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; l'articolo 7, comma 2, lettera q), che novella l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici n. 41 del 1998); tali circostanze non appaiono conformi con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto, nel primo caso, si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, mentre in entrambi i casi si integra una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge demanda l'attuazione della normativa da esso recata a 9 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si vedano, gli articoli 3, comma 4, 3, comma 6, lettera c), 4, comma 13, 4, comma 18, 6, comma 2, lettera b), n. 6, 6, comma 2, lettera d), n. 2), 10, commi 3, 22 e 24, lettera a)), per la cui emanazione prevede, nella maggior parte dei casi, una procedura particolarmente complessa, che vede il coinvolgimento di uno o più Ministri proponenti, uno o più Ministri concertanti e, talvolta, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o, ancora, l'acquisizione di pareri di altri organi; in un caso e, segnatamente, all'articolo 6, comma 2, let-

tera b) n. 6), specifica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri abbia natura regolamentare; in un altro caso, invece, (articolo 3, comma 6, lettera c), si demanda l'adozione delle disposizioni attuative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "di natura non regolamentare";

in particolare, il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, affida a decreti Presidente del Consiglio dei ministri adottati su richiesta delle imprese operanti nel settore e previa intesa con le Regioni interessate, l'istituzione nei territori costieri dei Distretti turistico - alberghieri; all'articolo 3, comma 6, lettera c) demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri di settore, la definizione delle disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS; all'articolo 4, comma 13, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta dei ministri di settore la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a inquinamento mafioso; all'articolo 4, comma 18, prevede che l'attribuzione dei beni oggetto dell'accordo o di intese tra Stato e enti locali per la razionalizzazione dei relativi patrimoni sia effettuata con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati su proposta del ministro di settore e con il concerto di altri ministri "competenti per la materia"; all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6, prevede, con riferimento agli atti e ai documenti la cui produzione a corredo dell'istanza non sia prevista dalla Gazzetta Ufficiale, che la relativa indicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del ministro di settore e con il concerto del ministro "competente per la materia"; all'articolo 6, comma 2, lettera d), n. 2), prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato "su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e

l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per [la] protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", siano adottate le disposizioni attuative delle modalità telematiche per i pagamenti alle ASL e l'invio dei referti medici; all'articolo 10, comma 3, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del ministro di settore previa intesa con altri ministri, l'introduzione, anche progressiva, dell'unificazione, sul medesimo supporto della carte d'identità elettronica e della tessera sanitaria; all'articolo 10, comma 22, prevede che lo statuto dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; all'articolo 10, comma 24, lettera a), dispone che il contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche sia *"determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"*; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un

decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400 del 1988;

il decreto legge, all'articolo 2, comma 8, prevede che i limiti di finanziamento che ciascuna regione del Mezzogiorno deve garantire in relazione al credito di imposta per l'assunzione, da parte dei datori di lavoratori, di lavoratori a tempo indeterminato, venga stabilito mediante *"decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome"*; analogamente, all'articolo 3, comma 2, dispone che i criteri di determinazione del corrispettivo annuo che i titolari del diritto di superficie sono chiamati a versare, venga determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; all'articolo 3, comma 6, lettera c), prima richiamato, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *"di natura non regolamentare"*, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; all'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1), demanda ad un « decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali », la disciplina delle modalità e dei termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva; all'articolo 8, comma 4, lettere d) ed f), demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione delle disposizioni finalizzate al riequilibrio territoriale e dei flussi di credito per gli investimenti nel Mezzogiorno; all'articolo 8, comma 5, lettera c), capoverso comma 361-*quater*, demanda ad un decreto di natura non regolamentare la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 361-*bis* e 361-*ter*; infine, all'articolo 9, comma 2, demanda ad un decreto ministeriale di

natura non regolamentare, l'adozione delle disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei contratti di programma per la ricerca strategica, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata; a tale proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”*;

sul piano del conferimento a soggetti privati di adempimenti connessi all'attuazione di disposizioni legislative:

il provvedimento, all'articolo 9 – che fa sistema con l'articolo 4 della recente legge 30 dicembre 2010, n. 240 – prevede l'istituzione per legge di una Fondazione di diritto privato (*“Fondazione per il merito”*), alla quale, ai commi 5, 6 e 8 affida alcuni compiti attualmente svolti dal Ministero dell'istruzione;

sul piano della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento presenta una struttura molto complessa, componendosi di dodici articoli, i primi dieci dei quali risultano mediamente molto lunghi, occupando quasi settanta pagine dello stampato della Camera; tali articoli si compongono di commi, lettere, numeri e capoversi di non facile individuazione, risultando pertanto i preamboli esplicativi posti all'inizio di ogni articolo insufficienti a facilitare la lettura del testo;

esso, in numerosi articoli (si vedano, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 9) contiene, al comma 1 di ciascuno di essi, una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite; tali premesse sono generalmente scritte in stile colloquiale, informale, divulgativo, che talora risultano molto dettagliate (si veda, in particolare, l'articolo 9, comma 1); L'anzidetta peculiare tecnica di redazione del

testo si riscontra anche in altre disposizioni e, segnatamente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, che contiene una frase parentetica subordinata volta a specificare i settori nei quali è chiamata ad operare la fiscalità di vantaggio e utilizza, al fine di sottolineare come il decreto in esame rappresenti solo un prima misura cui ne seguiranno altre, l'espressione *“per cominciare”*; analoga finalità è perseguita anche dall'espressione utilizzata nell'articolo 6, comma 1, alinea, che contiene il riferimento a *“una logica che troverà ulteriori [recte: ulteriore] sviluppo”*; analoga tecnica redazionale si riscontra altresì all'articolo 2, comma 8, che, con riguardo alla definizione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni del Mezzogiorno, menziona i *“notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari”*; all'articolo 4, comma 16, che, tra le finalità perseguite, indica quella di *“riconoscere massima attuazione al Federalismo demaniale”*; all'articolo 8, comma 3, alinea, che indica, quale finalità perseguita, quella di: *“accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni”*;

il decreto legge, all'articolo 10, comma 26, dispone l'abrogazione dell'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge”*, utilizzando una formula abrogativa generica che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, *“è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”*;

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o incompleti; ciò si riscontra, in particolare, al comma 4 dell'articolo 8, che, alle lettere *a)* e *b)*, richiama il *“Testo unico bancario”* senza utilizzare l'esatta dizione e senza indicarne gli estremi; al comma

11, reca erroneamente una deroga puntuale al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 727 del 1974, piuttosto che al comma 3 del medesimo articolo; al comma 1 dell'articolo 9, richiama dapprima correttamente il "decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; successivamente si riferisce "agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297", citando un articolo non presente nel decreto legislativo, erroneamente identificato come legge; al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 9, erroneamente richiama "il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni", piuttosto che il comma 3 della legge succitata;

sul piano della corretta formulazione di singole disposizioni:

il decreto legge, reca espressioni poco chiare, imprecise o colloquiali; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 1, che fa riferimento ai progetti "finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc."; al comma 3, alinea, del medesimo articolo che, nell'introdurre una serie di definizioni, utilizza la dizione: "Operativamente."; all'articolo 2, comma 1, che richiama "i requisiti oggi previsti dalla Commissione europea e specificati nei successivi commi" senza fare esplicito riferimento al regolamento (CE) 800/2008, indicato al comma successivo; all'articolo 3, comma 1, alinea, che introduce un diritto di superficie "fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione"; al comma 3 del medesimo articolo, laddove richiama la "salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti"; all'articolo 4, comma 5, laddove dispone che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", senza fare riferimento alla data di entrata in vigore del

medesimo decreto; all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 5), il capoverso 1-bis, si riferisce a "dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari"; all'articolo 8, comma 5, lettera g), comma 6, lettera a) e comma 7, lettera d) e all'articolo 10, comma 23, si riferisce alla "presente legge" e non al "presente decreto"; infine, in alcuni casi esso utilizza l'espressione "soppresso" in luogo di "abrogato" (vedi, ad esempio, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 4, comma 2, lettere f) e g) e l'articolo 9, comma 16, lettere a) e b));

sul piano del coordinamento interno del testo:

il provvedimento contiene talune incongruenze; in particolare, all'articolo 5, il comma 1, lettera c), indica, tra le novità introdotte nell'ordinamento al fine di "liberalizzare le costruzioni private", la "tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la 'cessione di cubatura"; il successivo comma 3, invece, si limita a novellare l'articolo 2643 del codice civile, al fine di inserire tale contratto tra gli atti soggetti a trascrizione, senza al contempo introdurre la disciplina relativa all'anzidetto schema contrattuale; all'articolo 5, comma 14, secondo periodo, erroneamente fa riferimento al comma 6, lettera a), piuttosto che al comma 9, lettera a); all'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 6), sembra introdurre una normativa parzialmente ripetitiva di quella recata dai numeri 1) e 4); all'articolo 8, comma 6, lettera a), erroneamente fa riferimento al comma 2, piuttosto che alla lettera b) del medesimo comma; all'articolo 9, sia la rubrica ("Scuola e merito"), che il comma 3, contengono un riferimento anche al merito del sistema scolastico, che non sembra tuttavia oggetto dell'articolo stesso; all'articolo 11, comma 2, lettera b), erroneamente contiene un riferimento alle maggiori entrate derivanti, tra l'altro, dall'articolo 8, commi 5 e 11, piuttosto che dai commi 3 e 9 del medesimo articolo 8;

inoltre, il provvedimento, in difformità rispetto a quanto disposto dalla cir-

colare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, ai commi 5 e 6 dell'articolo 9, articolati in lettere, contiene due capoversi finali non contrassegnati né da lettere né da numeri;

infine, il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); peraltro, nella relazione di accompagnamento si riferisce – sulla base di quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008 – in merito all'esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate:

a) all'articolo 3, comma 4; all'articolo 3, comma 6, lettera c); all'articolo 4, comma 13; all'articolo 4, comma 18; all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6; all'articolo 6, comma 2, lettera d), n. 2); all'articolo 10, comma 3; all'articolo 10, comma 22 e all'articolo 10, comma 24, lettera a) – che demandano l'attuazione della normativa da essi recata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di prevedere che le relative modalità attuative siano contenute in regolamenti emanati, entro un termine prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

b) all'articolo 2, comma 8; all'articolo 3, comma 2; all'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1); all'articolo 8, comma 4, lettere d) ed f); all'articolo 8, comma 5,

lettera c), capoverso comma 361-quater, e all'articolo 9, comma 2 – che demandano a decreti di natura non regolamentare l'attuazione delle disposizioni dagli stessi recate – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

sia chiarita la portata normativa dell'articolo 3, comma 8, lettera b), tenuto conto che esso si riferisce al “*procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali*” al quale dovrebbero applicarsi i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e che tale intesa non risulta tuttavia ancora raggiunta;

all'articolo 4, comma 2, lettera a) – che novella l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), sostituendo le parole: “*dall'applicazione del presente codice*” con le seguenti: “*dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice*”, in ragione dell'esigenza, che si evince dalla relazione illustrativa, di “*consentire una maggiore flessibilità nell'applicazione della disciplina dettata dal codice*” – sia chiarita la portata normativa della disposizione in questione;

all'articolo 7, comma 2, lettera c), che – laddove aggiunge un periodo al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), riducendo da trenta a quindici giorni il periodo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministra-

zione finanziaria presso la sede delle imprese in contabilità semplificata o dei lavoratori autonomi e dispone che *“anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”* – sia esplicitato che la disposizione in questione modifica altresì il disposto del primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della succitata legge, la quale non contiene alcuna disposizione relativa al computo dei giorni lavorativi;

all'articolo 9, che prevede l'istituzione per legge di una Fondazione di diritto privato (*“Fondazione per il merito”*), alla quale affida alcuni compiti attualmente svolti dal Ministero dell'istruzione, sia verificata la congruità del combinato disposto dei commi 6 e 16, che – nell'affidare ad atti dell'organo deliberante della Fondazione (con riferimento ai quali si verifica una sorta di silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla loro trasmissione al Ministero dell'istruzione) la definizione di alcuni aspetti prima demandata dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e abrogando conseguentemente le lettere *c), d), i), l)* ed *m)* del comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 240 – produce l'effetto di introdurre un regime giuridico differenziato tra le materie che saranno disciplinate con decreto ministeriale e quelle che troveranno la loro disciplina in atti della Fondazione, i quali, da un lato, sottraggono al parere della Conferenza Stato-Regioni alcuni profili della gestione del Fondo per il merito e, dall'altro, appaiono di incerto regime giuridico, anche in relazione alla loro ricorribilità;

all'articolo 10, comma 1 – laddove novella l'articolo *7-vicies ter* del decreto legge n. 7 del 2005, al fine di introdurre il principio dell'obbligatorietà della carta

d'identità elettronica come elemento di identificazione personale – sia coordinata la disposizione in questione con le disposizioni dettate dall'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il quale, salvo casi specifici, configura il rilascio della carta d'identità quale diritto della persona richiedente, nonché con le disposizioni dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il quale stabilisce, all'articolo 35, comma 1, che in tutti i casi nei quali nel medesimo testo unico viene richiesto un documento d'identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in merito all'esigenza che le disposizioni in oggetto siano adeguatamente coordinate con le preesistenti fonti normative, si segnala quanto segue:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera *ii)* – che introduce, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, il nuovo articolo 246-bis, relativo alla responsabilità per lite temeraria nei giudizi in materia di contratti pubblici – valutino le Commissioni l'opportunità di inserire tale disposizione nell'ambito del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010;

b) all'articolo 4, commi da 3 a 12 – che introducono disposizioni volte a definire le modalità applicative delle norme recate dal comma 2 del medesimo articolo 4 che, a sua volta, modifica, nella forma della novella, il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), senza tuttavia essere inserite nell'ambito

dell'articolo 253, rubricato "*Norme transitorie*" del succitato decreto legislativo – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

c) all'articolo 5, comma 11 e comma 13, lettera a) – che ampliano, in via transitoria e in modo non testuale, la portata normativa dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con l'estensione dell'istituto del Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici anche al mutamento di destinazione d'uso – valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

d) all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 3, che incide in via non testuale sull'ambito applicativo dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, la disposizione di cui all'oggetto dovrebbe essere riformulata in termini di novella al succitato articolo 19;

e) all'articolo 7, comma 2, lettera d) – che estende la portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 12 della succitata legge n. 212 del 2000, prevedendo che le stesse si applichino anche nelle ipotesi di controlli effettuati dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, senza al contempo novellare la disposizione in questione – valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella al menzionato articolo 12; si rileva, peraltro, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che le disposizioni della medesima legge "*costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali*";

f) all'articolo 7, comma 2, lettera t), n. 2, che incide in modo non testuale

sull'ambito di applicazione dell'articolo 30 del decreto legge n. 78 del 2010, sia riformulata la disposizione in questione in termini di novella;

g) all'articolo 7, comma 2, lettera cc), che modifica, in modo non testuale, la portata normativa delle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella al succitato articolo 2;

h) all'articolo 8, comma 4, che – laddove introduce la nuova categoria dei "*Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale*" – amplia in modo non testuale il campo di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996, senza prevedere un opportuno coordinamento con il "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, valutino le Commissioni l'opportunità di formulare la disposizione in questione in termini di novella e di coordinarla con le fonti preesistenti;

i) all'articolo 8, comma 6, che introduce una nuova disciplina in materia della "*rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario*", dovrebbe essere assicurato il necessario coordinamento dell'anzidetta disciplina con le disposizioni vigenti in materia, tra le quali, da ultimo, l'articolo 3 del decreto legge n. 93 del 2008;

j) all'articolo 8, comma 7, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione dettata dalla lettera c) in termini di novella al regio decreto n. 1736 del 1933, recante disposizioni sull'assegno bancario;

k) all'articolo 9, commi da 3 a 15 – che introducono un'articolata disciplina con la quale viene introdotta la Fondazione per il merito, con il compito, tra l'altro, di attivare l'assegnazione agli studenti più meritevoli delle risorse del Fondo per il merito istituito dalla legge n. 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università), nonché di

gestire il Fondo in questione – valutino le Commissioni l’opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella all’articolo 4 della succitata legge n. 240 del 2010;

l) all’articolo 9, comma 19, laddove modifica in modo non testuale il termine annuale fissato dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge n. 255 del 2001 per le assunzioni del personale di ruolo nelle scuole e per le nomine dei supplenti annuali, dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legge;

all’articolo 3, commi 1 e 2, che introduce un diritto di superficie sulle aree del demanio marittimo, valutino le Commissioni l’opportunità di coordinare la normativa in questione con le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e, segnatamente, con le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo che trasferisce alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico ed alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia;

all’articolo 4, comma 1, alinea, all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 – che indicano le finalità che la normativa introdotta nel corpo dell’articolo è volta a perseguire – dovrebbe chiarirsi la portata normativa delle disposizioni in questione, anche tenuto conto che al comma 2 di ciascuno di tali articoli, le modifiche introdotte alla normativa vigente sono precedute da espressioni quali “in particolare” o “tra l’altro”;

all’articolo 5, comma 2, lettera c), recante una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 –

da interpretare nel senso che le stesse si applichino anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che non sostituiscano la disciplina prevista dalle leggi regionali in materia di denuncia di inizio attività e che, nei casi previsti dalla legge, non sostituiscano gli atti di autorizzazione o nulla osta – valutino le Commissioni l’opportunità di chiarire se si tratta di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo;

all’articolo 5 – che, al comma 9 fissa un termine di sessanta giorni entro il quale le Regioni sono chiamate ad approvare leggi volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree urbane degradate, sulla base di precise linee di indirizzo, ulteriormente specificate al comma 14 del medesimo articolo che fissa parametri aggiuntivi da applicare fino all’approvazione delle leggi regionali e, al comma 13, introduce una sorta di potere sostitutivo preventivo da parte dello Stato in caso di inerzia delle Regioni ed in presenza di un termine estremamente breve per l’approvazione delle leggi regionali – valutino le Commissioni la congruità delle disposizioni in questione, tenuto conto che si versa in una materia (il governo del territorio) oggetto di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

valutino le Commissioni l’opportunità di chiarire la portata normativa del combinato disposto del comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), n. 1), ultimo periodo, dell’articolo 7, che, con riferimento agli accessi della Guardia di Finanza, dispongono, il primo che essa “*opera, per quanto possibile, in borghese*” e, il secondo, che, “*secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese*”, senza attutire il precetto con espressioni del tipo “di norma” o “per quanto possibile”;

all'articolo 10, comma 4, che, con esclusione della prima parte del primo periodo, riproduce pressoché testualmente i contenuti dell'articolo 19, commi 11 e 12 del decreto legge n. 78 del 2009, valutino le Commissioni l'opportunità di sopprimere la disposizione in questione, tenuto conto che essa appare priva di una reale portata normativa;

all'articolo 10, comma 28, recante una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 23-bis, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – da interpretare nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 135 del 2009, deve intendersi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico – valutino le Commissioni l'opportunità di chiarire se si tratta di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, comma 3 – laddove richiama gli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999 – dovrebbero precisarsi gli articoli cui si intende fare riferimento;

all'articolo 9, comma 18, che richiama genericamente le disposizioni della legge 3 maggio 1999, n. 124, dovrebbe indicarsi l'articolo cui si rinvia.

Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

abbia cura il legislatore, nella redazione degli atti aventi forza di legge, di assicurare loro una struttura agile, limitando la lunghezza dei singoli articoli e assicurando che i commi, le lettere, i numeri e i capoversi di cui si compongono siano di facile individuazione;

abbia altresì cura il legislatore di formulare i precetti normativi utilizzando una terminologia chiara e precisa ed evitando di avvalersi di uno stile colloquiale, che poco si addice ad un testo normativo».

Alberto GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, nel prendere atto delle indicazioni provenienti dalla proposta di parere – in particolare modo di quelle relative ai rapporti tra le fonti, alla disciplina del demanio marittimo e di quelle concernenti la Fondazione per il merito – osserva che le problematiche segnalate potranno essere adeguatamente approfondite nella sede di merito, al fine di valutare gli opportuni correttivi. Con riferimento alla tecnica redazionale adottata, ricorda che trattasi di un provvedimento urgente avente carattere multisettoriale e composito, quindi per sua natura variegato anche per quanto riguarda lo stile redazionale. Ritiene peraltro che anche per la tipologia dei decreti c.d. *omnibus*, come quello in esame, dovrebbero essere tenute nel dovuto conto le regole che presiedono alla corretta scrittura dei testi normativi.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, ricorda che, trattandosi di un provvedimento di recente emanazione ed in prima lettura alla Camera, sussistono margini temporali e parlamentari per ovviare alle criticità emerse. Invita pertanto i colleghi assegnati alle Commissioni di merito ad adoperarsi a tal fine.

Lino DUILIO, nell'assicurare la propria personale disponibilità in tal senso, auspica che i lodevoli intenti fin qui emersi non vengano poi di fatto vanificati dalla blindatura del testo mediante sottoposizione dello stesso alla questione di fiducia. Rimane in ogni caso il dato di fatto che l'esame odierno ha avuto ad oggetto un provvedimento governativo che si caratterizza per il sensibile peggioramento, anche rispetto ad esempi più recenti – sia pure

anch'essi non immuni da errori – nella qualità redazionale del testo. Non risultano infatti rispettate non solo le norme sul *drafting* legislativo, ma spesso volte anche le regole della lingua italiana. L'esito finale è quasi paradossale, atteso che il provvedimento si ispira al dichiarato intento di voler semplificare la vita dei cittadini e degli operatori economici. La vicenda ha avuto peraltro eco sulla stampa: in proposito segnala l'articolo pubblicato da *Il Sole 24 Ore* di domenica 22 maggio, dal titolo: "Le leggi? Scriviamole in italiano".

Trattandosi di uno dei casi più eclatanti di scarsa o nulla attenzione alle esigenze di qualità della legislazione, tale per cui la stessa possibilità di leggere e comprendere il testo risulta talvolta compromessa, tutte le sedi istituzionali competenti, a cominciare dal Governo, dovrebbero adoperarsi perché non abbia più a ripetersi.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (Esame C. 4362 – Governo – Approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione. Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato per concomitanti impegni istituzionali a prendere parte alla seduta odierna, richiama brevemente il contenuto del provvedimento, rilevando, tra l'altro, come lo stesso, pur dettando disposizioni in materia elettorale, appaia compatibile con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, venendo ad incidere solo su aspetti di

carattere organizzativo e non sostanziali della materia. Ricorda anche che il disegno di legge di conversione è corredato dell'ATN. Essa tuttavia contiene due inesattezze, che hanno avuto riflesso ai fini della formulazione dei rilievi contenuti nella proposta di parere che passa ad illustrare.

"Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4362 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad introdurre, "a regime", disposizioni concernenti il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali e in materia di agevolazioni agli elettori che si trovino temporaneamente fuori dalla propria sede elettorale al fine di raggiungerla in aereo (articolo 1), nonché specifiche disposizioni in materia di partecipazione al voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 (articolo 2); non appare invece connessa a tale ambito normativo, la disposizione dettata dal comma 11 dell'articolo 2, concernente le modalità di applicazione delle determinazioni in materia di diritti consolari;

nel procedere a modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 1, che, laddove introduce disposizioni per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali – inserendo, affianco alla figura dei componenti effettivi e dei componenti supplenti delle anzidette commissioni, quella dei componenti aggiunti – reca una modifica non testuale agli articoli 21, 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

che disciplinano la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal testo unico in questione nell'ambito dell'anzidetto settore disciplinare;

il decreto legge, laddove all'articolo 2, comma 7, dispone che *“le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104”* trovano applicazione *“in quanto compatibili”*, reca una disposizione che contiene un richiamo normativo effettuato in forma generica ed imprecisa;

esso, all'articolo 1, comma 2, laddove novella l'articolo 2 della legge n. 241 del 1969, introducendo agevolazioni di viaggio agli elettori che si trovino temporaneamente fuori dalla propria sede elettorale e che vi si rechino in aereo, contiene una disposizione che sembrerebbe opportuno integrare introducendo una novella anche al titolo della legge in questione, nonché a quanto disposto dall'articolo 1 della medesima, che si riferiscono esclusivamente alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, al fine di esplicitare che le agevolazioni in questione si applicano anche in occasione delle consultazioni referendarie; ciò in quanto, mentre la relazione illustrativa precisa che *“Le medesime agevolazioni si applicano anche in occasione dello svolgimento dei referendum (...) per effetto dei richiami contenuti (...) nell'articolo 50 della legge n. 352 del 1970”*, l'articolo 50 della succitata legge n. 352 del 1970, si limita a stabilire che *“Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361”*, mentre non contiene alcun rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1969; peraltro, allo stato attuale, soltanto il decreto del Ministro dei trasporti in data 28 febbraio 1986 “Man-

tenimento a carico dello Stato di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e di cose sulla rete dell'ente Ferrovie dello Stato” reca un esplicito riferimento alle *“tariffe agevolate per i viaggi dei partecipanti alle elezioni politiche, amministrative e referendarie”*;

il decreto legge, all'articolo 2, comma 11, da un lato integra in modo non testuale le disposizioni recate dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e, dall'altro, non appare coordinato con la normativa dettata dal recentissimo decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ha abrogato il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e, all'articolo 64 ha riformato la disciplina dei diritti consolari prima dettata dall'articolo 56 del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

il provvedimento, all'articolo 2, interviene a dettare disposizioni riferite esclusivamente alla prossima consultazione referendaria, anche laddove le stesse potrebbero invece essere inserite in un contesto sistematico, ad esempio nell'ambito della legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, come si desume, ad esempio, dalla circostanza – evidenziata nella stessa relazione illustrativa – che le suddette norme, relative al voto dei cittadini *temporaneamente* all'estero, sono contenute anche in precedenti decreti legge di analogo tenore (si vedano, da ultimo, sul punto, le norme sostanzialmente identiche a quelle contenute nel disegno di legge all'esame recate dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 3 del 2009, nonché quelle – concernenti il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle elezioni politiche – contenute dai decreti legge n. 24 del 2008 e n. 1 del 2006); diversamente, deve invece valutarsi favorevolmente la circo-

stanza che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, pur riproducendo il contenuto di quella recata dall'articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2009, presenti la natura di norma "a regime", con ciò discostandosi da quella succitata, la cui efficacia era limitata all'anno 2009 e poi prorogata dal decreto legge n. 196 del 2009 sino al 31 dicembre 2010;

nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a disciplinare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire il regolare svolgimento delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011, il provvedimento, anche alla luce di costante giurisprudenza del Comitato (si veda, da ultimo, il parere espresso nella riunione del Comitato per la legislazione del 26 febbraio 2009, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 3 del 2009), non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), la quale, nella parte III, ai numeri 3) e 6) – laddove si afferma, rispettivamente, che "il provvedimento non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti" e che "non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento" – contiene due inesattezze; esso non è invece provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e

96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 11 – che prevede che la determinazione dei diritti consolari disciplinata dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella – sia coordinata la disposizione in questione con le previsioni recate dal recentissimo decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha abrogato il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e, all'articolo 64, ha riformato la disciplina dei diritti consolari prima dettata dall'articolo 56 del succitato decreto del Presidente della Repubblica.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1 – laddove introduce disposizioni per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, inserendo, accanto alla figura dei componenti effettivi e dei componenti supplenti delle anzidette commissioni, attualmente prevista dagli articoli 21 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), quella dei componenti aggiunti – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del medesimo;

all'articolo 1, comma 2 – che novella l'articolo 2 della legge n. 241 del 1969, introducendo agevolazioni di viaggio agli elettori che si trovino temporaneamente

fuori dalla propria sede elettorale e che vi si rechino in aereo – valuti la Commissione l’opportunità di novellare altresì il titolo (*“Agevolazioni di viaggio per elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”*), nonché il comma 1 dell’articolo 1 della medesima legge, che dispone l’estensione delle facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei

deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), al fine di esplicitare che le disposizioni in questione si applicano anche alle consultazioni referendarie ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.55.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Sui lavori della Giunta	22
ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI DEL DEPUTATO GRANATA (DOC. IV, N. 16) (<i>Esame e conclusione</i>)	26
AVVERTENZA	26

Mercoledì 25 maggio 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.25.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, informa i colleghi di aver appreso solo oggi che il collega Mantini è stato colpito da un grave lutto, la perdita della madre. Crede di interpretare i sentimenti di tutti nel porgergli i sensi del più profondo cordoglio.

I rappresentanti dei gruppi si associano.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ringrazia il Presidente e i colleghi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, con riferimento alle domande d'insindacabilità all'ordine del giorno, ricorda che nella seduta del 4 maggio 2011 la Giunta concordò di rinviare le deliberazioni al fine di analizzare i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011. Rammenta anche che copia della sentenza è stata a tutti inviata in casella. Nella sentenza (presidente De Siervo, redattore Frigo) – i cui contenuti ha solo

sintetizzato nella predetta seduta del 4 maggio – si legge, tra l'altro, testualmente che: « *L'articolo 46 della Convenzione [...] impegna, al paragrafo 1, gli Stati contraenti « a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [europea dei diritti dell'uomo] sulle controversie di cui sono parti»; soggiungendo, al paragrafo 2, che « la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione ». Si tratta di una previsione di centrale rilievo nel sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali, che fa perno sulla Corte di Strasburgo: è evidente, infatti, come la consistenza dell'obbligo primario nascente dalla CEDU a carico degli Stati contraenti – riconoscere a ogni persona i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione (articolo 1) – venga a dipendere, in larga misura, dalle modalità di « composizione » delle singole violazioni accertate. [...] Quanto, poi, ai contenuti dell'obbligo, l'articolo 46 va letto in combinazione sistematica con l'articolo 41 della CEDU, a mente del quale, « se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa ». A questo proposito, è peraltro consolidata, nella più recente giu-*

risprudenza della Corte di Strasburgo, l'affermazione in forza della quale, « quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e od o, se del caso, individuali necessarie » (tra le molte, Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, punto 147; Grande Camera, sentenza 1^o marzo 2006, Sejdic contro Italia, punto 119; Grande Camera, sentenza 8 aprile 2004, Assanidzé contro Georgia, punto 198). Ciò in quanto, alla luce dell'articolo 41 della CEDU, le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad « accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della violazione che non può in ogni caso essere cancellata » (sentenza 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia, punto 250). La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è, per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell'interessato. Dette misure devono porre, cioè, « il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza [...] della Convenzione ». In quest'ottica, lo Stato convenuto è chiamato anche a rimuovere gli impedimenti che, a livello di legislazione nazionale, si frappongono al conseguimento dell'obiettivo: « ratificando la Convenzione », difatti, « gli Stati contraenti si impegnano a far sì che il loro diritto interno sia compatibile con quest'ultima » e, dunque, anche ad « eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente ». Con particolare riguardo alle infrazioni correlate allo svolgimento di un processo, e di un processo penale in specie, la Corte di Strasburgo, muovendo dalle ricordate premesse, ha identificato nella riapertura del processo il meccanismo più consono ai fini della restitutio in integrum, segnata-

mente nei casi di accertata violazione delle garanzie stabilite dall'articolo 6 della Convenzione. Ciò, in conformità alle indicazioni già offerte dal Comitato dei ministri, in particolare nella Raccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000, con la quale le Parti contraenti sono state specificamente invitate « ad esaminare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi compresa la riapertura di procedimenti, laddove la Corte abbia riscontrato una violazione della Convenzione ». I Giudici di Strasburgo hanno affermato, in specie – con giurisprudenza ormai costante – che, quando un privato è stato condannato all'esito di un procedimento inficiato da inosservanze dell'articolo 6 della Convenzione, il mezzo più appropriato per porre rimedio alla violazione constatata è rappresentato, in linea di principio, « da un nuovo processo o dalla riapertura del procedimento, su domanda dell'interessato », nel rispetto di tutte le condizioni di un processo equo (ex plurimis, sentenza 11 dicembre 2007, Cat Berro contro Italia, punto 46; sentenza 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia, punto 81; eccetera). Ciò, pur dovendosi riconoscere allo Stato convenuto una discrezionalità nella scelta delle modalità di adempimento del proprio obbligo, sotto il controllo del Comitato dei ministri e nei limiti della compatibilità con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte. « Si comprende, peraltro, come al fine di assicurare la restitutio in integrum della vittima della violazione, nei sensi indicati dalla Corte europea, occorre poter rimettere in discussione il giudicato già formatosi sulla vicenda giudiziaria sanzionata. L'avvenuto esaurimento dei rimedi interni rappresenta, infatti, condizione imprescindibile di legittimazione per il ricorso alla Corte di Strasburgo (articolo 35, paragrafo 1, della CEDU): con la conseguenza che quest'ultima si pronuncia, in via di principio, su vicende già definite a livello interno con decisione irrevocabile. In tale prospettiva, larga parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa – soprat-

tutto dopo la citata Raccomandazione R(2000)2 – si è dotata di una apposita disciplina, intesa a permettere la riapertura del processo penale riconosciuto « non equo » dalla Corte europea; mentre in altri Paesi, pure in assenza di uno specifico intervento normativo, la riapertura è stata comunque garantita da una applicazione estensiva del mezzo straordinario di impugnazione già previsto dalla legislazione nazionale ».

Crede ne derivi in sostanza che – qualora vi sia l'accertamento della violazione del principio del giusto processo ex articolo 6 della Convenzione – l'Italia deve procedere anche rimuovendo il giudicato penale (di qui la dichiarata illegittimità dell'articolo 630 del codice di procedura penale, laddove non consentiva la revisione del processo nei casi di sentenza della Corte EDU favorevole all'imputato). Ricorda al riguardo come, in 7 casi su 7, nei quali la parte offesa aveva adito la Corte di Strasburgo a seguito di delibere d'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, è stata accertata la violazione dell'articolo 6 della CEDU.

Il primo caso risale al 2003 e riguardava una delibera a favore di Sgarbi, nei confronti del dott. Cordova; l'ultimo risale al 2010 e riguardava una delibera a favore di Carlo Taormina, nei confronti di Sergio Cofferati. In tutti i casi la Corte ha stabilito – nelle fattispecie concrete al suo esame – che l'Italia viola l'articolo 6 se non permette a un giudice di pronunciarsi nel merito delle doglianze dell'offeso. Tale limitazione alla cognizione giudiziale dei fatti di causa sarebbe legittima solo se vi fosse lo scopo legittimo di proteggere l'autonomia del Parlamento e la genuinità delle sue discussioni. Ma questo presuppone un legame evidente tra le affermazioni del deputato contestate in giudizio e le sue funzioni parlamentari. Viceversa – se tale evidente legame manca (come in quelle circostanze, appunto) – è violato l'articolo 6.

Gli sembra quindi evidente che – se la Giunta deliberasse in favore dell'insindacabilità in casi nei quali è largamente

prevedibile che la Corte accerterà la violazione dell'articolo 6 della Convenzione – non solo esporrebbe l'ordinamento italiano alla condanna a una somma di danaro ai sensi dell'articolo 41 CEDU ma addirittura alla necessità di rimuovere un giudicato per avere la *restitutio in integrum*, secondo questa nuova e più pregnante interpretazione dell'articolo 46 CEDU.

La sua riflessione si traduce quindi in un invito a tutti i componenti della Giunta a tener presente questa giurisprudenza costituzionale nelle decisioni cui, di qui in avanti, la Giunta medesima sarà chiamata, non solo perché proviene dalla Corte ma anche perché testimonia la rilevanza che assumono nel nostro ordinamento le decisioni della Corte di Strasburgo, rilevanza che non può essere trascurata.

In questo senso, del resto, sia pure con riferimento all'attività di organi diversi dal nostro (cioè le Commissioni permanenti), richiama la lettera circolare del Presidente Fini del 28 maggio 2008, inviata a tutti i presidenti di Commissione permanente. In tale missiva il Presidente della Camera sollecitava appunto le Commissioni permanenti a tenere presenti le sentenze della Corte di Strasburgo sia per l'istruttoria legislativa sia per l'esame diretto, in analogia con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento della Camera.

Federico PALOMBA (IdV) ringrazia il Presidente Castagnetti per la chiarezza dell'esposizione e la puntualità dei suoi rilievi, sottolineando di aver da tempo segnalato l'incidenza sull'ordinamento interno del diritto della Convenzione europea del 1950. Ritiene maturi i tempi per una seria riflessione sulle tematiche evocate.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si associa ai ringraziamenti rivolti al Presidente e intende evidenziare due profili. Per un verso è certo che la giurisprudenza della

Corte europea dei diritti si pone come monito per tutti coloro che hanno sinora inteso la prerogativa dell'insindacabilità come il lasciapassare per licenze linguistiche e falsità di ogni sorta. Tuttavia, sotto il secondo profilo, rimarca che il problema della conciliazione tra le dinamiche politiche e le esigenze di giustizia è pur sempre oggetto di un incompressibile spazio di autonomia degli ordinamenti nazionali. Sostenere che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbia virtù salvifiche e risoltrici delle controversie nazionali sarebbe un prometeismo illuministico. Spera che, in autunno, possa esservi lo spazio ed il clima per un approfondimento più meditato delle questioni legate ai rapporti tra la libertà del mandato politico e i diritti dei terzi. In tal senso, crede opportuno che la Giunta promuova un convegno di studi con qualificati contributi, nel quale – similmente a quanto accadde sul finire della XIV legislatura – potrebbero essere proficuamente fatte confluire diverse esperienze e sensibilità.

Marilena SAMPERI (PD), anch'ella ringraziando il Presidente per la relazione svolta, ritiene opportuno che ciascun membro della Giunta sia fornito di copia in italiano delle 7 sentenze della Corte di Strasburgo cui il Presidente medesimo ha fatto riferimento. Le sembra di poter osservare sin d'ora che la Corte europea non contesti in sé gli istituti immunitari ma il loro concreto e disinvolto dispiegarsi nella prassi italiana. Del resto, il problema era già emerso in occasione dell'approvazione del documento, adottato all'unanimità dalla Giunta il 14 gennaio 2009, sui criteri applicativi dell'insindacabilità: purtroppo tale documento è rimasto lettera morta.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda anch'ella che il documento approvato dalla Giunta il 14 gennaio 2009 conteneva elementi interessanti di contrasto dell'arbitrio e di maggiore certezza del diritto. Purtroppo esso non ha conseguito i risultati sperati, essendo rimasta la Giunta

vincolata ad una visione ristretta del proprio ruolo, in totale spregio della ormai avanzata integrazione dell'ordinamento giuridico italiano con quelli sovranazionali, quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea. Questo atteggiamento improntato al provincialismo è facilmente riscontrabile in questo momento storico, sol che si pensi a quanto è accaduto di recente a una notoria personalità internazionale, addirittura candidata per la corsa alla Presidenza della Repubblica francese. D'altronde, andrebbero considerate anche le conseguenze in termini di responsabilità contabile per la sistematica violazione del diritto convenzionale e comunitario.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con la necessità di prendere cognizione del contenuto delle 7 sentenze richiamate poc'anzi dai colleghi ma crede che tali pronunzie non mettano in discussione l'istituto dell'immunità, come del resto non avrebbero potuto, dato che il Parlamento europeo sembra decisamente orientato ad un'interpretazione piuttosto ampia: cita al proposito il recente caso del dott. De Magistris.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ringrazia gli intervenuti e concorda che la giurisprudenza della Corte EDU pone il complesso problema della misura proporzionata dell'interferenza degli istituti del diritto nazionale sul diritto a un equo processo fissato nell'articolo 6 della Convenzione. Bilanciare l'autonomia ordinamentale interna con la gestione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo della casistica concreta è operazione non facile. Da questo punto di vista, raccoglie volentieri la sollecitazione del collega Mantini e si riserva di riunire l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per raccogliere disponibilità e suggerimenti per l'organizzazione di un convegno.

Preso atto di una richiesta in tal senso formulata dal gruppo PdL e dell'assenza di obiezioni, rinvia alla prossima seduta il

seguito dell'esame delle deliberazioni in materia di insindacabilità concernenti i deputati Belcastro e Cirielli e l'ex deputato Di Giandomenico.

Marilena SAMPERI (PD) domanda se il collega Bruno Cesario si sia dimesso da componente la Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, risponde che non risultano pervenute le dimissioni del collega, le quali risponderebbero certamente a un criterio di opportunità. Segnerà comunque la situazione al Presidente della Camera.

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI DEL DEPUTATO GRANATA (DOC. IV, N. 16).

(Esame e conclusione).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, espone sommariamente i fatti, riconducibili a un primo esame al reato di minaccia. Come nel precedente relativo alla collega Polidori, propone che l'autorizzazione sia senz'altro concessa.

La Giunta approva all'unanimità la proposta del relatore e gli conferisce il mandato a predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 10.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (rel. Paolini)

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (rel. Sisto)

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (rel. Maurizio Turco)

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DI REMO DI GIANDOMENICO (DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI) (DOC. IV, N. 10)

(rel. CASTAGNETTI)

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4357 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

C. 4357 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, evidenzia che, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal Documento di economia e finanza, il Governo ha approvato, nel Consiglio dei ministri del 5 maggio, il decreto-legge in esame, attuativo di talune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Docu-

mento di economia e finanza, recentemente esaminato dalle Camere. Osserva, quindi, che lo stesso Ministro Tremonti ha tenuto a precisare che il decreto-legge in esame è il primo di una serie di provvedimenti, che verranno presentati nei prossimi mesi, ivi compreso uno di « manutenzione dei conti »; anticipa che il prossimo intervento previsto riguarderà la deflazione del processo civile, che non avrà impatto sulla finanza pubblica, ma rappresenterà una misura importante per i cittadini. Sottolinea che il provvedimento in esame è stato adottato collegialmente da tutto il Governo, con il Ministro dell'economia e delle finanze nel ruolo di regista delle numerose idee presentate dai Ministri « per far ripartire l'economia, senza gravare con nuove spese pubbliche il bilancio dello Stato ». Ricorda che il decreto-legge, secondo le parole del Ministro Brunetta, consentirà risparmi di spesa in materia di ambiente, appalti, tutela della riservatezza e prevenzione antincendi, quantificabili in 12 miliardi di euro. Sottolinea che, nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, il Presidente Berlusconi ha tenuto a precisare che si tratta del « primo provvedimento che va nella logica europea », che sarà presentato

agli altri paesi europei che presenteranno a noi i loro provvedimenti. Evidenza che nel giro di pochi mesi il Governo ha quindi approvato semplificazioni in quattro settori chiave, quali ambiente, prevenzione incendi, tutela della riservatezza e appalti. Si tratta di misure che erano molto attese dalle associazioni imprenditoriali. Fa presente che, secondo il Ministro Brunetta, l'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha consentito un risparmio per le imprese che è quantificabile in 6,9 miliardi di euro l'anno. Le misure in materia di tutela della riservatezza e appalti decise con questo decreto-legge comportano minori oneri valutati a regime in oltre 900 milioni di euro all'anno. Ricorda poi che, nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, il Governo ha approvato anche altre relevantissime disposizioni come l'autorizzazione per sblocco per molte opere tramite delibera CIPE; lo sblocco per il cosiddetto *social housing*; il testo unico sull'apprendistato, nonché il decreto di riforma del turismo. Il Ministro Tremonti ha anche annunciato la pubblicazione di una circolare dell'Agenzia delle entrate contenente sanzioni per chi « esagera » con i controlli fiscali.

Passando all'illustrazione del decreto-legge in esame, fa presente che l'articolo 4 ha come obiettivi, espressamente dichiarati dalla norma medesima, la riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, la semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, la realizzazione di un più efficace sistema di controllo ed infine la riduzione del contenzioso in materia. La costruzione delle opere pubbliche, infatti, rappresenta un importantissimo « motore » per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo). Con gli interventi proposti si completa in un certo senso un percorso avviato da questa maggioranza già con la legge obiettivo del 2001. In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Innanzitutto si

semplifica la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto e delle cause di esclusione di cui agli articoli 38 e 40 del codice degli appalti, con l'obiettivo di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento. Si prevede inoltre, attraverso l'inserimento all'articolo 46 di un nuovo comma, la limitazione dell'esclusione dalle gare d'appalto soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di non integrità del plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi di gara devono contenere l'indicazione tassativa delle predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo, si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici, limitando allo stesso tempo la discrezionalità delle stazioni appaltanti. Sempre a finalità di semplificazione risponde la soppressione del limite di importo fino a 1 milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice, per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente procedura aperta o ristretta andata deserta. Sottolinea che la modifica è in linea con il diritto comunitario che consente in detta ipotesi l'affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo. In tal senso, con una novella all'articolo 64, si dispone inoltre che i bandi di gara vengano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall'Autorità di vigilanza, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate; mentre eventuali deroghe rispetto ai contenuti del bando – tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre. Ciò, oltre a sempli-

ficare l'attività della stazione appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti correttamente e pertanto presuppone un corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione del contenzioso. Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito all'articolo 74 un nuovo comma, che prevede che le stazioni appaltanti richiedano di norma l'utilizzo di moduli standard, definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Per semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta, novellando l'articolo 122, da 500 mila euro a un milione la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento, bilanciando tuttavia la disposizione con il contestuale aumento a 10 del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati. In conseguenza di tale modifica, si incrementa da 1 milione a 1 milione 500 mila euro la soglia entro la quale è esperibile la procedura ristretta semplificata di cui all'articolo 123 del codice. Al fine di ridurre il fenomeno dell'aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche, si modificano gli articoli 132 e 133 in materia di varianti in corso d'opera e di adeguamenti dei prezzi in casi di variazioni significative del costo dei materiali, disponendo che le prime potranno essere effettuate nel limite del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti e che per i secondi la possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione è limitata alla metà della percentuale eccedente il 10 per cento del prezzo di riferimento. La novella all'articolo 140 del codice, rende quindi obbligatorio lo scorrimento della graduatoria nell'ipotesi di

fallimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto in corso di esecuzione, con l'affidamento del completamento dell'opera al secondo classificato.

Significative sono anche le modifiche all'articolo 153, relativo alla finanza di progetto. In particolare, si reintroduce la possibilità di asseverazione dei piani economici finanziari in project financing oltre che da parte degli istituti bancari, anche da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari, si consente, al fine di incentivare gli investimenti privati, quindi il ricorso alla finanza di progetto anche per le opere non presenti nella programmazione triennale delle pubbliche amministrazioni. Il privato può, pertanto, proporre all'amministrazione la realizzazione di un'opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione. Viene introdotta inoltre la possibilità che l'opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l'intero importo dell'opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che, invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l'appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell'opera. Le modifiche all'articolo 165, comma 3, in coerenza con quelle già richiamate agli articoli 132 e 133 sono volte a limitare il fenomeno dell'aumento dei costi di realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico a causa delle opere compensative, mediante una riduzione del tetto costituente limite di spesa per dette opere dal 5 al 2 per cento dell'intero costo dell'opera. Si prevede, inoltre, l'ammissibilità di sole opere compensative strettamente correlate alla funzionalità dell'opera principale. Le ulteriori novelle all'articolo 165 e quelle agli articoli 166, 167, 168 e 170 mirano a semplificare l'iter di approvazione dei progetti per la realizzazione delle grandi opere.

La modifica all'articolo 204 interviene sulle procedure di affidamento nei settori speciali, prevedendo per i contratti di lavori relativi a beni culturali l'elevazione fino a un milione e cinquecento mila euro del limite di importo entro il quale è consentito l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, in linea con quanto previsto per i settori ordinari, aumentando contestualmente gli obblighi di pubblicità.

Le modifiche all'articolo 240 riguardano la disciplina vigente in materia di accordo bonario. In particolare, vengono stabiliti alcuni termini i per conferire tempi certi e celerità al procedimento e viene introdotto un tetto massimo per i compensi della commissione fissato nell'importo di 65 mila euro, in linea con la recente disciplina in materia di arbitrato.

Le modifiche all'articolo 240-*bis* riguardano la disciplina delle riserve e sono finalizzate a ridurre il contenzioso con l'appaltatore in fase di esecuzione del contratto, all'uopo introducendo un tetto massimo oltre il quale non è possibile per l'appaltatore iscrivere riserve.

Al fine di deflazionare il contenzioso si dispone l'introduzione nel codice dei contratti pubblici dell'articolo 246-*bis*, in materia di lite temeraria, imponendo alla parte soccombente – qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati – il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.

Al fine di semplificare la partecipazione alle gare, si proroga fino al 2013, novellando l'articolo 253, la possibilità per le imprese di dimostrare la propria capacità tecnico organizzativa tenendo conto dei migliori cinque anni nel decennio antecedente il conseguimento della qualificazione. I commi da 3 a 12 contengono le disposizioni transitorie relative all'applicazione delle nuove misure introdotte. Il comma 13 istituisce presso ogni Prefettura un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata al

fine di consentire un più efficace controllo nel sistema dei subappalti, estendendo così alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria. Il comma 14 introduce in via sperimentale per il triennio 2011-2013 il tetto del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori ordinari, mentre il comma 15 apporta alcune modifiche al regolamento di esecuzione del codice appalti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il comma 16 modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la soglia di età di esecuzione in presenza della quale i beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro – sotto questo profilo alle prime assimilate – sono « presunte » di interesse culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell'effettiva sussistenza dell'interesse, nel vincolo storico-artistico. I commi 17 e 18 apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 85 del 2010, al fine di dirimere le incertezze e garantire la massima applicazione del federalismo demaniale. Il comma 19 consente, già dal bilancio 2010, di considerare i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS quali contributi in conto impianti. Ciò si rende necessario poiché nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati ad ANAS contributi per la realizzazione di investimenti – per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro – sotto forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto impianti, come poi disposto, a decorrere dall'esercizio 2007, dall'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006. Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel

caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale, le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la società. Dei citati 3,6 miliardi di euro l'assemblea degli azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro e di classificare tra le altre riserve del patrimonio, come versamenti in conto aumento capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483,00 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio di ANAS S.p.A..

Con riferimento ai profili finanziari fa preliminarmente presente che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle disposizioni in esame. In merito ai profili di quantificazione rileva che le norme appaiono di prevalente carattere ordinamentale. Con riferimento agli adempimenti in capo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, volti all'iscrizione nel casellario informatico dei soggetti che rilasciano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, non ritiene di formulare osservazioni nel presupposto che l'Autorità, inserita nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, possa svolgere detti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermato che l'inserimento della documentazione relativa ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché l'utilizzo della stessa per il controllo del possesso dei citati requisiti, non determini per le amministrazioni interessate nuovi o maggiori oneri. Per quanto attiene all'estensione del ricorso alle procedure di trattativa privata o ristretta semplificata mediante rimozione o innalzamento del limite massimo di importo dei relativi contratti, appare utile una conferma, per tutte le fattispecie previste, della compatibilità con l'ordinamento comunitario. Non si prendono invece in considerazione,

in quanto ascrivibili alla categoria degli effetti indiretti ed eventuali, i riflessi riguardo all'economicità complessiva della realizzazione degli interventi. Con talune modificazioni apportate al Codice degli appalti (previsione di un limite, corrispondente al 50 per cento dei ribassi d'asta, per l'approvazione delle varianti; limite alla revisione dei prezzi entro la metà della percentuale eccedente l'incremento del 10 per cento del costo dei materiali di costruzione; contenimento delle riserve nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale con esclusione dall'applicazione delle stesse degli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica; riduzione della quota da destinare a eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale) la relazione tecnica ipotizza risparmi di spesa. Sarebbe utile verificare se è possibile disporre di un'indicazione, sia pur di massima, delle entità di tali risparmi.

Riguardo all'istituzione presso le Prefetture dell'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (comma 13), cui sono connesse periodiche verifiche da parte delle stesse Prefetture, si rileva che la disposizione prevede che le modalità per detta istituzione e per l'aggiornamento dell'elenco, nonché per l'attività di verifica siano stabilite per decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, in mancanza di indicazioni su tali modalità attuative non risulta possibile verificare la compatibilità dello svolgimento di tali adempimenti, che si prefigurano aggiuntivi rispetto a quelli vigenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, appare quindi opportuno disporre di ulteriori indicazioni del Governo.

Con riferimento ai commi 17 e 18 relativi al federalismo demaniale, andrebbe chiarito se la ricognizione degli accordi in essere da parte dell'Agenzia del demanio sia finalizzata, fra l'altro, a confermare gli accordi già stipulati suscettibili di concorrere alla realizzazione dei predetti effetti di risparmio, con conseguente

esclusione dei relativi beni immobili dal novero di quelli trasferibili alle amministrazioni locali. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 4, comma 17, lettera *b*), capoverso 5-*bis*, non appare conforme alla vigente disciplina contabile dal momento fa genericamente riferimento agli « effetti » anziché, come più frequentemente previsto, agli « oneri ».

In merito al comma 19, osserva che la disposizione consente, come evidenziato nella relazione tecnica, l'imputazione nel conto economico dell'ANAS dei contributi erogati dallo Stato negli anni 2003-2005, permettendo che gli stessi siano utilizzati a copertura degli ammortamenti relativi ai beni acquistati mediante i predetti contributi. Appare utile acquisire chiarimenti circa il regime fiscale al quale soggiacciono detti contributi. Qualora essi risultassero fiscalmente rilevanti, conformemente a quanto previsto dalla disciplina fiscale di carattere generale applicabile ai contributi in conto impianti, il miglioramento del conto economico annuale dell'ANAS si tradurrebbe in un aumento del gettito tributario da esso assicurato. Peraltro, l'incremento di gettito non risulterebbe suscettibile di ripercuotersi sui saldi di fabbisogno e indebitamento, tenuto conto della titolarità pubblica del capitale dell'ANAS e della sua appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato.

L'articolo 5 è volto ad introdurre semplificazioni concernenti la disciplina dell'edilizia privata con l'intento di dare un impulso al settore come chiesto tra l'altro dalle associazioni di categoria dei costruttori edili.

Dopo l'enunciazione delle finalità di cui al comma 1, il comma 2 reca talune modifiche al testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare, si dispone che le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria siano eseguite contestualmente e in maniera coordinata con gli interventi principali a carico del titolare

del permesso di costruire. La disposizione sostituisce poi gli articoli 20 e 21 del testo unico in materia rispettivamente di procedimento per il rilascio del permesso di costruire e di intervento sostitutivo regionale nei confronti dell'amministrazione comunale competente del rilascio del permesso medesimo. Fa presente che in questa sede si limiterà a segnalare solo la novità di maggior rilievo costituita senz'altro dall'introduzione del silenzio assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in luogo del silenzio-rifiuto attualmente previsto, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, con contestuale adeguamento dei termini previsti. Con riferimento all'intervento sostitutivo regionale si prevede che esso sia disciplinato direttamente con legge regionale. La medesima disposizione novella anche l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, con l'introduzione di specifiche sanzioni nel caso di falsità nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la domanda di rilascio del permesso di costruire, ma si riduce a 30 giorni il termine per l'adozione di eventuali provvedimenti di diniego nel caso di SCIA in materia edilizia. Il comma 3 consente la trascrizione dei diritti edificatori nei registri immobiliari, tipizzando in tal modo il cosiddetto contratto di cessione di cubatura già utilizzato in via di prassi. Il comma 4 sempre nel quadro di una semplificazione degli adempimenti prevede che la registrazione dei contratti aventi ad oggetto beni immobili assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, eliminando quindi un adempimento a carico del privato. Il comma 5 semplifica la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, prevedendo che nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica può essere sostituita da autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica

in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. I commi 6 e 7 introducono l'obbligo di pubblicazione degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici nei siti internet dei Comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, semplificando quindi l'accesso di cittadini ed imprese a tali documenti. Il comma 8, novellando l'articolo 16 della legge n. 1150 del 1942, semplifica le procedure di attuazione dei piani urbanistici anche al fine di evitare duplicazioni, prevedendo che non è necessaria una ulteriore sottoposizione a Valutazione ambientale strategica (VAS) qualora non vi siano varianti rispetto al piano urbanistico che vi sia già stato sottoposto. I commi da 9 a 15 introducono disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di agevolare una politica di riqualificazione delle aree urbane degradate nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, consentendo alle Regioni di provvedere, con proprie leggi, ad autorizzare aumenti di volumetria, variazioni delle destinazioni d'uso, e modifiche alla sagoma degli edifici. In tale quadro, desidera richiamare il comma 10, che precisa che gli interventi di riqualificazione non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria, e il comma 11 che dispone che detti interventi devono comunque rispettare le vigenti normative sugli standard edilizi, con particolare riferimento a quelle antisismiche. Ricorda anche il comma 13, che introduce alcune semplificazioni fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino della materia, prevedendo in particolare il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali anche con riferimento alle previsioni relative alle destinazioni d'uso, purché siano compatibili o complementari e la sottrazione alle competenze del Consiglio comunale dell'approvazione dei piani attuativi compatibili con gli strumenti urbanistici generali, trasferendo la relativa

competenza alla Giunta comunale. Il comma 14 contiene una clausola di cedevolezza prevedendo che, scaduto il termine per l'adozione delle leggi regionali, sono immediatamente applicabili alle Regioni a Statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione. In tal caso, la volumetria aggiuntiva può essere realizzata in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sull'esercizio dell'attività edilizia. Analogamente a quanto previsto al comma 10, gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria. Il comma 15 proroga dal 1° maggio al 1° luglio 2011 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, che prevede l'aumento degli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative per mancato accatastamento, nonché la devoluzione del 75 per cento del predetto importo al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Con riferimento ai profili finanziari, ed in particolare di quantificazione, osserva che, al fine di escludere effetti onerosi per le pubbliche amministrazioni interessate dalle procedure autorizzative in esame, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ai seguenti profili.

Con riferimento al comma 2, n. 2), andrebbe chiarita la portata applicativa della disposizione che pone a carico del titolare del permesso di costruire l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria nel caso in cui il permesso sia rilasciato nell'ambito degli strumenti attuativi o di atti equivalenti. Poiché l'attuale procedura autorizzatoria, che ha valenza di carattere generale, prevede l'obbligo, per il titolare del permesso di costruire, di corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione

sia primaria sia secondaria, andrebbe confermato che i corrispettivi dovuti dal titolare del permesso siano calcolati in modo da prevedere la copertura integrale delle opere di urbanizzazione che restano a carico dell'ente pubblico, incluse quelle di urbanizzazione secondaria.

Con riferimento al comma 2, n. 3), andrebbe chiarito il coordinamento fra gli attuali obblighi di pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire e la norma con cui viene introdotto il principio del silenzio-assenso per il medesimo rilascio. Infatti l'articolo 16 del Testo unico in materia edilizia, sopra richiamato, stabilisce – in altra parte non modificata dal testo in esame – che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire. Andrebbe quindi chiarito in quale fase del procedimento potrà avvenire la corresponsione del contributo nel caso di permesso acquisito tramite silenzio assenso. Ciò al fine di non pregiudicare l'effettiva corresponsione del contributo nella misura attualmente prevista dalla normativa in vigore.

Riguardo alla norma che estende al settore edilizio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si osserva che il testo in esame stabilisce termini di adozione degli atti amministrativi significativamente abbreviati rispetto a quelli introdotti dal decreto-legge n. 78 del 2010 per la generalità delle procedure sottoposte a SCIA. Andrebbe pertanto acquisita conferma dal Governo – anche alla luce della prima esperienza applicativa della normativa che ha introdotto la SCIA – che tale istituto, nelle modalità disciplinate dal testo in esame, non possa determinare effetti finanziari onerosi per le competenti amministrazioni. A tal fine andrebbe confermato, in primo luogo, che le amministrazioni competenti possono effettivamente dare attuazione agli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a normativa vigente; in secondo luogo che l'applicazione dello strumento della SCIA non determina il venir meno, per le amministrazioni

interessate, di introiti derivanti dal pagamento di diritti di istruttoria e di tariffe in misura corrispondente a quella in precedenza corrisposta per il rilascio delle autorizzazioni. Con riferimento alla norma di cui al comma 3, volta a promuovere la tipizzazione dei contratti per il trasferimento di diritti edificatori, appare utile acquisire elementi informativi circa il regime fiscale al quale sarebbero sottoposte le cessioni di cubatura, anche con riferimento alla spettanza dei relativi introiti ed alla titolarità dell'accertamento e della riscossione. Più in generale, osserva che la disciplina in materia di diritti edificatori potrà formare oggetto di compiuta valutazione, anche nelle sue implicazioni di carattere finanziario, soltanto nell'ambito del complessivo quadro normativo definito dalle discipline regionali e dalla conseguente pianificazione territoriale ed urbanistica. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo. In ordine ai commi 6 e 7 (obbligo di pubblicazione, sui siti internet dei comuni, degli allegati tecnici degli strumenti urbanistici), al fine di escludere – in coerenza con quanto prescritto dalla specifica clausola di neutralità finanziaria – possibili effetti onerosi, andrebbe chiarito se le amministrazioni comunali già dispongano delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per adempiere al predetto obbligo. Con riferimento, infine, al comma 15, ricorda che la disposizione oggetto della proroga è contenuta nella disciplina con cui è stata introdotta la cedolare secca sugli affitti. In tale contesto, l'aumento della misura delle ammende – al quale non sono stati a suo tempo ascritti, dalla relazione tecnica, effetti diretti di incremento del gettito – è stato tuttavia finalizzato, secondo la stessa relazione tecnica, a realizzare un'emersione di base imponibile che concorre a determinare l'effetto finanziario complessivo della norma. Andrebbe quindi valutato se il rinvio disposto dal testo possa parzialmente pregiudicare il sostanziale equilibrio finanziario ascritto alla nuova disciplina nell'anno in corso.

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad introdurre semplificazioni per ridurre gli oneri gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.

In particolare il comma 2, lettera *a*), reca talune novelle al Codice in materia di protezione di dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 anche al fine di eliminare gli appesantimenti connessi ad una non sempre corretta trasposizione della normativa comunitaria. In primo luogo si dispone la sottrazione, all'ambito di applicazione del richiamato Codice, dei dati personali relativi a persone giuridiche nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativo-contabile di cui all'articolo 34, comma *l-ter*, come modificato dal presente decreto. Viene quindi modificato anche l'articolo 13 del Codice, eliminando l'obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae ad un determinato soggetto pubblico o privato, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26 del Codice in tema di consenso preventivo e di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in caso di invio spontaneo dei curricula. È quindi disposta anche la modifica dell'articolo 34 del Codice, stabilendo che, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituita da un obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento. Si modifica infine, l'articolo 130 del Codice al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali, consentendo quindi il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di ma-

teriale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La lettera *b*) del comma 2 introduce l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni un elenco degli atti e documenti da produrre a corredo di ciascun procedimento amministrativo ad istanza della parte, precisando che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente.

La lettera *c*) del medesimo comma 2 abroga l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con lo scopo di eliminare i nuovi costosi adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di GPL.

Le disposizioni di cui alla lettera *d*) sono volte ad incrementare l'utilizzo delle modalità telematiche nell'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle ASL. In particolare, viene consentito, infatti, il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica. Rileva che la diffusione di tali strumenti potrà consentire sicuramente di effettuare importanti risparmi per le amministrazioni pubbliche, liberando risorse per lo sviluppo dell'economia.

La lettera *e*) semplifica la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del trasporto eccezionale su gomma, introducendo l'autorizzazione periodica da rilasciare con modalità semplificate.

La lettera *f*) del comma 2, introduce talune modifiche all'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. In particolare, si estende a regioni, province e comuni l'attività di misurazione degli oneri gravanti sulle im-

prese nelle materie di propria competenza, istituendo presso la Conferenza unificata, ai fini del coordinamento della misurazione e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, un Comitato paritetico formato da dodici membri, di cui sei sono designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, gli altri sei sono designati dalla Conferenza unificata, rispettivamente tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Il comma 3 estende anche la misurazione degli oneri amministrativi ai settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti, le quali operano nell'ambito dei propri ordinamenti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli effetti finanziari, rileva preliminarmente che la relazione tecnica, con riferimento all'insieme delle norme recate dall'articolo in esame, afferma che le stesse non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica trattandosi esclusivamente di disposizioni procedurali. La relazione tecnica prosegue affermando che qualora fossero previste attività della pubblica amministrazione, le medesime rientrano nei compiti istituzionali e devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Con specifico riferimento alle norme di cui al comma 2, lettera *d*), relative alle transazioni finanziarie on line con le ASL la relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le modalità tecniche, che dovranno essere adottate per l'attuazione della norma, saranno definite in modo da garantire il rispetto della clausola di invarianza contenuta nella disposizione.

In merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, il rispetto della clausola di neutralità è condizionato anche dalle modalità attuative che saranno individuate in via amministrativa. Pertanto, in assenza di indica-

zioni su dette modalità attuative, non si dispone di elementi volti a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto conto degli adempimenti che la norma implica per le pubbliche amministrazioni interessate. In proposito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi dal Governo. Osserva, inoltre, che la norma attribuisce agli utenti del Servizio sanitario nazionale il diritto a ricevere a domicilio copia cartacea del referto medico. Andrebbe quindi precisato come la disposizione possa essere attuata senza maggiori oneri tenuto conto, tra l'altro, che non viene espressamente posta a carico degli utenti la relativa spesa per tariffe postali. Con riferimento alla possibilità di effettuare i pagamenti on line e di ricevere i referti medici in modalità digitale, appare utile che siano fornite indicazioni circa l'attuale livello di automazione dei servizi delle ASL ed i programmi di investimento previsti nei prossimi anni anche al fine di accertare che l'attuazione delle norme in questione possa essere disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, lettera *f*), ed al comma 3, in materia di riduzione degli oneri amministrativi, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le modalità operative adottate al fine di escludere l'insorgenza di oneri connessi con il funzionamento del Comitato paritetico: a tal proposito rilevo che la norma reca un'apposita clausola atta ad escludere la sussistenza di spese per la remunerazione dei componenti il Comitato. Tuttavia, la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto dell'asserita neutralità finanziaria, con specifico riferimento alle dotazioni strumentali e alle modalità operative connesse al funzionamento del Comitato.

Degli articoli 7 e 8 ha parlato il collega Fugatti, relatore per la VI Commissione, passa quindi ad esaminare l'articolo 9, intitolato significativamente « scuola e merito », volto a favorire la tempestiva individuazione ed attuazione di progetti strategici per la promozione degli investimenti nella ricerca, attraverso la stipula, da

parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi contratti di programma. I commi da 3 a 16 prevedono e disciplinano quindi l'istituzione di una Fondazione per il merito per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010. La Fondazione per il merito dovrà elaborare, mediante un test nazionale, una graduatoria di studenti meritevoli che potranno accedere ai prestiti a tassi vantaggiosi erogati dalla Fondazione (buoni di studio), nonché ai finanziamenti accordati dal sistema bancario e garantiti dalla medesima Fondazione. In tale sistema, la Fondazione impiegherà le risorse proprie principalmente per concedere garanzie ed effettuare accantonamenti relativi ai prestiti erogati. I commi da 17 a 21 dettano disposizioni in materia di personale scolastico, con particolare riferimenti all'adozione di un piano triennale di assunzioni per il personale docente ed ausiliario della scuola ed in materia di aggiornamento delle graduatorie.

Fa presente che, con riferimento ai profili finanziari, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento ai primi 3 commi dell'articolo in esame, nel presupposto che non risulti alterata, rispetto alle previsioni tendenziali, la dinamica di cassa ed il conseguente riflesso sui saldi di finanza pubblica delle somme utilizzate. In proposito andrebbero acquisite indicazioni dal Governo.

Con riferimento all'istituzione della Fondazione per il merito, osserva che, pur essendo gli oneri recati dalle norme configurati come limiti di spesa, andrebbero forniti alcuni chiarimenti anche al fine di valutare la relativa congruità della relativa stima. Il comma 15 autorizza per l'anno 2011 la spesa di 9 milioni di euro a favore del Fondo per il merito di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 240 del 2010. Sembrerebbe, pertanto, che tale autorizzazione di spesa consenta di perseguire tutte le finalità del Fondo. A tale riguardo, rileva che la limitazione all'esercizio 2011 dello stanziamento per l'attività del fondo sembrerebbe correlata alla natura rotativa

di tale strumento finanziario oltre che alla possibilità di acquisire altre fonti di finanziamento. In proposito appare opportuna una conferma. Quanto alle attività della Fondazione, rileva che per lo svolgimento delle medesime viene previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2011 destinato alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione ed un ulteriore stanziamento permanente di 1 milione di euro dal 2011 a favore della Fondazione stessa. Sarebbe opportuno chiarire se il finanziamento annuale sia idoneo a coprire per intero i costi di funzionamento (canoni, attrezzature, personale e quant'altro) e quelli derivanti dalle attività demandate alla fondazione, ivi compresi, gli oneri connessi al coordinamento delle prove nazionali standard previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 240/2010.

Quanto al comitato consultivo previsto dal comma 5, lettera *b*), che sostituisce quello indicato dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 240 del 2010, pur prendendo atto della clausola di invarianza, si rileva che non viene espressamente esclusa la corresponsione di compensi o rimborsi. Inoltre la relazione tecnica non reca indicazioni circa le risorse con le quali si farà fronte alle esigenze operative del Comitato.

Con specifico riferimento alla concessione di finanziamenti da parte della fondazione, rileva che il comma 10 dispone che detti finanziamenti « integrano i requisiti » previsti dall'articolo 5, comma 7, lettera *a*) e comma 24 del decreto-legge n. 269 del 2003, disposizioni queste che riguardano la gestione separata della Cassa depositi e prestiti. Fa presente che non appare chiara la portata di tale rinvio: in particolare, andrebbe precisato se il richiamo delle citate disposizioni del decreto-legge 269/2003 sia volto esclusivamente ad estendere ai finanziamenti erogati ai sensi della norma in esame la garanzia statale e lo specifico regime di esenzione fiscale previsto dalla normativa sulla Cassa depositi e prestiti, ovvero se sia diretto a prevedere un coinvolgimento della stessa Cassa nelle operazioni di fi-

nanziamento gestite dalla Fondazione. Più in generale, andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire se, ed eventualmente secondo quali modalità, possano determinarsi forme di indebitamento del nuovo organismo nei confronti del settore degli intermediari finanziari. Andrebbe inoltre verificato se possano determinarsi i presupposti per l'eventuale inserimento della Fondazione nel settore delle pubbliche amministrazioni sulla base del sistema contabile europeo. Ciò al fine di valutare eventuali riflessi sul debito pubblico, sia in relazione alle forme di finanziamento dell'attività dell'organismo, sia in considerazione del regime di garanzia sui prestiti da esso erogati.

Con riferimento al comma 17, relativo al piano triennale di assunzioni di personale nella scuola, in merito ai profili di quantificazione, osserva che l'assenza di effetti onerosi, affermata dalla relazione tecnica, deriva presumibilmente dalla necessità — che sussiste indipendentemente dall'intervento normativo in esame — di ricorrere annualmente all'utilizzo di quote di personale per esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente. Ciò premesso, appare comunque utile disporre di indicazioni in ordine all'entità del contingente di personale che si prevede di includere nel piano triennale di assunzioni, anche con riferimento alla ripartizione annuale, alle qualifiche di personale ed ai diversi gradi di istruzione.

In ordine alla disposizione che prevede la possibilità di una retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA, osserva che tale previsione — consentendo l'immissione in ruolo con un'anzianità maggiore — potrebbe determinare un incremento della spesa in relazione sia alla più elevata retribuzione da riconoscere al personale sia agli effetti sul trattamento previdenziale. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo, anche al fine di chiarire i possibili

effetti emulativi della disposizione in relazione a categorie di personale assimilabili. Per le medesime finalità, potrebbe inoltre risultare utile che siano esplicitate le ragioni poste alla base della retrodatazione prevista dal testo. Non ritiene, invece, di formulare osservazioni sulle restanti disposizioni dell'articolo 9.

L'articolo 10 reca quindi semplificazioni per il rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini. In particolare, i commi da 1 a 5 dispongono l'introduzione della Carta di identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni.

Il comma 6 completa una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008, che prevede l'obbligo per l'Ufficio di anagrafe di ciascun Comune di comunicare all'Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento. Il comma 7, al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto, chiarisce che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime del terrorismo deve provvedere l'INPDAP. I commi 8, 9 e 10 dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso. I commi da 11 a 28 dettano disposizioni in tema di gestione delle risorse idriche ed organizzazione del servizio idrico, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche.

Con riferimento ai profili finanziari, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il comma 1, che conferisce l'attività di « emissione » della carta d'identità elettronica (CIE) al Ministero dell'interno, configura — in termini più ampi di quanto previsto dalla vigente normativa — il citato dicastero quale centro di funzioni che, nell'ambito del procedimento di adozione della CIE, sono

attualmente svolte da altri soggetti, quali i Comuni e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Sul punto, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione e di escludere, pertanto, l'insorgere di effetti indiretti per la finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito alla possibilità, da parte del Ministero dell'interno, di svolgere complessivamente le funzioni di emissione della CIE nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La richiesta di chiarimenti appare, altresì, necessaria anche in relazione alle norme (commi 2-3) che dispongono la progressiva unificazione della CIE con la tessera sanitaria (TS) su un unico supporto. In merito alla norma che prevede il rilascio gratuito del documento unificato (CIE-TS) (comma 3) si evidenzia che la disposizione determina il mancato introito dei corrispettivi posti, a normativa vigente, a carico dei richiedenti la CIE e che sono destinati alla copertura dei costi di produzione della medesima carta. Sul punto ritengo opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento ai commi da 8 a 10, relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che, pur considerato che la modifica – in via transitoria – del procedimento concorsuale per l'accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco (commi 8 e 9) opera nell'ambito del numero di posti annualmente disponibili – in base a quanto previsto a legislazione vigente in riferimento al periodo 31 dicembre 2008-31 dicembre 2010 – e non incide sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli effetti finanziari derivanti dai disposti passaggi di qualifica – nel numero di posti disponibili quantificati nella relazione tecnica – siano già scontati sui tendenziali di spesa. Fa presente di non avere nulla da osservare, infine, in merito al comma 10 che dimezza, rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, la durata dei

corsi di formazione che saranno attivati nel triennio 2011-2013, per l'accesso alle attività operative.

Con riferimento ai commi da 11 a 27, relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, in merito ai profili di copertura segnala che, riguardo alla formulazione del comma 24, lettera *b*), la previsione che le norme abbiano carattere di prima applicazione non appare coerente con l'indicazione di una un'autorizzazione di spesa a carattere permanente. Non appare, inoltre, chiaro, se la dotazione del Fondo, stabilita nella misura massima di 1 milione di euro, possa essere successivamente ridotta non solo sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera *a*) del medesimo comma o dei costi complessivi dell'Agenzia, come previsto dalla norma, ma anche dalla ricognizione effettiva delle risorse previste dal comma 23.

Con riferimento al comma 25, che disciplina la prima applicazione delle disposizioni in esame, non appare chiaro il riferimento alle « risorse disponibili a legislazione vigente per l'intero Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » anziché a quelle relative alla Commissione sulla vigilanza delle risorse idriche.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, con riguardo ai compensi dei membri e al trattamento economico del Direttore generale dell'Agenzia, la relazione tecnica quantifica a regime un onere complessivo pari a 665.000 euro annui « in linea con quanto previsto per enti simili ». Sul punto, considerato che la norma si limita a disporre che la determinazione dei compensi sarà effettuata con decreto ministeriale e che i medesimi saranno ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun membro dell'Agenzia, in quanto dipendenti di pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del trattamento economico di provenienza, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione in merito al regime giuridico/economico di base che verrà riconosciuto ai suddetti organi dell'Agenzia. Evidenzia,

altresì, che la norma prevede anche la nomina di un membro supplente del Collegio dei revisori il cui compenso non è stato considerato dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere. Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo. Rileva, infine, che i commi 22 e 23 dispongono l'utilizzo presso l'Agenzia di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali. Sul punto, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito all'idoneità del ricorso a tale istituto di natura temporanea per sopperire a permanenti esigenze di strutturazione di un organismo pubblico di nuova istituzione ed, in particolare, se ciò non sia suscettibile di incidere, in termini di minore funzionalità, sull'assetto organizzativo delle amministrazioni d'origine, ponendo le condizioni per successive richieste di assunzioni.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria. In proposito, fa presente che il prospetto riepilogativo riporta gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica delle norme contenute nel provvedimento. Osserva che, per quanto riguarda il fabbisogno e l'indebitamento netto, l'effetto netto delle voci di entrata e di spesa indicate dal prospetto riepilogativo è pari a zero in ciascuno degli anni 2011-2014. Con riferimento, invece, al saldo netto da finanziare, si evidenzia un avanzo di 90 milioni di euro per il solo anno 2012 (ed un effetto neutrale nei restanti esercizi 2011, 2013 e 2014). La relazione tecnica afferma che l'articolo 11 prevede, al comma 1, l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica. Il successivo comma 2 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese) che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento, ivi compreso il rifinanziamento di cui al precedente comma. In particolare, alla lettera *a*) si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13

dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del decreto in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria segnala, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge finanziaria per il 2011 prevista dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11, fa riferimento a somme iscritte nel capitolo 7794 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il capitolo reca ancora una disponibilità pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, peraltro coincidente con la dotazione iniziale e coerente con la copertura prevista dalla norma in esame. Si segnala, tuttavia, che tali risorse hanno natura di conto capitale, come può desumersi anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento, mentre una parte degli oneri (quelli relativi agli articoli 8, comma 9, 10, comma 1 e 11, comma 1), per un importo pari a 35 milioni di euro, sono riconducibili a spese o minori entrate di natura corrente.

Inoltre, al fine di verificare la quantificazione degli oneri prevista dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e il suo allineamento temporale con la relativa copertura finanziaria, appare necessario che il Governo chiarisca l'entità delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*) per gli anni successivi al 2014, e se solo le disposizioni di cui alla suddetta norma determinino effetti finanziari negativi negli anni successivi al 2014.

Infine, segnala, con riferimento alla formulazione dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11, che l'utilizzo con finalità di copertura delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, commi 5 e 11, deve intendersi riferito al comma 9 del suddetto articolo. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si riferisce solo agli anni dal 2011 al 2014.

Passando quindi ad alcune considerazioni sui profili relativi alla quantificazione degli effetti finanziari di disposizioni di prevalente competenza della Commissione Finanze, segnala, con riferimento all'articolo 1, l'opportunità che il Governo chiarisca meglio alcune ipotesi sottostanti alla quantificazione realizzata dalla Relazione tecnica, in particolare per quanto riguarda la percentuale di incremento degli investimenti agevolabili che sarebbe indotta dalla disposizione.

Inoltre, con riferimento alla soppressione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 25, della legge di stabilità 2011, disposta dal comma 4 del medesimo articolo 1, evidenzia come la misura abrogata abbia esplicitato i propri effetti nei primi cinque mesi del 2011. Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca se la vigenza della norma nei primi mesi dell'esercizio 2011 possa determinare il sorgere di eventuali pretese all'applicazione di tale misura.

Sarebbe altresì opportuno chiarire se i benefici previsti dall'articolo debbano intendersi erogabili all'interno di un limite di spesa.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 9, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente l'entità degli oneri, al fine di verificare l'effettiva attivazione della suddetta clausola.

Inoltre, con riferimento al ricorso al Fondo per le aree sottoutilizzate nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto agli oneri previsti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva utilizzabilità delle risorse iscritte nel suddetto Fondo senza pregiudicare la programmazione già prevista per le stesse.

In merito ai profili finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 3, segnala l'opportunità che il Governo confermi che le entrate per diritti di superficie si configurano come sostitutive e non aggiuntive rispetto a quelle per canoni di concessione demaniale conseguibili a legislazione vigente.

Inoltre reputa opportuno chiarire, ai fini degli effetti sui bilanci delle amministrazioni locali territorialmente competenti, se il corrispettivo del diritto di superficie risulterebbe attribuito solo in parte alle amministrazioni locali, laddove invece queste ultime, sulla base della normativa vigente, risultano destinatarie dell'intero ammontare degli incassi derivanti dalle concessioni dei beni.

Per quanto riguarda la quantificazione degli effetti finanziari determinati dal comma 6 dell'articolo 3, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti riguardo alle modalità di finanziamento delle agevolazioni disposte dal comma.

In particolare, con riferimento alle agevolazioni in favore delle imprese dei distretti disposte alla lettera *a*) del comma, segnala come la norma non faccia alcun esplicito richiamo al limite di spesa determinato dalle risorse disponibili a legislazione vigente per il sostegno ai distretti produttivi, quantificate in 50 milioni di euro annui dall'articolo 1, comma 372, della legge n. 266 del 2005.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste alla lettera *b*), inerenti l'applicazione ai Distretti della normativa riguardante le zone a burocrazia zero, evidenzia come la disposizione preveda che agli eventuali relativi oneri a carico del Ministero dell'interno si faccia fronte a valere su una quota del fondo di cui al comma 2, alimentato con i corrispettivi del diritto di superficie, laddove la normativa che ha introdotto le zone a burocrazia zero non prevedeva l'emersione di oneri finanziari. Andrebbe inoltre chiarito se l'attribuzione dell'erario di una quota del fondo di cui al comma 2, prevista da tale disposizione con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno, si determini esclusivamente nel caso di emersione dei predetti oneri e abbia pertanto carattere eventuale, dovendosi, in assenza dei predetti oneri, ripartire il fondo in tre quote, spettanti rispettivamente alle regioni, ai comuni e ai distretti interessati.

Con riferimento alle misure di cui alla lettera *c*), che prevedono l'apertura di sportelli unici nei Distretti, andrebbero forniti gli elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte agli impegni connessi alla realizzazione di tali adempimenti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione degli oneri recati dall'articolo 7, comma 2, lettera *i*), rileva l'opportunità che il Governo confermi che l'utilizzo della disposizione è comunque inibito a quei contribuenti che abbiano richiesto il rimborso dell'imposta a credito per la parte che eccede il limite massimo compensabile nell'anno solare.

Per quanto riguarda invece la lettera *l*) del medesimo comma 2 dell'articolo 7, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità che la disposizione determini uno slittamento degli accrediti dei versamenti all'esercizio successivo relativamente alle scadenze fissate negli ultimi giorni del mese di dicembre, con conseguenti effetti di cassa.

In merito agli effetti finanziari della lettera *n*), numero 1), del comma 2, la quale non è considerata dalla relazione tecnica e che sostanzialmente esclude dall'applicazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 gli atti di accertamento emessi anteriormente al 1° luglio 2011 e notificati successivamente a tale data, segnala l'opportunità di chiarire se essa possa determinare effetti di variazione del gettito a suo tempo ascritto al suddetto articolo 29, i quali si riferivano infatti agli atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2011.

In merito ai possibili effetti sul gettito della lettera *p*), rileva come gli strumenti di pagamento il cui utilizzo esonera dall'obbligo di tenuta della scheda carburante non consentono l'univoca attribuzione del rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione: segnala pertanto l'esigenza di chiarire se tale circostanza possa risultare in qualche modo limitare eventuali controlli fiscali volti ad accertare comportamenti evasivi od elusivi, nonché

di chiarire i profili applicativi della disposizione nel caso in cui il soggetto titolare di partita IVA non sia in grado di effettuare tutti i pagamenti utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento elettronici.

Con riferimento agli eventuali effetti finanziari della lettera *r*), ritiene possa essere opportuno chiarire se ed in quale misura esse possano determinare il venir meno di elementi informativi utili ai fini dell'individuazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di eventuali comportamenti elusivi da parte dei soggetti coinvolti nelle attività agevolate.

In merito agli aspetti finanziari delle disposizioni di cui ai numeri 1.1 e 2) della lettera *u*), rileva l'esigenza di chiarire se l'eliminazione dei limiti di importo al di sotto dei quali il beneficio della dilazione in sei rate costanti poteva essere concesso esclusivamente dagli uffici, su richiesta del contribuente e nell'ipotesi di situazioni temporanee di obiettiva difficoltà, possa determinare effetti di cassa negativi, in conseguenza dell'automatica rateizzazione degli importi dovuti.

Con riguardo agli effetti di gettito delle disposizioni di cui alle lettere da *dd*) a *gg*), considera utile che il Governo chiarisca meglio le modalità di calcolo e le ipotesi sottostanti la stima, operata dalla Relazione tecnica, degli effetti di perdita di gettito connessi alle minori plusvalenze da cessione fiscalmente imponibili che si realizzeranno, in connessione con la riapertura dei termini di rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, a decorrere dal 2015. Sebbene infatti la Relazione non quantifichi le minori entrate connesse alle minori plusvalenze realizzate, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge, contenente la clausola di copertura, indica invece, un onere annuo a decorrere dal 2015 di 28,3 milioni di euro, di cui solo 3,3 milioni di euro sono riconducibili ad altre disposizioni onerose di carattere permanente recate dal provvedimento.

In merito agli effetti finanziari dell'articolo 8, comma 2, segnala l'opportunità di precisare meglio la portata della norma,

con riferimento al fatto che la facoltà di optare per l'applicazione di un regime tributario più favorevole interessa anche i dipendenti e collaboratori dell'impresa che ha scelto di optare per tale regime, ivi compresi i lavoratori residenti assunti dall'impresa in Italia.

Con riferimento agli effetti positivi di gettito della lettera *a*) del comma 3 del medesimo articolo 8, i quali sarebbero determinati, secondo la Relazione tecnica, dall'emersione di sopravvenienze attive relative ai crediti smobilizzati in conseguenze dell'accelerazione delle procedure di concordato, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca se siano state considerate le limitazioni poste dalla vigente disciplina fiscale alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio con riguardo agli enti creditizi e finanziari.

In merito agli effetti finanziari del comma 4 dell'articolo 8, legati all'applicazione delle agevolazioni fiscali in favore dei nuovi Titoli di risparmio, i quali sono stimati dalla Relazione tecnica nei medesimi termini già indicati dalla Relazione tecnica relativa all'articolo 2, commi da 178 a 181, della legge n. 191, del 2009, soppressi dalla lettera *g*) del comma, ritiene opportuno verificare se non sia necessario aggiornare alcuni elementi posti a base della quantificazione, ad esempio tenendo conto che, ai sensi della norma abrogata, il beneficio fiscale era concesso con decreto ministeriale previa verifica delle finalità perseguite dalla norma, nonché del possesso degli ulteriori requisiti richiesti finalizzati ad evitare attività speculative, e che i tassi cui sono stati collocati dal Ministero dell'economia e delle finanze gli ultimi BTP (maggio 2011 con scadenza 2016) sono pari al 3,7 per cento e non, come indicato nella Relazione tecnica relativa ai predetti commi da 178 a 181, al 2,3 per cento.

In merito alla quantificazione degli effetti finanziari del comma 9 dell'articolo 8, reputa opportuno che il Governo fornisca elementi circa la proiezione degli effetti netti della disposizione anche per gli anni successivi al 2014, in quanto l'effetto netto di maggior gettito rispetto alla normativa

previgente, pari a 28,3 milioni di euro nel 2014, dovrebbe ridursi notevolmente dal 2015 per effetto del venir meno, a legislazione variata, del gettito delle principali imposte sostitutive.

Conclusivamente, rileva che il decreto-legge in esame utilizza a copertura del credito di imposta nel Mezzogiorno una quota dei Fondi FESR non utilizzati. Rileva che, su questo tema, i dati che pervengono dal Ministro per i rapporti con le regioni non sono dei migliori: dei fondi FESR tra il 2007 ed il 2010 la spesa si è fermata a 2,8 miliardi su 6 disponibili e riguardano le regioni dell'obiettivo Convergenza. La Campania deve ancora utilizzare 1,2 miliardi, la Sicilia 930 milioni, la Puglia 823, la Calabria 472, la Basilicata 123. Se si aggiunge il Fondo sociale (FSE), le cinque regioni devono ancora utilizzare 930 milioni. Evidenzia come occorra valutare se nel decreto possiamo accelerare le procedure di impiego già avviate dal Governo e se non occorra introdurre disposizioni che consentano di dirigere le risorse verso lo sviluppo delle imprese, evitando che la Commissione UE sollevi obiezioni. Ritiene opportuno ricordare che il Commissario europeo per gli affari regionali, nel ringraziare il Governo per la trasmissione del Piano per il Sud, ha sottolineato come in Italia non manchino i piani di rilancio, ma piuttosto la capacità di attuarli rapidamente. Il Commissario ha espresso apprezzamento per il Piano e ha ricordato che l'utilizzo delle ingenti risorse ancora non spese ai fini dello sviluppo delle regioni meridionali sarà considerato ammissibile solo se coerente con gli obiettivi definiti dal Quadro strategico nazionale. Evidenzia infine che, se la quota di finanziamento nazionale dei programmi comunitari è assoggettata al Patto di stabilità interno, questo ritarda l'assunzione degli impegni e l'erogazione dei pagamenti.

Con riferimento alla tenuta dei conti pubblici, sottolinea che le osservazioni sulla crescita dell'Italia nel 2011 elaborate dall'agenzia Standard & Poor, pur in presenza dell'apprezzamento del Fondo monetario internazionale e delle altre agenzie di *rating* sul sistema Italia e sulla tenuta

dei conti pubblici ha immediatamente fatto crescere il differenziale relativo al collocamento dei titoli tra Italia e Germania, con un maggior costo del finanziamento del debito valutato in 7,5 milioni al giorno, e come sempre ha accresciuto i timori sul debito sovrano del nostro Paese. Si potrebbe osservare che Standard & Poor non ha tenuto in adeguato conto la crescita della produzione e degli ordinativi che sta registrando in questi mesi il comparto industriale. Ritene che si possano sollevare perplessità sugli effetti economici e finanziari che le proiezioni delle agenzie di rating producono sulle economie reali e su quanto queste proiezioni possano essere in qualche modo « pilotate » in funzione di questo o quell'altro oscuro obiettivo, sia di breve che di lungo periodo. Fa presente tuttavia il problema persiste e considera positivo che il Ministro Tremonti abbia chiarito che la correzione dei conti pubblici prevista per i prossimi due anni sarà anticipata a luglio – 40 miliardi, 2,3 per cento del PIL, concentrati sulla spesa e solo in parte sulla riforma fiscale. Ricorda che nel 2012 scade il blocco della contrattazione dei dipendenti pubblici e dovrà essere ricontrattato il Patto sanitario con le regioni. Ricorda che il Documento di economia e finanza indica al 19,2 per cento del PIL la spesa sanitaria ed assistenziale per l'anno in corso e per gli anni prossimi. Considera questo un vero atto di fiducia; l'opposizione ha osservato che questo risultato è stato ottenuto anche tagliando diversi fondi, dal Fondo sociale al Fondo per le non autosufficienze, ma in realtà quel che occorre fermare sono alcuni automatismi che fanno crescere senza controllo la spesa sociale. Le spese per le prestazioni assistenziali sono dovute, quindi è corretto affermare che la lievitazione del welfare toglie risorse a qualsiasi altra spesa. Sottolinea, inoltre, come sia da contestare l'affermazione delle sinistre in base alla quale più welfare corrisponde a maggiore crescita: in realtà l'assistenza fiacca lo sviluppo, come sanno bene sulla propria pelle sia Grecia che Portogallo; quest'ultimo proprio la scorsa settimana ha tagliato del 10 per cento le

pensioni superiori a 1.500 euro. Ricorda quindi, a titolo di esempio che la corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto il diritto alla pensione sociale ad un cittadino ecuadoriano da dieci anni in Italia, senza chiedersi come abbia fatto questa persona a vivere dieci anni senza redditi in un Paese come il nostro. Considerato che il 98 per cento degli extracomunitari detentori di licenza per lavoro ambulante non paga contributi previdenziali e che lo stesso si può dire per decine di migliaia di badanti, ritiene evidente che nel giro di pochi anni, se non si correrà ai ripari, arriveranno centinaia di migliaia di richieste di pensione sociale legalmente dovute, ma concettualmente non dovute in quanto derivanti da lavoro nero. Occorrerà, quindi, a suo avviso, riconsiderare agli automatismi dello stato sociale e soprattutto concentrarlo lì dove esso è in grado di aiutare le persone ad entrare nel mondo produttivo. In sostanza si tratta di spostarlo dai vecchi ai giovani. Sottolinea che tutto ciò riconferma per altra via quanto sostenuto dal Governo, dal Ministro Tremonti e da tutti gli osservatori economici, cioè che l'unica via d'uscita dall'attuale situazione di crisi è la crescita dell'economia e più specificatamente delle imprese e della produzione di beni.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, passando ad esaminare le disposizioni del decreto-legge che interessano principalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come esse siano contenute negli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.

L'articolo 1 istituisce, per gli anni 2011 e 2012 ed in via sperimentale, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.

Ai sensi dei commi 2 e 3, il credito d'imposta spetta nella misura del 90 per cento degli investimenti, incrementali rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2010 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012

(ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti effettuati negli anni 2011 e 2012), ferma restando comunque l'integrale deducibilità degli investimenti stessi.

Il credito deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In dettaglio, ai sensi del comma 2 e della lettera *b*), numero 5), del comma 3, il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere *e*), *f*), *g*) *h-ter*) e *h-quer*) dello stesso articolo 17 (contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche).

In base alla lettera *b*), numeri 4 e 6), del comma 3, il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR, e non è altresì soggetto al limite annuale di 250.000 euro, previsto per l'utilizzo annuale dei crediti d'imposta dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Per quanto riguarda i profili soggettivi, ai sensi del comma 3, lettera *a*), possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.

L'ambito di applicazione della norma comprende:

1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;

3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Ai sensi del comma 1, secondo periodo, le Università e gli enti pubblici possono sviluppare i progetti finanziati anche in associazione (ovvero in consorzio, in joint venture) con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Il terzo periodo del comma 1 consente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di individuare con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori strutture finanziabili.

L'agevolazione prevista dall'articolo 1 assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), che è contestualmente soppresso dal comma 4 dell'articolo.

Al riguardo ricorda che la disposizione soppressa della legge n. 220 ha attribuito un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011.

Il comma 5 quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in 55 milioni di euro per l'anno 2011, 180,8 milioni di euro per

l'anno 2012, 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 91 milioni di euro per l'anno 2014.

La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa.

L'articolo 2 istituisce un credito d'imposta in favore delle assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno effettuate nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge.

La misura è esplicitamente inquadrata dal comma 1 nell'ambito di una definizione sistematica, a livello europeo, della fiscalità di vantaggio in favore delle regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la decisione assunta nel corso del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, « Patto Euro plus », nel quale si prevede che « per assicurare la diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, saranno previsti strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo ».

Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori « svantaggiati » o « molto svantaggiati », aumentando il numero di dipendenti.

Per le definizioni di lavoratori « svantaggiati » o « molto svantaggiati » la disposizione fa riferimento all'articolo 2, numeri 18 e 19, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

In particolare, per « lavoratore svantaggiato » si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Per « lavoratore molto svantaggiato » si intende invece colui il quale è privo di lavoro da più di 24 mesi.

Per ogni nuovo lavoratore assunto la misura del credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratore « svantaggiato », ovvero nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di assunzione di lavoratore « molto svantaggiato ».

Ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti « all'arco temporale di cui al comma 1 ».

Nel caso di assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale (ma sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

A fini antielusivi il comma 4 prevede che il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare nello stesso periodo nelle società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto datore di lavoro.

In base al comma 5, per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a

tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Anche in questo caso i lavoratori assunti con contratti part time, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Il comma 6 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro tre anni dalla data di assunzione e che esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il comma 7 prevede la decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta, nei casi in cui:

a) il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1 »;

b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) sono accertate in via definitiva violazioni non formali, sia alla normativa fiscale sia a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Al riguardo ritiene opportuno stabilire, nel caso di ipotesi di decadenza dal diritto

al beneficio fiscale, le modalità di rimborso del credito d'imposta fruito dal contribuente.

Il comma 8 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione delle disposizioni di attuazione del credito d'imposta.

Al medesimo decreto è inoltre affidato il compito di definire i limiti di cofinanziamento del beneficio che ciascuna regione interessata dall'applicazione del credito d'imposta deve garantire, anche al fine di consentire l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei predetti fondi strutturali.

Il comma 9 definisce invece le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'articolo, che sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nelle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali, secondo i limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 8.

Sotto il profilo contabile le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e successivamente riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione prevede il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, provvede con proprio decreto ad una riduzione compensativa della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, riferendo in merito alle Camere.

L'articolo 3 interviene, ai commi da 1 a 3, sulla disciplina dei beni del demanio marittimo con finalità turistico- ricreative.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), introduce un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere.

La disposizione precisa che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Si stabilisce altresì che la delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio.

Al riguardo ricorda che il diritto di superficie è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del Codice Civile, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui. In caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue, con la conseguenza dell'acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo.

Ai sensi della lettera *b*), il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione territorialmente competente, d'intesa con il Comune competente, nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;

La lettera *c*) definisce le modalità di costituzione e mantenimento del diritto di superficie, che è condizionato alla sussistenza di una serie di requisiti:

previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato e previo accatastamento delle edificazioni, e, per le edificazioni già esistenti, presenza di un titolo abilitativo valido;

nel caso di acquisizione del diritto da parte di un'impresa, adesione dell'impresa stessa a studi di settore elaborati dalla Agenzia delle entrate ed adempimento degli obblighi contributivi.

La lettera *d*) stabilisce che sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e che sono consentite le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione o ricostruzione delle edificazioni esistenti.

Ai sensi del comma 2, la violazione delle norme del comma 1 comporta l'acquisizione di diritto delle edificazioni alla proprietà del demanio e l'abbattimento in danno di colui che le ha realizzate.

In merito alla locuzione: « in danno di colui che le ha realizzate » considera opportuno chiarire se essa intenda che le spese per l'eventuale abbattimento sono a carico del soggetto che ha realizzato le opere.

La disposizione chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo: in proposito la relazione illustrativa precisa come da tale affermazione discenda che le concessioni demaniali vigenti proseguono sino alla loro scadenza, e che solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Fondo è ripartito annualmente in quattro quote, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in favore: della Regione interes-

sata; dei Comuni interessati; dei Distretti turistico-alberghieri di cui al comma 4; dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno.

Il comma 3 dispone che l'attuazione delle disposizioni relative alla costituzione del diritto di superficie sulle aree inedificate formate da arenili, di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve comunque assicurare, specialmente nei casi di attribuzione di tale diritto ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione. La norma è prevista a salvaguardia dei valori costituzionalmente garantiti quanto alle esigenze del pubblico uso.

In riferimento a tale tematica rammenta che l'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera, modifica gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, sostanzialmente abrogando la norma che fissava la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni e ne prevedeva il rinnovo automatico alla scadenza.

Inoltre l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009 e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015.

Ricorda altresì come i citati interventi sulla normativa in materia di concessioni demaniali marittime fossero sostanzialmente motivati dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla direttiva 123/2006/CE in materia di servizi (cosiddetta « direttiva Bolkenstein »).

I commi da 4 a 6 introducono la figura dei Distretti turistico-alberghieri.

In particolare, il comma 4 prevede la possibilità di istituire nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri, al fine di: riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppare le aree ed i settori del Distretto; migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del comma 5 la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati.

Il comma 5 precisa inoltre che nei territori costieri di cui al comma precedente si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti.

Il comma 6 elenca le disposizioni agevolative e di semplificazione che si applicano nei Distretti turistico-alberghieri.

In dettaglio, la lettera *a*), primo periodo, prevede che alle imprese dei Distretti costituite in rete si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

In merito alla formulazione della disposizione rileva come sia errato il riferimento normativo al contratto di rete, che

è disciplinato dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009, anziché dal comma 4-*bis* e seguenti del medesimo decreto.

Inoltre segnala come il comma 4-*quies* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, nel testo attualmente vigente, disponga già che alle reti delle imprese di cui al medesimo articolo 3 si applichino le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge finanziaria per il 2006, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il secondo periodo della stessa lettera *a*) prevede invece che alle imprese non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *a*), della citata legge finanziaria per il 2006.

In merito alla formulazione di tale ultima previsione segnala, qualora l'intenzione del legislatore sia quella di consentire anche alle imprese non costituite in rete di fruire dei predetti fiscali, l'opportunità di sostituire l'avverbio «*altresì*» con l'avverbio «*comunque*».

In merito alle disposizioni richiamate della legge n. 266 del 2005 ricorda che l'articolo 1, comma 368, determina una serie di disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi.

In particolare si prevede, in ambito tributario, che le imprese appartenenti al distretto possano optare per il consolidamento fiscale (secondo cui le società sono sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria).

Sul piano amministrativo si stabilisce la facoltà, per il Distretto, di svolgere talune funzioni quali l'esecuzione, in nome e per conto dell'impresa, degli adempimenti burocratici connessi con lo svolgimento dell'attività; si prevede, inoltre, il riconoscimento ai distretti della facoltà di stipulare

negozi di diritto privato per conto delle imprese ad essi aderenti sulla base delle norme civilistiche che disciplinano il mandato.

Per quanto riguarda il profilo finanziario si contemplanò interventi per agevolare l'accesso al credito, promuovere contenimento dei rischi e favorire la capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto, prevedendo innanzitutto forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società.

In materia di ricerca e sviluppo si prevede l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, cui è assegnato il compito di promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo provvedendo ad individuare a valorizzare e a diffondere nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali su scala sia nazionale sia internazionale.

La lettera *b*) qualifica i Distretti come «*Zone a burocrazia zero*» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, e prevede che ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del predetto articolo 43.

In merito rammenta che la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 43 consente ai sindaci territorialmente competenti di utilizzare le risorse in favore delle zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la «*zona a burocrazia zero*» e una delle zone franche urbane, mentre la lettera *c*) indica che le Prefetture, nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, devono dare priorità assoluta alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

La lettera *c*) del comma 6 prevede l'attivazione nei Distretti di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso i quali le imprese del distretto possono: intrattenere rapporti per la risoluzione di qualunque

questione di competenza propria di tali enti, presentare richieste ed istanze; ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale.

Le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici sono emanate con decreto interdirigenziale, per le questioni di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS, oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di competenza delle amministrazioni statali.

Si prevede inoltre per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS, gli sportelli unici assicurino controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.

In relazione alla formulazione del testo della lettera *c*), segnala l'opportunità di correggere secondo periodo della stessa lettera, sostituendo le parole: «nonché presentare» con le parole: «possono presentare».

Il comma 7 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005.

In particolare, la disposizione estende l'ambito di applicazione del Codice della nautica da diporto, che è attualmente circoscritta alla navigazione da diporto (cioè quella effettuata nelle acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro), anche alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003.

Si tratta, in sostanza, di navi che hanno scafo di lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche ed abilitate al trasporto di un massimo di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.

In merito alla formulazione della disposizione segnala come l'alinea del comma indichi, tra gli obiettivi della previsione normativa, anche quello di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, laddove invece le modifiche effettivamente apportate al Codice della nautica da diporto non intervengono sulla disciplina relativa alla realizzazione di pontili galleggianti.

Per quanto riguarda la formulazione letterale del nuovo comma 2 dell'articolo 1 del Codice della nautica da diporto, il quale prevede che si intende per navigazione da diporto quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003, evidenzia come l'utilizzo della parola «anche» potrebbe indurre a ritenere che sia ricompresa nella navigazione da diporto tutta la navigazione esercitata a scopi commerciali, e non solo quella esercitata mediante le navi di cui al citato articolo 3.

Il comma 8 contiene invece disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate.

In tale ambito la lettera *a*) del comma introduce un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, al fine di prevedere che le strutture e gli ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, siano prioritariamente valutati, in sede di predisposizione del piano regolatore portuale, per l'utilizzo come approdi turistici (cioè destinati a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico), qualora ne ricorrano i presupposti

La lettera *b*) prevede che il procedimento di revisione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici sia effettuato in conformità ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, definiti dall'intesa raggiunta in

sede di conferenza Stato – regioni in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009.

L'articolo 7, comma 1, non assume diretto rilievo precettivo, ma contiene il riepilogo degli interventi recati dall'articolo stesso, i quali sono complessivamente volte a ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e, più in generale, sui contribuenti.

In sintesi gli interventi riguardano:

unificazione dei controlli amministrativi in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente e previsione di una cadenza massima semestrale dei controlli, la cui durata non può superare quindici giorni;

abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicare annualmente i dati relativi a detrazioni fiscali per familiari a carico;

abolizione delle comunicazioni dovute all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni edilizie per cui si usufruisce della detrazione IRPEF del 36 per cento;

possibilità per i contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre fiscalmente l'intero costo delle singole spese, non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;

abolizione dell'obbligo di comunicazione telematica al fisco in capo ai contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro, in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;

esclusione dell'obbligo per i contribuenti di fornire informazioni che siano già in possesso del fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

possibilità di mutare la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione in richiesta di compensazione;

rinvio al primo giorno lavorativo successivo dei versamenti e degli adempimenti (telematici) che riguardano l'Amministrazione economico-finanziaria, in scadenza di sabato o in un giorno festivo;

innalzamento delle soglie per usufruire del regime di contabilità semplificata, a 400.000 euro per le imprese di servizi, e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;

eliminazione dell'obbligo di compilare la cosiddetta « scheda carburante » in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;

attenuazione del principio del cosiddetto « solve et repete », prevedendosi che, in presenza di una richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi dell'amministrazione, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e, comunque, fino al centovesimo giorno successivo alla richiesta;

semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;

abolizione, per importi minori, dell'obbligo di richiesta di ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;

innalzamento a 10.000 euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

innalzamento a 300 euro dell'importo entro cui possono essere riepilogate in un solo documento le fatture ricevute nel mese;

concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello « F24 EP »;

fissazione al del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di

somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);

possibilità di rideterminare a fini fiscali il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Il comma 2 reca invece la disciplina specifica degli interventi elencati dal comma 1.

Le lettere *a)* e *b)* recano disposizioni volte a disciplinare i controlli di natura amministrativa nei confronti di alcune categorie di imprese, al fine di unificare il controllo amministrativo svolto in forma d'accesso da parte delle autorità competenti; esso dovrà effettuarsi al massimo con cadenza semestrale. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

La lettera *a)* introduce il principio di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati degli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa, ove siano disposti nei confronti della categoria delle « microimprese », « piccole imprese » e « medie imprese », così da ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle suddette imprese e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei loro confronti, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa.

Nel dettaglio, il numero 1) prevede, a livello statale, che con decreto di natura del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano disciplinate le modalità dei e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale per l'attività ispettiva). A tal fine si dispone di dare massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Il predetto decreto assicura inoltre che, a fini di coordinamento, ciascuna Amministrazione coinvolta informi preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza.

La norma prescrive inoltre che la Guardia di Finanza esegua gli accessi in borghese.

In merito alla formulazione di tale previsione osserva come il comma 1, lettera *a)* dell'articolo, preveda che gli accessi della Guardia di Finanza sono effettuati in borghese « per quanto possibile » (lasciando in merito un margine di discrezionalità al Corpo della Guardia di Finanza), rilevandosi pertanto l'opportunità di chiarire se la disposizione introduttiva prevalga o meno sulla specifica norma di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 1).

Il numero 2) prevede invece, a livello sub-statale, che gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ivi comprese le Forze di Polizia locali e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. In tale caso il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

Il numero 3) stabilisce che i predetti accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione, per periodi di tempo inferiori al semestre, mentre il numero 4) dispone che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1) a 3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.

Il numero 5) esclude dall'applicazione delle norme di cui ai numeri da 1) a 4) i controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; i controlli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; i controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

La lettera *b)* qualifica le disposizioni della lettera *a)* come attuazione di principi recati dalla Costituzione in materia di: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno, nonché come attuazione dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese.

La disposizione specifica inoltre che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adeguare la propria legislazione alle predette disposizioni, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Al riguardo segnala come la diminuzione da trenta a quindici a giorni del tempo massimo di permanenza degli ispettori presso i contribuenti non preveda il criterio della continuità del predetto tempo massimo. Conseguentemente, l'effettivo impatto positivo della norma diminuisce, alleviando solo in parte il carico burocratico determinato dalle verifiche sulle imprese.

Le lettere *c)* e *d)*, modificando la disciplina degli accessi in materia fiscale,

pone dei limiti alla permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di alcune categorie di contribuenti (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi); estendono le tutele in materia di accesso disposte dallo Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

In dettaglio, la lettera *c)*, modificando l'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) limita a quindici giorni il periodo di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, per le verifiche svolte presso la sede di imprese in contabilità semplificata (cioè quelle il cui fatturato annuale non superi una determinata soglia, le quali non hanno l'obbligo di tenere alcune scritture contabili e sono sottoposte a specifiche regole in tema di determinazione del reddito imponibile e di accertamento) nonché presso i lavoratori autonomi.

La disposizione stabilisce inoltre che, anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

Le lettere *d)* stabilisce inoltre che le disposizioni in materia di accesso e verifiche previste dall'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente si applicano anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Le lettere *e)* ed *f)* modificano la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni IRPEF.

In particolare, la lettera *e)*, numero 1.1), elimina l'obbligo in capo ai soggetti IRPEF di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) al fine di potere usufruire dell'agevolazione.

Il numero 1.2) elimina invece l'obbligo di effettuare con cadenza annuale la dichiarazione per le detrazioni per carichi di famiglia, consentendo al contribuente di fruire delle predette detrazioni previa presentazione di una sola dichiarazione iniziale, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti.

Il numero 2), aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 rende valide le suddette dichiarazioni per le detrazioni anche per i periodi di imposta successivi a quello in cui sono effettuate.

La lettera f) disciplina le sanzioni applicabili per l'ipotesi in cui il contribuente ometta di comunicare i mutamenti delle condizioni per usufruire delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, richiamando in proposito le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.066 euro per l'ipotesi di omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, ovvero per l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

La lettera g) prescrive l'adozione di regole di redazione degli atti normativi di rango secondario dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in modo tale da escludere la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, con l'eccezione delle informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti.

Tale prescrizione investe i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni; i provvedimenti delle agenzie fiscali; i provvedimenti degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

La lettera h) consente alle agenzie fiscali, agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla

legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. La mancata fornitura dei predetti dati costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile.

La lettera i) introduce la possibilità di modificare la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, in materia di dichiarazione dei redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, per utilizzare il credito in compensazione, mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. La disposizione specifica che la dichiarazione deve essere presentata, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La lettera l) dispone, al fine di eliminare ogni residua incertezza in merito, che i termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La lettera m) eleva a 400.000 euro, per le imprese di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione), i limiti dei ricavi entro i quali è possibile adottare la contabilità semplificata di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Rammenta in merito che le previgenti soglie massime per accedere al regime della contabilità semplificata erano fissate a 309.374 euro per le imprese che prestano in prevalenza servizi e 516,457 euro per le altre imprese; si ricorda altresì che rispetto alle imprese in contabilità ordinaria le imprese in contabilità semplificata non hanno l'obbligo di tenere alcune scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie) e sono sottoposte a specifiche regole in tema di determinazione del reddito imponibile e di accertamento.

La lettera *n*) interviene sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate contenenti l'intimazione al pagamento degli importi ivi stessi indicati, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha introdotto la possibilità che l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento sanzionatorio contengano anche l'intimazione al pagamento degli importi indicati negli stessi entro il termine di presentazione del ricorso (e siano pertanto immediatamente esecutivi), ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli.

In tale contesto il numero 1) della lettera *n*) dispone l'applicazione dell'accertamento esecutivo agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (in luogo dell'applicazione agli avvisi notificati a partire dalla medesima data del 1° luglio 2011), differendo quindi l'operatività dell'esecutività immediata, con la conseguenza che gli atti emessi prima di quella data seguono il normale regime della riscossione, e non sono immediatamente esecutivi.

Il numero 2.1) estende tale disciplina anche all'accertamento dell'IRAP, oltre che delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto concerne gli atti successivi all'accertamento, il numero 2.2) precisa che l'intimazione ad adempiere sia limitata ai seguenti casi:

invito ad adempiere – contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa – spedito dall'Amministrazione nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo dovuto a seguito di accertamento con adesione;

pagamento frazionato del tributo e dei relativi interessi in pendenza di processo, nei casi in cui sia prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie;

riscossione delle sanzioni.

Il numero 2.3) della lettera *n*) dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria comminata per l'ipotesi di ritardato od omesso versamento (prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997), non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti successivamente notificati.

Il numero 3) dispone invece la sospensione dell'esecuzione forzata ove vi sia richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.

La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Il numero 4) prevede che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di accertamento tiene luogo dell'esibizione dell'atto stesso, qualora l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

A tale riguardo evidenzia come la sospensione dell'esecuzione forzata su richiesta del contribuente fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione, comunque per

un periodo non superiore a 120 giorni dalla notifica, permetta di spostare nel tempo gli effetti della norma, ma rischia di determinare problemi presso le Commissioni tributarie, a causa del probabile moltiplicarsi delle istanze di sospensione. A tale proposito appare utile un approfondimento della norma, al fine di venire incontro in termini più incisivi alle problematiche riscontrate dai contribuenti.

La lettera *o*) modifica le norme (recate dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010) che hanno introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto «spesometro»).

In particolare, sono esclusi dal predetto obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria.

La lettera *p*) esonera dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. La norma si fonda sulla considerazione che tali strumenti di pagamento sono idonei a consentire l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

Le lettere *q*) ed *r*) semplificano le procedure per i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia.

La lettera *q*) elimina una serie di obblighi di comunicazione all'Amministra-

zione finanziaria (data di inizio lavori; copia della concessione, autorizzazione ovvero comunicazione di inizio dei lavori; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997; copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per i lavori condominiali; se i lavori sono effettuati dal detentore, estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo; dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori), e si prevede che il contribuente deve solo indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente è inoltre tenuto a conservare ed esibire a richiesta degli uffici quei documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera *r*) abroga invece il comma 19 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che condiziona la possibilità di detrazione IRPEF delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

La lettera *s*) interviene sulla deducibilità dei costi concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce) da parte delle imprese in contabilità semplificata, prevedendo che le relative spese di competenza di due periodi d'imposta possano essere portati in deduzione nell'esercizio nel quale è stato ricevuto la fattura (e non, come previsto finora, alla data di maturazione dei corrispettivi).

La deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento probatorio non sia superiore a 1.000 euro. La disposizione si pone in deroga al dettato dell'articolo 109, comma 2, lettera *b*), del TUIR, il quale stabilisce, tra l'altro, che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, per quelle

dependenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi

La lettera *t*) introduce una serie di disposizioni finalizzate a semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto.

In particolare, il numero 1) prevede l'abrogazione dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale disponeva che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento siano direttamente iscritti a ruolo da parte dall'Agenzia delle entrate, ove si tratti di somme dovute a titolo di contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, con successivo riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori.

Il numero 2) stabilisce che le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

Il numero 3) mantiene ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento. La disposizione si applica alle somme dovute per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali, nonché per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

Le lettere *u*) e *v*), attraverso alcune modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997, intendono favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, la lettera *u*), numeri 1.1) e 2), consente al contribuente di rateizzare il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli fiscali (automatizzati e *non*), anche se di ammontare inferiore a due-mila euro, senza l'obbligo di formulare preventiva istanza all'ufficio ed a prescindere dall'accertamento dello stato di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il numero 1.2.1) della lettera *u*) limita l'obbligo di prestare idonea garanzia solo se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro (non più, dunque, ove l'intero ammontare delle somme dovute sia superiore a tale cifra), mentre i numeri 1.2.2) e 1.3) specificano che, ai fini della quantificazione della garanzia rispetto alle somme dovute dal contribuente, deve essere dedotto l'importo della prima rata.

Il numero 3) della predetta lettera *u*) prevede altresì l'applicazione della disciplina della rateizzazione alle somme dovute a seguito di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, senza limiti di ammontare.

La lettera *v*) introduce invece la possibilità che le rate, fermo il numero massimo previsto dalla legge, siano di importo decrescente.

La lettera *z*) eleva da 10 milioni a 10.000 euro il limite di valore dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione – con il quale il contribuente può attestare l'avvenuta distruzione dei beni stessi, al fine di escludere l'applicazione della presunzione (prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 441 del 1997) secondo la quale si considerano ceduti a fini fiscali (in particolare, IVA) i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

La lettera *aa*) aggiorna il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili), apportando alcune semplificazioni in materia di annotazione delle fatture emesse e delle spese.

In particolare, il numero 1) eleva da 300.000 lire a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo mensile, nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Analogamente il numero 2) eleva da 300.000 lire a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquistati, che possono essere annotate in un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

Il numero 3) estende l'applicazione del regime contabile semplificato (di annotazione in unico documento riepilogativo mensile) anche alle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

La lettera *bb*) semplifica le modalità dei versamenti effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24 enti pubblici (F24 EP).

In particolare, il numero 1), a partire dal 1° luglio 2011, accorpa al giorno 16 del mese le diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP,

prevedendo inoltre che, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il numero 2), considerate le difficoltà connesse all'introduzione delle procedure telematiche di versamento, modifica il comma 3 dell'articolo 32-*ter* del decreto-legge n. 185 del 2008, estendendo la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui i versamenti siano effettuati entro due mesi dalla scadenza (originariamente prevista solo per il periodo di imposta 2008), anche ai versamenti relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010. Si dispone inoltre la soppressione del riferimento normativo all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle sanzioni da applicare.

La lettera *cc*) reca una norma di natura interpretativa, volta a precisare l'ambito applicativo di alcune disposizioni che incidono sulle aliquote IVA e sulla misura dell'accisa applicata al gas naturale per combustione per usi civili, specificando che esse operano fino al limite di 480 metri cubi annui, con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

La previsione è volta a superare le numerose incertezze applicative sorte con riferimento al trattamento tributario previsto per le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, confermando l'orientamento assunto in merito dall'Agenzia delle entrate, la quale, con le risoluzioni n. 108/E del 15 ottobre 2010 e n. 112/E del 22 ottobre 2010 ha precisato che il limite di 480 metri cubi annui, stabilito ai fini della fruizione dell'aliquota del 10 per cento, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Conseguentemente, in presenza di un impianto centralizzato, il limite deve

essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato.

La lettera *dd)* disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.

In particolare, vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2010 e sono conseguentemente aggiornati i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima, che vengono fissati al 30 giugno 2011, in luogo della precedente data, fissata al 31 ottobre 2010.

In connessione con la lettera *dd)*, la lettera *ee)* prevede, per i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideeterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

I soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera *ee)* possono in alternativa chiedere, ai sensi della lettera *ff)*, il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata. In tal caso il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideeterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideeterminazione del valore effettuata.

La lettera *gg)* specifica che le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, contenute nella lettera *ff)*, si applicano anche ai versamenti ef-

fettuati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.

L'articolo 8, comma 1, attraverso due modifiche agli articoli 54 e 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, modifica l'ambito di applicazione dei contratti di inserimento, con riferimento alle lavoratrici.

Al riguardo ricorda che il contratto di inserimento costituisce una specifica tipologia contrattuale, di durata non inferiore a 9 e non superiore a 18 mesi (in alcuni casi a 36 mesi), alla quale è connesso un progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. A tali contratti sono riconosciuti alcuni incentivi economici, quali l'attribuzione al lavoratore di una categoria di inquadramento non inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

In particolare, la modifica recata dal comma 1 prevede che tale tipo di contratto possa essere applicato non più, genericamente, alle donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile, ma, più specificamente, quando tali lavoratrici siano prive di impiego retribuito da almeno sei mesi.

Inoltre la modifica aggiorna il riferimento al Regolamento della Commissione europea n. 808/2008, in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 amplia l'ambito applicativo del regime fiscale di « attrazione europea », previsto dall'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che consente alle imprese

essere residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche di applicare, in luogo del regime tributario italiano, una diversa normativa fiscale scelta fra quelle esistenti all'interno della Unione per un periodo pari a tre anni), estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa.

Il comma 3 introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria, anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 270 del 1999

In dettaglio, la lettera *a)* prevede che i commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria.

Al riguardo ricorda che l'assuntore del concordato è il soggetto che si accolla in via principale, con estromissione del fallito o in solido con questo, tutte le obbligazioni nascenti dal concordato, con relativa cessione di tutte le attività e passività del fallimento.

La disposizione ha la finalità di accelerare, attraverso l'individuazione della predetta figura terza dell'assuntore, la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, facilitando la soddisfazione dei creditori.

La lettera *b)* prevede che il commissario liquidatore, in caso di mancata individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento.

La lettera *c)* reca invece una serie di integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il numero 1) inserisce in tale corpo normativo un nuovo articolo 50-*bis*, il quale disciplina la cessione di azienda o ramo di azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza, prevedendo che, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda il quale costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, se per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria è intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.

Il numero 2) inserisce nell'articolo 55 un nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che tra i criteri di definizione del programma, ci sia anche quello di assicurare la salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.

Il numero 3) prevede che gli articoli 50-*bis* e 55, come modificati dal decreto-legge, si applichino anche alle procedure in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il numero 4) sostituisce l'articolo 47, al fine di prevedere che l'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione siano determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre si prevede che i criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi, al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.

Il numero 5) aggiunge una lettera *e)* nell'articolo 56, con la quale si prevede

che nel programma debbano esser indicati anche i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.

Il comma 4, il quale si inserisce sostanzialmente nell'ambito della normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno istituita dall'articolo 6-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, autorizza l'emissione di specifici Titoli di risparmio per l'economia meridionale fiscalmente agevolati, con l'obiettivo esplicito di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e per sostenere progetti etici.

Ai sensi delle lettere *a)* e *d)*, i titoli possono essere emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.

Ai sensi della lettera *b)* i nuovi strumenti finanziari:

hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi;

sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale;

possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa (quindi non tramite fondi d'investimento);

sono assoggettati alla disciplina contenuta nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che disciplina la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;

non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili che le banche possono emettere previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo

n. 385 del 1993 (e che possono essere computati nel patrimonio di vigilanza della banca), né costituiscono altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

La lettera *c)* applica ai predetti titoli le agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 (previste per obbligazioni e titoli similari, emessi da: banche, società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge e da enti territoriali), prevedendo in particolare, che sui relativi interessi si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento (invece dell'aliquota del 12,5 o del 27 per cento per cento prevista dal predetto decreto legislativo n. 239). Inoltre la disposizione specifica che gli interessi e gli altri proventi relativi ai titoli non concorrono alla determinazione del risultato della gestione individuale di portafoglio.

Ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* l'ammontare nominale massimo delle emissioni non può superare i 3 miliardi di euro, eventualmente modificabile annualmente con decreto del Ministro dell'economia. Il limite massimo di emissione per ciascun gruppo bancario è invece fissato al 20 per cento del predetto importo nominale complessivo annuo, mentre per le singole banche non facenti parte di un gruppo bancario il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di titoli non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza del gruppo o della singola banca non facente parte di gruppi.

La lettera *f)* prevede che ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

La lettera *g)* abroga i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009, i quali prevedono l'applicabilità delle

agevolazioni del predetto decreto legislativo n. 239 del 1996 agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, nel limite di 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

Il comma 5 novella, alle lettere *a)* e *b)*, la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia.

La lettera *a)* apporta alcune modifiche al comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) volte ad eliminare la disposizione ivi contenuta che, nel prevedere l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, dispone la soppressione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pur mantenendone l'operatività nelle more dell'emanazione delle norme attuative dello stesso Fondo per la finanza d'impresa.

A tal fine viene soppresso il riferimento al Fondo di garanzia per le PMI, che, conseguentemente, non rientra più tra i fondi destinati a confluire nel Fondo per la finanza d'impresa e ad essere soppressi; viene conseguentemente introdotta una opportuna modifica formale per limitare la soppressione di cui al comma 847 al solo Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio; si aggiunge la qualifica di « finanziarie » alle operazioni di concessione di garanzia cui è volto il Fondo per la finanza d'impresa.

La lettera *b)* consente al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di razionalizzare della disciplina regolamentare del Fondo di garanzia per le PMI, di estendere la garanzia concessa dal Fondo anche ai fondi comuni di investimento

mobiliari chiusi e di differenziare le percentuali di finanziamento garantito e degli oneri della garanzia.

La disposizione precisa che le predette modifiche devono comunque assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La lettera *c)* dispone in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, introducendo due nuovi commi da 361-*bis* a 361-*quater* nel corpo dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

Il nuovo comma 361-*bis* destina al finanziamento agevolato delle imprese, con priorità per le PMI, fino al 50 per cento delle risorse che risultino inutilizzate alla data del 30 giugno 2011 e alla data del 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2012. Tali finanziamento avviene mediante l'intermediazione degli enti creditizi, anche attraverso meccanismi di condivisione del rischio creditizio, sulla base dei seguenti criteri:

l'intensità dell'agevolazione non può superare la quota di aiuti *de minimis*;

la durata delle agevolazioni non può superare i quindici anni, salvo per le iniziative infrastrutturali, per le quali il periodo non può superare i trent'anni;

il rimborso relativo alle spese di gestione è a carico delle imprese per il 50 per cento.

Il nuovo comma 361-*ter* definisce invece le risorse da intendersi come inutilizzate, che sono individuate nelle risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale; nelle le risorse destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione e quelle derivanti da rimodulazioni o rideterminazione delle agevolazioni concedibili; nelle risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati; nelle risorse provenienti da revocche comminate formalmente, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non rial-

locate dal CIPE o, se riallocate nell'anno precedente, per le quali si siano verificate le condizioni previste al periodo precedente.

Il nuovo comma 361-*quater* reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo inoltre la possibilità di definire ulteriori criteri e modalità attuativi dei commi 361-*bis* e 361-*ter*, mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia.

La lettera *d*) del comma 5, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, modifica le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura.

Ripeto alla disciplina previgente in materia, la quale stabiliva che la soglia oltre la quale l'interesse fosse da considerarsi « usurario » corrispondeva al tasso medio – risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale relativamente a ciascuna categoria di crediti – aumentato della metà, la disposizione in commento prevede invece che il tasso si considera usurario quando superi il tasso medio risultante dalla predetta rilevazione, aumentato di un quarto, cui viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La nuova norma stabilisce inoltre che la differenza tra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a otto punti percentuali.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, la modifica è volta a restituire margini di azione agli istituti di credito e agli intermediari abilitati, che incontrerebbero difficoltà a concedere finanziamenti senza superare le soglie stabilite dalla legge sull'usura nell'attuale congiuntura economica, in cui i tassi di mercato si sono mantenuti sostanzialmente bassi.

La lettera *e*) del comma 5 modifica l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, estendendo alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le società quotate titolari di servizi pubblici locali

affidati senza gara dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 23-*bis*.

Le lettere *f*) e *g*) del comma 5 intervengono sulla disciplina concernente la modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari, recata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Nel dettaglio, la lettera *f*), aggiungendo un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 118 del TUB, dispone che le norme di tale ultimo articolo sulle modifiche unilaterali del contratto possano non essere applicate, in tutto o in parte, al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa, qualora vi sia un accordo tra le parti in tal senso.

Ricorda che il predetto articolo 118 stabilisce limiti alla facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, prevedendo che nei contratti a tempo indeterminato la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto può essere convenuta con clausola approvata specificamente dal cliente e qualora sussista un giustificato motivo. Per gli altri contratti di durata, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

Inoltre si prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia comunicata espressamente al cliente secondo determinate modalità, con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La lettera *g*) disciplina le modalità di applicazione del nuovo comma 2-*bis* ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-

imprese, stabilendo che banche e intermediari finanziari comunichino entro il 30 giugno 2011 le modifiche apportate ai contratti medesimi e che la modifica si intenda approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza possibilità di applicare oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica al cliente che ha esercitato il diritto di recesso.

I commi 6 e 8 disciplinano, rispettivamente, la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile e recano misure volte a semplificare la cosiddetta « portabilità » dei mutui.

In particolare, il comma 6 reca disposizioni volte a regolare la materia della rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario.

La lettera *a*) consente, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche:

stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

aventi un importo originario non superiore a 150.000 euro;

finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.

Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora siano presenti entrambe le seguenti condizioni:

al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro;

non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

In merito alla formulazione del testo, segnala come la disposizione contenga un erroneo riferimento alle condizioni di rinegoziazione del mutuo « di cui al comma 2 del presente articolo », che deve invece intendersi riferito alla lettera *b*) del comma 6.

La lettera *b*) disciplina le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione.

Essa assicura l'applicazione, in luogo del predetto tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati, ovvero non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra i seguenti: l'IRS (Interest Rate Swap) in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo; se tale ultimo valore non è disponibile, si fa riferimento alla quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.

Il valore così calcolato viene maggiorato di uno spread pari a quello indicato nel contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso.

In sostanza, la nuova rata verrà calcolata in base al minore dei suddetti due tassi (IRS a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente) cui si aggiunge uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.

La lettera *c*) consente al mutuatario e al soggetto finanziatore di concordare, ai fini della predetta rinegoziazione, anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.

La lettera *d*) prevede che le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo rinegoziato continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.

La disposizione mantiene fermo il diritto del debitore a ottenere una riduzione proporzionale della somma dovuta, ogni

volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, nonché la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Inoltre, le norme sulla rinegoziazione si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge n. 130 del 1999), al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La lettera *e*) dispone che qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, l'istituto cessionario ne dia notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Il comma 8 reca disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui.

La lettera *a*), modificando l'articolo 40-*bis* del TUB, estende l'operatività delle

disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti.

In connessione con la modifica recata dalla lettera *a*), la lettera *b*) apporta una modifica di coordinamento all'articolo 120-*ter*, comma 2 del TUB, eliminando la disposizione che prevedeva l'applicazione delle norme sulla cancellazione delle ipoteche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, la cui relativa disciplina è stata ricondotta al novellato articolo 40-*bis*.

La lettera *c*) apporta una serie di modifiche all'articolo 120-*quater* del TUB in materia di surrogazione dei mutui,

In dettaglio, il numero 1) della lettera *c*) introduce la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione ai fini dell'annotamento nei pubblici registri e domanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, l'individuazione delle relative modalità di presentazione.

Il numero 2) novella la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, recata dal comma 7 dell'articolo 120-*quater* del TUB.

In particolare, sono precisati adempimenti e tempistica delle procedure di collaborazione – che coinvolgono il mutuante surrogante e il mutuante surrogato – volte a perfezionare tempestivamente la surrogazione, ovvero in modo tale da non incorrere nell'obbligo di risarcimento.

Per effetto di tali modifiche, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione – decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato – si precisa che l'avvio di tali procedure sarà effettuato a seguito dell'adozione, da parte del finanziatore surrogato, della delibera di mutuo.

Viene inoltre precisato che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo.

Il numero 3) della lettera *c)* inserisce una lettera *a-bis)* nel comma 9 dell'articolo 120-*quater*, ai sensi della quale le disposizioni in materia di surrogazione dei mutui si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori – come definiti dall'articolo 121, comma 1, lettera *b)*, del TUB- o micro-impres.

La lettera *d)* apporta invece due modifiche al comma 7-*quater* dell'articolo 161 del TUB, il quale prevede che, per i mutui a tasso variabile e a rata variabile, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. In tale ambito la novella modifica un riferimento interno all'articolo 120-*quater* del TUB sostituendo il rinvio al comma 1 con quello al comma 3 del medesimo articolo. La modifica sembra volta a chiarire che la non applicazione degli onorari notarili riguarda l'atto di surrogazione.

Inoltre la novella prevede che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale sono stabilite modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione, sono anche definite le modalità con le quali la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore del registro degli atti immobiliari ai fini dell'annotazione sul medesimo registro.

Il comma 7 reca un complesso di disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, al fine di allineare l'esercizio del credito allo standard europeo.

Nel dettaglio, la lettera *a)* modifica il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 11 del 2010 (di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno – PSD)

per quanto riguarda il momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento.

Si conferma la previsione secondo cui, dal momento della ricezione dell'ordine, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicuri l'accredito dell'importo sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Viene altresì mantenuto il regime transitorio che consente di applicare, fino al 1° gennaio 2012 e su base consensuale, un termine di esecuzione diverso rispetto alla regola generale, ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro, comunque non oltre tre giornate operative.

Rispetto alla previgente formulazione della norma, si stabilisce che tale ultimo termine possa prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni su supporto cartaceo, senza limiti temporali, e non più solo fino al 1° gennaio 2012.

La lettera *b)* apporta una serie di modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Regio Decreto n. 1736 del 1933, volte a consentire la circolazione e il pagamento degli assegni anche in forma elettronica.

In dettaglio, il numero 1) della lettera *b)* introduce la possibilità di presentare al pagamento gli assegni bancari – anche in una stanza di compensazione – in forma elettronica, oltre che cartacea.

Il numero 2) modifica le condizioni per l'esercizio del diritto di regresso per assegni non pagati, al fine di tenere conto delle modalità di circolazione elettronica dei titoli. La norma prevede che il rifiuto del pagamento possa essere constatato, oltre che con atto autentico (protesto) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, anche con dichiarazione della Banca d'Italia, in qualità di gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, la quale attesti che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.

Il numero 3) consente di effettuare il protesto o la constatazione equivalente anche in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento nella medesima forma.

Il numero 4) estende all'assegno circolare la possibilità di presentazione al pagamento in forma elettronica.

La lettera *c)* del comma 7 stabilisce l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* del comma.

In particolare, la lettera *d)* prevede che con regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni sugli assegni.

La lettera *e)* affida alla Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del suddetto regolamento ministeriale, il compito di disciplinare con regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni primarie introdotte, nonché delle disposizioni secondarie di attuazione.

La lettera *f)* stabilisce che le modifiche introdotte al Regio decreto n. 1736 del 1933 entrino in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto regolamento della Banca d'Italia.

Il comma 9 apporta una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di tassazione di fondi immobiliari chiusi.

Al riguardo ricorda che il predetto articolo 32 ha introdotto una nuova definizione dei fondi comuni di investimento, volta sostanzialmente ad arginare il fenomeno dei cosiddetti «fondi veicolo», ossia quei fondi a ristretta base partecipativa costituiti principalmente con lo scopo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa, nonché l'istituzione di

una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica – a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi – al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa.

In dettaglio, la lettera *a)* abroga il comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78, che demandava l'emanazione delle disposizioni attuative del comma 1 ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro non ancora emanato.

La lettera *b)* introduce nel già citato articolo 32 un nuovo comma 3, il quale limita l'attuale regime di tassazione dei proventi derivanti dai fondi immobiliari, dettato dagli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge n. 351 del 2001, ai fondi partecipati esclusivamente dai seguenti investitori istituzionali:

a) Stato o ente pubblico;

b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR);

c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni;

g) enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate dalla legge sulle fondazioni bancarie (articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo n. 153 del 1999) nonché società residenti in Italia che perseguono esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

Al riguardo rammenta che il vigente regime tributario dei fondi immobiliari chiusi, definito dai citati articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge n. 351 del 2001, prevede sostanzialmente che tali fondi non siano soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive e che le ritenute operate sui redditi di capitale siano considerate a titolo d'imposta.

Ai fini IVA la società di gestione è soggetto passivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti, e l'imposta è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta, mentre gli apporti ai fondi, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, non si considerano inoltre cessioni di beni.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, nonché le imposte ipotecarie e catastali, ai predetti atti di apporto si applica l'imposta nella misura fissa di 168 euro.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20 per cento.

La lettera b) inserisce inoltre nel corpo dell'articolo 32 un nuovo comma 3-bis, in base al quale agli investitori « qualificati » diversi da quelli istituzionali, vale a dire coloro che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo, si applica un regime di tassazione per trasparenza.

La disposizione specifica che la base imponibile cui si applica il prelievo è costituita dai redditi conseguiti dal fondo

e rilevati nei rendiconti di gestione e stabilisce le modalità di rilevazione e verifica della percentuale di partecipazione al fondo, tra cui sono computate anche le partecipazioni imputate ai familiari.

L'ultimo periodo del comma 3-bis chiarisce che per i soggetti « non qualificati », che cioè possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, nonché per i soggetti istituzionali precedentemente citati resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, ai sensi del quale la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20 per cento.

La lettera c) sostituisce il comma 4 del predetto articolo 32, stabilendo che i redditi dei fondi concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.

La disposizione specifica inoltre che i medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso alla ritenuta del 20 per cento, al momento della loro corresponsione.

Si prevede altresì che, in caso di cessione, le quote di partecipazione sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società familiari) e che il costo delle quote è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti.

Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del TUIR.

Si precisa infine che in caso di imputazione dei redditi dei fondi a soggetti residenti non si applica la ritenuta del 20 per cento di cui al già richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001.

La lettera c) inserisce inoltre nel già citato articolo 32 un nuovo comma 4-bis,

il quale assoggetta i partecipanti « qualificati » (che a decorrere dal periodo d'imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza) ad un'imposta sostitutiva del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010.

Per tali soggetti è previsto che il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.

L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011, a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. Ai fini del versamento il partecipante è tenuto a fornire la provvista, ovvero, in mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.

La lettera *d*) sostituisce il comma 5 dell'articolo 32, consentendo alle società di gestione del risparmio di decidere, con delibera dell'assemblea dei partecipanti entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo comune d'investimento, qualora al 31 dicembre 2010 vi fossero partecipanti diversi dai soggetti istituzionali con una quota superiore al 5 per cento.

In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro

il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.

Inoltre si prevede che sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento, da versarsi, per ciascun anno di durata della liquidazione, entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

La lettera *e*) modifica il comma 5-*bis* dell'articolo 32, confermando la non applicazione della ritenuta del 20 per cento in caso di liquidazione e rende non imponibili i proventi fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva.

La lettera *f*), sostituendo il comma 9 dell'articolo 32, demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5.

Il comma 10 modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, in materia di protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali.

Al riguardo rammenta come la precedente formulazione del predetto articolo 239 accordasse la tutela prevista dal diritto d'autore a tutte le opere del disegno industriale precedenti al 2001 che, a prescindere dalla registrazione, erano divenute, di pubblico dominio, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, « limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso ». In tal modo la norma attribuiva tutela in via retroattiva ad opere del disegno industriale che erano decadute dalla protezione.

In tale ambito la novella recata dal comma 10 limita la tutela alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione.

Analogo principio ispira la disciplina del regime transitorio di cui al secondo periodo dell'articolo 239, che accorda tale tutela alle sole opere di disegno industriale fabbricate o commercializzate nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, divenute di pubblico dominio prima di tale data a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, escludendo la tutela per le opere di pubblico dominio mai registrate.

Il comma 11 consente la cessione agli istituti finanziari dei crediti relativi ai pagamenti diretti effettuati in favore degli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune. La cessione è condizionata al fatto che l'operazione sia contabilizzata come sconto di crediti tra privati.

In merito al contenuto del comma rileva come le disposizioni europee menzionate non disciplinano la cessione di tali crediti, e come pertanto si possano sollevare dubbi circa la compatibilità della previsione con la normativa europea, anche alla luce dell'articolo 11 del reg. (CE) 1290/2005 sul finanziamento della PAC, secondo il quale, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dallo stesso regolamento sono versati integralmente ai beneficiari, obbligo confermato nel Reg. (CE) 885/2006 che, nell'allegato I (punto 2, lettera B sulle procedure di pagamento), impone all'organismo pagatore di adottare le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del richiedente e del suo rappresentante.

La disposizione deroga esplicitamente alla previsione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 727 del 1974, il quale stabilisce che i predetti crediti non sono cedibili per atto tra vivi.

In connessione con la previsione del comma 11, il comma 12 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di cessione dei crediti.

Nell'ambito dell'articolo 9, il quale, tra l'altro, istituisce, al comma 3, la Fondazione per il Merito, alla quale è affidata, ai sensi del comma 6, la gestione del Fondo per il merito degli studenti universitari istituito dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, nonché, ai sensi del comma 8, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard per l'accesso al predetto Fondo, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 10, il quale prevede che la Fondazione per il merito, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dal già citato articolo 4 della legge n. 240 del 2010, possa concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione, tale facoltà sarà esercitata dalla Fondazione attraverso l'erogazione di prestiti (buoni studio) a tassi vantaggiosi e il rilascio di garanzie sui finanziamenti accordati agli studenti dal sistema bancario.

La disposizione precisa, che a dette attività non si applicano le disposizioni del Titolo V del TUB, le quali disciplinano l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, riservandolo agli intermediari finanziari autorizzati che sono iscritti in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia.

Inoltre si dispone che i finanziamenti concessi dalla Fondazione integrano i requisiti propri dei finanziamenti che possono essere concessi da Cassa depositi e prestiti per ogni operazione di interesse economico generale prevista dallo Statuto

sociale, attraverso l'uso della raccolta del risparmio postale assistita dalla garanzia dello Stato (e svolta in regime di gestione separata).

Attraverso il richiamo all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 2003, il comma prevede che i finanziamenti concessi dalla Fondazione sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Il comma 9 prevede che il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che da apporti del MIUR e del MEF, da ulteriori apporti dello Stato, e da risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati, anche da beni immobili concessi in comodato facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato; a tal fine si precisa che il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti.

Il comma 12 dispone inoltre l'esenzione totale da ogni tributo e diritto per gli atti tutti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione, e per gli atti di conferimento e di devoluzione alla stessa, che vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Nell'ambito dell'articolo 10 segnala invece il comma 4, il quale prevede che con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze, siano ridefiniti dei compiti e delle funzioni delle società per azioni in cui è stato trasformato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei) in relazione alle nuove disposizioni sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della carta stessa con la tessera sanitaria.

In tale quadro la disposizione prevede inoltre che il consiglio di amministrazione delle predette società sia rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi

atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile (tale ultima norma prevede la rielegibilità degli amministratori, salvo diversa disposizione dello statuto, e la revocabilità degli stessi dall'assemblea in qualunque tempo).

Inoltre si prevede che lo statuto delle suddette società deve conformarsi, entro il medesimo termine di 45 giorni, alle previsioni relative alle società pubbliche di cui al comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 24 del 2007, ai sensi del quale gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato si adeguano ad una serie di disposizioni in materia di organi di amministrazione.

Al riguardo evidenzia come, sia per quanto riguarda la SOGEI, sia per quanto riguarda l'Istituto Poligrafico, la normativa vigente già preveda previsioni del tutto analoghe a quelle recate dal comma 4.

Rammenta infatti che l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2009, già prevede, al comma 11 che con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni del Poligrafico della Sogei, mentre il comma 12 prevede che il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile e che il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.

Ricorda quindi che il consiglio di amministrazione del Poligrafico è stato rinnovato da ultimo nel settembre 2009 e il Consiglio di amministrazione della Sogei è stato rinnovato da ultimo nell'ottobre 2009, entrambi per un triennio, sulla base dei relativi atti di indirizzo strategico del Ministero dell'economia.

La disposizione del comma 4 consente dunque l'anticipo del rinnovo dei vertici delle predette società.

Per quanto riguarda l'articolo 11, il quale reca la copertura degli oneri finan-

ziari determinati dal decreto-legge, quantificati dal comma 2 in 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni per l'anno 2012 (che aumentano a 293,1 milioni, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188 milioni per l'anno 2013, 148,3 milioni per l'anno 2014 e 28,3 milioni a decorrere dall'anno 2015, rileva come la lettera *a*) individui la relativa copertura (per 100 milioni di euro nel 2011) attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 220 del 2010 (legge finanziaria per il 2011), che, come ricordato in precedenza, è soppresso dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge.

La lettera *b*) individua invece la copertura per gli altri anni a valere sulle maggiori entrate derivanti:

dall'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), recanti la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società;

dall'articolo 8, comma 5, recante misure varie relative, tra l'altro, alla disciplina del Fondo di garanzia per le PMI e del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, alla modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, nonché alle modalità di calcolo del tasso d'interesse rilevante ai fini della disciplina in materia di usura;

dall'articolo 8, comma 11, relativo alla disciplina della cessione dei crediti spettanti agli agricoltori beneficiari dei finanziamenti PAC.

In merito alla formulazione della lettera *b*) appare probabile che il richiamo dall'articolo 8, commi 5 e 11 (a cui la relazione tecnica non connette alcun effetto finanziario), ai fini dell'utilizzo a copertura degli oneri recati dal decreto, debba intendersi riferito al comma 9 del suddetto articolo 8, relativo alla modifica del regime tributario dei fondi immobiliari

chiusi, al quale invece la relazione tecnica scrive un effetto di maggiori entrate.

Si riserva quindi di esprimere ulteriori considerazioni e di svolgere maggiori approfondimenti sul provvedimento nel prosieguo dell'esame.

Maino MARCHI (PD) con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, richiamando anche quanto riportato nella relazione tecnica e le osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, chiede al Governo di chiarire meglio la natura della disposizione ed i suoi obiettivi. Evidenzia in particolare che sarebbe opportuno precisare se la medesima è rivolta ad agevolare le imprese che investono nella ricerca ovvero le università che potranno maggiormente attrarre investimenti privati e se in definitiva si tratta di un intervento di politica industriale ovvero di politica universitaria.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come sia necessario che il Governo fornisca in modo puntuale i chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, richiamati anche nelle relazioni dei relatori. In particolare, nel rilevare come gran parte della copertura finanziaria del provvedimento sia affidata alle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), ritiene essenziale che il Governo fornisca puntuali chiarimenti sul loro impatto ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Ricorda, infatti, che in precedenti occasioni esse sono state considerate, ai fini del rispetto degli obiettivi europei, come entrate *una tantum*, non computabili ai fini del saldo infrastrutturale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Proposte emendative dei relatori</i>)	76

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul nuovo testo della proposta di legge n. 4019, adottato come testo base dalle Commissioni riunite VII e XI: la XII Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, la I Commis-

sione ha espresso parere favorevole con osservazione, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute è stata prospettata l'attivazione delle procedure per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Avverte, quindi, che i relatori hanno predisposto appositi emendamenti, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della V Commissione e l'osservazione recata dal parere della I Commissione (*vedi allegato*).

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 dei relatori, l'articolo aggiuntivo 2.01 dei relatori, e gli emendamenti 3.1 e 3.2 dei relatori, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea che si tratta di emendamenti che recepiscono i pareri delle Commissioni competenti, dando seguito in particolare alle condizioni previste nel parere della Commissione Bilancio, in riferimento alla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

Lucia CODURELLI (PD), premesso che il suo gruppo non intende sollevare obiezioni di merito nei confronti degli emendamenti appena presentati e che, pertanto, voterà a favore degli stessi, osserva tuttavia che tali proposte emendative appaiono piuttosto confuse e «sovraabbondanti», rischiando di appesantire in misura eccessiva la formulazione del testo. Giudicato poco corretto questo modo di legiferare, auspica che in futuro il Governo sappia ridurre il carico burocratico e normativo dei testi di legge, domandandosi quale sia la funzione di un dicastero – come quello della semplificazione – specificamente creato per risolvere queste problematiche.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che le osservazioni appena formulate in ordine alla complessità di taluni testi normativi possono sostanzialmente ritenersi condivise da tutti i gruppi presenti.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 dei relatori, l'articolo aggiuntivo 2.01 dei relatori e gli emendamenti 3.1 e 3.2 dei relatori.

Lucia CODURELLI (PD), nel dichiarare l'apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, che consente di individuare una soluzione stabile nei confronti di un problema molto sentito, intende tuttavia segnalare che – proprio in ragione del valore della maternità – sarebbe necessario completare la copertura legislativa in favore di tutte le categorie di lavoratrici, ricordando come, ad oggi, le pescatrici autonome non godano di tutela previdenziale e assistenziale. Per tale ragione, pur riconoscendo che un simile intervento non può essere abbinabile al provvedimento in esame, si riserva di adottare ogni possibile iniziativa in favore di dette lavoratrici, auspicando che i

gruppi possano condividere questa proposta.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, esprime, anche a nome dell'onorevole Pelino, relatore per la XI Commissione, piena soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento importante, sostenuto anche dal Governo, come dimostrato dalla condivisione mostrata dal sottosegretario Bellotti, al quale rivolge un caloroso augurio di buon lavoro. Evidenzia che con il provvedimento testé approvato le Commissioni riunite sono riuscite a portare avanti un risultato da tempo atteso da tutta la categoria del settore, attraverso la disciplina della tutela di un bene così importante come la maternità.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerati gli orientamenti emersi nel corso dell'esame in sede referente, ritiene – d'intesa con il presidente della VII Commissione – che vi siano le condizioni per procedere sin d'ora alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea, fermo restando che i presidenti delle Commissioni riunite si riservano, in ogni caso, di verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini delle successive determinazioni circa un possibile trasferimento alla sede legislativa.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai deputati Di Centa e Pelino il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo della proposta di legge n. 4019 – cui sono abbinata le proposte di legge nn. 1286 e 3655 – come risultante al termine dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che i presidenti si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: dell'attività sportiva aggiungere le seguenti: successivi al 1° gennaio 1996, e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto.

1. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

1. 2. I Relatori.

(Approvato)

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dai versamenti contributivi di cui al comma 2 e le spese per le prestazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'aliquota di cui al comma 2 nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause

degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

2. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Copertura finanziaria). –

1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012, e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» della missione «Politiche previdenziali» dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. I Relatori.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da Entro fino a competenti, con le seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

3. 1. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: competenti, sono aggiungere le seguenti: stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nonché.

3. 2. I Relatori.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3773 – Nomina di un Comitato ristretto*) 78

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Capena (Roma) del 12 aprile 2011, presso gli stabilimenti della società Nissan . 79
ALLEGATO (*Comunicazioni del Presidente*) 80

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3773 – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il 31 marzo scorso si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata nella seduta del 17 novembre 2010, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in oggetto. Segnala altresì che, in data 14

dicembre 2010, è stata assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite IX e X la proposta di legge n. 3773 Scalera ed altri, recante « Misure per la promozione dei veicoli alimentati ad energia elettrica ». Tale proposta, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge in oggetto, deve intendersi ad esse abbinata.

Infine, sulla base degli orientamenti emersi nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 maggio scorso, ritiene opportuna la nomina di un Comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame, anche allo scopo di tenere conto degli esiti della citata indagine conoscitiva.

Le Commissioni concordano.

Andrea LULLI (PD) auspica che concluda tempestivamente l'iter legislativo dei provvedimenti in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla missione a Capena (Roma) del 12 aprile 2011, presso gli stabilimenti della società Nissan.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in oggetto (*vedi allegato*). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

**Sulla missione a Capena (Roma) del 12 aprile 2011,
presso gli stabilimenti della società Nissan.**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lo scorso 12 aprile una delegazione delle Commissioni IX (Trasporti) e X (Attività produttive, commercio e turismo) si è recata in missione allo stabilimento Nissan di Capena, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ». Hanno partecipato, per la IX Commissione, il presidente, Mario Valducci, e i deputati Giorgio Simeoni e Carlo Monai, per la X Commissione, la presidente, Manuela Dal Lago, e i deputati Lella Golfo, Andrea Lulli e Gabriele Cimadoro.

La giornata è iniziata con l'intervento dell'amministratore delegato di Nissan Italia, Andrea Alessi, che ha svolto una presentazione sulle tematiche connesse alla tutela ambientale e alla riduzione delle emissioni di CO₂ generate dall'azienda automobilistica, a livello sia di filiera produttiva sia di veicoli prodotti e commercializzati. Alessi ha preliminarmente evidenziato come obiettivo dell'azienda sia azzerare le emissioni attraverso la produzione e la diffusione di una gamma di veicoli totalmente elettrici, tra i quali la Nissan Leaf (che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di « Auto dell'anno 2011 ») rappresenta il primo progetto di un'autovettura totalmente elettrica prodotta in serie per il mercato mondiale e già commercializzata in tre continenti (Giappone, Nord America, alcuni Paesi europei: Portogallo, Irlanda, Regno Unito e Paesi Bassi). Il CEO di Nissan ha illustrato il percorso che ha portato l'Alleanza Nissan e Renault a giocare un ruolo di grande importanza nello scacchiere mondiale

della trazione elettrica, a cominciare dai 4 miliardi di euro finora investiti per lo sviluppo di progetti di veicoli alimentati elettricamente. Le caratteristiche tecniche dei nuovi veicoli – ha sottolineato – consentono un elevato livello di autonomia (fino a 175 Km) sufficiente a coprire oltre l'80 per cento degli spostamenti quotidiani della popolazione europea residente soprattutto nelle grandi aree metropolitane. Di particolare interesse sono i dati relativi all'efficienza dei veicoli elettrici in confronto ai motori a combustione interna: si passa dal 18 per cento dei motori a benzina evoluti al 90 per cento dei veicoli elettrici. Rilevante appare, peraltro, l'analisi dei consumi energetici dal « pozzo alla ruota » (*well to wheel*). In questo caso si tiene conto delle emissioni di CO₂ generate in fase di produzione dell'elettricità. Per effettuare un confronto corretto con le emissioni di CO₂ delle autovetture, bisogna includere le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla produzione benzina/diesel. Con il mix attuale di centrali in Europa, un'auto elettrica emetterebbe 55 gr/Km di CO₂ nel processo *well to wheel*. Secondo i dati forniti dalla Nissan, nel 2007, le emissioni medie del parco macchine UE erano di 187 gr. di CO₂ /Km.

La parte della relazione dell'amministratore delegato che ha destato maggiore attenzione nella delegazione parlamentare è stata quella relativa agli incentivi governativi dei singoli Stati europei indirizzati a favore di auto a trazione elettrica. È stata presentata una tabella (*vedi infra*) sugli incentivi massimi governativi riconosciuti in altri Paesi europei dalla quale si evince che la media continentale di incentivazione della mobilità elettrica si posiziona

intorno ai 5 mila euro. Si passa dalla Danimarca, Paese che offre il maggior sostegno con un *bonus* di 19.500 euro sia per i privati sia per le aziende che acquistano un veicolo elettrico, al Portogallo che prevede un *bonus* per i privati di 5.000 euro, più 1.500 euro di rottamazione, più l'esenzione di 155 euro ogni anno per il bollo. L'attuale normativa italiana prevede l'esenzione del bollo (200 euro/anno) per 5 anni.

I presidenti Mario Valducci e Manuela Dal Lago hanno avuto parole di apprezzamento per i cospicui passi avanti promossi dalla tecnologia per le vetture elettriche. L'uno ha precisato che i provvedimenti in esame presso le Commissioni IX e X potrebbero essere approvati a breve, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati per favorire la commercializzazione in Ita-

lia di auto elettriche. L'altra ha richiamato l'opportunità di intervenire con incentivi mirati per i mezzi a minore inquinamento al fine di conseguire una riduzione positiva delle emissioni di CO₂, priorità europea, oltre che italiana, già ben definita. Posizioni condivise da tutti i parlamentari che hanno partecipato alla missione, i quali hanno altresì evidenziato l'esigenza di dotare il Paese di infrastrutture idonee a favorire la mobilità sostenibile, prevedendo anche libero accesso ai centri storici e parcheggi gratuiti per i veicoli elettrici.

La visita si è conclusa con una prova su strada della Nissan Leaf su un percorso extraurbano che ha consentito ai parlamentari di verificare le innovazioni tecnologiche del veicolo elettrico, nonché l'assenza di emissioni acustiche e inquinanti.

INCENTIVI GOVERNATIVI NEL RESTO D'EUROPA

	BONUS PRIVATI	BONUS AZIENDE
DANIMARCA	19.050	19.050
FRANCIA	5.000	12.335
BELGIO	9.250	Deducibilità al 120 per cento Ammortamento in 2 anni
REGNO UNITO	5.687	13.726
OLANDA	6.783	13.923
NORVEGIA	9.952	9.952
PORTOGALLO	5.000 + 1.500 rottamazione + 155 euro/anno esenzione bollo	Esenzione tasse (da 900 a 2.031) + 155/anno esenzione bollo
SPAGNA	6.480	6.480
GRECIA	3.563	3.563
AUSTRIA	2.850	2.850
SVIZZERA	2.012	1.359
FINLANDIA	1.811	1.811
GERMANIA	925	925
ITALIA	Esenzione bollo per 5 anni 200 euro/anno	Esenzione bollo per 5 anni 200 euro/anno
SVEZIA	570	570

Nota: valori espressi in euro. Aggiornato al 15 febbraio 2011. Bonus massimi previsti secondo le normative dei singoli Paesi.

Fonte: Nissan.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	91
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	93
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Ulteriore nuovo testo C. 797 Angela Napoli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	94
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	84
5-04798 Tassone: Ordine pubblico in Calabria	84
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	95
5-04797 Favia: Aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti all'estero	84
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	97
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	84
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	85
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti</i>)	99
Sull'ordine dei lavori	86
DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	87
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	111
ALLEGATO 8 (<i>Rilievi deliberati</i>)	114
Sui lavori della Commissione	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
AVVERTENZA	90

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (IR), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Ulteriore nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Inter-

vengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04798 Tassone: Ordine pubblico in Calabria.

Mario TASSONE (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TASSONE (UdCpTP), replicando, dà atto alle forze dell'ordine e alla magistratura di un costante impegno per la prevenzione e il contrasto dell'attività criminale in Calabria, ma sottolinea che continua ad esistere sul territorio una criminalità radicata e preoccupante: non si tratta soltanto della criminalità organizzata, ma anche della piccola criminalità comune, che viene spesso sottovalutata, ma che è pericolosa anche perché crea l'*humus* per la crescita della grande criminalità.

Fa presente che le intimidazioni a scopo estorsivo riguardano ormai l'80 per cento della realtà economica di Vibo Valentia e non interessano solo le imprese e gli esercizi commerciali, ma anche i professionisti. Per far fronte a fenomeni come questi non è sufficiente, a suo avviso,

l'azione ordinaria delle forze di polizia, ma servirebbero anche altre iniziative, come ad esempio una revisione della disciplina sui collaboratori di giustizia che agevoli l'operato della magistratura.

In conclusione, esprime apprezzamento per l'impegno dichiarato dal Governo a rafforzare il suo sforzo di contrasto alla criminalità sul territorio ed auspica che sia il segno di una maggiore attenzione delle istituzioni alla Calabria e alla provincia di Vibo Valentia in particolare.

5-04797 Favia: Aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti all'estero.

David FAVIA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

David FAVIA (IdV) dichiara di rinunciare alla replica.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 maggio 2011.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 18 gennaio 2011, l'Assemblea ha deliberato, su sua proposta, il rinvio in Commissione della proposta di legge costituzionale Donadi e altri n. 1990, in materia di soppressione delle province, e delle proposte di legge costituzionale abbinate, onde consentire alla Commissione di verificare, alla luce degli emendamenti presentati in Assemblea, la possibilità di addivenire a una riorganizzazione del sistema delle province che, senza sopprimerle, ne ridimensionasse l'ambito e, al limite, ne riducesse il numero. Il 25 gennaio 2011, la Commissione ha pertanto ripreso l'esame del provvedimento in sede referente, deliberando di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale n. 1990, alla quale sono stati presentati successivamente, come comunicato nella seduta dell'8 febbraio scorso, emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 6*). Il seguito dell'esame è stato quindi deferito, il 15 febbraio scorso, a un comi-

tato ristretto, che non ha però ad oggi concluso i propri lavori.

Avverte quindi che, essendo il provvedimento iscritto, su richiesta del gruppo dell'Italia dei valori, nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di martedì 31 maggio, nella quota riservata alle opposizioni, e avendo il gruppo dell'Italia dei valori – da lui interpellato in qualità di relatore e di presidente della Commissione – confermato in tutte le sedi proprie la volontà di riportare la proposta di legge all'attenzione dell'Assemblea, ancorché i lavori del comitato ristretto non si siano ancora conclusi, la Commissione ha l'obbligo di votare gli emendamenti presentati e di conferire un mandato al relatore sul provvedimento, in modo da essere pronta a riferire all'Assemblea medesima.

Ricorda infine che, come già comunicato, sono da ritenersi inammissibili, in quanto estranei alla materia oggetto delle proposte di legge in esame, l'emendamento Pini 7.3, concernente la procedura di istituzione delle regioni, e l'articolo aggiuntivo Pini 9.01, che istituisce la regione Romagna.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Reguzzoni 1.1, soppressivo dell'articolo 1 e, nella parte consequenziale, di tutti gli altri articoli del provvedimento, avvertendo che la sua eventuale approvazione non solo precluderà la votazione delle restanti proposte emendative, ma equivarrà a una manifestazione di contrarietà della Commissione rispetto al testo base nel suo complesso, con la conseguenza che dovrà intendersi conferito al relatore, senza necessità di procedere a un'ulteriore deliberazione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge costituzionale in esame.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime sull'emendamento Reguzzoni 1.1 parere conforme a quello del presidente e relatore.

David FAVIA (IdV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sull'emen-

damento Reguzzoni 1.1, ricorda che la soppressione delle province era parte del programma elettorale di molti partiti, compresi alcuni di quelli che si accingono ora a votare contro la proposta di legge. Rilevato poi che il conferimento di un nuovo mandato contrario al relatore sul testo della proposta C. 1990 non impedisce che l'Assemblea possa ancora discutere le proposte emendative già presentate o quelle che lo saranno, dichiara che il suo gruppo, pur essendo convinto della necessità di sopprimere le province, è disponibile a discutere di altre soluzioni, atteso che « poco è meglio di niente ».

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il programma elettorale del suo partito non prevedeva la soppressione delle province, bensì il loro ridisegno e la ridefinizione del loro ruolo. Tale risultato avrebbe potuto essere raggiunto, a suo avviso, se il comitato ristretto avesse avuto modo di proseguire i propri lavori, il che è invece di fatto impedito dalla scelta, pur legittima, del gruppo dell'Italia dei valori di riportare il provvedimento in Assemblea. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Reguzzoni 1.1.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Reguzzoni 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Reguzzoni 1.1, risultando così conclusi i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi e intendendosi inoltre conferito al relatore, presidente Bruno, il mandato di riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di passare

ora all'esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339), in attesa che pervengano tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul disegno di legge C. 4362 Governo, di conversione del decreto-legge n. 37 del 2011, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.45 riprende alle 15.10.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo del decreto-legge. In particolare, il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole con una condizione e un'osservazione, la IV Commissione un parere favorevole con osservazioni, la III, la VI, la VII e l'XI Commissione un parere favorevole. La V Commissione esprimerà invece il proprio parere direttamente all'Aula.

Gianclaudio BRESSA (PD) rinnova la richiesta avanzata al Governo nella seduta del 24 maggio di chiarire se siano stati espletati gli adempimenti burocratici necessari per permettere agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali di poter essere iscritti nell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde che tutte le procedure necessarie sono state avviate.

Roberto ZACCARIA (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla condizione posta dal Comitato per la legislazione relativamente al comma 11 dell'articolo 2 ed invita il relatore a tenerne conto.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore*, conferma quanto da lui detto nella seduta del 24 maggio. Concorde che il problema sussiste, dato che la norma richiamata dal comma 11 dell'articolo 2 sarà abrogata a partire dal prossimo 28 maggio, ma non ritiene indispensabile modificare tale comma in quanto l'attuale formulazione non provoca incertezze interpretative. Ricorda inoltre che, come sottolineato dal presidente nella precedente seduta, il richiamo alle successive « sostituzioni » deve intendersi probabilmente riferito al nuovo decreto legislativo n. 71 del 2011, che non era in vigore al momento dell'emanazione del decreto-legge e che reca una nuova disciplina in materia di determinazione dei diritti consolari.

In tutti i casi, essendo al momento ancora in vigore la norma richiamata nel comma 11, ribadisce la sua convinzione che la Commissione non possa intervenire con una modifica, fermo restando che questa potrebbe eventualmente essere apportata dall'Aula, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 71 del 2011. Si tratterebbe però in questo caso di rinviare al Senato il provvedimento per una modifica di carattere puramente formale.

Gianclaudio BRESSA (PD), richiamandosi all'intervento svolto nella precedente seduta, sottolinea di concordare con il relatore relativamente al fatto che il comma 11 non possa essere modificato dalla Commissione in quanto non è ancora entrato in vigore il decreto legislativo n. 71 del 2011, ma non sul fatto che il provvedimento non possa essere modificato in Aula e rinviato al Senato, ancorché per una modifica di carattere non preminente.

Pierguido VANALLI (LNP) si dichiara d'accordo con il deputato Bressa.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Calderisi, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Atto n. 339.

(Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, formula una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 7*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), rilevato che la proposta della relatrice sottolinea, nelle premesse, come l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi costituisca obiettivo da raggiungere in sede di attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, invita la relatrice stessa a valutare la possibilità di richiamare nelle premesse anche l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato sia la materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea (lettera *a*) sia quelle del sistema tributario e contabile dello Stato e della perequazione delle risorse finanziarie dello Stato (lettera *e*), nonché il terzo comma del medesimo articolo, in quanto attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Ritiene infatti opportuno che la Commissione affari costituzionali, nel momento in cui si pronuncia sulla materia della armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, richiami anche il fondamento costituzionale della potestà legislativa statale su queste materie.

Per quanto riguarda invece il rilievo proposto dalla relatrice con riferimento all'articolo 6 dello schema – con il quale si invita la Commissione di merito a valutare il predetto articolo per verificare la congruità del rinvio a fonti normative subprimarie per integrare o modificare norme contenute in fonti di rango primario – osserva che occorre tenere conto del fatto che, data la complessità tecnica della materia, non si può evitare che almeno

una parte della disciplina avvenga con atto normativo secondario.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con la deputata Lanzillotta, della quale dichiara di condividere anche la relazione introduttiva svolta in qualità di relatrice nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: relazione in cui sono stati segnalati diversi importanti problemi. Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di rilievi della relatrice in attesa di capire quali risposte il Governo fornirà sulle questioni sollevate nella Commissione di merito.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, ricorda al deputato Bressa che la Commissione affari costituzionali si pronuncia con riguardo ai soli profili di costituzionalità dello schema in esame, mentre i problemi di merito generale sono affrontati dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Per quanto riguarda invece le osservazioni della deputata Lanzillotta, conferma la sua proposta di rilievo riferita all'articolo 6, la quale si limita a suggerire alla Commissione di merito una più attenta valutazione dell'opportunità di ricorrere ad una fonte secondaria, senza escluderne la possibilità. È invece disponibile ad accogliere la richiesta di richiamare nelle premesse anche le norme costituzionali dell'articolo 117 che sono a fondamento della potestà legislativa statale nelle materie indicate dalla deputata Lanzillotta, anche se personalmente non ritiene che la materia della « perequazione delle risorse finanziarie dello Stato » debba essere richiamata in questo caso. Auspica tuttavia che sul punto si esprima anche il rappresentante del Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI si dichiara favorevole a richiamare nelle premesse anche l'articolo 117, compresa la

materia della « perequazione delle risorse finanziarie dello Stato ».

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di rilievi, che integra le premesse nel senso suggerito dalla deputata Lanzillotta (*vedi allegato 8*).

La Commissione approva la proposta di rilievi formulati dalla relattrice, come riformulata.

Sui lavori della Commissione.

Salvatore VASSALLO (PD) esprime disapprovazione per il modo in cui la presidenza ha condotto i lavori relativi alla proposta di legge costituzionale C. 1990, in materia di soppressione delle province. Si tratta di un provvedimento del quale la Commissione discute da mesi, dopo che è stato rinviato dall'Assemblea alla Commissione su richiesta dello stesso presidente. Questi, però, dopo essersi assunto l'impegno di tentare un lavoro di mediazione nell'ambito del comitato ristretto, ha oggi, dopo un'ultima riunione di soli cinque minuti, posto fine ai lavori del comitato ristretto, che stava invece svolgendo il suo lavoro istruttorio e aveva tenuto alcune riunioni costruttive, e si è fatto conferire dalla maggioranza il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. Tutto questo è a suo avviso incomprensibile e si spiega in un solo modo: la maggioranza intendeva superare le elezioni amministrative di maggio senza prendere posizione sulla questione della soppressione delle province.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda al deputato Vassallo che la conclusione prematura dei lavori del comitato ristretto non è dipesa da una sua decisione, in qualità di presidente o di relatore, ma è stata imposta dalla scelta dell'Italia dei valori di non acconsentire ad un rinvio

della ripresa della discussione del provvedimento in Assemblea, che al momento è prevista nel calendario dei lavori dell'Assemblea per martedì 31 maggio prossimo, su richiesta del predetto gruppo, che si è avvalso della quota riservata alle opposizioni. Trattandosi di un provvedimento iscritto in calendario su richiesta della minoranza, la maggioranza della Commissione non avrebbe potuto, anche volendo, chiedere alla Presidenza della Camera un differimento della data di ripresa della discussione in Aula per dar modo al comitato ristretto di concludere i propri lavori. Precisa, tra l'altro, di essersi adoperato personalmente, senza successo, sia presso il rappresentante dell'Italia dei valori nella I Commissione, deputato Favia, sia presso il presidente del gruppo dell'Italia dei valori, deputato Donadi, affinché il gruppo in questione rivedesse la propria posizione acconsentendo a lasciare ancora qualche tempo alla Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il suo gruppo è stato contrario al rinvio della proposta di legge dall'Assemblea alla Commissione, in quanto ritiene che la maggioranza non debba in alcun modo « manipolare » i provvedimenti iscritti in calendario nelle quote riservate all'opposizione, e che oggi ha conseguentemente tenuto una posizione conforme alla volontà dell'Italia dei valori di riportare il provvedimento in Assemblea martedì prossimo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ricorda che la questione dei diritti delle minoranze in relazione ai provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea su richiesta dell'opposizione è stata affrontata dalla Giunta del regolamento ed è oggetto di una lettera del Presidente della Camera ai presidenti delle Commissioni del 10 febbraio 2000, nella quale si opera un preciso bilanciamento tra i diritti delle minoranze e quelli della maggioranza. Fa presente, peraltro, che il voto di oggi non impedisce che in Assemblea – o anche in Commissione, previo un nuovo rinvio – si

possa trovare una soluzione condivisa in materia di province e ricorda che il suo gruppo è disponibile a lavorare per questo.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la procedura seguita dalla presidenza sia chiara e invita il deputato Vassallo a riflettere che la maggioranza ha ampiamente dimostrato la sua disponibilità ad affrontare seriamente la materia e che anzi, quando il gruppo della Lega Nord Padania ha proposto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante la cosiddetta carta delle autonomie (C. 3118), una riorganizzazione del sistema delle province, il gruppo del Partito democratico si è invece opposto, sostenendo che la riforma proposta sarebbe stata incostituzionale.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
C. 607-1897-A.*

ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1952 Guido Dussin, recante « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale »;

premesso che:

l'ambito di incidenza della proposta in esame è rappresentato in via prevalente dall'urbanistica e dall'edilizia, riconducibili alla materia « governo del territorio », assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

tra le materie oggetto della proposta di legge è altresì ricompresa la « tutela dell'ambiente », assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;

infine limitatamente ad alcuni profili, la proposta incide sulla materia della tutela della salute, che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente;

la Corte costituzionale ha più volte affermato (si veda la sentenza n. 401 del 2007) che, se è pur vero che « la parola « urbanistica » non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 », nondimeno « ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma », dovendosi essa considerare compresa nel governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello

stesso senso sono, tra le altre, anche le sentenze numeri 383 e 336 del 2005);

viene altresì in rilievo la materia dell'edilizia residenziale pubblica con specifico riferimento alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e interventi di manutenzione e ampliamento di quelli esistenti;

la Corte costituzionale ha precisato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, anch'essa non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su diversi livelli normativi: la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ricade nella materia « governo del territorio », ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; secondo la Corte, « lo Stato con l'azione di pianificazione fissa i principi generali che devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. Nello stabilire tali principi, lo Stato non fa che esercitare le proprie attribuzioni in una materia di competenza concorrente, come il « governo del territorio » (sentenza n. 121 del 2010);

con specifico riguardo all'articolo 3 della proposta, in cui si prevede l'emana- zione (con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti Commissioni parlamentari) di linee guida recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema « casa qualità », va detto che, se è vero che l'articolo

117, sesto comma, attribuisce alle regioni la potestà regolamentare in tutte le materie che non afferiscono alla competenza statale esclusiva, è anche vero che l'oggetto delle linee guida è riconducibile non solo al governo del territorio e alla tutela della salute, che sono materie di competenza concorrente, ma altresì alla tutela dell'ambiente, che è materia di competenza esclusiva statale; va inoltre ricordato che il decreto contenente le linee guida è adottato previa intesa della Conferenza, ossia tramite « uno strumento « forte » di leale collaborazione », l'intesa appunto, imposto dall'incidenza del principio di sussidiarietà » (sent. 121 del 2010); va infine

ricordato che, per quanto attiene l'attuazione tecnico-amministrativa dei principi in materia di competenza concorrente, la Corte costituzionale ha specificato che essa « è demandata allo Stato, per quanto attiene ai profili nazionali uniformi, con la conseguenza che la competenza amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al primo comma dell'articolo 118 Cost., allo Stato medesimo » (sentenza n. 121 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il testo della proposta di legge C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi »,

richiamato il parere espresso dal Comitato il 13 gennaio 2010 nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera in prima lettura;

considerato che:

l'intervento normativo è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale « previdenza sociale » di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (Ulteriore nuovo testo C. 797 Angela Napoli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 797, recante « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione », risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 4 maggio 2011;

richiamate le premesse del parere espresso dal Comitato il 29 marzo 2011 sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito;

premessi che:

a seguito delle modifiche apportate al precedente testo si prevede, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà – e non più l'obbligo – di attribuire ai servizi di anestesia e rianimazione la denominazione di unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica;

la modifica della denominazione dei servizi di anestesia e rianimazione sembra rientrare nella materia dell'organizzazione sanitaria, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni;

con riguardo alle materie che rientrano nella competenza residuale delle regioni, la Corte costituzionale ha recentemente specificato che « L'attribuzione alle Regioni di una specifica *facoltà* in una materia che rientra nella loro competenza residuale implica un'intromissione dello Stato in una sfera che non gli appartiene. Per contro, l'attribuzione della medesima facoltà agli enti locali ha l'effetto di consentire a questi ultimi, avvalendosi della legge statale, di scavalcare la competenza regionale, anche nell'ipotesi che le singole Regioni, nella loro discrezionalità legislativa, non ritengano di dare spazio, nel proprio territorio, alle convenzioni previste dalla norma censurata » (sentenza n. 121 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si sopprima la disposizione che dà facoltà alle regioni e alle province autonome di mutare il nome dei servizi di anestesia e rianimazione nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture private accreditate.

ALLEGATO 4

5-04798 Tassone: Ordine pubblico in Calabria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna l'onorevole interrogante pone all'attenzione di questa Commissione il problema della sicurezza pubblica in Calabria, in particolare nell'area di Vibo Valentia, chiedendo di conoscere le misure che si intendono adottare per contrastare le estorsioni a danno delle imprese e garantire protezione e sicurezza alle persone impegnate in attività imprenditoriali, al fine di rendere possibile il mantenimento di un soddisfacente livello di sviluppo grazie all'attività di impresa.

Con specifico riferimento alla provincia di Vibo Valentia il Prefetto e il Questore seguono con particolare attenzione la situazione della sicurezza pubblica, caratterizzata da un'attività criminale dei gruppi delinquenziali, particolarmente dediti all'usura e all'estorsione a danno di esercizi commerciali e di imprenditori che operano nel settore degli appalti per lavori e forniture pubbliche.

Invito a riflettere sui risultati di questo impegno. La Squadra mobile ha concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 22 aprile 2011, 9 importanti operazioni. Ne voglio ricordare in particolare 3, volte a tutelare attività imprenditoriali: il 29 luglio 2010 a Vibo Valentia, nell'ambito dell'operazione «Una Tantum», la Squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, ritenute responsabili di una tentata estorsione ai danni del titolare di una concessionaria di autovetture; il successivo 5 novembre, in un'operazione congiunta tra le Squadre mobili di Catanzaro e di Vibo Valentia, è

stato eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili di tentata estorsione ed usura continuata in danno dei titolari di un'attività di ristorazione. Il 24 novembre, infine, a Vibo Valentia è stata eseguita, a seguito di una complessa indagine condotta unitamente a personale del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Monza, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pericoloso esponente della 'ndrangheta, ritenuto responsabile di attività estorsiva in pregiudizio di un imprenditore edile vibonese.

L'onorevole Tassone manifesta la preoccupazione che i fenomeni criminali nel territorio di Vibo Valentia possano portare all'abbandono delle attività economiche con gravi ripercussioni negative sulle condizioni di sviluppo della zona.

Sulla base degli accertamenti disposti per il tramite del Prefetto di Vibo Valentia e del Dipartimento pubblica sicurezza, riferisco che l'imprenditore Vincenzo Restuccia è titolare, insieme alla moglie, della «Vincenzo Restuccia costruzioni s.r.l.», società costituita nel 1985, avente ad oggetto la progettazione e la costruzione di nuovi edifici, interventi edilizi in genere, progettazione e manutenzione di strade, impianti per la produzione dell'energia elettrica anche con origine da fonti rinnovabili e alternative. A questa società ne sono collegate altre intestate ai familiari del Restuccia.

Nel corso degli anni l'imprenditore, proprio per le numerose attività svolte, è stato oggetto di numerosi atti intimidatori, per i quali nei confronti dell'imprenditore e del figlio è stato attivato un servizio di

vigilanza generica, esteso anche alle sedi delle ditte riconducibili alla famiglia Restuccia.

Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha interessato la locale Prefettura per la sensibilizzazione dei servizi in atto e per la comunicazione di ogni ulteriore aspetto informativo e investigativo.

Tali misure si inseriscono nel più ampio quadro di tutela delle attività economiche.

Attualmente in Calabria risultano in atto 5 dispositivi di protezione, di cui al decreto ministeriale del 28 maggio 2003, e 91 servizi di vigilanza generica radio collegata nei confronti di imprenditori locali. Di questi ultimi, 8 risultano attivi nella provincia di Vibo Valentia.

La lotta contro i fenomeni della criminalità calabrese, anche in relazione ai mutamenti che la 'ndrangheta ha subito negli ultimi anni, rappresenta una priorità nell'azione di Governo.

Sull'intero territorio nazionale, dal 7 maggio 2008 al 10 maggio 2011, sono state portate a termine 206 operazioni, con la cattura di 2.694 affiliati alla 'ndrangheta; sono stati tratti in arresto 88 latitanti, tra i quali 11 inseriti nell'elenco del Programma speciale di ricerca quali latitanti di massima pericolosità.

In conclusione, voglio riaffermare l'impegno del Governo e per esso del Ministero dell'interno in direzione di quanto auspicato dall'onorevole interrogante.

Non posso, tuttavia, fare a meno di sottolineare come la lotta contro i fenomeni estorsivi che colpiscono soprattutto le imprese si basa certo sull'attività investigativa, ma anche — ed è questo un aspetto non trascurabile — sulla collaborazione piena e fattiva dei soggetti interessati in sede di denuncia.

La mancanza di questo contributo — desidero sottolinearlo — è inevitabile che condizioni l'efficacia di ogni migliore impegno delle Forze di polizia.

ALLEGATO 5

5-04797 Favia: Aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti all'estero**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna gli onorevoli Favia e Donadi chiedono di conoscere quale concreto seguito sia stato dato alla circolare urgentissima n. 33 inviata, il 10 novembre dello scorso anno, dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno ai Prefetti, ai Commissari del Governo per la provincia di Trento e Bolzano e al Presidente della regione Valle d'Aosta, per vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e per verificare che tutti i Comuni inviassero i propri dati all'AIRE centrale.

In relazione allo specifico quesito formulato dagli onorevoli interroganti preciso che tutti gli adempimenti sono stati espletati, in vista delle consultazioni referendarie, come risulta dagli accertamenti disposti per il tramite del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

Gli adempimenti hanno permesso la predisposizione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero – previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2003 – previo allineamento dei dati presenti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti negli schedari consolari, comunicati dal Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno in formato elettronico.

L'ultimo elenco disponibile, aggiornato al 31 dicembre 2010, è stato pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2011 e contiene un numero di iscritti pari a 4.115.235 che, rispetto al 31 dicembre 2009, risultano aumentati di 119.498 unità.

Sulla base dei predetti aggiornamenti è stato formato un elenco provvisorio degli elettori successivamente trasmesso, per via informatica, al Ministero degli affari esteri, per la distribuzione agli Uffici consolari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

L'elenco provvisorio è stato poi trasmesso dalla Direzione centrale per i servizi elettorali ai comuni per le opportune verifiche e l'inserimento degli aggiornamenti intervenuti.

Infatti, con circolare n. 28 del 20 aprile scorso, diramata proprio in vista delle consultazioni referendarie, sono state impartite nuove istruzioni per i necessari aggiornamenti che sono stati poi comunicati tempestivamente dai comuni agli Uffici consolari, per posta elettronica certificata, al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto agli italiani residenti all'estero.

In base agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2003, i cittadini eventualmente non ricompresi nell'elenco degli elettori, che non hanno alcun impedimento all'esercizio del diritto di voto, possono essere comunque ammessi al voto all'estero – a seguito di

appositi accertamenti da parte dei comuni competenti – previo inserimento nella lista elettorale aggiunta.

L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto all'estero è stato già inviato all'Ufficio centrale per la Circostrizione elettorale

estero Infatti la normativa vigente (articolo 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2001) prevede che tale trasmissione debba avvenire entro 20 giorni antecedenti la data delle consultazioni referendarie.

ALLEGATO 6

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province (Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

- 1. 1.** Reguzzoni, Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

- * 1. 2.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

- * 1. 3.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

- * 1. 4.** Lanzillotta.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le Città metropolitane, » sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « Province e Città metropolitane » sono sostituite delle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « e Città metropolitane » sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

d) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane », sono soppresse.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione », sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane ».

1. 7. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le Città metropolitane, » sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « Province e Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « e Città metropolitane » sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

d) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane », sono soppresse.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione », sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquanta abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le

Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane ».

1. 6. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le Città metropolitane, » sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « , Province e Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « e Città metropolitane » sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

d) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane », sono soppresse.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione », sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane ».

- 1. 5.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 3 a 9.

- 2. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, nonché dalle Province o dalle città metropolitane, ove costituite ».

2. All'articolo 114 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Con legge regionale e senza oneri per lo Stato possono essere istituite le Province, con compiti di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, in base a parametri fissati con legge dello Stato. L'organo collegiale della Provincia è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni del territorio provinciale secondo modalità previste dalla legge della Regione che prevede altresì l'elezione diretta del Presidente della Provincia ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Norma transitoria).

1. Alla data stabilita dalla legge dello Stato che fissa i parametri per l'istituzione delle Province di cui all'articolo 114, seconda comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, le attuali amministrazioni provinciali sono soppresse. La legge dello Stato prevede altresì norme per il trasferimento dei beni e del personale alle Province istituite dalle Regioni ovvero, in mancanza alle Regioni stesse ».

- 2. 2.** Calderisi, Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La costituzione delle Città metropolitane comporta la soppressione delle Province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento delle rispettive funzioni fondamentali ».

- 2. 3.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

- 2. 4.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2. 5. Lanzillotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: « Le Città metropolitane sono istituite in territori individuati dalla legge dello Stato in sostituzione di uno o più Comuni. Esse possono essere ripartite in Municipi ».

2. 6. Vassallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: « Con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, nelle Regioni con più di cinquecentomila abitanti, con riferimento ai territori nei quali non è istituita la Città metropolitana, sono istituite le Province, ai soli fini dell'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni e quali soggetti di coordinamento e collaborazione dei Comuni. La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Nelle Regioni con meno di cinquecentomila abitanti le funzioni delle Province sono esercitate dalla Regione ».

2. 7. Vassallo.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. – 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « , Province e Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Vassallo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « , le Province e le Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e le Province »;

c) al quarto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse.

4. 3. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « La legge dello Stato indica il limite minimo di abitanti delle Province e delle Città metropolitane e ulteriori criteri per la determinazione delle rispettive circoscrizioni. Gli organi delle Province e delle Città metropolitane sono eletti dai componenti dei consigli comunali dei Comuni ricadenti nei rispettivi territori secondo le modalità stabilite dalla legge ».

4. 4. Lanzillotta.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, primo periodo, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

d) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

e) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **6. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane » sono soppresse.

6. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 7.

Sopprimerlo.

- * **7. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

- * **7. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – 1. All'articolo 132 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione ».

- 7. 3.** Pini, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – 1. All'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, dopo le parole: « consentire che » è aggiunta la seguente: « singole ».

- 7. 4.** Lanzillotta.

ART. 8.

Sopprimerlo.

- 8. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal

seguente: « La Regione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica, con proprie leggi istituisce nel proprio territorio nuove province, modifica le loro circoscrizioni e denominazioni o dispone la soppressione di una o più Province ».

- 8. 2.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Modifica all'articolo 133 della Costituzione).

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La soppressione delle province o il mutamento delle circoscrizioni provinciali sono stabiliti con legge della Repubblica sentiti i Comuni interessati ».

- 8. 3.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge regionale su iniziativa dei Comuni, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge dello Stato ».

- 8. 4.** Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133, comma primo, della Costituzione, la parola « delle » è sostituita dalle seguenti: « di singole » ed è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: « Al riordino generale delle circoscrizioni provinciali provvede la legge dello Stato ».

8. 5. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione » sono soppresse.

8. 6. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati »;

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

8. 7. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquanta abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati »;

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

8. 8. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati »;

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

8. 9. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

8. 10. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquanta abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

8. 11. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

8. 12. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **9. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. – (*Disposizioni transitorie*). – 1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

9. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. – (*Disposizione transitoria*). – 1. Con legge della Repubblica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono individuati i criteri dimensionali, con riferimento sia alla dimensione territoriale che a quella demografica, per il riordino delle circoscrizioni provinciali, la soppressione delle province sotto-dimensionate e la fusione delle province contigue con caratteristiche e bisogni comuni. Il riordino è funzionale a garantire un governo delle aree vaste secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fatte salve le istanze di promozione e tutela delle aree montane, conformemente a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione.

2. Nei centottanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, le Regioni

adottano le leggi di riordino delle circoscrizioni provinciali, di soppressione e di fusione delle province, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica.

3. Nel caso in cui le Regioni non adempiano, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al comma 2, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. 5. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle Regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferi-

mento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle sopresse province.

9. 6. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. – 1. Senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ma fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Regione Romagna composta dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che vengono così contestualmente abrogate, e dai comuni confinanti con esse che nei 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto con esito positivo un *referendum* popolare finalizzato al distacco dalla loro provincia e all'aggregazione con una delle tre costituenti la Regione Romagna.

2. Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

3. In caso di esito positivo della consultazione delle popolazioni interessate di cui al primo comma, l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia;

Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;

Calabria;
Sicilia;
Sardegna ».

9. 01. Pini, Reguzzoni, Raisi, Mazzuca.

(Inammissibile)

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane.

Tit. 1. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339);

preso atto dell'intesa sul testo dello schema sancita in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge del Governo C. 4299, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (S. 2729), proroga di sei mesi (dal 21 maggio al 21 novembre 2011) il termine per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, mentre la lettera d) novella l'articolo 3, comma 6, della medesima legge portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega « qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente »;

premesso che:

l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi costituisce obiettivo da raggiungere in sede di attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, come espressamente enunciato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009;

a tal fine, il comma 2 di tale articolo, alla lett. h), come modificata dalla legge n. 196 del 2009, stabilisce i relativi principi di delega;

le disposizioni che recano rinvii a ulteriori decreti legislativi correttivi devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha individuato precisi limiti per l'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), in particolare chiarendo che questa può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega »;

notato che il provvedimento prevede, all'articolo 35, « una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito a seguito dei principi di armonizzazione introdotti dallo schema in esame, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia »,

**DELIBERA DI FORMULARE
I SEGUENTI RILIEVI:**

all'articolo 1, comma 4 – ove si specifica che le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi

strumentali ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel provvedimento saranno identificate con decreti legislativi correttivi – e all'articolo 35, comma 4 – ove si prevede che sulla base degli esiti della sperimentazione verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati (di cui all'articolo 3), del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto (di cui all'articolo 4), della struttura della codifica della transazione elementare (di cui all'articolo 6), degli schemi di bilancio (di cui agli articoli 11 e 12), dei criteri di individuazione dei programmi sottostanti le missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi (di cui all'articolo 17) e le eventuali ulteriori integrazioni al provvedimento – appare opportuna una valutazione delle relative disposizioni sotto il profilo dell'effettività dell'attuazione della delega: infatti, la legge n. 42 del 2009 consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; a tal fine appare opportuno fare riferimento, come consentito dall'articolo 2, comma 1, della stessa legge delega, a « distinti decreti legislativi », da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;

all'articolo 2, comma 4 – ove si prevede un'ulteriore sperimentazione, finalizzata alla graduale estensione alle regioni e agli enti locali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa, successivamente agli esiti della sperimentazione già prevista dalla legge di contabilità nell'ambito dell'apposita delega contenuta nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato – si consideri che la legge 7 aprile 2011, n. 39, di riforma della legge di contabilità

e finanza pubblica, all'articolo 5, ha sostituito la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nel citato articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza;

all'articolo 6 – che stabilisce che la struttura della codifica della transazione elementare sia definita con i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42 – e all'articolo 34, comma 1 – che rinvia ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i necessari aggiornamenti degli schemi allegati al decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32, nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), in funzione di eventuali fabbisogni informativi – appare opportuna una valutazione sotto il profilo che riguarda il rinvio a fonti normative subprimarie per integrazioni o modifiche di norme contenute in fonti di rango primario, a tal fine verificando la congruità dello strumento prescelto ai fini dell'intervento normativo previsto;

all'articolo 29, comma 1, lettera *k*) (seconda riga), si consideri che risulta mantenuto l'inciso « o la provincia autonoma », che è stato invece soppresso in seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

all'articolo 35, comma 2 – ove si stabilisce che le modalità di sperimentazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento in esame « anche in deroga alle vigenti discipline contabili » (deroga che dovrebbe riferirsi all'attuale disciplina

contabile, poiché le disposizioni dei titoli I e III entrano in vigore a partire dal 2014) – appare opportuno considerare che la previsione di norme derogatorie in sede di decreto delegato non sembra consentita dalla legge di delega; d’altro canto lo schema di decreto legislativo, nel preve-

dere la fase di sperimentazione, non ne individua i destinatari, rinviandone la definizione a fonte di rango inferiore e analogo rinvio è effettuato per la previsione di forme semplificate di bilanci e contabilità per comuni con meno di 5000 abitanti.

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).**RILIEVI DELIBERATI**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339);

preso atto dell'intesa sul testo dello schema sancita in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge del Governo C. 4299, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (S. 2729), proroga di sei mesi (dal 21 maggio al 21 novembre 2011) il termine per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, mentre la lettera *d*) novella l'articolo 3, comma 6, della medesima legge portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega «qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente»;

premesso che:

l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le materie dei rapporti dello Stato con l'Unione europea (lettera *a*)), del sistema

tributario e contabile dello Stato e della perequazione delle risorse finanziarie dello Stato (lettera *e*));

il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi costituisce obiettivo da raggiungere in sede di attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, come espressamente enunciato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009;

a tal fine, il comma 2 di tale articolo, alla lett. *h*), come modificata dalla legge n. 196 del 2009, stabilisce i relativi principi di delega;

le disposizioni che recano rinvii a ulteriori decreti legislativi correttivi devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha individuato precisi limiti per l'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), in particolare chiarendo che questa può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega»;

notato che il provvedimento prevede, all'articolo 35, «una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito a seguito dei principi di armonizzazione introdotti dallo schema in esame, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia»,

**DELIBERA DI FORMULARE
I SEGUENTI RILIEVI:**

all'articolo 1, comma 4 – ove si specifica che le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel provvedimento saranno identificate con decreti legislativi correttivi – e all'articolo 35, comma 4 – ove si prevede che sulla base degli esiti della sperimentazione verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati (di cui all'articolo 3), del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto (di cui all'articolo 4), della struttura della codifica della transazione elementare (di cui all'articolo 6), degli schemi di bilancio (di cui agli articoli 11 e 12), dei criteri di individuazione dei programmi sottostanti le missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi (di cui all'articolo 17) e le eventuali ulteriori integrazioni al provvedimento – appare opportuna una valutazione delle relative disposizioni sotto il profilo dell'effettività dell'attuazione della delega: infatti, la legge n. 42 del 2009 consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; a tal fine appare opportuno fare

riferimento, come consentito dall'articolo 2, comma 1, della stessa legge delega, a «distinti decreti legislativi», da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;

all'articolo 2, comma 4 – ove si prevede un'ulteriore sperimentazione, finalizzata alla graduale estensione alle regioni e agli enti locali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa, successivamente agli esiti della sperimentazione già prevista dalla legge di contabilità nell'ambito dell'apposita delega contenuta nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato – si consideri che la legge 7 aprile 2011, n. 39, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 5, ha sostituito la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nel citato articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza;

all'articolo 6 – che stabilisce che la struttura della codifica della transazione elementare sia definita con i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42 – e all'articolo 34, comma 1 – che rinvia ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i necessari aggiornamenti degli schemi allegati al decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32, nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), in funzione di eventuali fabbisogni informativi – appare opportuna una valutazione sotto il profilo che riguarda il rinvio a fonti normative subprimarie per integrazioni o modifiche di norme conte-

nute in fonti di rango primario, a tal fine verificando la congruità dello strumento prescelto ai fini dell'intervento normativo previsto;

all'articolo 29, comma 1, lettera *k*) (seconda riga), si consideri che risulta mantenuto l'inciso « o la provincia autonoma », che è stato invece soppresso in seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

all'articolo 35, comma 2 – ove si stabilisce che le modalità di sperimentazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento in esame « anche in deroga

alle vigenti discipline contabili » (deroga che dovrebbe riferirsi all'attuale disciplina contabile, poiché le disposizioni dei titoli I e III entrano in vigore a partire dal 2014) – appare opportuno considerare che la previsione di norme derogatorie in sede di decreto delegato non sembra consentita dalla legge di delega; d'altro canto lo schema di decreto legislativo, nel prevedere la fase di sperimentazione, non ne individua i destinatari, rinviandone la definizione a fonte di rango inferiore e analogo rinvio è effettuato per la previsione di forme semplificate di bilanci e contabilità per comuni con meno di 5000 abitanti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	124
SEDE REFERENTE:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364-728-1944-2564-A.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 13 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo adottato dalla Commissione, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori mo-

difiche alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa. Su questo testo la VI Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione ed una osservazione.

Dopo aver avvertito che al testo base sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*), chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti, i quali saranno posti in votazione nella prossima seduta, che sarà convocata per martedì 31 maggio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 maggio 2011.

Mario CAVALLARO (PD) esprime perplessità sul provvedimento in esame, osservando come le sanzioni penali di cui ai nuovi articoli 727-*bis* e 733-*bis* del codice

penale, introdotte dall'articolo 1, non appaiano conformi né ai principi di delega né alla direttiva. Sottolinea, in particolare, come la stessa direttiva, oltre ai principi generali del nostro ordinamento, richiede la sanzione penale come *extrema ratio*: non per fatti marginali, ma solo per condotte particolarmente gravi. Con specifico riferimento all'articolo 733-*bis* rileva come la nozione di « habitat » risulti alquanto indeterminata.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, ricorda come i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione siano scaduti e come il termine per l'esercizio della delega scada il 9 luglio prossimo.

Presenta quindi una proposta di parere (*vedi allegato 2*), con la quale evidenzia più di una criticità presente nel provvedimento, che interviene in una materia estremamente frammentaria, complessa e priva di sistematicità, e che quindi richiede particolare cautela, soprattutto quando si intendono introdurre nuove sanzioni. La proposta di parere, tra l'altro, già contiene dei rilievi analoghi a quelli mossi dall'onorevole Cavallaro.

Ritiene che la proposta di parere potrebbe essere posta in votazione nella prossima seduta, che potrà essere convocata per martedì 31 maggio prossimo, ove vi fosse la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione si pronunci.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, rilevato che nei prossimi giorni non sono previste riunioni del Consiglio dei Ministri, ritiene che non vi siano ostacoli da parte del Governo ad attendere che la Commissione si pronunci nei termini indicati dal relatore.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come la Commissione europea abbia messo in mora l'Italia anche con riferimento all'attuazione della direttiva 2009/123/CE, contestando quindi quanto affermato nella relazione del Governo allegata al provvedimento, secondo la quale la predetta direttiva avrebbe già trovato com-

piuta attuazione nel nostro ordinamento interno.

Con specifico riferimento allo schema di decreto legislativo, ritiene che le sanzioni in esso previste violino principio di proporzionalità, che dovrebbe quindi essere espressamente richiamato nella proposta di parere del relatore.

Sottolinea infine come sia assolutamente necessario intervenire per riordinare e rendere sistematica la materia del diritto ambientale.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 aprile 2011.

Lorenzo RIA (UdCpTP), a nome del proprio gruppo, evidenzia come la proposta di legge in questione meriti sicuramente il più ampio consenso, posto che si inserisce nell'ottica del pieno rispetto del principio di reale offensività del fatto di reato nonché nell'ulteriore solco della necessità di fornire al sistema giustizia i mezzi legislativi opportuni ad un reale ed effettivo smaltimento del carico di lavoro.

Sono molteplici le ragioni che hanno portato ad una vera e propria paralisi delle procure, oberate da numerosissimi procedimenti, molti dei quali riguardano fatti di particolare tenuità. Spesso tale sistema impedisce la trattazione completa di processi per reati più gravi, data l'assenza, nel nostro ordinamento, di criteri selettivi dell'azione penale.

L'approvazione della proposta di legge in esame agevolerebbe, dunque, non poco l'attuazione delle politiche deflattive del processo penale, evitando, al contempo, di ledere la necessità di portare a termine processi per reati gravi, molti dei quali, ad oggi, si chiudono per decorso del termine prescrizione.

Esprime l'approvazione del proprio gruppo rispetto all'attuale schema di riforma, che si basa sulla possibilità che il giudice, in ogni stato e grado del procedimento possa emettere sentenza di proscioglimento quando « per la modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa il fatto è di particolare tenuità » nonché sulla possibilità che il pubblico ministero richieda, per gli stessi motivi, l'archiviazione del caso.

Come è ovvio, non sono lesi i diritti risarcitori della parte offesa, stante l'indipendenza del procedimento civile per danno da reato dal procedimento penale avente ad oggetto il reato stesso. In ogni caso, si riserva di presentare emendamenti tesi a garantire maggiormente la posizione della vittima del reato senza, però, mutare lo schema di base della proposta. Quest'ultima, peraltro, richiama uno specifico emendamento presentato del proprio gruppo — e non approvato — in sede di discussione della ben nota questione relativa al cosiddetto « processo breve », ridotta poi unicamente all'introduzione di una norma che, di fatto, ha solo abbreviato i termini prescrizionali per i reati commessi in stato di incensuratezza. Per quanto detto esprime, dunque, il consenso alla proposta di legge presentata dall'On. Tenaglia.

Donatella FERRANTI (PD) annuncia la richiesta di audizioni sul provvedimento in esame.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 aprile 2011.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che la proposta di legge in esame, che prevede una nuova circostanza aggravante per i reati commessi da più persone in concorso nel medesimo reato, introducendo una lettera 4-*bis* al comma 1 dell'articolo 112 del codice penale, sia criticabile per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, la collocazione sistematica della norma appare del tutto incoerente con lo spirito dell'articolo 112 del codice penale, ovvero quello di consentire una graduazione della responsabilità dei concorrenti in relazione al contributo che ciascuno ha fornito alla realizzazione del fatto criminoso. La pena, nel caso dell'aggravante in esame, sarebbe aumentata per tutti i concorrenti nel reato, indistintamente, posto che il dissesto finanziario è un elemento oggettivo, ricollegabile al reato commesso e non all'azione di uno solo dei concorrenti nel reato. La stessa scelta di aggravare la pena solo se il reato che ha cagionato il dissesto finanziario sia stato commesso da più persone in concorso è criticabile per il fatto che il disvalore della circostanza non muta in base al numero dei soggetti che l'hanno provocata, essendo, appunto, una circostanza a carattere spiccatamente oggettivo.

In secondo luogo, la circostanza aggravante in esame, essendo una circostanza

comune (l'aumento di pena per esso previsto, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi limitato fino ad un terzo della pena base) risulterebbe pleonastica rispetto alla circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale, consistente nell'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Tra gli articoli 112 e 61 del codice penale esiste un rapporto di specialità, posto che le aggravanti previste dal primo sono relative ai soli reati commessi da due o più persone, mentre quelle previste dal secondo si applicano a tutti i reati, ed in quanto compatibili, anche ai reati commessi da più soggetti in concorso. L'aggravante relativa al dissesto finanziario potrebbe risultare ridondante, potendo dare luogo, peraltro, ad una violazione del principio del *ne bis in idem* « sostanziale »: divieto che uno stesso fatto costituisca duplice titolo di responsabilità penale (nel nostro caso, una volta *ex* articolo 61 n. 7 e una seconda volta *ex* articolo 112 del codice penale).

Quanto ai rapporti con la recente approvazione della c.d. « prescrizione breve », non si può non rilevare come la proposta in esame sia orientata in una direzione esattamente contraria alla recente riforma, posto che la riduzione dei tempi prescrizionali va intesa come una modifica migliorativa del regime del reato nei confronti delle regole che disciplinano la responsabilità penale, in quanto segna un passo indietro della potestà punitiva statale (l'incensurato poteva essere perseguito entro 7 anni e 6 mesi, ora solo per 7 anni). La previsione di una circostanza aggravante come quella proposta è, invece una modifica della legge penale *in peius*, riferita, peraltro, allo stesso target cui si rivolge la prescrizione breve.

È evidente come il presentatore della proposta di legge, l'onorevole Reguzzoni, e tutto il suo gruppo parlamentare non abbiano affatto apprezzato l'introduzione

della prescrizione breve per taluni tipi di reati e abbiano avvertito immediatamente l'esigenza di piantare l'ennesima bandierina della legalità per incantare gli elettori padani, calendarizzando un provvedimento punitivo e giustizialista per chi commette quegli stessi reati, financo citati nella relazione introduttiva alla proposta,

che la prescrizione breve sostanzialmente condona.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Al comma 1 dell'articolo 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia,.

1. 100. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).

2. 1. Contento.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 41 del testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: « operazioni di » sono inserite le seguenti: « usura, di ».

6. 040. Di Pietro, Palomba.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: disponendo la comunicazione ai creditori aggiungere le seguenti: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della proposta da effettuare aggiungere le seguenti: almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.

10. 1. Rao, Ria.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta equivale a mancata accettazione della proposta stessa.

12. 30. Rao, Ria.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:

2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda

compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.

14. 01. Rao, Ria.

ART. 15.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.

15. 1. Ferranti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

15. 1. Rao, Ria.

ART. 18.

All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso agli aiuti e alle

misure di sostegno previsti da Fondi nazionali, regionali e degli enti locali per i soggetti in condizione di sovraindebitamento. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie.

1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed iscritte all'albo dei gestori del Fondo di prevenzione usura, istituito presso il Ministero dell'economia.

18. 30. Rao, Ria.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e *inserire le seguenti:* previa autorizzazione quest'ultimo.

19. 1. Contento.

ART. 21.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

21. 20. Rao, Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.

21. 1. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Resta ferma, per i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e per i notati di facoltà di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della presente legge.

21. 2. Contento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione (Giustizia),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente,

premesso che:

le nuove fattispecie incriminatrici previste dall'articolo 1 risultano sotto alcuni profili non del tutto conformi ai principi di delega e talvolta più rigorose rispetto alla previsione della direttiva comunitaria;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge di delega (legge n. 96 del 2010) dispone che siano previste sanzioni amministrative o penali. Le sanzioni penali devono essere previste nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta. Il principio e criterio direttivo specifica altresì che sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità;

le disposizioni del nuovo articolo 727-*bis*, terzo e quarto comma, del codice penale introducono contravvenzioni relative alla distruzione, al prelievo o al possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, protette punite con la sola pena dell'ammenda,

l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le condotte indicate siano previste come reato se poste in essere « intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza » e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave. Il provvedimento in esame prevede invece l'introduzione di nuove fattispecie contravvenzionali, per le quali nel nostro ordinamento è prevista in via generale la punibilità a titolo di colpa (anche non grave);

la direttiva UE prevede, con riferimento all'uccisione, alla distruzione, al prelievo o al possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, l'esclusione delle ipotesi di reato, quando l'azione « riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie » (articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*);

lo schema di decreto legislativo prevede, invece, la punibilità di tali comportamenti anche ai casi in cui questi abbiano ad oggetto un solo esemplare animale o vegetale. A ciò va aggiunto che si tratta di reati contravvenzionali, quindi punibili anche a titolo di colpa (anche non grave). L'applicazione di tali norme potrebbe pertanto essere eccessivamente estesa, con la conseguente criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale è poco rilevante. Se si considera, poi, che a tale fattispecie è altresì ricollegata la responsabilità ex decreto n. 231 del 2001, si

comprende come l'impatto sanzionatorio potrebbe risultare in concreto esorbitante rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie;

con particolare riferimento alla contravvenzione di cui all'articolo 727-bis, primo comma, che punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, occorrerebbe approfondire quali siano i rapporti tra questa fattispecie ed il delitto di uccisione di animali previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, che invece punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale;

l'articolo 1 del provvedimento in oggetto introduce, come detto, anche una ulteriore contravvenzione. Si tratta, segnatamente, della fattispecie di « danneggiamento di habitat », prevista dal nuovo articolo 733-bis del codice penale. Anche questa fattispecie, sanzionata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, suscita talune perplessità;

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento stabilisce che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame per « habitat all'interno di un sito protetto » si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come « zona a tutela speciale » a norma della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come « zona speciale di conservazione » a norma della direttiva 92/43/CE. Pertanto, per valutare l'ambito di applicazione della fattispecie occorrerebbe verificare, anzitutto, se e quali aree siano state classificate, in base alle citate direttive, come « zone a tutela speciale » ovvero come « zone speciali di conservazione »;

il reato si perfeziona ove la distruzione o il deterioramento dell'habitat avvenga « in modo significativo »: espressione questa che, di per sé, potrebbe rendere la

fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione.

la formulazione del nuovo articolo 733-bis non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte non siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge e, in particolare, di quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997; appare pertanto necessario riformulare la disposizione inserendo l'inciso « fuori dai casi consentiti », in modo da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge;

per quanto concerne l'articolo 2, sembra opportuna un'attenta valutazione e rivisitazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231 del 2001;

la Direttiva 2008/99/CE impone, agli articoli 6 e 7, agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati espressamente richiamati agli articoli 3 e 4, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, l'articolo 3 della Direttiva elenca reati – di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente – che provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

l'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge n. 96 del 2010 prevede che siano introdotti tra i reati di cui alla sezione III del decreto legislativo n. 231 del 2001, le fattispecie criminose previste dalle direttive ivi richiamate;

lo schema di decreto legislativo introduce un nuovo articolo 25-decies nel decreto n. 231 del 2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della Direttiva (arti-

coli 727-bis e 733-bis del codice penale), che ad una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), dalla legge n. 150 del 1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 549 del 1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal decreto legislativo n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato dalle navi;

tale rinvio potrebbe apparire troppo ampio. Soprattutto per quanto attiene al Codice dell'ambiente, ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato. Si potrebbe così realizzare una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quanto tali, sono sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle violazioni previste dagli articoli 29-quattordicesimi, 279, 258, 259, 260-bis del Codice dell'ambiente;

l'impostazione dello schema di decreto legislativo sembra quindi talvolta eccedere quanto previsto dal legislatore comunitario, con il rischio di sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di

violazioni solo formali di adempimenti amministrativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso « ART. 727-bis », al fine di adeguarlo alla previsione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*) della direttiva 2008/99/CE, che prevede l'esclusione delle ipotesi di reato quando la condotta riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

2) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso « ART. 727-bis », in modo da prevedere, per tutte le ipotesi ivi contemplate, la pena dell'ammenda alternativa a quella dell'arresto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 96 del 2010;

3) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-bis », in modo da eliminare gli elementi di indeterminazione della fattispecie evidenziati in premessa;

4) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-bis », inserendo, dopo la parola « ciascuno » le seguenti: « fuori dai casi consentiti »;

5) sia riformulato l'articolo 2 al fine di adeguarlo ai principi di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge n. 96 del 2010, i quali dispongono che siano previsti come reati presupposto le sole fattispecie criminose indicate nelle direttive ivi richiamate e che siano rispettati i principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 363 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	134
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	134

INTERROGAZIONI:

5-04619 Renato Farina: Sulla situazione in Costa d'Avorio	134
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-04742 Narducci: Sugli stanziamenti a favore dei Comites	135
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-04755 Tempestini: Sugli sviluppi del caso Battisti nel quadro dei rapporti tra Italia e Brasile	135
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in titolo, rileva che esso, già approvato senza modificazioni dal Senato, il 17 maggio scorso, reca disposizioni urgenti in materia elettorale aventi per oggetto il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali (articolo 1, comma 1); le agevolazioni per i viaggi aerei in territorio nazionale degli elettori (articolo 1, comma 2) e la partecipazione al voto referendario del 2011 (per corrispondenza) dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio (articolo 2).

Sottolinea che per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione vengono in rilievo le norme introdotte da quest'ultimo articolo, volte a disciplinare l'esercizio del diritto di voto ai *referendum* dei cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Esso prevede per tali cittadini la possibilità, previa richiesta entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di votare per corrispondenza all'estero, per la circoscrizione Estero. Precisa che la disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossimi *referendum* del 12 e 13 giugno 2011, in relazione ai seguenti soggetti: personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente in missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, e delle Regioni, che per ragioni di servizio si trovino all'estero, purché la durata prevista del soggiorno sia superiore a tre mesi; professori e ricercatori universitari, e docenti

titolari di incarichi in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per almeno 6 mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi; familiari conviventi dei dipendenti pubblici e dei professori e ricercatori di cui ai due punti precedenti, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.

Con riguardo all'esercizio del diritto di voto, allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, osserva che si applicano le disposizioni della legge n. 459 del 2001 sul voto degli italiani residenti all'estero e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili.

Segnala che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono stimati in 700 mila euro per l'anno 2011. La relativa copertura finanziaria è individuata nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare ».

Infine, il comma 11 congela la rideeterminazione dei diritti consolari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, fissando la decorrenza degli effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella. Nonostante le valutazioni contenute nella relazione tecnica, la decisione di confermare gli importi dei diritti consolari fino al 31 dicembre di quest'anno non sembra adeguatamente motivata dallo svolgimento delle operazioni elettorali referendarie, né particolarmente coerente con il contesto normativo del provvedimento in esame. Rileva inoltre che il « congelamento » dei diritti consolari, essendo il loro importo disposto con provvedimento ministeriale, non necessiterebbe di un intervento legislativo. Peraltro, il recen-

tissimo decreto legislativo n. 71 del 2011, che entrerà in vigore il 28 maggio prossimo, prevede che il loro adeguamento sia biennale (articolo 64, comma 2), abrogando espressamente il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967. È quindi importante, a suo avviso, che il rappresentante del Governo chiarisca la portata del comma in esame alla luce della nuova disciplina dei diritti consolari.

Alla luce di quanto fin qui esposto preannuncia l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle considerazioni del relatore. Con riferimento alla questione di cui all'articolo 2, comma 11, fa presente che la norma nasce dall'impossibilità di garantire ad oggi l'adeguamento delle procedure informatiche per la determinazione e la riscossione dei diritti consolari. Ove non si prorogasse l'adozione della nuova tabella, si rischierebbe pertanto la paralisi in molte sedi in cui si dovrebbe ricorrere necessariamente a procedure manuali con un elevato margine di errore.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, ringrazia il sottosegretario per i chiarimenti di natura tecnica forniti alla Commissione.

Matteo MECACCI (PD) osserva che il provvedimento in esame ricorre in occasione di ogni appuntamento elettorale. Ritiene, pertanto, opportuno prendere in considerazione la presentazione di un'iniziativa legislativa volta a stabilizzare la normativa una volta per tutte, evitando il reiterarsi dell'esame di questo tipo di provvedimento. Al riguardo prospetta l'opportunità della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Stefano STEFANI, *presidente*, osserva che si tratta di materia rientrante nella competenza primaria della I Commissione a cui, potrà essere segnalato quanto proposto dal collega Mecacci.

Marco ZACCHERA (Pdl) chiede al relatore di precisare i costi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali all'estero derivanti dal presente provvedimento. Fa presente che in occasione dell'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero, svoltasi a Torino nei giorni scorsi, il sottosegretario Mantica ha citato, quale costo complessivo del voto referendario di tutti gli italiani all'estero, la somma di 25 milioni di euro, che sono pari alla somma messa a disposizione annualmente per tutte le iniziative riguardanti le nostre collettività. Preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere che sarà presentata, si associa alle considerazioni del collega Mecacci circa la necessità di stabilizzare e semplificare la normativa. Ricorda, infine, che è stato spesso difficile conseguire il *quorum* necessario allo svolgimento di referendum validi e che i cittadini italiani all'estero sono in genere scarsamente informati sui temi referendari.

Franco NARDUCCI (PD), nel ringraziare il relatore e il sottosegretario Craxi, lamenta che molti concittadini all'estero sono esclusi dalla portata del provvedimento, come ad esempio i cooperanti o i volontari civili, cui spetta il rimborso del biglietto aereo. Accoglie il suggerimento del collega Mecacci e rileva l'opportunità che il parere segnali all'attenzione del governo la necessità di non compromettere il diritto di voto di tutti i cittadini italiani all'estero e quindi anche delle predette categorie. Quanto ai costi, fa presente che da quando c'è il voto all'estero c'è almeno una parvenza di legalità in materia di *quorum*. La questione dei costi è da considerare anche alla luce dei rimborsi di viaggio che avrebbero dovuto essere comunque previsti. In generale ribadisce l'esigenza di considerare gli italiani all'estero non come un fattore di costo ma come una straordinaria risorsa per il Paese, dal momento che il loro indotto ammonta alla portata di due o tre manovre finanziarie.

Gennaro MALGIERI (Pdl), concordando con il collega Mecacci, sottolinea

l'importanza dell'applicazione degli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione. Lamenta come finora non sia mai stata condotta una riflessione sulla possibilità di introdurre il voto elettronico. A suo avviso, la materia in generale dovrebbe essere riordinata anche in linea con le aspettative che i giovani europei in queste settimane stanno manifestando.

Fabio PORTA (PD), concordando anch'egli con il collega Mecacci, osserva che Paesi ben più grandi dell'Italia, come il Brasile, hanno adottato meccanismi più efficaci per l'espressione del voto, ricorrendo appunto ai sistemi elettronici. Ricorda anche la condizione dei militari, oltre a quella dei cooperanti, e sottolinea che il voto espresso dai cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero debba essere ricondotto alle circoscrizioni di origine e non a quelle estere. Quanto ai costi, si sarebbero potuto risparmiare molte risorse facendo coincidere le date delle diverse consultazioni, abbinando cioè i *referendum* alla tornata amministrativa.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, segnala al collega Zacchera i costi di attuazione del provvedimento sono pari a 700.000 euro. Rivolgendosi ai colleghi di opposizione, onorevoli Mecacci e Narducci, ritiene inappropriato apporre condizioni o osservazioni al parere alla luce della calendarizzazione del provvedimento presso l'Assemblea e della difficoltà di ottenere dalla I Commissione modifiche al testo. Ritiene più opportuna ed efficace la presentazione di ordini del giorno *bipartisan* in Assemblea. Presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), di cui dà lettura.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il relatore per il suggerimento. Precisa di avere formulato un auspicio per le prossime scadenze elettorali, per cui la premessa del parere formulato dal relatore potrebbe essere integrata come segue: «ravvisata l'opportunità che l'esercizio del diritto di voto sia, per le prossime sca-

denze elettorali, garantito alle stesse condizioni previste dal provvedimento in esame anche ad altre categorie di cittadini italiani, quali i volontari in servizio civile, i cooperanti impiegati nelle ONG ed i religiosi operanti alle dipendenze di istituti e congregazioni missionarie, in quanto altrettanto meritevoli di tutela in ragione delle motivazioni, delle modalità e della durata della loro presenza all'estero».

Dà quindi lettura ad una proposta di modifica al testo del parere con riferimento alle considerazioni in premessa.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, osserva che la presentazione di un ordine del giorno, comprensivo della proposta del collega Narducci, sarebbe più pregnante.

Stefano STEFANI, *presidente*, si associa alla proposta del relatore, auspicando la convergenza di tutti i gruppi.

Franco NARDUCCI (PD) accoglie la proposta del relatore rinunciando a chiedere una modifica delle premesse del parere.

Matteo MECACCI (PD) ritiene che l'ordine del giorno da presentarsi in Assemblea potrebbe includere anche l'auspicio da lui sostenuto di una stabilizzazione legislativa della materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 363.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto ministeriale in titolo è sottoposto al nostro esame secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che ha disciplinato la procedura di ripartizione della somma complessiva stanziata sul capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a favore di enti internazionalistici e ad altri enti o associazioni.

Ricorda che, nel novembre scorso, sette anni dopo un'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione, si è svolto un fitto ciclo di audizioni con tali soggetti al fine di chiarire la portata e la finalizzazione del contributo pubblico, nonché di conoscere meglio le direttrici che sta assumendo la ricerca specialistica nel settore delle relazioni internazionali nel nostro Paese, in vista di una revisione complessiva della disciplina normativa di riferimento.

Rileva favorevolmente come, in adesione agli indirizzi emersi in quella sede, il Ministero degli affari esteri sia tornato alla buona prassi di sottoporre preventivamente lo schema di decreto interministeriale « esteri-economia » recante la ripartizione annuale dei contributi al parere delle competenti commissioni parlamentari, riconoscendo la correttezza della posizione assunta dalla nostra Commissione che ha intelligentemente rivendicato agli organi parlamentari un ruolo essenziale di controllo e di indirizzo nella procedura di

erogazione di tali contributi ad istituti ed enti a carattere internazionalistico ed ha rivendicato un nuovo assetto normativo della materia.

Non a caso, la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto richiama l'estrema eterogeneità, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle finalità, degli enti destinatari dei finanziamenti. Non ritiene necessario soffermarsi – dopo l'ampia e documentatissima discussione svoltasi l'anno scorso – su questo *punctum dolens* della normativa che, nel caso dei finanziamenti ad organismi a carattere internazionalistico, risulta particolarmente inadeguata e penalizzante. I drastici tagli di bilancio introdotti l'anno scorso hanno infatti posto ulteriormente in rilievo l'inadeguatezza della disciplina vigente, in quanto natura, finalità ed attività degli enti finanziati sul capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri delineano una tale disparità da non consentirne un trattamento coerente.

La legge finanziaria per il 2011 ha previsto per il richiamato capitolo 1163 uno stanziamento di 2.213.000 euro: rispetto all'anno precedente, nel quale era intervenuta una drastica riduzione del 50 per cento, si registra un'ulteriore contrazione del 2 per cento, pari a 43.000 euro.

Di questi 2.213.000 euro disponibili per il 2011, 560.000 sono destinati ai contributi ordinari per gli enti internazionalistici, confermando integralmente gli importi della tabella dello scorso anno; 153.000 per i contributi straordinari (su cui ha pesato l'ulteriore contrazione); 600.000 per la Società Dante Alighieri; 100.000 per l'UNIDROIT ed 800.000 per l'IsIAO.

Per quanto attiene alla Società Dante Alighieri e all'UNIDROIT, la relazione illustrativa dà conto della richiesta di contributi integrativi, pari a rispettivamente a 150.000 euro ed a 50.000, così come avvenuto l'anno passato.

È superfluo sottolineare l'assoluta inadeguatezza dello stanziamento per la Dante Alighieri rispetto alle sue straordi-

narie potenzialità per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Con riferimento al quadro finanziario in cui versa l'Is.I.A.O., la relazione attesta che « il contributo previsto per l'anno corrente non permetterà di garantirne la sopravvivenza nella sua attuale dotazione organica » e al contempo segnala l'esigenza ineludibile di « assicurare un contributo integrativo ». A tale proposito ribadisce fermamente le considerazioni già svolte nell'autunno scorso in quanto la chiusura dell'ente costituirebbe una « perdita secca » per un patrimonio ed un'esperienza storico-culturale universalmente riconosciuti come risorse originali della politica estera italiana.

Conclude rinnovando l'auspicio di una revisione legislativa della materia, per cui confida nella collaborazione della Presidenza della Commissione e di tutti i colleghi, oltre che del Governo.

Francesco TEMPESTINI (PD), preannunciando l'astensione del suo gruppo, lamenta il fatto che il Governo abbia sostanzialmente disatteso le indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame della precedente ripartizione dei contributi, rimarcando in particolare come non siano stati reinseriti nella tabella i due enti esclusi rispetto al passato.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, fa presente che la tabella è triennale e non poteva essere modificata in base a quanto segnalato in sede parlamentare nell'autunno nel 2010.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle considerazioni del relatore, precisando che per tutti gli enti beneficiari è stata richiesta un'integrazione al Ministero dell'economia e delle finanze per ritornare agli importi del 2009.

Francesco TEMPESTINI (PD), ribadendo come la questione abbia natura di principio, ricorda al relatore che la Commissione aveva chiesto che i due enti

esclusi fossero considerati prioritariamente nell'assegnazione dei contributi straordinari, del che non si ha al momento alcuna traccia.

Mario BARBI (PD) ricorda il lavoro condotto nel 2010, ripreso nel parere espresso dalla Commissione. Pur consapevole della scadenza triennale della tabella, sottolinea come le condizioni apposte al parere avrebbero potuto essere comunque ottemperate. Rammenta altresì l'ampia discussione suscitata dall'inclusione di sei nuovi soggetti rispetto alle due immotivate esclusioni, su cui si convenne di non chiedere al Governo di intervenire, per evitare una dilazione dell'erogazione dei contributi. Chiede quindi al rappresentante del governo come siano stati distribuiti i contributi straordinari per il 2010 e se siano stati assegnati ai due soggetti esclusi dalla tabella triennale.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede se gli enti esclusi a cui si fa riferimento nella discussione siano l'Archivio per il disarmo e il Forum per i problemi della pace e della guerra.

Matteo MECACCI (PD), nel ricordare come oggi abbia avuto luogo presso l'ISIAO la Giornata Italia-Africa alla presenza del Capo dello Stato, fa presente che la relazione illustrativa del provvedimento in esame non esclude l'ipotesi di un commissariamento dell'ente. Chiede pertanto quali garanzie sussistano sull'effettiva validità ed efficacia del contributo assegnato.

Marco ZACCHERA (PdL) lamenta il fatto che ogni anno si ripeta la stessa discussione in relazione allo schema di decreto in titolo. Rileva poi negativamente l'inclusione di soggetti la cui connotazione politica risulta spesso prevalente ai fini dell'inclusione in tabella.

Enrico PIANETTA (PdL), rifacendosi anch'egli alle discussioni degli anni precedenti, osserva come il contributo ministeriale sembri oggi incidere sempre meno in

termini relativi sui bilanci degli enti inclusi in tabella, che evidentemente fanno ricorso a nuove forme di finanziamento. In tale ottica, ritiene opportuno che sia posta fine alla pratica delle contribuzioni cosiddette « a pioggia ».

Francesco TEMPESTINI (PD), facendo riferimento all'ultimo intervento del collega Dozzo, ribadisce di aver posto una questione di principio che nulla ha a che vedere con gli orientamenti dei due enti esclusi dalla tabella vigente.

Gianpaolo DOZZO (LNP) precisa di avere posto una questione meramente informativa, non intendendo in alcun modo interferire sugli orientamenti ideologici. A suo avviso, resta stridente la contraddizione tra l'esiguità dei contributi e la spasmodica ricerca dell'inclusione nella tabella ministeriale che, contraddizione che andrebbe sanata per il futuro.

Mario BARBI (PD), ribadendo l'esigenza di una novella legislativa come risultante dall'approfondita analisi svolta nello scorso autunno nelle audizioni dei singoli enti, ricorda la conclusione a cui allora si pervenne per cui gli enti stessi sembrano interessati maggiormente all'inclusione nella tabella ministeriale quale certificazione della loro qualità, indipendentemente dall'entità del contributo finanziario.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, ringrazia il collega Barbi per la precisazione fornita e per la condivisione della proposta di revisione normativa della materia. Ribadisce l'assoluta necessità di tutelare l'ISIAO ed esprime perplessità sul fatto che il Ministero vigilante possa ipotizzare oggi un commissariamento, quando avrebbe dovuto esercitare in altri tempi e in altri modi le sue funzioni.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fornisce un quadro riepilogativo della situazione dell'ISIAO, ente di diritto pubblico a carattere associativo, che è stato oggetto di una verifica conta-

bile a cura del servizio ispettivo della Ragioneria generale dello Stato, alla fine dello scorso anno. Ricorda come, a fronte della gravità della situazione finanziaria e gestionale, il Ministero degli esteri abbia da tempo caldeggiato la presentazione di un credibile piano di ristrutturazione senza ricevere alcun riscontro fino al corrente mese.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che la relazione ministeriale sull'attività degli enti finanziati riferita al 2010 è in via di preparazione e di presentazione alle Camere.

Mario BARBI (PD), pur apprezzando l'attenzione del relatore nella formulazione del parere, dichiara l'astensione del suo gruppo, anche in attesa delle informazioni da parte del Governo non ancora fornite.

Marco ZACCHERA (PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla base del dibattito svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato lo scorso 20 aprile.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato di non procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Biancofiore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato lo scorso 20 aprile.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato di non procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Osvaldo Napoli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.15.

5-04619 Renato Farina: Sulla situazione in Costa d'Avorio.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto in particolare per lo

sforzo di coerenza che ravvisa nella risposta del Governo nonostante la minore emozione suscitata nella comunità internazionale dalla crisi ivoriana rispetto a quella libica. Quanto alla riconciliazione in atto nel Paese, nutre talune perplessità in particolare circa la nomina del nuovo primo ministro che risulta avere avuto in passato attitudini golpiste. Auspica che il Governo assista le popolazioni civili e in particolare i 30 mila rifugiati nelle missioni cattoliche e che il Parlamento continui a seguire con attenzione la vicenda.

5-04742 Narducci: Sugli stanziamenti a favore dei Comites.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta documentata e propositiva ricevuta dal rappresentante del Governo e per l'importante riconoscimento rivolto all'attività dei Comites. Non può tuttavia non lamentare la scarsità dei fondi disponibili rispetto agli obiettivi istituzionali, menzionando a titolo di esempio la mancata riunione della Conferenza dei Presidenti dei comitati stessi. Raccomanda infine al Governo di dare istruzioni operative più flessibili e tali da semplificare le procedure attualmente in vigore soprattutto per quanto concerne la revisione contabile.

5-04755 Tempestini: Sugli sviluppi del caso Battisti nel quadro dei rapporti tra Italia e Brasile.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto in quanto il Governo ha operato in piena coerenza con il mandato ricevuto dal Parlamento. Apprezza al riguardo le iniziative assunte in sede giudiziaria, pur restando il dubbio su quanto sarà deciso dagli organi competenti e quindi sui successivi sviluppi eventualmente anche nella giurisdizione internazionale. Considera poi tranquillizzanti le informazioni ricevute sull'attuazione dell'Accordo bilaterale in materia di difesa, augurandosi che i rapporti politici ed economici con il Brasile possano essere intensificati in tutti i campi. Assicura al riguardo la piena collaborazione della sua parte politica.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (C. 4362 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge C. 4362, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2011 recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

condivisa l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini

italiani impegnati all'estero per ragioni di servizio, in particolare per quanto concerne i militari impiegati nelle missioni internazionali;

preso atto della necessità ed urgenza di rinviare l'adozione della nuova tabella dei diritti consolari al fine di assicurarne la piena compatibilità amministrativa e finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 363).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 363);

vista la relazione sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico, riferita all'anno 2009, trasmessa alle Camere dal Ministro degli affari esteri in data 10 febbraio 2011;

richiamato integralmente il parere reso nella seduta del 16 novembre 2010 in occasione della revisione triennale della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico;

apprezzato l'accoglimento dell'indicazione parlamentare circa la sottoposizione al parere delle Camere dello schema di decreto di ripartizione del capitolo 1163;

ribadita la necessità ed urgenza di procedere ad una modifica legislativa ispirata ai criteri espressi nel summenzionato parere;

rinnovata, nell'auspicio di una risolutiva ristrutturazione dell'ente, la preoccupazione per le condizioni amministrative e contabili dell'ISIAO, al fine di preservarne l'esperienza storico-culturale universalmente riconosciuta come una risorsa per la politica estera italiana;

segnalato l'importante contributo dato dalla Società Dante Alighieri alle celebrazioni del Centocinquantenario dell'Unità d'Italia, a conferma dell'insostituibile funzione di promozione della cultura e della lingua italiana all'estero che tale ente assicura nonostante la riduzione dello stanziamento ministeriale che andrebbe invece significativamente incrementato per consentire lo sfruttamento di tutte le sue potenzialità;

preso atto che la dotazione del capitolo 1163 ha subito per il 2011 un'ulteriore decurtazione, pari a 43.000 euro, mentre sarebbe stata auspicabile un'inversione di tendenza almeno simbolica;

confidando nell'erogazione delle contribuzioni integrative di cui si fa cenno nella relazione di accompagnamento al provvedimento a vantaggio della Società Dante Alighieri, dell'UNIDROIT e dell'ISIAO,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il contributo stanziato in favore dell'Istituto internazionale di diritto umanitario e del Consiglio italiano per il Movimento europeo sia elevato a 10.000 euro, sulla base delle disponibilità dello stanziamento destinato ai contributi straordinari;

gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella siano considerati destinatari preferenziali nell'erogazione dei contributi

straordinari e sia loro garantita in ogni sede da parte dell'Amministrazione ministeriale la qualificazione esterna e la presa in considerazione interna della loro natura di « ente internazionalistico » alla pari degli enti inseriti nella tabella stessa;

e con le seguenti osservazioni:

si ribadisce l'esigenza di procedere ad una novella legislativa ispirata ai cri-

teri già enucleati in occasione del parere reso nella seduta del 16 novembre 2010;

si raccomanda che la relazione sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico, riferita all'anno 2010, sia presentata al più presto, al fine di rendere più breve il lasso di tempo intercorrente tra l'attività resocontata e l'esercizio del controllo parlamentare.

ALLEGATO 3

5-04619 Renato Farina: Sulla situazione in Costa d'Avorio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto agli onorevoli interroganti, la decennale crisi ivoriana si è aggravata dopo la tenuta, a fine novembre dell'anno scorso, di elezioni che erano state più volte rinviate. Queste hanno portato alla vittoria del Presidente Ouattara, riconosciuta, sin dal primo momento, dalla stragrande maggioranza della Comunità Internazionale e da ultimo, anche dallo stesso Consiglio Costituzionale ivoriano, che, lo scorso dicembre, aveva attribuito la vittoria al Presidente uscente Gbagbo.

Il confronto violento apertosi tra i sostenitori del Presidente uscente Gbagbo e quello proclamato Ouattara si è concluso solo ad aprile, grazie anche all'intervento – legittimato dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1975 del 30 marzo scorso – degli elicotteri della forza francese Licome e della Missione delle NU in Costa d'Avorio ONUCI.

Il Presidente uscente Gbagbo è stato catturato assieme alla moglie Simone e a pochi fedelissimi e messo sotto la sorveglianza dell'ONU. Solo recentemente, tuttavia, sono cessati gli scontri nel Paese. Anche l'ultima sacca di resistenza è stata ridotta a poche centinaia di uomini, per lo più mercenari liberiani assoldati dal regime del deposto Presidente. Complessivamente, secondo le stime dei più autorevoli organismi umanitari (Comitato Internazionale della Croce Rossa, Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU), gli scontri avrebbero causato tra gli 800 e i 1.500 morti in cinque mesi.

Il Presidente Ouattara appare intenzionato a perseguire una politica di riconciliazione e di ricostruzione. Dovrà inoltre cimentarsi nel non facile compito di garantire la governabilità della Costa d'Avorio,

con il fardello di doversi scrollare di dosso il risentimento di quanti ritengono che senza l'aiuto di Forze armate straniere, per giunta dell'ex potenza coloniale, non sarebbe potuto giungere alla Presidenza.

Il recupero della pace sociale passa per la risoluzione delle enormi tensioni intracomunitarie che pervadono il Paese. Alla questione della riconciliazione nazionale, che figura peraltro in tutte le dichiarazioni pubbliche del nuovo Presidente, Ouattara ha tentato di dare una prima risposta istituendo una « Commissione dialogo, verità e riconciliazione », organo composto da rappresentanti della società civile, e presieduto dall'ex Primo Ministro Charles Konan Banny, affiancato da due autorità religiose (una cristiana e l'altra islamica).

Nell'agenda delle priorità che il Governo dovrà affrontare, con il sostegno della Comunità internazionale, figura anche quella legata alla grave emergenza umanitaria causata da più di cinque mesi di stallo politico-sociale e dai pesanti combattimenti dei mesi scorsi. Nel Paese si contano attualmente centinaia di migliaia di sfollati, i più tuttora accampati nelle chiese e nelle missioni cattoliche, come quella di San Lorenzo, a Yopougon, gestita da nostri missionari appartenenti alla Comunità di Villaregia, in cui trovano rifugio, ancora oggi, circa 1.500 persone. Moltissime persone hanno lasciato il paese dall'inizio della crisi, rifugiandosi nei Paesi vicini. L'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani, ha annunciato il 10 maggio la scoperta di nuove fosse comuni nei dintorni della capitale in cui sono stati rinvenuti i resti di almeno 50 vittime.

Il Governo concorda sulla necessità di investigare sui crimini commessi dall'inizio della crisi, così che i responsabili vengano sottoposti a regolare processo. In sede di Consiglio Diritti Umani dell'ONU, l'Italia ha quindi deciso di co-sponsorizzare in marzo la risoluzione che ha istituito la Commissione d'Inchiesta incaricata di investigare gli abusi e le violazioni dei diritti umani perpetrati in Costa d'Avorio dopo le elezioni presidenziali del 28 novembre scorso. Il rapporto della Commissione è atteso per il prossimo 16 giugno.

Il Governo ritiene occorra anche assicurare un forte sostegno al processo di riconciliazione nazionale, così come occorre sostenere un processo di rapida normalizzazione dei rapporti del Paese con i suoi vicini. A tal riguardo, appare pertanto molto positivo che la Costa d'Avorio sia stata riammessa nella Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), organismo dal quale era stata sospesa il 7 dicembre 2010, e che la cooperazione europea a favore del Paese sia in fase di rilancio.

Importanti appuntamenti hanno, infatti, segnato nei giorni scorsi la ripresa

dei contatti ad alto livello ed il rilancio del dialogo politico con l'Unione Europea. Alla missione congiunta di valutazione guidata dal Direttore per l'Africa del Servizio Europeo di Azione Esterna Westcott e dal Direttore per le Emergenze Umanitarie Miozzo (29-30 aprile), è seguita il 6 maggio la missione ad Abidjan del Commissario per la Cooperazione Piebalgs, il quale ha concluso tre accordi di cooperazione nei settori del cotone (per 21 milioni di euro), saccarifero (per 5 milioni di euro) e di riforma del settore giudiziario (per 18 milioni di euro).

Il Governo continuerà, di concerto con il resto della Comunità internazionale, a seguire da vicino gli sviluppi della crisi ivoiriana. Siamo consapevoli che il processo di riconciliazione e stabilizzazione avviato dal Presidente Ouattara dovrà essere accompagnato da un importante sforzo internazionale se vorremo ottenere l'effetto di far uscire il Paese da una crisi decennale e favorire la stabilizzazione di una regione molto tormentata del continente africano.

ALLEGATO 4

5-04742 Narducci: Sugli stanziamenti a favore dei Comites.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli affari esteri concorda pienamente sulle considerazioni degli onorevoli interroganti in merito al ruolo centrale che i Comitati Italiani all'estero svolgono a favore delle nostre collettività. Le loro attività, in particolare nei settori dell'integrazione dei connazionali nelle realtà locali e della cultura, si armonizzano efficacemente con l'azione condotta dalla rete diplomatico consolare, in uno spirito di fruttuosa collaborazione.

In questa cornice, la Farnesina è consapevole dell'esigenza che i Comites possano contare tempestivamente sui contributi pubblici. L'Amministrazione centrale e le sedi all'estero pongono pertanto in essere tutte le misure possibili per fare in modo che ciò avvenga.

Per quanto concerne i finanziamenti per l'anno in corso, occorre premettere che la Farnesina ha dovuto procedere a marzo ad una rideterminazione del piano di assegnazione dei finanziamenti predisposto ad inizio anno, alla luce dell'accantonamento sui relativi capitoli introdotto dalla legge di stabilità 2011, a causa delle note esigenze di rigore di bilancio pubblico. Un'operazione che ha richiesto particolare attenzione e nella quale, per attenuare gli effetti della riduzione dei fondi disponibili, sono state utilizzate anche le risorse originariamente destinate a situazioni di emergenza.

Nonostante questo rallentamento, la Farnesina è comunque riuscita a (corrispondere, entro il termine previsto dalla normativa (ovvero il primo quadrimestre), tutte le richieste di finanziamento dei Comites accompagnate dalla documenta-

zione contabile prevista dalla legge. Ad oggi, infatti, per quanto riguarda il capitolo 3103 relativo ai contributi, sono stati erogati i contributi al 57 per cento dei Comites (ovvero 76 su 123) mentre al 6 per cento (ovvero 7 di essi) sono stati stanziati gli anticipi richiesti. Al restante 37 per cento dei Comitati la Farnesina è pronta ad erogare i finanziamenti non appena avranno integrato i documenti mancanti relativi al bilancio 2010.

Di fronte al requisito normativo di ottenere le rendicontazioni prima di poter emettere i finanziamenti, la Farnesina adotta un approccio attivo, nello spirito di piena collaborazione con i Comites.

Su impulso dell'Amministrazione, gli uffici consolari mantengono, infatti, uno stretto raccordo con i Comites per fare in modo che le integrazioni possano essere trasmesse con la massima celerità. La Farnesina ricorda, inoltre, che i Comites possono anche chiedere un anticipo di finanziamento nella misura del 30 per cento della media dei contributi ottenuti nel triennio precedente al fine di sostenere le spese di inizio anno. È una procedura cui solo 17 Comites su 123 hanno fatto ricorso nel 2011 e che il MAE suggerisce costantemente di utilizzare.

Considerazioni analoghe valgono anche per i contributi relativi al capitolo 3106 per le riunioni annuali dei Presidenti Comites. Anche in questo caso sono stati, infatti, erogati i finanziamenti relativi alle richieste corredate dalla documentazione contabile prevista. Sono stati così stanziati i contributi a favore del 39 per cento dei Comites aventi diritto. Per cor-

rispondere alle richieste degli altri Comitati, la Farnesina ha sollecitato l'invio delle integrazioni necessarie.

In sintesi, nella problematica che stiamo esaminando, il Ministero degli esteri è impegnato a contemperare l'obbligo, stabilito dalla legge, di verificare il

corretto utilizzo del denaro pubblico assegnato ai Comites con l'esigenza prioritaria di garantire la loro operatività. Un impegno che la Farnesina svolge con cura ed attenzione nell'obiettivo, condiviso con i Comites, di operare a beneficio delle nostre collettività all'estero.

ALLEGATO 5

**5-04755 Tempestini: Sugli sviluppi del caso Battisti
nel quadro dei rapporti tra Italia e Brasile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La decisione del Presidente Lula, assunta allo scadere del proprio mandato, di negare l'estradizione di Battisti appare certamente per l'Italia un atto inaccettabile che ha offeso le vittime del terrorismo ed i loro familiari, contraddetto i principi basilari del diritto e mancato di rispetto all'intero sistema comunitario di garanzia delle libertà fondamentali.

In piena sintonia con la Presidenza della Repubblica, la strategia del Governo per ristabilire giustizia nella vicenda, si articola su due cardini fondamentali: la via giudiziaria ed il dialogo politico.

In primo luogo, si è, infatti, deciso di percorrere tutte le strade di soluzione giudiziaria previste dall'ordinamento giuridico brasiliano per far valere le nostre ragioni. Abbiamo pertanto presentato ricorso al Supremo Tribunale Federale per dimostrare l'infondatezza delle motivazioni contenute nel parere dell'avvocato generale poste a fondamento del diniego di Lula, nonché l'incompetenza presidenziale di decidere nel merito dell'estradizione, alla luce dell'articolo 3 del Trattato bilaterale di estradizione del 1989. Secondo alcune anticipazioni, il caso potrebbe essere inserito nell'agenda del Supremo Tribunale il primo di giugno.

Se tale ricorso dovesse essere respinto dai giudici brasiliani, il Governo è pronto ad adire le istanze previste dal diritto internazionale, ed in particolare la Corte internazionale di Giustizia. Lo stesso accordo Italia Brasile di conciliazione e regolamento giudiziario del 1954 prevede la possibilità di istituire una Commissione

di conciliazione e, nel caso questo strumento non risolvesse la controversia, di ricorrere proprio alla Corte dell'Aja.

Sul fronte giudiziario la Farnesina, in stretta sinergia con il nostro Ministero della Giustizia, vigila attentamente per prevenire eventuali « colpi di mano ». In questo senso, il tempestivo intervento della nostra ambasciata a Brasilia ha impedito che andasse in porto la recente « manovra » della difesa di Battisti tesa ad ottenere la scarcerazione del detenuto approfittando dell'assenza del presidente del Tribunale Supremo Federale e di altri giudici. Attivati dalla nostra rappresentanza, i legali hanno informato il giudice relatore il quale, dopo aver avvocato l'esame della richiesta, l'ha respinta il 17 maggio, sottolineando l'assenza di fatti nuovi che potessero giustificare la revoca della detenzione.

Allo stesso tempo, il Governo ha ritenuto opportuno mantenere gli aspetti legali del caso nitidamente distinti dal complessivo andamento dei nostri rapporti politici ed economici con il Brasile. Tradizionalmente intensi, essi hanno avuto negli ultimi anni un ulteriore sviluppo, sancito nel Piano di azione per il Partenariato Strategico firmato dai Presidenti Berlusconi e Lula nell'aprile 2010. Si tratta di un'intesa importante che mira ad aprire fruttuose prospettive nel dialogo bilaterale, in particolare nel settore economico ed industriale.

Appare coerente con tale impostazione l'autorizzazione del nostro Parlamento, con ampia partecipazione dei gruppi, alla ratifica dell'accordo bilaterale di coopera-

zione nel campo della difesa, che conferma il carattere privilegiato del rapporto Roma-Brasilia in un settore altamente strategico, suscettibile di ricadute positive sul piano della cooperazione industriale.

Nel quadro delle ottime relazioni bilaterali, in sede di dialogo politico l'Italia ha mantenuto una costante pressione diplomatica sulle autorità brasiliane per richiamare l'attenzione di Brasilia sul fatto che il diniego di estradizione è stato percepito dall'intero arco politico e dall'opinione pubblica italiana come un provvedimento profondamente ingiusto ed infondato che offende le nostre tradizioni democratiche e giuridiche.

L'azione di sensibilizzazione verso l'esecutivo della Presidente Dilma Rousseff è proseguito ai massimi livelli per ribadire le nostre forti aspettative ad una corretta interpretazione del Trattato bilaterale di estradizione e quindi all'accoglimento della nostra istanza. Il Ministro Frattini ha

evocato la questione anche in occasione dei colloqui con l'omologo brasiliano Antonio Patriota qui a Roma la scorsa settimana.

Il Governo si è attivato anche sul piano europeo, ritenendo il diniego brasiliano un *vulnus* per l'intero sistema comunitario di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. Il nostro Ministro degli esteri ha pertanto sensibilizzato, con una lettera indirizzata ai suoi omologhi, i nostri *partner* comunitari, affinché sostengano le iniziative messe in campo dall'Italia.

Sono queste, onorevoli colleghi, le linee d'azione che il Governo, anche sulla base del mandato parlamentare ricevuto con gli atti di indirizzo approvati a gennaio, sta conducendo a 360 gradi per ottenere il riconoscimento di un sentito principio di giustizia e fare in modo che Battisti possa essere affidato all'Italia nel quadro delle garanzie previste dal nostro ordinamento.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 37/2011 – Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 37/2011 – Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo ASCIERTO (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame, composto da tre articoli, reca disposizioni urgenti volte ad assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché disposizioni dirette a disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero, per motivi di servizio o per missioni internazionali, in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.

In particolare, l'articolo 1 è volto a disciplinare il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali prevedendo, altresì, particolari agevolazioni di viaggio.

Disposizioni di interesse per la Commissione difesa sono recate dall'articolo 2, che disciplina le modalità di partecipazione al voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione delle consultazioni refe-

rendarie del 12 e 13 giugno 2011. Segnala preliminarmente che tali disposizioni presentano contenuto di analogo tenore a quelle adottate in occasione di altre elezioni (decreto-legge n.1 del 2006, decreto-legge n. 24 del 2008 e, da ultimo, per i referendum del 21 e 22 giugno 2009, decreto-legge n.3 del 2009) e pertanto potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevederne l'introduzione a regime.

Segnatamente, il comma 1, lettera *a*), individua, tra i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato in missioni internazionali. Le altre due categorie di soggetti – individuate dalle lettere *b*) e *c*) – sono costituite dai dipendenti statali e loro familiari conviventi e dai professori universitari e ricercatori in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero.

Il comma 2 precisa che l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da parte degli interessati. Per il personale militare o di polizia in missione, la suddetta dichiarazione deve essere presentata al comando di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, così da consentire al comando di trasmetterne gli elenchi, distinti per comune di residenza, all'ufficio consolare entro i cinque giorni successivi (rispettivamente, entro lo scorso 8 maggio e lo scorso 13 maggio).

Ai sensi del comma 4, l'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente le votazioni (ovvero entro lo scorso 18 maggio), trasmette a ciascun comune di residenza l'elenco dei nominativi degli elettori che hanno fatto richiesta di voto all'estero. Tale trasmissione – si tratta di una novità rispetto ai precedenti decreti – è ora possibile anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata. Entro le successive 24 ore, ciascun comune trasmette all'ufficio consolare le attestazioni dell'ufficiale elettorale relative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascun elettore ricompreso nell'elenco dei richiedenti, al fine di poter iscrivere in

apposito elenco i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto di voto per corrispondenza.

È comunque previsto che siano iscritti nel citato elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

Al riguardo, rileva che i termini previsti per lo svolgimento degli adempimenti relativi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza sono tutti ormai scaduti.

Il comma 5 disciplina, invece, la possibilità di revocare la dichiarazione resa ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei nominativi degli elettori che hanno fatto richiesta di voto all'estero.

Di conseguenza, ai sensi del comma 6, gli elettori che non hanno fatto la dichiarazione di revoca potranno esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza. Tale previsione non opera tuttavia per gli elettori impegnati in missioni internazionali che siano effettivi in unità organiche o navali impiegate in missioni internazionali. Essi, infatti, potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all'estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego.

Il comma 8, inoltre, prevede – per il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali e per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi – che il Ministero della difesa, d'intesa con i ministeri degli affari esteri e dell'interno, stabilisca le modalità tecnico-organizzative di formazione, di invio e di recapito all'estero dei plichi contenenti il materiale elettorale, nonché la relativa consegna. Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto – nella modalità per corrispondenza, deve intendersi – anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello

Stato non garantisca l'esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo i commi 1 e 4 dell'articolo 19, della legge n.459 del 2001 escluderebbero l'applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all'estero.

Segnala, altresì, il contenuto del comma 9, che demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire in ogni modo il rispetto dei principi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto.

Antonio RUGGHIA (PD) preannuncia che il gruppo del Partito democratico, come già avvenuto in relazione agli analoghi provvedimenti che disciplinavano il voto all'estero in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, si esprimerà in senso favorevole. Osserva, tuttavia, che il decreto-legge in esame è stato emanato quasi a ridosso delle date di scadenza previste per gli adempimenti amministrativi connessi alle operazioni di voto. Pertanto, non potendo ricevere dal Governo conferme in tal senso, in quanto assente, si limita a formulare l'auspicio che effettivamente siano state attivate le procedure volte a consentire l'esercizio del voto all'estero per corrispondenza prima della scadenza dei limiti stabiliti dallo stesso decreto all'articolo 2.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene condivisibili le osservazioni del deputato Ruggia che potrebbero essere prese in considerazione nel parere da rendere alla Commissione di merito. Osserva come il tema della partecipazione alle consultazioni elettorali per i cittadini italiani temporaneamente all'estero sia stato finora disciplinato attraverso la decretazione d'urgenza, mentre sarebbe a suo avviso opportuno che la materia fosse regolata da una normativa di carattere permanente. Ciò consentirebbe di risolvere, con una disciplina stabile nel tempo, le problematiche connesse all'esercizio del diritto di voto dei militari impegnati nelle missioni

internazionali che, a quanto gli risulta, non viene garantita in occasione delle consultazioni elettorali amministrative.

Nel ricordare, infine, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea dal prossimo lunedì 30 maggio, e che la Commissione Affari costituzionali ha previsto di concluderne l'esame in sede referente nella giornata odierna, chiede al relatore di illustrare la proposta di parere.

Filippo ASCIERTO (Pdl), *relatore*, dichiara di condividere le valutazioni emerse nel dibattito che ritiene meritevoli di essere recepite in due specifiche osservazioni. Illustra quindi la proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

C. 607-1897/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il relatore ha comunicato alla presidenza di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Tenuto conto delle determinazioni assunte nella scorsa seduta circa l'iter del provvedimento e degli esiti della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 23 maggio in ordine al

Calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione consente.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

C. 3442 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011,

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 marzo 2011 sono stati approvati emendamenti e il testo risultante dall'approvazione di quest'ultimi è stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte, quindi, che la I e la II Commissione hanno espresso parere favorevole; la VI Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione e una osservazione e la V Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato tre condizioni – due delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – e una ulteriore osservazione.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che le due condizioni della Commissione bilancio – volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – intendono, da un lato, ribadire la neutralità finanziaria dell'attività di incentivazione volta a favorire l'aggregazione delle associazioni perseguenti finalità omogenee di cui all'articolo 3, comma 2 e, dall'altro, precisare all'articolo 5, comma 1, che i contributi erogati sono solo quelli « iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa ». Con riguardo alla terza condizione, rileva come essa invece abbia una portata meramente formale, aggiornando un riferimento normativo adesso riprodotto nel Codice del-

l'ordinamento militare. Per quanto concerne, infine, l'osservazione recata nel citato parere della V Commissione, precisa che essa è volta a chiedere una riformulazione della trasmissione dei dati statistici all'ISTAT.

Nel ritenere opportuno adeguare il testo ai rilievi espressi dalla Commissione Bilancio, si dichiara disponibile a presentare i relativi emendamenti.

Antonello GIACOMELLI (PD), nel far presente che da parte del gruppo del Partito democratico è stata consegnata una proposta di legge vertente sulla medesima materia, chiede alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire l'abbinamento della nuova proposta di legge. Precisa che l'iniziativa del suo gruppo è motivata dalla ricerca di convergenze con il testo di maggioranza, senza che si debba arrivare alla formulazione di un testo alternativo da parte delle opposizioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, segnala che la seduta odierna era dedicata al conferimento del mandato al relatore, trattandosi di un provvedimento a lungo oggetto di esame in Commissione. Invita pertanto i presenti ad esprimersi sulla richiesta.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento ha già avuto un articolato ed approfondito esame in Commissione, tale da consentirne la conclusione dell'esame. Si dichiara tuttavia disponibile a valutare la proposta ove essa non si risolva in atteggiamenti meramente dilatori.

Antonio RUGGHIA (PD), ringraziando il relatore per la disponibilità, precisa che la proposta presentata dal proprio gruppo non è animata da intenti ostruzionistici, quanto piuttosto da uno spirito costruttivo di ricerca della sintesi di diverse posizioni, che consenta la massima condivisione sul

testo che verrà adottato. Rinnova, pertanto, la richiesta di rinvio dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nella consapevolezza di non poter acquisire l'orientamento del Governo e della maggior parte dei gruppi parlamentari, stante l'assenza dei loro rappresentanti, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prima seduta utile.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

DL 37/2011 – Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (C. 4362 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

preso atto che esso riproduce precedenti disposizioni di analogo tenore introdotte in occasione delle precedenti consultazioni elettorali e referendarie e che, pertanto potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevederne l'introduzione a regime;

evidenziato che il decreto-legge, all'articolo 2, reca termini per gli adempimenti connessi alla partecipazione al voto

per corrispondenza del personale militare o di polizia impegnato in missioni internazionali e che tali termini sono ormai spirati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia valutata l'opportunità di verificare che gli adempimenti prescritti dall'articolo 2 del presente provvedimento siano stati espletati nei termini statuiti, a garanzia del pieno esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani interessati;

si verifichi l'opportunità di inserire una disposizione a regime che disciplini la partecipazione del suddetto personale alle consultazioni elettorali, comprese quelle di carattere amministrativo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione</i>)	152
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	176
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1320 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	155
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	180
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	156
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	158
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	158
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	158
RISOLUZIONI:	
7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.	
7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120</i>)	159
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata)</i>	182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	185
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	175
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	175

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.35.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

Nuovo testo C. 1952.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca misure in materia di valutazione e certificazione della qualità dell'edilizia residenziale e che il nuovo testo, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito, non risulta corredato di relazione tecnica. Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 8, in materia di Sistema « casa qualità », osserva preliminarmente che il provvedimento prevede che l'ambito

di applicazione delle disposizioni comprenda anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Ritiene che andrebbero valutati i riflessi finanziari delle norme, tenuto conto che la nuova disciplina, relativa all'adesione al sistema « casa qualità », potrebbe determinare oneri di costruzione, manutenzione, ristrutturazione o restauro maggiori rispetto a quanto attualmente previsto. Sul punto, segnala l'opportunità di acquisire elementi di valutazione dal Governo. Con riferimento alle attività di rilascio e di verifica della certificazione, osserva che le norme prevedono che i relativi costi siano posti a carico del soggetto richiedente. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che saranno posti a carico del soggetto richiedente anche gli oneri connessi alle attività di ispezione e di controllo. Per quanto attiene allo svolgimento di corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno e alle campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema « casa qualità », di competenza delle regioni – o in alternativa delle province o dei comuni –, osserva che detti adempimenti potrebbero comportare oneri per i suddetti enti, tenuto conto della configurazione dei medesimi come obbligatori. Con riferimento all'osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del « sistema casa qualità », predisposto presso il Ministero delle infrastrutture e il Mini-

stero dell'ambiente, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa lo svolgimento delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'applicazione del sistema. Poiché tali attività si configurano come aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, segnala che andrebbero forniti elementi atti a suffragare la possibilità di far fronte alle stesse con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Rileva che analoghe considerazioni sono riferibili alle attività svolte dai Ministeri interessati, ai sensi dell'articolo 3, per la diffusione del software applicativo del sistema « casa qualità ». Con riferimento all'articolo 9, concernente le agevolazioni, rileva che il comma 1 prevede la destinazione in via prioritaria alle unità immobiliari dotate di certificazione « casa qualità » degli incentivi economici e delle detrazioni fiscali previsti da leggi statali o regionali per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. Osserva come sia previsto che tale destinazione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e come il testo in esame non preveda, quindi, alcun rinvio ad ulteriori norme di attuazione. Osserva in proposito che tale automatismo potrebbe dare luogo a problemi applicativi, con particolare riferimento alle forme di incentivazione non riconducibili ad un limite di onere complessivo a carico della finanza pubblica: fa riferimento, ad esempio, ad alcune detrazioni di carattere fiscale, per le quali non è prevista una preventiva autorizzazione ai fini della loro fruizione. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica. Osserva, inoltre, che le norme consentono a regioni, province e comuni di predisporre misure agevolative volte a incentivare l'adesione al sistema « casa qualità ». Non ha osservazioni da formulare al riguardo, atteso che le previsioni sembrano assumere carattere facoltativo e che in taluni casi è espressamente richiamata la condizione del rispetto degli equilibri di bilancio. Per quanto attiene agli incentivi

ai programmi che aderiscono al sistema « casa qualità », assegnati da regioni e comuni, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa la facoltatività della concessione di tali incentivi. Segnala che la loro assegnazione, infatti, fermi restando i vincoli rappresentati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità, potrebbe comportare la compressione di altri provvedimenti di spesa, eventualmente già avviati, da parte di regioni e comuni. Quanto al rinvio al regolamento comunale per la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni, da escludere dalla cubatura delle unità immobiliari in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, evidenzia la necessità di chiarire se, ed eventualmente con quali modalità, tale previsione possa incidere sugli introiti destinati ai comuni derivanti dai contributi corrisposti per il rilascio del permesso di costruire.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel depositare alcune note tecniche (*vedi allegato 1*), rileva l'opportunità di indicare esplicitamente nel testo che alle attività ispettive e di controllo di cui all'articolo 8, comma 2, gli enti territoriali provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Fa presente che l'attivazione dei corsi di formazione e l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema « casa qualità » previsti dall'articolo 8, commi 3 e 4, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa quindi che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, ancorché non direttamente produttive di maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione della loro formulazione sono suscettibili di determinare problemi applicativi, con particolare riferimento alle forme di incentivazione già previste a legislazione vigente non riconducibili ad un limite di onere complessivo a carico della finanza pubblica.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1952, recante sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

è opportuno indicare esplicitamente nel testo che alle attività ispettive e di controllo di cui all'articolo 8, comma 2, gli enti territoriali provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'attivazione dei corsi di formazione e l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema « casa qualità » previsti dall'articolo 8, commi 3 e 4, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, ancorché non direttamente produttive di maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione della loro formulazione sono suscettibili di determinare problemi applicativi, con particolare riferimento alle forme di incentivazione già previste a legislazione vigente non riconducibili ad un limite di onere complessivo a carico della finanza pubblica;

nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9, non incidendo sugli introiti destinati ai comuni derivanti dai contributi corrisposti per il rilascio del permesso di costruire, non determinino il verificarsi di effetti negativi a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 8, comma 2, secondo periodo, aggiungere le parole: nell'ambito

delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.;

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: certificazione, aggiungere le seguenti: e quelle relative alle ispezioni e ai controlli;

All'articolo 8, sopprimere il comma 3;

All'articolo 8, sopprimere il comma 4;

conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere il comma 5;

all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,;

all'articolo 9, comma 3, sostituire le parole: assegnano con le seguenti: possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,;

con la seguente condizione:

all'articolo 9, sopprimere il comma 1;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto nella formulazione dell'articolo 9, comma 6, delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale, il quale prevede che l'imposta municipale propria, che sarà istituita a decorrere dal 2014, sostituisca per la componente immobiliare l'imposta comunale sugli immobili.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 12.05.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.**Nuovo testo C. 1320.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame prevede la modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona. Il testo oggetto di analisi è quello risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito in data 28 aprile 2011. Ricorda che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 1, recante modifica di circoscrizioni provinciali, fa presente che la norma prevede la modifica del confine tra la provincia di Cremona e la provincia di Bergamo con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, secondo le linee risultanti dalla planimetria allegata alla proposta di legge. La norma prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le citate province procedono d'intesa ai necessari adempimenti. Ritiene di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le eventuali variazioni finanziarie derivanti dalla modifica del confine territoriale in oggetto siano compatibili con gli equilibri finanziari dei diversi enti territoriali interessati. Ritiene, inoltre, che a tal fine andrebbe chiarito se tra gli adempimenti conseguenti alla norma in esame rientri anche la necessità di regolare i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte in relazione al passaggio di una porzione territoriale da una provincia al-

l'altra e da un comune all'altro, nonché, eventualmente, la necessità di modificare i trasferimenti spettanti a ciascuna amministrazione. Osserva, infatti, che il trasferimento di una porzione, seppur limitata, di territorio da una circoscrizione all'altra appare, infatti, suscettibile di modificare il profilo delle entrate e delle uscite dei bilanci delle amministrazioni interessate, sia con riferimento ai cespiti tributari riferibili al territorio in questione, sia con riferimento agli oneri per i pubblici servizi resi sullo stesso. Ulteriori variazioni di carattere finanziario potrebbero derivare dal passaggio da una circoscrizione all'altra di eventuali immobili di proprietà pubblica suscettibili di valorizzazione, anche ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, riguardante il cosiddetto federalismo demaniale, ovvero da eventuali investimenti pubblici in corso di realizzazione sui territori in oggetto, cui potrebbero riconnettersi impegni di spesa a carattere pluriennale eventualmente in essere.

Il sottosegretario Luigi CASERO, depositando agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'interno (*vedi allegato 2*), assicura che dalle modificazioni territoriali non deriveranno effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1320 recante modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino è compatibile con

gli equilibri finanziari dei diversi enti territoriali interessati, in quanto la rettifica riguarda il trasferimento di aree agricole estremamente limitate, non abitate, e di un piccolo tratto di strada, ove non risultano presenti immobili pubblici e investimenti pubblici in corso;

rilevata, comunque, la necessità di prevedere che l'eventuale nomina del commissario *ad acta* da parte del Ministro dell'interno, prevista al comma 3 dell'articolo 1, avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 3, dopo la parola: nomina inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Indonesia, dall'altro, concluso a Giacarta il 9 novembre 2009. Rileva che l'Accordo fornisce il nuovo quadro giuridico di riferimento

della cooperazione bilaterale e prevede impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani, individuando, altresì, quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nella gestione di dossier globali quali il contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale. Segnala che il disegno di legge in esame non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 50 dell'Accordo, in materia di partenariato UE Stati membri – Repubblica dell'Indonesia, ritiene necessario acquisire conferma che dall'attuazione dell'Accordo in esame non possano derivare, in alcun modo, oneri aggiuntivi a carico degli Stati membri, in conformità con quanto indicato dalla relazione illustrativa e ciò con riferimento, tra l'altro, all'istituzione e all'attività del Comitato misto nonché dei relativi gruppi di lavoro, tenuto conto che non sono esplicitate le modalità di designazione dei relativi componenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, segnalare che al comitato misto parteciperanno funzionari comunitari e che la costituzione dei gruppi di lavoro costituisce ipotesi meramente eventuale. Precisa, pertanto, che non si ravvisano, nella sostanza, effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4192 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale dall'attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'istituzione e all'attività del Comitato misto di cui all'articolo 41, nonché dei relativi gruppi di lavoro, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, firmato a Kleinmond (Sud Africa), l'11 settembre 2009, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA). Segnala che l'Accordo consta di quattro articoli, ma solo il primo di questi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo, recepito con la legge n. 320 del 2003, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 1 dell'Accordo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che le modifiche recate dall'Accordo in esame all'Accordo del 1999, non alterino il profilo, già scontato a normativa

vigente, della spesa che l'Italia è chiamata a sostenere a titolo di contributo per la partecipazione europea all'Accordo stesso. Quanto agli oneri direttamente sostenuti dall'Italia per il predetto Accordo, quantificati in 19.970 euro annui dalla legge n. 320 del 2003, rileva che tale partecipazione finanziaria deriva da norme non modificate dall'Accordo in esame e che pertanto non dovrebbero richiedere alcuna variazione finanziaria. Anche a tal proposito richiede una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, rappresenta che le modifiche introdotte al *Trade Development and Cooperation Agreement* stipulato nel 1999 tra l'Unione europea e il Sud Africa e ratificato con la legge n. 320 del 2003, non hanno implicazioni sull'ammontare del contributo, pari a 19.970 euro annui a decorrere dal 2003, versato dall'Italia per la partecipazione all'Accordo stesso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4201 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le modifiche recate dall'Accordo TDCA del 1999 non alterano il profilo, già scontato sulla base della normativa vigente, delle spese che l'Italia è chiamata a sostenere a titolo di contributo per la partecipazione europea al suddetto Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.

Nuovo testo C. 1373 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'assenza di nuovi elementi di valutazione, su richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'assenza di nuovi elementi di valutazione, su richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

C. 2360.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire

il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che dovrebbe esprimere parere contrario in quanto l'ampliamento del numero dei componenti degli organi in esame sarebbe suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti da compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. Ritiene, tuttavia, che l'inserimento di una clausola di invarianza potrebbe superare tali profili problematici.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2360, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio;

rilevata l'esigenza di prevedere esplicitamente che dall'ampliamento del numero dei componenti degli organi di cui all'articolo 1 non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Le Commissioni medico-ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle funzioni di cui

all'articolo 198 del medesimo codice è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, da un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per il servizio.;

all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: è integrato, aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,;

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.45.

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.

7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Pietro FRANZOSO (PdL) illustra, d'accordo con l'onorevole Vannucci, la seguente riformulazione del testo volta a ricomprendere il testo delle due risoluzioni presentate, sottolineando come essa vada nella direzione auspicata dal Ministro Tremonti al fine di ridurre il dualismo economico che caratterizza la situazione italiana con un Sud molto debole:

La V Commissione,
premessi che:

è condivisa la necessità di promuovere politiche atte a colmare il divario tra

le diverse aree del Paese con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno teso anche a valorizzare la responsabilità dei territori e mettere a frutto tutte le energie presenti nel Paese;

è necessario promuovere una politica di sviluppo che, sulla base della rilevata inefficacia degli interventi effettuati per il Mezzogiorno nell'ultimo decennio, tendesse a privilegiare interventi infrastrutturali e settoriali in una logica di concentrazione settoriale delle risorse;

i capitoli di spesa dei fondi strutturali (cofinanziamento nazionale) e del Fondo per le aree sottoutilizzate rappresentano circa il 41 per cento delle risorse statali destinate ad infrastrutture e pertanto dall'efficiente utilizzo di questi fondi dipende la riuscita della politica infrastrutturale;

gli enti regionali gestiscono circa il 75 per cento delle risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni della cosiddetta «programmazione unitaria» 2007-2013;

in quasi tutte le Regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento; il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno e contribuisce mediamente al 10 per cento del PIL di ogni regione; l'occupazione nel settore è pari mediamente al 10 per cento sul totale degli occupati; le costruzioni svolgono un ruolo determinante nell'economia meridionale e, quindi, nella definizione delle azioni prioritarie di intervento per consentire la ripresa economica del Sud, il suo riallineamento ai tassi di crescita del Paese e il raggiungimento degli obiettivi di crescita stabiliti dall'Unione europea;

la ricognizione effettuata con delibera Cipe n. 79 del 31 luglio ha messo in luce che le risorse FAS 2000-2006 assegnate alle regioni meridionali ammontavano a 16,057 miliardi di cui spesi solo il

38,2 per cento. In totale le risorse riprogrammabili variano da un minimo di 6,690 a 18,455 miliardi di euro;

il 26 novembre 2010 il Governo ha approvato il piano nazionale per il sud che ha come obiettivi:

a) creare le condizioni per il conseguimento di standard nazionali ed europei nei servizi essenziali per i cittadini del Sud: scuola, giustizia, sicurezza, acqua e rifiuti, cura degli anziani e dei bambini, trasporto;

b) far progredire l'unificazione nazionale e promuovere lo sviluppo del mercato interno del Sud attraverso la realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, soprattutto ferroviario;

c) garantire l'accesso alla banda ultralarga ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno;

d) consentire l'affermazione di tre – quattro grandi centri di ricerca di livello internazionale e promuovere l'innovazione delle imprese attraverso finanziamenti condizionati ai progressi compiuti dai progetti innovativi;

e) concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, e promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio introdotta con un'anticipazione del federalismo fiscale;

f) assicurare la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione di risorse naturali e culturali attraverso un rafforzamento di centri nazionali di competenza dedicati a questi obiettivi;

il piano si basa su obiettivi realizzati attraverso otto grandi priorità. Lo sforzo è concentrato sull'attuazione di tre priorità strategiche di sviluppo su cui misurare, in un'ottica pluriennale, progressi strutturali di miglioramento delle condizioni di sviluppo del mezzogiorno:

1. infrastrutture, ambiente e beni pubblici;

2. competenze e istruzione;

3. innovazione, ricerca, competitività;

a queste si aggiungono cinque priorità strategiche di carattere orizzontale:

1. sicurezza e legalità;

2. certezza dei diritti delle regole;

3. pubblica amministrazione più trasparente ed efficiente;

4. un sistema finanziario per il territorio (la banca del mezzogiorno);

5. sostegno mirato e veloce per le imprese, il lavoro e l'agricoltura;

da attuare rapidamente per creare nel Mezzogiorno un ambiente favorevole e pre-condizioni adeguate al pieno dispiegamento delle sue potenzialità di sviluppo;

i programmi regionali e nazionali dei fondi strutturali (FESR) e (FSE) presentavano al 31 dicembre 2010, un modesto livello di attuazione, con riferimento ai pagamenti pari al 9,33 per cento per il fondo FESR e al 10,80 per cento per il fondo FSE. Il fondo FESR ha impegni pari al 19,29 per cento mentre il FSE presenta impegni pari al 16,94 per cento;

occorre evitare il disimpegno a fronte di un obiettivo di spesa da certificare calcolato in circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie destinate alle aree del Mezzogiorno;

con delibera Cipe dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi obiettivi criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate al fine di selezionarle ed attuare gli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 in particolare, il Governo ha annunciato di voler riprogrammare i programmi regionali del FAS; riformando, al contempo, la governance dell'utilizzo dei fondi e introducendo lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo che definisce tempi, modalità e responsabilità per l'attivazione degli investimenti finanziati con i fondi europei e nazionali destinati alle politiche di sviluppo e coesione territoriale, così

come delineato nei documenti della Commissione europea relativi all'approvanda riforma della politica regionale dell'Unione europea;

il Consiglio dei ministri nella riunione del 9 febbraio 2011 ha preso atto del cronoprogramma presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale;

risulta fondamentale accelerare la spesa dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, allocando le risorse su progetti pronti a partire;

appare necessario avviare immediatamente una riprogrammazione in chiave strategica – dei programmi attuativi regionali (Par) dei fondi FAS 2007-2013, in linea con le priorità del piano nazionale per il sud,

impegna il Governo:

a promuovere ogni intervento utile a scongiurare il disimpegno di circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie, attraverso la rapida conclusione di processi di concertazione con le regioni concentrando le risorse su progetti infrastrutturali che presentano un livello di progettazione e di realizzazione tali da garantire l'immediato avvio dei cantieri, in grado di assicurare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori;

a rispettare il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla riprogrammazione e alla concreta attuazione del piano nazionale per il Sud presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale al Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011;

ad avviare immediatamente tutti i progetti infrastrutturali pronti a partire – già contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni – necessari per dare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori, evitando una riprogrammazione *tout court* dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in infrastrutture e costruzioni;

a garantire la disponibilità delle risorse dei fondi FAS nazionali destinati alle regioni e a dare certezza alla programmazione dei fondi;

a concludere in tempi brevi il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali al fine di giungere in tempi certi alla stipula dei contratti istituzionali di sviluppo;

ad assumere iniziative volte a promuovere, all'interno delle regole del patto di stabilità interno, meccanismi premiali a favore delle regioni che si impegnano a ridurre la spesa corrente a favore di quella in conto capitale finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

a riformare la governance della politica nazionale di coesione e di sviluppo territoriale, finanziata con le risorse dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), affinché sia improntata all'efficienza, alla responsabilità e al rispetto degli impegni da stabilire nei contratti istituzionali di sviluppo, così come previsto nell'ambito della riforma della politica europea regionale e nel decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 concernente gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Massimo VANNUCCI (PD), nel sottolineare come il proprio gruppo abbia sollevato la questione dell'utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate, con la presentazione della risoluzione n. 7-00532, del quale è primo firmatario, ritiene comunque estremamente positivo il fatto che si sia pervenuti ad una risoluzione unitaria, condivisa dalle diverse parti politiche. In questa ottica, osserva come sul tema delle infrastrutture esista una sensibilità comune tra maggioranza ed opposizione, potendosi riscontrare un orientamento difforme solo in casi isolati, come nel caso del ponte sullo stretto di Messina. Ritiene, infatti, che il problema dell'infrastrutturazione del

nostro Paese, e in particolare del Mezzogiorno, interessi in ugual modo i diversi schieramenti politici e che, pertanto, si renda necessario individuare soluzioni condivise. Nel sottolineare come il testo illustrato dal collega Franzoso sia il frutto di un lavoro svolto di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, ribadisce come sia essenziale assicurare la celere ed efficace attuazione dei programmi regionali e nazionali dei fondi strutturali, scongiurando il disimpegno di circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie .

Pietro FRANZOSO (PdL), nel ricordare come nel testo originario della risoluzione a sua prima firma fosse indicata una data entro la quale concludere il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali al fine di giungere in tempi certi alla stipula dei contratti istituzionali di sviluppo, segnala l'opportunità di indicare anche nel testo testé illustrato una data entro la quale svolgere tale attività, proponendo di fissarla al 31 luglio 2011.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nel ribadire la propria posizione favorevole alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che era previsto come quinto punto del programma del Governo Berlusconi, chiede al rappresentante del Governo di confermare la sussistenza dei fondi all'uopo stanziati. Chiede cosa ci sia di concreto nell'annuncio Piano per il sud e, pur esprimendo dubbi sulle coperture e sui tempi di realizzazione, annuncia il proprio voto favorevole sulla risoluzione nel testo riformulato dai presentatori.

Massimo BITONCI (LNP), nell'annunciare il voto convintamente favorevole del proprio gruppo sulla nuova formulazione della risoluzione, ritiene che sia importante assicurare la destinazione delle risorse dei fondi strutturali ad investimenti di parte capitale, evitando il loro utilizzo per spese di parte corrente, avvenuto assai frequentemente in passato. Quanto alla formulazione degli impegni, ritiene che

sarebbe opportuno precisare espressamente che la disponibilità delle risorse dei fondi FAS nazionali destinati alle regioni dovrà essere garantita a tutte le regioni e non solo a quelle del Mezzogiorno.

Ludovico VICO (PD) rileva come la risoluzione sia ispirata dall'esigenza contingente di non perdere le risorse stanziata per il Mezzogiorno e non esprima tuttavia obiettivi più ambiziosi. Osserva come si faccia riferimento ai fondi FAS per tutte le regioni e non solo a quelli relativi alle regioni meridionali poiché quelle del centro nord hanno già presentato i rispettivi programmi. Evidenzia come la quota relativa alla riprogrammazione degli interventi potrà essere utilizzata a copertura del Piano per il sud ed esprime perplessità in ordine all'ultimo capoverso della parte dispositiva.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel dichiarare di sottoscrivere, a nome del proprio gruppo, la risoluzione unitaria illustrata dal collega Franzoso, osserva tuttavia come l'atto di indirizzo si limiti a formulare impegni volti a superare problemi di carattere contingente relativi all'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate, mentre si sarebbe potuta cogliere l'occasione per affrontare in modo più ampio il tema delle politiche a favore del Mezzogiorno. In questo contesto, rileva quindi l'assenza di un respiro strategico, testimoniato proprio dall'assenza di riferimenti ad un'opera di grande rilievo come il ponte sullo stretto di Messina e dalla mancanza di una riflessione sulla disciplina del sistema di contrattazione nazionale. Anche nell'ambito del contenuto della risoluzione, osserva come sarebbe stato possibile fare un esplicito riferimento all'esigenza di ripristinare le dotazioni iniziali del Fondo per le aree sottoutilizzate, in modo da neutralizzare le ripetute riduzioni apportate nel corso degli ultimi anni. Ritiene tuttavia che sia comunque utile pervenire all'approvazione di una risoluzione condivisa da tutte le parti politiche, pur osservando che sarebbe stato preferibile elaborare un testo più ambizioso.

Roberto SIMONETTI (LNP) ritiene opportuno specificare, con riferimento alla previsione dei meccanismi premiali, che la riduzione della spesa si riferisce solo a quella di parte corrente.

Giuseppe FALLICA (PdL), associandosi alle considerazioni del collega Franzoso, sottolinea l'esigenza di prevedere che il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali debba concludersi entro un termine certo, che potrebbe essere fissato al 31 luglio 2011, sottolineando come tale previsione rappresenterebbe un elemento particolarmente significato nell'ambito della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra una nuova formulazione della risoluzione unitaria, che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito odierno.

Il sottosegretario Luigi CASERO, prendendo atto dell'orientamento unanimemente favorevole espresso dai rappresentanti dei gruppi in Commissione, esprime parere favorevole sul testo della risoluzione unitaria, come da ultimo riformulata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'opportunità di assicurare la presenza del numero legale per il voto sulla risoluzione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la nuova formulazione del testo unitario delle risoluzioni in discussione.

La Commissione approva il testo unitario delle risoluzioni, come da ultimo riformulato, che assume il numero 8-00120 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Atto n. 359.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere del seguente tenore:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359),

rilevato che:

con riferimento all'articolo 4 del Titolo II è opportuno tenere conto che la definizione degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire in conformità alla disciplina recata dal Titolo III dello schema di decreto;

è necessaria una revisione delle disposizioni del decreto che prevedono l'adozione di atti di rango secondario, al fine di precisare la natura regolamentare o meno di tali atti e di assicurare comunque forme adeguate di pubblicità per gli atti di natura non regolamentare;

è necessario dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, relativo all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con

le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

nell'ambito dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, anche alla luce della disciplina europea, è opportuno inserire un principio relativo alla programmazione di medio termine, richiedendo che i bilanci di previsione abbiano una proiezione almeno triennale, al fine di garantire una sufficiente stabilità nel tempo delle previsioni;

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

il principio di competenza finanziaria individuato nell'ambito dello schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, appare in astratto suscettibile di fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

è, tuttavia, necessario verificare in concreto gli effetti dell'applicazione di tale criterio, prevedendo una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, al fine di valutare se sia op-

portuno estendere alle amministrazioni di cui al presente decreto la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria attualmente applicato nelle Regioni;

è opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo e precisare la portata di alcune disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

all'articolo 4, comma 3, sostituire l'alinnea con il seguente: 3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti;

all'articolo 4, comma 3, sopprimere lettera a);

all'articolo 4, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine: ed il contenuto di ciascuna voce;

conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e);

all'articolo 4, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo terzo del presente decreto

all'articolo 4, comma 4, sopprimere il primo periodo;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e resi disponibili sul sito internet del medesimo Dipartimento con le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero;

all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: sentite le amministrazioni vigilanti, *aggiungere le seguenti:* da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui al comma 1;

all'articolo 8, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 5 e 6 *con le seguenti:* di cui al presente articolo;

all'articolo 8, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto *aggiungere le seguenti:* di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta *con le seguenti:* centoventi;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*;

all'articolo 11, comma 5, sopprimere le parole da e conformano fino alla fine del comma;

all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: Con decreto *aggiungere le seguenti:* di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate). – 1. Nei documenti di bilancio di previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartire in:

a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti.

2. L'ulteriore livello di disaggregazione è definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del Titolo II del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, nella rubrica del Titolo III, aggiungere, in fine, le parole: e delle entrate.

all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: con decreto *aggiungere le seguenti:* di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa e conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II.

dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: ART. 16-bis. — (Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche). — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

all'articolo 17, comma 4, sostituire le parole: tale sistema minimo è individuato con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 12 *con le seguenti:* dall'articolo 13;

dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente: 22-bis 1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità econo-

mico-patrimoniale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne in particolare gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. 2. Ai sensi del comma 1, in considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettera a), la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

sostituire l'articolo 23 con il seguente: ART. 23. — (Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2011.

nell'allegato 1, capoverso 1. Principio della Annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

e con le seguenti osservazioni:

al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una

complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

al fine di garantire una maggiore certezza della normativa vigente, il Governo dovrebbe prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni di rango primario incompatibili con le disposizioni del decreto in esame. ».

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle condizioni formulate dal relatore per l'espressione del parere favorevole, esprime un avviso contrario alla soppressione della lettera a), del comma 3, dell'articolo 4 e conferma la necessità di modificare la rubrica del Titolo II sostituendo quella attuale con « Piano dei conti e schemi di bilancio ». Ritiene, invece, condivisibili le altre condizioni poste. In merito alle osservazioni formulate dal relatore, condivide l'esigenza di una complessiva revisione formale dello schema.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la previsione di acquisire il concerto dei Ministri interessati sullo schema di bilancio consolidato rischia di indebolire in modo rilevante la disposizione che si intende introdurre con la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009 prevede espressamente l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche « secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati » e, pertanto, una previsione in senso difforme potrebbe costituire un eccesso di delega.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ritiene che il provvedimento in esame sia condivisibile e coerente con la delega, rileva inoltre l'opportunità della sperimentazione in riferimento al criterio della competenza finanziaria, sottolineando che altre solu-

zioni avrebbero implicato una modifica della legge n. 196 del 2009. Sottolinea la necessità di armonizzare i principi contabili tra il livello centrale e quello periferico, evidenziando la sussistenza, per le regioni del criterio della competenza finanziaria, diverso da quello valevole per le altre amministrazioni della competenza giuridica. Rileva inoltre la necessità di tenere conto della normativa europea in materia di armonizzazione dei bilanci, con particolare riferimento all'inclusione delle società partecipate nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Dichiaro quindi di condividere anche la metodologia individuata nel senso di fissare i principi generali, rinviando a provvedimenti attuativi la definizione della questione. Nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, si riserva invece un giudizio critico sull'atto n. 339 relativo all'armonizzazione dei principi contabili relativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), ricordando di essere relatore presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili delle regioni e degli enti locali, osserva come la finalità di armonizzazione contabile perseguita dalle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009 e alla legge n. 196 del 2009 imponga la necessaria convergenza tra i diversi sistemi adottati dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni pubbliche. In questa ottica, ritiene che debba essere approfondita in particolare la questione della diversa configurazione del principio della competenza finanziaria contenuta nei due schemi di decreto legislativo all'esame del Parlamento, rilevando come mentre l'atto n. 339 operi un'opzione netta in favore del sistema che prevede un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, la proposta di parere elaborata dal relatore sull'atto in esame sia caratterizzata da cautela e scetticismo. A suo

avviso, sarebbe invece opportuno operare una scelta precisa, raggiungendo una soluzione che consenta di avvicinarsi alla disciplina contenuta nel SEC 95 e di ridurre le distanze tra bilancio di diritto e bilancio di fatto. Ribadisce, in ogni caso, la necessità di individuare un criterio di contabilizzazione unico per tutte le amministrazioni pubbliche, al fine di consentire un effettivo ed agevole consolidamento dei bilanci delle diverse amministrazioni, sottolineando altresì che l'adozione del principio della competenza finanziaria configurato dall'atto n. 339 richiede che, nel caso di attività di investimento, particolarmente in conto capitale, si debba sempre predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Per altro verso, osserva come l'adozione del principio di competenza finanziaria riferito agli enti territoriali imporrebbe comunque la necessità di prevedere opportune cautele, volte a individuare adeguate modalità di mantenimento e di rappresentazione nei bilanci delle entrate derivanti da mutui, anche al fine di evitare che le risorse, non impegnate, possano costituire economie di bilancio. Da ultimo, con riferimento alla condizione relativa al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, osserva come sarebbe più corretto far riferimento alle società partecipate, anziché a quelle controllate.

Lino DUILIO (PD) preliminarmente dichiara di ritenere opportune le richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Lanzillotta. Rileva quindi che il criterio della competenza finanziaria prefigura in qualche modo un avvicinamento al criterio del bilancio redatto in termini di cassa, rispetto al quale, nel corso dell'attività conoscitiva svolta a più riprese dalla Commissione, diversi esperti hanno espresso non poche perplessità. In particolare, osserva che, con il richiamato principio della cassa, a fronte di una più effettiva rappresentazione dei flussi finanziari nell'esercizio di riferimento, vi sarebbe il rischio di non considerare adeguatamente l'ammontare complessivo di un impegno,

nel caso di spese di carattere pluriennale. Sottolinea quindi la necessità di tenere presente sempre l'origine della singola voce di spesa. Ritiene che il Governo dovrebbe approfondire tali aspetti.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito della discussione per svolgere ulteriori approfondimenti in relazione alle indicazioni emerse nel dibattito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Atto n. 339.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo del quale oggi la Commissione avvia l'esame detta regole in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, volte a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, nonché dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Ricorda che il termine per l'espressione del parere, stabilito inizialmente al 13 maggio 2011, è stato poi prorogato al prossimo 2 giugno, su richiesta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rileva come si profili, peraltro, che le Commissioni possano esprimere il proprio parere successivamente a tale data, nel corso della seconda settimana di giugno, a fronte di un impegno da parte del Governo a non procedere all'adozione del decreto prima dell'espressione dei prescritti pareri. Ricorda che la

Commissione ha svolto un'attività istruttoria sulla portata del provvedimento, congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, procedendo all'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Corte dei conti, nonché di rappresentanti tecnici dell'ANCI. Osserva come il materiale e le osservazioni acquisite nell'ambito di questa attività conoscitiva consentano alla Commissione di valutare in modo più puntuale e approfondito taluni degli snodi più significativi del provvedimento al nostro esame, che dovremo valutare successivamente ai fini della formulazione del parere.

Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, ritiene utile sottolineare in via preliminare che lo schema di decreto legislativo è complementare a quello adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, del quale la Commissione ha già avviato l'esame. Rileva, come in precedenza affermato dal deputato Bitonci, relatore su tale ultimo provvedimento, che la stretta correlazione tra i due schemi impone una loro lettura congiunta, in quanto la presenza di discrasie tra i principi imposti alle amministrazioni territoriali e alle altre amministrazioni pubbliche rischia ovviamente di rendere più difficoltoso il raggiungimento di una disciplina uniforme in materia di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, che costituisce l'obiettivo ultimo delle deleghe conferite con la legge di contabilità e finanza pubblica e con la legge di attuazione del federalismo fiscale. Crede, pertanto, che andrebbero valutati con attenzione i raccordi esistenti tra i due provvedimenti, al fine di ottenere risultati omogenei e tra loro compatibili. Osserva che l'esigenza di tale raccordo è stata, del resto, ben presente al legislatore sin dal momento dell'approvazione delle disposizioni di delega, essendosi previsto che il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche costituito ai

sensi dell'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, debba agire in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività relative all'elaborazione del presente schema, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

Fa presente, preliminarmente, che il provvedimento può scomporsi in due grandi direttrici di intervento: da un lato, il Titolo I, composto dai primi 18 articoli dello schema, reca i principi contabili generali e applicati per le regioni e gli enti locali, mentre il Titolo II, composto dagli articoli da 19 a 34 dello schema, reca le disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario. Il Titolo III, composto degli articoli 35, 35-bis e 36, reca, infine, le disposizioni finali e transitorie.

Nel segnalare che nella sua relazione si soffermerà in particolare sulle disposizioni del Titolo I, che ritiene presentino maggiore rilievo sul piano sistematico, fa in primo luogo presente che l'articolo 1 definisce quali soggetti destinatari dei principi di armonizzazione contenuti nel Titolo I le regioni, gli enti locali come individuati dall'articolo 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, vale a dire i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi di enti locali, e gli enti e organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, con esclusione degli enti del settore sanitario coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, ai quali si applicano le disposizioni del Titolo II dello schema. Mentre per le Regioni si prevede in via generale che esse adeguino con legge i propri ordinamenti contabili ai principi di armonizzazione contenuti nel provvedimento, segnala come occorra tuttavia considerare che — conformemente alla delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 — per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali ubicati nelle

medesime regioni e province autonome, la decorrenza e le modalità di applicazione dei principi di cui al presente decreto siano stabilite in conformità con norme di attuazione dei rispettivi statuti, ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009. Sul punto, pur prendendo atto dei limiti della delega, ritiene opportuno segnalare come l'esigenza di assicurare l'uniformità dei bilanci sia strettamente connessa a quella di garantire un adeguato raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo e, pertanto, appare necessario un tempestivo adeguamento della normativa applicabile alle autonomie speciali e ai relativi enti locali.

Rileva che l'articolo 2 prevede che le amministrazioni regionali e locali affianchino, a soli fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria da essi adottato – e confermato dallo schema in esame – un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e che, analogamente, l'affiancamento dei due sistemi di contabilità è richiesto per gli enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria. Fa presente che le aziende speciali e le istituzioni e gli altri organismi strumentali delle regioni e degli enti locali sono tenuti ad adottare il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. Segnala che il comma 4 dell'articolo 2 reca, invece, una disposizione volta a prevedere una sperimentazione di un bilancio di sola cassa, ormai superata a seguito della modifica dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, che ha confermato il bilancio di competenza, prevedendo solo un rafforzamento della funzione della cassa.

Rileva che l'articolo 3 dispone l'obbligo per le amministrazioni territoriali e i loro enti strumentali di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al provvedimento, mentre per gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilità economico-patrimoniale è altresì previsto che essi conformino la pro-

pria gestione anche ai principi del codice civile. Fa presente che le amministrazioni regionali e locali e i loro enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria sono altresì tenuti ad uniformare la gestione ai principi contabili applicati, che saranno definiti con i successivi decreti legislativi correttivi adottati a seguito degli esiti della sperimentazione biennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4. Osserva che le modalità della sperimentazione, che decorre dall'esercizio 2012, saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendosi sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Rileva che, sulla base degli esiti della sperimentazione, verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati, del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, della codifica della transazione elementare, degli schemi di bilancio, dei criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni al presente provvedimento. Rileva che proprio uno dei principi contenuti nell'Allegato 1 rappresenta uno dei punti maggiormente dibattuti dello schema di decreto in esame. Infatti, il principio della competenza finanziaria individuato al n. 10 dell'allegato, prevede che « tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ». Osserva come questo principio corrisponda a quanto già previsto a legislazione vigente, per le sole Regioni, dall'articolo 11 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170, mentre allo stato per gli enti locali l'articolo 20 del medesimo decreto legislativo prevede che l'impegno sorga a seguito del perfezionamento della relativa obbligazione giuridica, pur essendo espressamente consentita l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni comprese nello stesso. Segnala che il principio applicato dagli enti locali coincide, peraltro, con quello tradizionalmente previsto per il bilancio dello Stato e confermato, da ultimo, dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. In linea con tale ultima previsione, rileva che il principio della competenza finanziaria individuato al n. 22 dell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali (atto n. 359) stabilisce che l'impegno di spesa viene registrato nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona la relativa obbligazione giuridica. A fronte della difformità dei criteri individuati nei due schemi di decreto legislativo all'esame del Parlamento, ritiene debba valutarsi l'opportunità di pervenire, sia pure dopo un congruo periodo di sperimentazione, ad una soluzione univoca tra i due schemi di decreto, che appare più coerente con lo spirito delle deleghe contenute nella legge n. 42 e n. 196 del 2009, volte appunto ad armonizzare i principi e gli schemi di bilancio adottati dalle amministrazioni pubbliche. Sul punto, considera necessario un puntuale approfondimento, anche alla luce dei contributi acquisiti nell'ambito delle audizioni svoltesi, che non hanno fornito indicazioni univoche.

Segnala che le successive disposizioni ripercorrono sostanzialmente contenuti già affrontati nello schema di decreto legislativo relativo alle altre amministrazioni pubbliche: l'articolo 4 prevede l'ado-

zione di un piano dei conti integrato, finalizzato alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali, che costituirà la base di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e finanziari delle diverse amministrazioni interessate. In questo quadro, rileva che il successivo articolo 5 prevede che ogni atto gestionale generi nel sistema contabile una transazione elementare, attribuendo una codifica completa che ne permetta l'esecuzione, in assenza della quale l'atto di gestione non può essere eseguito. La struttura di tale codifica, ai sensi dell'articolo 6, sarà definita con i decreti legislativi integrativi e sarà integrata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo articolo 7 prevede che le modalità di codifica delle transazioni elementari dovranno seguire gli appositi glossari, evitando l'adozione del criterio della prevalenza, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi, l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. L'articolo 8 prevede l'aggiornamento delle codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato, che dovrà avvenire con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Rileva che eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE devono essere riconducibili alle aggregazioni del piano dei conti.

Fa presente che le norme contenute negli articoli da 9 a 17 recano la disciplina per l'adozione, da parte delle amministrazioni territoriali e dei loro enti strumentali, della rappresentazione della spesa per missioni e programmi, in coerenza con quanto già avviene per il bilancio dello Stato, con distinte modalità per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria e quelle, invece, che adottano una contabilità di tipo civilistico. Con riferimento alle amministrazioni regionali e locali e ai loro enti strumentali territoriali in contabilità finanziaria, rileva che l'articolo 9 prevede che il sistema di bilancio costituisca lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione, finalizzato a fornire informazioni in merito

all'andamento dell'ente, ai programmi in corso di realizzazione e a quelli futuri, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. Segnala che l'articolo 10 dispone che il bilancio di previsione finanziario, sia annuale che pluriennale, ha carattere autorizzatorio, mentre il bilancio pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e che le amministrazioni sono inoltre tenute ad allegare ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali. Fa presente che l'articolo 11 dispone l'adozione di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati e che tali schemi di bilancio saranno definiti con successivi decreti legislativi integrativi, adottati a seguito degli esiti della sperimentazione biennale prevista a partire dal 2012. Osserva che con i suddetti decreti integrativi saranno altresì definite le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio. In questo contesto, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni in materia di classificazione delle spese per missioni e programmi, in linea con le definizioni contenute nella legge n. 196 del 2009. Rileva che l'articolo 13 prevede che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione sia costituita almeno dai programmi. Sul punto, evidenzia che, giustamente, la Corte dei conti ha evidenziato che la formulazione della disposizione consente di individuare l'unità di voto ad un livello autorizzatorio diverso e, presumibilmente, di articolazione inferiore, rilevando l'opportunità di espungere tale previsione, la cui portata è comunque indeterminata. Pertanto, rileva che i documenti di bilancio, sia di previsione che di consuntivo, devono essere elaborati, ai sensi dell'articolo 14, adottando una specifica classificazione delle spese, analoga a quella prevista per il bilancio dello Stato,

articolata per missioni, programmi e macroaggregati. Fa presente che si prevede, altresì, che – analogamente a quanto previsto per il bilancio dello Stato – la realizzazione di ciascun programma sia attribuita ad un solo centro di responsabilità amministrativa. Anche su questo punto ritiene debbano valutarsi le indicazioni della Corte dei conti, la quale ha evidenziato come « la scelta del livello di omogeneizzazione e del grado di rilevanza delle informazioni non può consentire che l'ottica macro offuschi l'ottica micro pur rilevante del singolo Ente locale, ove si allocano le scelte concrete sui servizi al cittadino, ma rivitalizzarla e renderla più funzionale alla gestione dei servizi ». Per quanto riguarda l'articolo 15, che disciplina la classificazione delle entrate, rileva che, al fine di garantire un'effettiva armonizzazione tra le diverse tipologie di bilancio, sarebbe opportuna l'adozione di un articolazione corrispondente a quella prevista per il bilancio dello Stato. Segnala che l'articolo 16 reca, poi, una specifica disciplina per quanto concerne la flessibilità degli stanziamenti in sede di gestione e che, a tal fine, si prevede, da un lato, la possibilità di variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione e, dall'altro, la facoltà di variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Anche su questi temi considera opportuno un approfondimento. Ritiene, infatti, che debba valutarsi l'opportunità di ricondurre la prima ipotesi alla disciplina prevista annualmente dalle leggi di approvazione del bilancio dello Stato, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione. Per quanto attiene alla seconda ipotesi, ritiene, invece, che debba valutarsi l'opportunità di allineare la disciplina della flessibilità richiamando la

distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili negli stessi termini previsti per il bilancio dello Stato.

Fa presente che l'articolo 17 reca disposizioni applicabili agli enti tenuti alla predisposizione di bilanci sulla base dei criteri contabili individuati dalla disciplina civilistica, prevedendo che essi predispongano un *budget* economico, riclassificando i propri dati contabili attraverso le rilevazioni SIOPE ed elaborando un prospetto volto a riclassificare le spese per missioni e programmi, assicurando la ripartizione secondo la classificazione COFOG di secondo livello.

Rileva che l'articolo 18 dello schema provvede, infine, ad uniformare i termini per l'approvazione degli schemi contabili delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la norma dispone che regioni e gli enti locali nonché i relativi enti e organismi strumentali, con esclusione degli enti del settore sanitario approvino il bilancio di previsione o il *budget* economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Passando ad esaminare il Titolo II del provvedimento, che reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali – nonché degli enti sanitari – evidenzia che si tratta di disposizioni di rilevante contenuto tecnico, volte a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili. Fa presente che le disposizioni affrontano alcune delle criticità del sistema informativo contabile delle aziende sanitarie più volte emerse, quali,

in particolare, la definizione di un sistema di principi contabili e l'adozione di un modello di bilancio uniformi a livello nazionale, il rapporto tra il bilancio delle aziende e il bilancio regionale e, infine, l'arricchimento delle informazioni contabili sotto il profilo finanziario e patrimoniale. Rileva che per le entrate si dispone la distinzione tra finanziamento ordinario corrente, finanziamento aggiuntivo corrente, derivante dagli automatismi per la copertura dei disavanzi, dagli aumenti delle aliquote fiscali ed altro, finanziamento regionale del disavanzo pregresso e finanziamento per investimenti. Per la spesa si dispone, specularmente, la distinzione tra spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, spesa per livelli di assistenza superiori a quelli essenziali, spesa per il ripiano del disavanzo pregresso e spesa per investimenti. Evidenzia che anche i flussi di cassa vengono contabilizzati in maniera differenziata tra le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno regionale *standard*, che confluiscono in appositi conti di tesoreria unica intestati a ciascuna regione, dai quali si effettuano le erogazioni mensili, e le risorse ulteriori, che affluiscono in appositi conti correnti intestati alla sanità presso il tesoriere dell'ente regionale. Osserva che i modelli gestionali sono differenziati in base alla sussistenza o meno della gestione sanitaria accentrata; le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale devono a tal fine individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato appunto « gestione sanitaria accentrata presso la regione » con il compito di implementare e tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici. Rileva che le regioni che non operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni

di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento; conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti medesimi. Fa presente che i bilanci di previsione ed i bilanci di esercizio annuali della gestione accentrata e di tutti gli enti del servizio sanitario regionale sono sottoposti all'approvazione dalla Giunta regionale e che è previsto, inoltre, il bilancio consolidato del servizio sanitario medesimo, che comprende sia la gestione accentrata che tutti gli enti sanitari. Oltre ai necessari documenti contabili, tale bilancio deve recare, in una nota integrativa, una serie di prospetti tesi a fornire una rappresentazione completa della situazione dei conti sanitari.

Per quanto attiene al Titolo III, osserva che, con riferimento alle attività di sperimentazione, il comma 2 dell'articolo 35 fa riferimento alla possibilità di ricorrere a modalità sperimentazione « anche in deroga alle vigenti discipline contabili ». Come rilevato dalla Corte dei conti, tuttavia, non ritiene opportuno che questi adempimenti, necessariamente destinati a condizionare l'intero processo di armonizzazione, possano derogare alle discipline contabili vigenti, comprese quelle introdotte con il provvedimento in esame, che si sostanziano, in definitiva, in principi generalmente condivisi e di comune esperienza. Da ultimo, segnala che l'articolo 36 prevede che le disposizioni dello schema entrino in vigore a decorrere dal 2014, con l'esclusione di quelle del Titolo II e dell'articolo 35, che si applicano dal 2012.

Conclusivamente, rileva che il provvedimento al nostro esame rappresenta un elemento importante per la definizione di un assetto fiscale federale, che non può che basarsi sull'uniformità e sulla comparabilità delle regole contabili e degli schemi di bilancio adottati dallo Stato e dagli enti territoriali. Nel complesso, crede

che il testo al nostro esame costituisca un indubbio passo avanti rispetto alla situazione preesistente, anche se il processo di armonizzazione non può certo dirsi concluso, in quanto l'adeguamento alle nuove regole richiederà una adeguata fase di sperimentazione, anche al fine di mettere a punto i necessari adeguamenti dell'assetto organizzativo e dei sistemi informativi. In questo quadro, come ha già sottolineato, dovrà in primo luogo tenersi sempre presente l'obiettivo di favorire una sempre maggiore omogeneizzazione della normativa applicabile alle diverse categorie di amministrazioni pubbliche e allo Stato, assicurando altresì la massima chiarezza della disciplina da applicare. A tal fine dovrebbe, a suo avviso, valutarsi l'opportunità di provvedere, anche in futuri provvedimenti, ad un riordino complessivo della materia, con l'espressa abrogazione delle disposizioni non più compatibili con la nuova disciplina contabile e di bilancio. Sempre con la medesima finalità, osserva che l'articolazione per missioni e programmi prevista dal decreto non è in linea con quella prevista per gli enti locali dall'articolo 24, comma 3, capoverso comma 151, terzo comma, del disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie, già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, che stabilisce che i documenti di bilancio siano redatti in modo da consentirne la lettura in programmi, servizi ed interventi. Al riguardo, osserva come potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di ricondurre le disposizioni in materia di bilanci e contabilità nell'ambito del presente decreto legislativo, modificando conseguentemente le disposizioni del disegno di legge all'esame del Senato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che gli onorevoli Maurizio Grasso e Carlo Nola sono entrati a far parte della Commissione in sostituzione degli onorevoli Bruno Cesario e Giampiero Catone che hanno assunto l'incarico di sottosegretario di Stato. Porge i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti della Commissione e ai nuovi sottosegretari per l'incarico loro conferito.

Comunica, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del Regolamento, fino al 31 maggio 2011 l'onorevole Pietro Franzoso sarà sostituito dall'onorevole Vincenzo Piso.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Atto n. 359.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, illustra una nuova proposta di parere (*vedi allegato 4*), che recepisce indicazione formulate, nel corso del dibattito, dall'onorevole Lanzillotta.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara di non avere osservazioni sulla nuova proposta di parere testé illustrata dal relatore, rilevando come le integrazioni recepiscano sostanzialmente le indicazioni emerse nella seduta antimeridiana.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere come da ultimo formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione
e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale
(Nuovo testo C. 1952).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. *AF-4918*

Roma, 25 MAG. 2011

→ All'Ufficio legislativo - economia

E, p.c. Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

SEDE

Oggetto: **A.C. n. 1952 = Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale - Nuovo testo come risultante al termine dell'esame degli emendamenti - Dossier del Servizio Bilancio.**

In riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio sul disegno di legge in oggetto, si fa rinvio all'allegata nota n 1861 del 6 maggio 2011 (già inviata a codesti Uffici con la nota n. 1F-4692 del 17 maggio u.s.) con la quale la Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle finanze - nel presupposto che le disposizioni dettate dall'articolo 9 non ampliano l'ambito dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni fiscali ivi richiamate - rileva che non vi sono ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.

Al riguardo, tuttavia, come segnalato anche dal Relatore in Commissione VI Finanze della Camera (nella seduta svolta lo scorso 18 maggio), oltre che dalla medesima Direzione studi e ricerche economico fiscali, le disposizioni fiscali contenute nel citato articolo 9 appaiono poco chiare, potendo generare problemi in sede applicativa.

A tal proposito, anche l'Agenzia delle entrate evidenzia, con la nota n. 75103 dello 17 maggio 2011 (che si allega), l'estrema genericità del comma 1 e ritiene che il riferimento da esso operato a "soggetti privati" sembrerebbe configurare la possibilità che la detrazione del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio sia riconosciuta non solo in favore delle persone fisiche ma anche in favore di imprese e società.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

T03V04/0135/9 LEGISL ECON	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO	
Atti Parlamentari Economia e Finanze	
- 6 MAG. 2011	
Prot. n. <u>1F-4511</u>	Roma, <u>6 MAG. 2011</u>

MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. 1861 /2011/Ufficio VI

(Seguito nota n. 1F-4471 del 5/05/2011)

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.C. n. 1952 - Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, il nuovo testo della proposta di legge indicata in oggetto.

In particolare, il primo comma dell'articolo 9 dispone la destinazione, in maniera prioritaria, alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione di "casa-qualità", degli incentivi economici e delle detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici e delle ristrutturazioni edilizie.


Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non prevede un ampliamento dei soggetti beneficiari, e, pertanto, non comporta ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato, anche se si manifestano perplessità sull'applicazione operativa della disposizione in esame.

Relativamente ai commi 2-8 del medesimo articolo, essi dispongono la possibilità per le regioni ed i comuni di prevedere riduzioni dei prelievi comunali e di promuovere appositi interventi agevolativi, volti a favorire la diffusione del sistema "casa qualità".

Sul punto, trattandosi di una facoltà, non si valutano effetti.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

G. P.



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

17 MAG. 2011

Prot. n.

1F-4684

e, p.c.

Roma, 17 MAG. 2011

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo -
Finanze
(prot. n. 1F-4471 del 5/05/2011)

ROMA

Al Dipartimento delle Finanze

ROMA

Prot. n. 2011/75103

OGGETTO: *A.C. 1952 – Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.*

Con la nota in riferimento, codesto Ufficio ha chiesto anche alla scrivente di fornire le valutazioni di competenza, in relazione al nuovo testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in Commissione, della proposta di legge in oggetto.

Il disegno di legge in esame prevede di istituire un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato "casa qualità", allo scopo di assicurare la sostenibilità ambientale e il contenimento energetico degli immobili e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

La proposta interessa la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione (compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica), gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici residenziali (con esclusione degli immobili vincolati e dei fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati).

Al fine di incentivare e di diffondere lo strumento della certificazione, diminuendo il costo complessivo delle abitazioni è previsto che gli incentivi

economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, e della riqualificazione del patrimonio edilizio vengano destinati prioritariamente alle unità immobiliari cui è stata attribuita la certificazione di "casa-qualità".

Al riguardo, si osserva che la misura agevolativa del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è ristretta alle sole persone fisiche ed è limitata ai soli interventi realizzati sulle unità abitative e sulle relative pertinenze.

Il progetto di legge in esame, in proposito, prevede all'articolo 9 la concessione dell'agevolazione a favore dei soggetti "privati", con il potenziale effetto di estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione stessa anche a soggetti diversi dalle persone fisiche. Nella misura in cui consentisse la fruizione dell'agevolazione anche a imprese, l'agevolazione andrebbe valutata anche per il profilo della compatibilità con la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Non appare chiaro, inoltre, in cosa consista e come debba essere attuata la priorità riconosciuta alle detrazioni e agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica sulle unità immobiliari in possesso della certificazione "casa-qualità". A legislazione vigente, infatti, non è previsto un tetto di risorse da assegnare agli interventi ammessi alle detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie e del 55% per riqualificazione energetica.

IL DIRETTORE CENTRALE

Arnaldo Betunio



ALLEGATO 2

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona
(Nuovo testo C. 1320).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Affari Legislativi
Prot. Uscita del 24/05/2011
Numero: **0003957**
Classifica: III.21304/L



Ministero dell'Interno
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1621304/L2011000249/III

Roma, 24 MAG. 2011

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo Economia
(rif. n. 1E/ 4839 del 23 maggio 2011)
Ufficio legislativo Finanze

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

AL MINISTERO PER LE RIFORME PER IL
FEDERALISMO

AL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE
REGIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
24 MAG. 2011
Prot. n. <u>1E-3957</u>

R O M A

Oggetto: AC 1320 "Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle Province di Bergamo e Cremona" Nuovo testo.
Iscritto all'o.d.g. della V Commissione Permanente (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati per la seduta del 25 maggio 2011 (sede consultiva).

Con la nota a margine segnata sono state comunicate le osservazioni formulate nella "nota di lettura" del servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati.

A tal riguardo, occorre tenere presente che:

- a) la rettifica riguarda il trasferimento di terreni agricoli e di un piccolo tratto di strada per una superficie complessiva di circa mq 22230 (delimitati



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

da un fosso) del Comune di Soncino al Comune di Torre Pallavicina che ha avanzato la proposta;

- b) le aree interessate non risultano abitate;
- c) l'interesse del Comune di Torre Pallavicina è quello di dare sviluppo alla Frazione di S. Maria, razionalizzandone la viabilità e i servizi;
- d) la Frazione di S. Maria sorge sul confine dei due comuni e necessita dell'allargamento di mt. 3,00 della strada di Gallignano;
- e) l'area interessata riguarda sei appezzamenti di terreno agricolo per mq. 20080;
- f) non risulta la presenza di immobili pubblici;
- g) non risultano investimenti pubblici in corso.

In base a tali notizie (desunte dagli atti dei due Comuni e della Regione Lombardia) si ritiene che la modifica del confine territoriale sia compatibile con gli equilibri finanziari "dei diversi enti territoriali interessati"

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Ubaldi

Ubaldi

ALLEGATO 3

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.

7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,

premesso che:

è condivisa la necessità di promuovere politiche atte a colmare il divario tra le diverse aree del Paese con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno teso anche a valorizzare la responsabilità dei territori e mettere a frutto tutte le energie presenti nel Paese;

è necessario promuovere una politica di sviluppo che, sulla base della rilevata inefficacia degli interventi effettuati per il Mezzogiorno nell'ultimo decennio, tenda a privilegiare interventi infrastrutturali e settoriali in una logica di concentrazione settoriale delle risorse;

i capitoli di spesa dei fondi strutturali (cofinanziamento nazionale) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) rappresentano circa il 41 per cento delle risorse statali destinate ad infrastrutture e, pertanto dall'efficiente utilizzo di questi fondi dipende la riuscita della politica infrastrutturale;

gli enti regionali gestiscono circa il 75 per cento delle risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni della cosiddetta « programmazione unitaria » 2007-2013;

in quasi tutte le regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento; il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno e contribuisce

mediamente al 10 per cento del PIL di ogni regione; l'occupazione nel settore è pari mediamente al 10 per cento sul totale degli occupati; le costruzioni svolgono un ruolo determinante nell'economia meridionale e, quindi, nella definizione delle azioni prioritarie di intervento per consentire la ripresa economica del sud, il suo riallineamento ai tassi di crescita del Paese e il raggiungimento degli obiettivi di crescita stabiliti dall'Unione europea;

la ricognizione effettuata con delibera CIPE n. 79 del 31 luglio 2010 ha messo in luce che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate 2000-2006 assegnate alle regioni meridionali ammontavano a 16,057 miliardi di euro, di cui sono stati spesi solo il 38,2 per cento. In totale le risorse riprogrammabili variano da un minimo di 6,690 a un massimo di 18,455 miliardi di euro;

il 26 novembre 2010 il Governo ha approvato il Piano nazionale per il sud che ha come obiettivi:

a) creare le condizioni per il conseguimento di *standard* nazionali ed europei nei servizi essenziali per i cittadini del sud: scuola, giustizia, sicurezza, acqua e rifiuti, cura degli anziani e dei bambini, trasporto;

b) far progredire l'unificazione nazionale e promuovere lo sviluppo del mercato interno del sud attraverso la realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, soprattutto ferroviario;

c) garantire l'accesso alla banda ultralarga ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno;

d) consentire l'affermazione di tre o quattro grandi centri di ricerca di livello internazionale e promuovere l'innovazione delle imprese attraverso finanziamenti condizionati ai progressi compiuti dai progetti innovativi;

e) concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, e promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio introdotta con un'anticipazione del federalismo fiscale;

f) assicurare la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione di risorse naturali e culturali attraverso un rafforzamento di centri nazionali di competenza dedicati a questi obiettivi;

il Piano si basa su obiettivi da realizzare attraverso otto grandi priorità. Lo sforzo è concentrato sull'attuazione di tre priorità strategiche di sviluppo su cui misurare, in un'ottica pluriennale, progressi strutturali di miglioramento delle condizioni di sviluppo del Mezzogiorno:

1. infrastrutture, ambiente e beni pubblici;

2. competenze e istruzione;

3. innovazione, ricerca, competitività;

a queste si aggiungono cinque priorità strategiche di carattere orizzontale:

1. sicurezza e legalità;

2. certezza dei diritti delle regole;

3. pubblica amministrazione più trasparente ed efficiente;

4. un sistema finanziario per il territorio (la banca del mezzogiorno);

5. sostegno mirato e veloce per le imprese, il lavoro e l'agricoltura;

le suddette priorità devono essere attuate rapidamente per creare nel Mez-

zogiorno un ambiente favorevole e precondizioni adeguate al pieno dispiegamento delle sue potenzialità di sviluppo;

i programmi regionali e nazionali dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR e Fondo sociale europeo-FSE) presentavano al 31 dicembre 2010, un modesto livello di attuazione, con riferimento ai pagamenti, pari al 9,33 per cento per il fondo FESR e al 10,80 per cento per il FSE. Il FESR presenta impegni pari al 19,29 per cento mentre il FSE presenta impegni pari al 16,94 per cento;

occorre evitare il disimpegno a fronte di un obiettivo di spesa da certificare calcolato in circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie destinate alle aree del Mezzogiorno;

con delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate al fine di selezionarle ed attuare gli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. In particolare, il Governo ha annunciato di voler riprogrammare i programmi regionali del Fondo per le aree sottoutilizzate, riformando, al contempo, la *governance* dell'utilizzo dei fondi e introducendo lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo che definisce tempi, modalità e responsabilità per l'attivazione degli investimenti finanziati con i fondi europei e nazionali destinati alle politiche di sviluppo e coesione territoriale, così come delineato nei documenti della Commissione europea relativi all'approvanda riforma della politica regionale dell'Unione europea;

il Consiglio dei ministri nella riunione del 9 febbraio 2011 ha preso atto del cronoprogramma presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale;

risulta fondamentale accelerare la spesa dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, allocando le risorse su progetti pronti a partire;

appare necessario avviare immediatamente una riprogrammazione – in chiave strategica – dei programmi attuativi regionali (PAR) finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, in linea con le priorità del Piano nazionale per il sud,

impegna il Governo:

a promuovere ogni intervento utile a scongiurare il disimpegno di circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie, attraverso la rapida conclusione di processi di concertazione con le regioni concentrando le risorse su progetti infrastrutturali che presentino un livello di progettazione e di realizzazione tali da garantire l'immediato avvio dei cantieri, in grado di assicurare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori;

a rispettare il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla riprogrammazione e alla concreta attuazione del Piano nazionale per il sud presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale al Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011;

ad avviare immediatamente tutti i progetti infrastrutturali pronti a partire – già contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni – necessari per dare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori, evitando una riprogrammazione *tout court* dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in infrastrutture e costruzioni;

a garantire la disponibilità delle risorse nazionali del FAS destinate a tutte le regioni e a dare certezza alla programmazione delle risorse stesse;

a concludere, entro il prossimo 31 luglio, il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali al fine di giungere in tempi certi alla stipula dei contratti istituzionali di sviluppo;

ad assumere iniziative volte a promuovere, all'interno delle regole del patto di stabilità interno, meccanismi premiali a favore delle regioni, delle province e dei comuni che si impegnano a ridurre la spesa corrente a favore di quella in conto capitale per investimenti finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale;

a riformare la *governance* della politica nazionale di coesione e di sviluppo territoriale, finanziata con le risorse dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate, affinché sia improntata all'efficienza, alla responsabilità e al rispetto degli impegni da stabilire nei contratti istituzionali di sviluppo, così come previsto nell'ambito della riforma della politica europea regionale e nello schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio del 2009, n. 42, concernente gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

(8-00120) « Franzoso, Vannucci, Giachino Alfano, Baretta, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Ciccanti, D'Antoni, Duilio, Fallica, Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Cesare Marini, Ventura, Vico ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (Atto n. 359).**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359),

rilevato che:

con riferimento all'articolo 4 del Titolo II è opportuno tenere conto che la definizione degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire in conformità alla disciplina recata dal Titolo III dello schema di decreto;

è necessaria una revisione delle disposizioni del decreto che prevedono l'adozione di atti di rango secondario, al fine di precisare la natura regolamentare o meno di tali atti e di assicurare comunque forme adeguate di pubblicità per gli atti di natura non regolamentare;

è necessario dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, relativo all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

nell'ambito dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, anche alla luce della disciplina europea, è opportuno inserire un principio relativo alla programmazione di medio termine, richiedendo che i bilanci di previsione abbiano

una proiezione almeno triennale, al fine di garantire una sufficiente stabilità nel tempo delle previsioni;

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

il principio di competenza finanziaria individuato nell'ambito dello schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, appare in astratto suscettibile di fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

è, tuttavia, necessario verificare in concreto gli effetti dell'applicazione di tale criterio, prevedendo una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, al fine di valutare se sia op-

portuno estendere alle amministrazioni di cui al presente decreto la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria attualmente applicato nelle Regioni;

è opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo e precisare la portata di alcune disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

all'articolo 4, comma 3, sostituire l'alinnea con il seguente: 3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti;

all'articolo 4, comma 3, sopprimere lettera a);

all'articolo 4, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine: ed il contenuto di ciascuna voce;

conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e);

all'articolo 4, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo terzo del presente decreto.

all'articolo 4, comma 4, sopprimere il primo periodo;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e resi disponibili sul sito internet del medesimo Dipartimento con le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero;

all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: sentite le amministrazioni vigilanti, aggiungere le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con le seguenti: di cui al comma 1;

all'articolo 8, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: di cui al presente articolo;

all'articolo 8, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: centoventi;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

all'articolo 11, comma 5, sopprimere le parole da e conformano fino alla fine del comma;

all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate). – 1. Nei documenti di bilancio di previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartire in:

a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti.

2. L'ulteriore livello di disaggregazione è definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del Titolo II del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, nella rubrica del Titolo III, aggiungere, in fine, le parole: e delle entrate.

all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa e conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II.

dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: ART. 16-bis. – (Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche). – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate e altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

all'articolo 17, comma 4, sostituire le parole: tale sistema minimo è individuato con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 12 con le seguenti: dall'articolo 13;

dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente: 22-bis – 1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne in particolare gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. 2. Ai sensi del comma 1, in considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui al comma

1 dell'articolo 1, lettera a), la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

sostituire l'articolo 23 con il seguente:
ART. 23. — (Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2011.

nell'allegato 1, capoverso 1. Principio della Annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

e con le seguenti osservazioni:

al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

al fine di garantire una maggiore certezza della normativa vigente, il Governo dovrebbe prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni di rango primario incompatibili con le disposizioni del decreto in esame.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04749 Fluvi: Composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo	190
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	205
5-04750 Leo: Problematiche concernenti l'applicazione della norma che prevede l'indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, con riferimento alle cosiddette « frodi carosello »	191
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	207
5-04751 Barbato: Rinnovo delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento	191
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	210
5-04796 Lo Monte e Zeller: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali	192
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	212

SEDE CONSULTIVA:

DL 37/11: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	192
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	196
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	214

RISOLUZIONI:

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro (<i>Seguito della discussione e conclusione – Ritiro dell'atto</i>)	197
7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	197
<i>ALLEGATO 6 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i>	216
7-00583 Barbato: Interventi nel settore dei giochi pubblici (<i>Discussione e rinvio</i>)	197

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	203
ALLEGATO 7 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04749 Fluvi: Composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia della risposta, molto articolata ed esauriente, nella quale il Sottosegretario ha precisato che, essendo evidenti, anche a seguito degli interventi legislativi degli ultimi anni, le finalità pubblicistiche dell'Istituto per il credito sportivo, ad esso si applica l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale dispone che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rin-

novo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Il Sottosegretario ha tra l'altro confermato che l'articolo 34 dello statuto dell'Istituto attribuisce ai partecipanti il diritto di recesso nel caso di modifiche statutarie che determinino un cambiamento significativo dell'attività dell'ente, ovvero dei diritti di partecipazione, ricordando, inoltre, come la Banca d'Italia abbia precisato che seguirà l'evoluzione della situazione aziendale ed effettuerà le valutazioni di propria competenza, in relazione alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal consiglio di amministrazione.

Ritiene, tuttavia, che la risposta, al di là della sua correttezza formale, non contenga rassicurazioni in merito alla preoccupazione, sottesa all'atto di sindacato ispettivo, che una modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, derivante dall'adeguamento dello statuto, determini possibili contenziosi, ovvero l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti privati, compromettendo, in tal modo, un assetto organizzativo che ha permesso all'Istituto medesimo, fino ad oggi, di svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

Rileva, quindi, come la predetta preoccupazione appaia ancor più giustificata a seguito delle voci, circolate in questi giorni, secondo le quali avrebbero già presentato le proprie dimissioni alcuni componenti degli organi sociali espressione dei soci privati dell'Istituto.

5-04750 Leo: Problematiche concernenti l'applicazione della norma che prevede l'indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, con riferimento alle cosiddette « frodi carosello ».

Maurizio LEO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio LEO (PdL) ringrazia il Sottosegretario della risposta, esprimendo innanzitutto apprezzamento per l'intenzione, lodevolmente manifestata dall'Agenzia delle entrate, di affrontare i casi portati a sua conoscenza mediante istruzioni operative volte a discriminare i costi in deducibili in relazione alle fattispecie concrete, in attesa che una norma di interpretazione autentica chiarisca definitivamente – in considerazione dell'orientamento non univoco espresso in merito dalla giurisprudenza – l'ambito applicativo dell'articolo 14, comma 4-*bis*, della legge n. 537 del 1993, il quale prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, salvo l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti.

Rileva, quindi, come la questione segnalata dall'atto di sindacato ispettivo abbia assunto significative conseguenze in ordine alle cosiddette « frodi carosello » (operazioni soggettivamente inesistenti che un operatore economico ha posto in essere con una società « cartiera » o soggetto interposto), le quali già comportano l'indeducibilità dell'IVA, ma che non devono generare, ai fini delle imposte sui redditi, l'indeducibilità dei correlativi costi, atteso che una diversa interpretazione, nel senso dell'applicabilità a tale fattispecie del predetto articolo 14, comma 4-*bis*, comporterebbe l'assoggettamento a tassazione dell'ammontare lordo dei ricavi e non del reddito, con conseguenze critiche anche in ordine alla tenuta costituzionale della

norma rispetto al principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

5-04751 Barbato: Rinnovo delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) dopo aver espresso il proprio benvenuto al Sottosegretario Cesario, che partecipa per la prima volta in veste di rappresentante del Governo alla seduta della Commissione, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita, esprimendo la sua indignazione per il fatto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato affermi di non avere alcuna competenza relativamente al contrasto dell'evasione fiscale nel settore dei giochi pubblici. Stigmatizza quindi fortemente l'assoluta acquiescenza del Governo nei confronti di quei concessionari che hanno frodato il Fisco ed hanno disatteso i propri obblighi contrattuali, ritenendo a tal fine del tutto secondaria la circostanza che su tale vicenda non si sia ancora giunti ad una sentenza definitiva.

Ritiene infatti che la politica non debba nascondersi dietro le risultanze dei procedimenti giudiziari, né delegare i propri compiti all'autorità giudiziaria, ma debba invece esercitare con forza la sua funzione, colpendo con rigore quei soggetti che, secondo gli accertamenti già svolti dalla Guardia di Finanza, si sono macchiati di gravi irregolarità.

In tale contesto sottolinea come sia inconcepibile la decisione del Governo di procedere comunque all'assegnazione delle nuove concessioni per il settore dei giochi senza aver prima eliminato le violazioni denunciate in materia, considerando altresì gravissimo che l'Amministrazione fi-

nanziaria intrattenga ancora rapporti con soggetti che non hanno rispettato i propri impegni e con i quali sussiste un contenzioso nei confronti la Pubblica amministrazione.

Sotto un ulteriore profilo, ritiene che i bandi di gara per l'attribuzione delle nuove concessioni violino in un modo evidente il principio della libera concorrenza, in quanto il prevalente rilievo dato dai bandi requisito concernente la diffusione sul territorio dei soggetti che concorrono alle concessioni, favorisce chiaramente gli attuali concessionari, pregiudicando la crescita in questo campo di nuovi soggetti imprenditoriali.

5-04796 Lo Monte e Zeller: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si riserva di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo, nel quale saranno forniti al Governo tutti gli elementi istruttori che il Sottosegretario ha ritenuto rilevanti al fine di dare una più compiuta risposta agli interroganti.

Rileva, tuttavia, come nell'interrogazione fosse già precisato che la fattispecie oggetto dell'atto di sindacato ispettivo riguarda il caso di *garage* interrati realizzati su un'area pertinenziale del condominio e sulla base di una nuova concessione edilizia.

Alla luce di tali presupposti, ritiene, comunque, che gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati da un condominio in anni diversi e in base a titoli abilitativi diversi debbano beneficiare singolarmente, anche sulla scorta di taluni provvedimenti emanati in passato dall'Agenzia delle entrate, della detrazione

del 36 per cento, entro il limite di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare di cui si fruisce dell'agevolazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 37/11: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4362, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 37 del 2011, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni

referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

L'articolo 1, comma 1, interviene sul funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, stabilendo che, al fine di assicurare il *quorum* necessario al funzionamento dei predetti organi, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, funzionari statali da nominare come componenti aggiunti delle stesse commissioni e sottocommissioni.

La disposizione specifica che tali funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti, e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza dei componenti delle commissioni previsto, nel caso in cui i membri della commissione non prendano parte a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967.

La disposizione è volta a consentire l'ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali, a partire dalle elezioni amministrative di questa primavera, assicurando il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali che devono riunirsi per la formazione e periodica revisione delle liste elettorali, nonché per l'esame e l'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali, in quanto la mancanza dei componenti aggiunti potrebbe pregiudicare il funzionamento delle commissioni e, conseguentemente, la regolarità del procedimento elettorale.

A tal fine viene reintrodotta a regime la norma, precedentemente prorogata temporaneamente, che consentiva, fino al 31 dicembre 2010, al prefetto di designare al Presidente della corte d'appello funzionari statali, in qualità di componenti aggiunti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali, in assenza dei componenti effettivi o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza.

Il comma 2 introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 2 della legge n. 241 del 1969, in materia di agevolazioni tariffarie

nei trasporti in occasione delle elezioni, al fine di prevedere che, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. La disposizione specifica che l'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

Al riguardo ricorda che fino ad ora l'ordinamento nazionale prevedeva agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che si trovano temporaneamente fuori della propria sede elettorale, esclusivamente per i viaggi con mezzi ferroviari e marittimi.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, in occasione dei *referendum* che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 2011, alcune categorie di cittadini elettori che si trovano temporaneamente all'estero potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Le disposizioni recate dall'articolo risultano analoghe a quelle contenute dal decreto – legge n. 3 del 2009, che aveva disciplinato l'esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per le elezioni europee del 2009 e i referendum del 21 e 22 giugno dello stesso anno.

In dettaglio, le previsioni dell'articolo si applicano: *a)* agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; *b)* ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; *c)* ai professori e ricercatori universitari, titolari di incarichi e contratti, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e

che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

Il comma 2 prevede che gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* (appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia e dipendenti di amministrazioni dello Stato che prestano temporaneamente servizio all'estero), presentano una dichiarazione per essere iscritti nell'elenco (previsto dal comma 4, quinto periodo, del medesimo articolo 2), degli elettori temporaneamente all'estero che hanno diritto ad esercitare il voto per corrispondenza. Tale elenco deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.

I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b)* (dipendenti pubblici in servizio all'estero), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

Per quanto riguarda invece gli elettori di cui al comma 1, lettera *c)* (professori e ricercatori con incarichi di insegnamento

all'estero), il comma 3 stabilisce che essi devono far pervenire, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione, la dichiarazione per l'iscrizione nel citato elenco di cui al comma 4, quinto periodo, direttamente all'ufficio consolare. La dichiarazione deve comprendere i predetti dati personali, e ad essa deve essere unita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. Anche in tal caso i familiari conviventi di tali elettori, unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco, comprensiva dei dati, rendono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

Il comma 4 prevede che l'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione, trasmette a ciascun comune l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le sopra richiamate dichiarazioni.

Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco. Nei due giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti.

Il quinto periodo del comma prevede che l'ufficio consolare iscriva in apposito

elenco i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Il comma 5 stabilisce che gli elettori che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione e che deve essere trasmessa al comune di residenza del dichiarante a cura dell'ufficio consolare.

Il comma 6 prevede che gli elettori i quali hanno presentato la dichiarazione di revoca e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni di esercitare il voto per corrispondenza ai sensi del decreto-legge, non hanno fatto pervenire la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti, rimangono iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto.

Gli elettori che hanno diritto al voto per corrispondenza ai sensi del decreto – legge, che non hanno revocato la relativa dichiarazione, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale.

In ogni caso gli elettori di cui al comma 1, lettera *a*) (appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

Il comma 7 stabilisce che per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini

italiani residenti all'estero di cui alla legge n. 459 del 2001, e di cui al relativo regolamento di attuazione.

Il comma 8 demanda ad un'intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno la definizione delle modalità tecnico organizzative di formazione e recapito dei plichi contenuti le schede elettorali, nonché di raccolta all'estero e consegna all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero dei plichi contenenti le schede votate, per quanto riguarda gli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera *a*) (appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia), nonché gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e i loro familiari conviventi.

Il comma 9 prevede che i comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni iniziativa utile per garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Il comma 10 definisce le modalità di scrutinio delle schede votate per corrispondenza dagli elettori che si avvalgono di tale facoltà ai sensi del decreto – legge, prevedendo che lo scrutinio è svolto congiuntamente con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, e che l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste, con modalità tali da garantire la segretezza del voto.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 11, il quale stabilisce che la determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.

Al riguardo ricorda che l'ammontare dei diritti consolari è stabilito dalla Ta-

bella allegata alla legge n. 185 del 1983 e che, ai sensi dell'articolo 80, comma 41, della legge n. 289 del 2002, la misura dei predetti diritti può essere aumentata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 reca la copertura degli oneri finanziari recati dall'articolo, indicati in 700.000 euro per l'anno 2011, ai quali si fa fronte mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Rileva quindi come il decreto – legge non presenti profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Del Tenno, nella prece-

dente seduta di esame aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 5*), la quale riprende i rilievi su alcuni aspetti dell'articolo 9 formulati nel corso della relazione.

Antonio PEPE (PdL) formula innanzitutto un augurio al Sottosegretario Cesario per il suo nuovo incarico di Governo.

Passando al merito del provvedimento in esame, concorda con i rilievi espressi dal relatore sul provvedimento, rilevando, con riferimento alla condizione di cui al numero 1 della proposta di parere, come sia inconcepibile prevedere una sorta di corsia preferenziale – ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali previste dalle leggi statali o regionali per la riqualificazione energetica degli edifici, per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione del patrimonio edilizio – a favore delle unità immobiliari alle quali sia stata attribuita la certificazione « casa qualità ».

Ritiene, quindi, che sia pienamente giustificato chiedere alla Commissione di merito di sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 del provvedimento, sia perché le detrazioni fiscali previste in materia spettano a tutti i contribuenti che chiedono di fruirne, in presenza dei requisiti ed entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, sia in quanto l'eventuale estensione del beneficio ad altre tipologie di contribuenti, oltre a confliggere con la disciplina vigente in materia, richiederebbe una verifica di compatibilità comunitaria, configurandosi come aiuto di Stato.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro.

(Seguito della discussione e conclusione – Ritiro dell'atto).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, a seguito degli elementi emersi nel corso, dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane sulla tematica oggetto della risoluzione, nella seduta del 17 maggio scorso, è stata presentata in materia un'ulteriore risoluzione.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come, a seguito degli approfondimenti svolti con l'Agenzia delle dogane, anche grazie al prezioso contributo del deputato Ventucci, si sia ritenuto di presentare una risoluzione in merito che raccolga il più ampio consenso in seno alla Commissione.

In tale contesto dichiara, d'intesa con il primo firmatario della risoluzione, Fugatti, di ritirare la risoluzione in oggetto.

Cosimo VENTUCCI (PdL) valuta positivamente la decisione dei presentatori di ritirare la risoluzione, rilevando come la nuova risoluzione che è stata presentata in merito, di cui è primo firmatario, consenta di contemperare le esigenze di tutela degli interessi erariali con quelle di alleggerire gli oneri gravanti sugli operatori del settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide la decisione di presentare un'ulteriore risoluzione in materia che tenga conto dei suggerimenti espressi dal Direttore delle dogane nel corso della sua recente audizione, e che consenta di raccogliere il consenso di tutti i Gruppi presenti in Commissione.

Avverte quindi che la nuova risoluzione sarà posta all'ordine del giorno della Commissione in una seduta da convocare nella giornata di martedì 31 maggio prossimo.

Ritiene comunque che, all'indomani dell'approvazione della risoluzione, sarà opportuno assumere le necessarie iniziative per trasfondere in norma il contenuto dell'atto di indirizzo.

7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 aprile scorso.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), anche alla luce delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione svoltasi il 19 aprile scorso, riformula la propria risoluzione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00121.

7-00583 Barbato: Interventi nel settore dei giochi pubblici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria risoluzione, ricordando come un'indagine, condotta nel 2007 da una

commissione ministeriale guidata dall'allora Sottosegretario per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e dal generale della Guardia di finanza Castore Palmerini, avesse evidenziato un'enorme truffa ai danni dello Stato nel settore dei giochi pubblici, per un ammontare di circa 88 miliardi di euro. In particolare, da accertamenti e stime della Guardia di finanza era emerso che gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, erano rimasti scollegati per mesi dal sistema telematico centralizzato gestito dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalla Sogei, nonostante la convenzione di concessione prevedesse in tal caso, all'articolo 24, la possibilità di procedere alla revoca della concessione.

Peraltro, già nel luglio 2006 la Corte dei conti aveva delegato al GAT, nucleo speciale per le frodi telematiche della Guardia di finanza, lo svolgimento di attività investigative in merito a tale fenomeno. Infatti, la mancata connessione delle *slot machine* alla rete telematica aveva determinato un ingente danno erariale, facendo in modo che il prelievo erariale unico – di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 – fosse calcolato non sulle somme effettivamente giocate, ma secondo criteri forfetari non previsti da alcuna norma, vale a dire commisurando la base imponibile alla media delle giocate degli apparecchi in rete.

Nello stesso periodo, alcune indagini dell'autorità giudiziaria evidenziavano la possibile infiltrazione di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata in seno ad una delle dieci società concessionarie, per l'AAMS, del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro, e attualmente risultano pendenti in proposito alcuni procedimenti penali affidati a diversi pubblici ministeri.

Ricorda altresì come, all'esito delle predette attività investigative, il Procuratore generale per il Lazio della Corte dei conti abbia citato in giudizio la Atlantis World

Giocolegale Limited, assieme agli altri nove concessionari ed ai controllori inadempienti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), contestando violazioni degli obblighi di servizio previsti dalla legge e dalla concessione, le quali avevano impedito il controllo in tempo reale degli apparecchi di gioco, e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti dall'erario.

Alla luce di tali circostanze, appare senz'altro anomalo che la convenzione per la concessione ad Atlantis World sia stata sottoscritta senza richiedere alla prefettura competente gli accertamenti ai fini della cosiddetta informativa interdittiva antimafia, solitamente chiesta per appalti superiori ai 5,2 milioni di euro (mentre, in questo caso, si parla di centinaia di milioni, se non di miliardi di euro) e, successivamente, sia stata prorogata due volte (da ultimo, fino a maggio 2011), sempre senza alcuna richiesta dell'anzidetta informativa.

Ritiene, pertanto, che la vicenda richiamata segnali l'esigenza di intervenire con rigore e tempestività su un settore che è particolarmente delicato, sia in ragione degli enormi interessi economici in gioco, e dei conseguenti rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, sia in considerazione della rilevanza del gettito tributario assicurato all'erario, sia in vista dei risvolti sociali ed occupazionali dell'organizzazione del gioco lecito.

D'altro canto, un intervento in materia è urgente anche perché il quadro normativo relativo alla disciplina delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi di gioco risulta particolarmente complesso, ed è stato oggetto di numerose modifiche. In particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, ha previsto l'introduzione di un nuovo sistema di gioco costituito dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, che avrebbe dovuto comportare l'avvio, da parte dell'AAMS, delle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete, entro il termine inizialmente fissato al 15 settembre 2009

dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, e successivamente prorogato al 16 maggio 2011 dall'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 40 del 2010.

In proposito, osserva come l'accavalarsi dei predetti interventi normativi renda necessario eliminare ogni dubbio in merito alla disciplina vigente in materia, in particolare per quanto riguarda la durata delle concessioni in essere ed il loro rinnovo.

Rileva, quindi, come sia collegato alla diffusione del gioco il fenomeno delle ludopatie, una delle piaghe più gravi che affliggono il mondo giovanile italiano.

A tale riguardo, nonostante la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) abbia vietato ai minori la partecipazione a tutti i tipi di gioco pubblico, la tutela di tali soggetti rispetto ai gravi pericoli, sociali e psicologici, sottesi alla pratica del gioco presenta, sotto i profili amministrativo e normativo, numerose lacune.

Appare necessario, pertanto, rafforzare gli strumenti volti a sensibilizzare maggiormente l'intera popolazione nazionale rispetto ai notevoli danni che possono essere determinati da un approccio non consapevole o compulsivo al gioco.

In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo, innanzitutto, ad assumere ogni iniziativa affinché si dia applicazione all'articolo 24 della convenzione di concessione in merito alla revoca delle concessioni e a fare in modo che si proceda, nel più breve tempo possibile, ad un nuovo affidamento delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi di gioco ed, in ogni caso, a non assumere iniziative volte a rinviare ulteriormente la scadenza prevista per il prossimo 16 maggio 2011.

In secondo luogo, la risoluzione impegna il Governo ad assicurare che nei bandi per tali concessioni siano previsti:

a) il divieto di partecipazione alle gare di appalto per le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti all'unione europea aventi un regime fiscale

privilegiato (cosiddetti « paradisi fiscali ») di cui all'articolo 76, comma 7-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, individuati dai decreti di cui al medesimo comma (cosiddetta *white list*), oppure non siano residenti negli Stati indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta *white list*), come risultante da successive modifiche ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000;

b) il vincolo per cui la partecipazione alle gare delle società residenti negli altri Paesi sia subordinata alla piena trasparenza dei soggetti proprietari delle medesime società, certificata dalle autorità locali;

c) il divieto di partecipazione alle gare di trust, di società fiduciarie e di società *off-shore*.

Oltre a ciò, la risoluzione impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

a) eliminare il prelievo erariale unico, riconducendo la tassazione delle società concessionarie dei giochi al sistema fiscale ordinario previsto per la generalità delle società;

b) inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica tra i casi di evasione tributaria per i quali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede la pena della reclusione da uno a tre anni;

c) prevedere che la licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 sia richiesta anche ai soggetti che gestiscono, in conto proprio o per conto di terzi, sia attraverso società con sede in Italia sia mediante società aventi sede all'estero, attraverso qualsiasi modalità, anche telematica, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, stabilendo a tal fine l'obbligo, per i oggetti interessati,

di produrre idonea documentazione, da individuarsi con regolamento governativo;

d) inibire la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse alle società che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti di amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi o contributi, definitive scadute e non versate.

Inoltre, l'atto di indirizzo impegna il Governo ad assumere iniziative per contrastare più efficacemente il preoccupante fenomeno del gioco minorile, in particolare disponendo la costituzione, nell'ambito dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di una struttura dedicata a tale tematica, con compiti di intervento e di prevenzione, eventualmente utilizzando una percentuale dei proventi erariali derivanti dalla raccolta del gioco lecito per finanziare tale struttura, nonché avviando campagne di informazione e sensibilizzazione presso la pubblica opinione e soprattutto presso gli operatori dei giochi leciti, al fine di prevenire il coinvolgimento dei soggetti minori nel gioco.

Infine, l'atto di indirizzo impegna il Governo a realizzare specifiche campagne di sensibilizzazione, in particolare nei locali dedicati alla raccolta delle scommesse ed al gioco, anche attraverso forme di pubblicità istituzionale, mediante le quali segnalare al pubblico indistinto, con messaggi incisivi, analoghi a quelli previsti in materia di lotta contro il fumo, i rischi ed i danni, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo psicologico e sociale, che il gioco può determinare ai singoli ed alle famiglie.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene di dover evidenziare, preliminarmente, come già chiarito, del resto, nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 ottobre 2007, nonché in occasione dello svolgimento di documenti di sindacato ispettivo su analoga materia, che la vicenda richiamata nell'atto di indirizzo non

ha attinenza con il fenomeno dell'evasione o dell'elusione fiscale.

Infatti, le contestazioni relative ai 98 miliardi di risarcimento di cui al giudizio contabile intentato dal Procuratore generale per il Lazio della Corte dei conti nei confronti dei dieci concessionari, tuttora in corso, hanno ad oggetto la presunta, mancata applicazione di specifiche penali contrattuali per inadempienze agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione, nello specifico riferibili alla mancata attivazione della rete telematica degli apparecchi da gioco.

A tale proposito, precisa peraltro che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha provveduto all'irrogazione delle predette penali.

Per quanto attiene agli effetti del mancato collegamento alla rete telematica degli apparecchi da gioco ed il connesso « venir meno delle garanzie del dichiarato gioco legale », come indicato nella risoluzione, evidenza che tale mancato collegamento non comporta la perdita delle caratteristiche tecniche previste per tale tipologia di apparecchi leciti, in termini sia di « legalità del gioco » sia di prelievo erariale. Infatti, qualora l'apparecchio dovesse trovarsi non collegato alla rete, ipotesi oggi quasi totalmente assente, lo stesso continua ad operare avvalendosi dello strumento del « PREU forfetario », peraltro normativamente previsto, che prevede un sistema di conguaglio successivo eseguito attraverso la lettura dei relativi contatori.

Il descritto funzionamento, quindi, a differenza di quanto asserito nella risoluzione, non incide sul realizzarsi del paventato fenomeno di evasione/elusione fiscale connesso al pagamento del prelievo erariale unico, in quanto, nei casi di impossibilità della lettura telematica dei dati di gioco, gli stessi sono comunque registrati negli appositi contatori, sigillati e presenti su ogni singolo apparecchio, e successivamente utilizzati ai fini della determinazione del conguaglio tra quanto versato dal concessionario a titolo forfetario e quanto dallo stesso effettivamente dovuto. A tale riguardo, ritiene, peraltro,

opportuno evidenziare che, a seguito delle operazioni di conguaglio, si sono verificati anche numerosi casi in cui l'importo versato a titolo di PREU forfetario è risultato superiore a quello effettivamente dovuto, risultante dalla lettura dei contatori di gioco.

Per quanto attiene, inoltre, ai controlli eseguiti sui concessionari del gioco, ivi compreso l'Atlantis Word RTI (e sue evoluzioni), osserva come, ai fini del rispetto della normativa antimafia, il capitolato d'oneri prevedesse, tra l'altro, la presentazione, in sede di partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento della concessione, di una dichiarazione, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti dell'organo di amministrazione di ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo d'impresе, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.

Sottolinea, quindi, come nell'intero periodo di vigenza della concessione, nei confronti di ciascuno dei dieci concessionari di rete, ivi compreso il concessionario in argomento, siano stati effettuati tutti i necessari controlli relativi alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.

In particolare, per quanto attiene alla verifica dell'assenza delle cosiddette cause interdittive antimafia, sono state acquisite periodicamente, con cadenza regolare, le autocertificazioni relative ai rappresentanti legali, già richieste per la partecipazione alla gara, e le certificazioni camerali contenenti il nulla osta relativo all'assenza delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

In aggiunta a ciò, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha periodicamente trasmesso alle competenti prefetture, non diversamente che per gli altri concessionari, la richiesta di infor-

mazioni prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, in relazione alla sussistenza o meno delle situazioni ostative di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, nonché di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa. In proposito, evidenzia come le risposte ricevute dalle Prefetture abbiano sempre avuto portata negativa e non sia mai stata comunicata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) alcuna circostanza che integrasse le fattispecie determinanti la perdita dei requisiti posseduti dai soggetti interessati dalla gestione delle concessioni.

Ritiene doveroso aggiungere, altresì, che nel corso della vigenza del rapporto concessorio la società concessionaria è stata oggetto di indagini, presumibilmente relative anche alle tematiche oggi in discussione, da parte delle competenti Autorità, alle quali l'AAMS ha fornito tutto il supporto documentale e informativo richiesto, e dalle quali non si è ad oggi avuto alcun riscontro che abbia determinato la necessità di provvedimenti da parte dell'AAMS medesima nei confronti della società concessionaria.

Da ultimo, a conferma della particolare attenzione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti delle tematiche di cui trattasi, evidenzia come già in due occasioni sia stato interessato il Comando Generale della Guardia di Finanza, al quale è stato richiesto lo svolgimento di accertamenti supplementari su tutti i titolari di concessione.

In particolare, nel gennaio 2008, per esigenze sorte in altri settori di gioco pubblico, è stato chiesto all'Ufficio di tutela della finanza pubblica operante presso il Comando Generale della Guardia di Finanza di « porre in atto apposita attività investigativa mirata ad accertare la sussistenza di eventuali rischi di appartenenza ad organizzazioni criminali e/o la commissione di gravi reati incidenti sulla moralità professionale dei soggetti titolari di concessione e degli organi di amministra-

zione e rappresentanza ad essi facenti capo», con riferimento a tutti i concessionari di gioco pubblico.

Più di recente, nel giugno 2010, in prossimità della scadenza della concessione relativa alla gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento e dell'avvio della nuova procedura di selezione, sul presupposto che a tale procedura avrebbero partecipato gli attuali concessionari, è stato chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza un supporto collaborativo teso proprio ad effettuare «ogni possibile accertamento riguardante assetti societari e posizioni di controllo, anche indiretto, delle società stesse», ai fini della eventuale rilevazione di situazioni richiedenti un differente grado di attenzione.

Evidenzia, pertanto, come la gestione del settore degli apparecchi di gioco con vincita in denaro da parte dell'AAMS si sia uniformata alla normativa vigente per quanto concerne lo svolgimento dei controlli sui concessionari, in relazione al possesso dei requisiti prescritti dalla legge, e sull'attività da essi svolta in relazione agli adempimenti di natura amministrativa e tributaria posti a loro carico, e sia stata sempre improntata al rispetto dei principi immanenti di razionalità amministrativa e buona amministrazione, oltre che, naturalmente, alla tutela degli interessi pubblici.

Per quanto attiene alla durata della concessione, sottolinea come la convenzione sottoscritta nel 2004 assegnasse alla concessione una durata quinquennale con scadenza al 31 ottobre 2009, ma che successivi interventi legislativi hanno disposto la proroga *ex lege* della durata inizialmente pattuita, in relazione a precise esigenze emerse nel settore, con la conseguenza che gli atti convenzionali sono stati modificati per recepire le precise disposizioni del legislatore.

Infatti, l'articolo 1, comma 532, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ha dapprima prorogato il termine di durata della concessione al 31 ottobre 2010, in relazione agli interventi previsti dal comma 530 del medesimo articolo,

vale a dire a quelli necessari per adeguare la rete telematica ai livelli ed alle modalità di funzionamento ritenuti, dopo il primo periodo di operatività delle reti telematiche, efficienti ed adeguati ad assicurare sia il costante controllo degli apparecchi che la sicurezza del gioco.

Successivamente, l'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, ha disposto il rinvio dell'inizio delle procedure occorrenti per l'affidamento delle nuove concessioni dal 15 settembre 2009 al 16 maggio 2011 stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco VLT (videolotterie) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), la cui gestione è anch'essa, *ab origine*, oggetto della concessione in parola. Ciò ha conseguentemente ed implicitamente comportato il differimento del termine sino alla conclusione di tali procedure, per evitare una pregiudizievole soluzione di continuità della gestione degli apparecchi, con conseguenze in ordine sia ai profili di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza, sia a quelli di contrasto al gioco illegale e di salvaguardia delle entrate erariali connesse.

Relativamente al fenomeno delle ludopatie e della connessa «tutela normativa», ricorda che con la legge di stabilità per l'anno 2011 (legge n. 220 del 2010) è stato esteso, con l'articolo 1, comma 70, generalizzandolo, il divieto di gioco ai minori, precedentemente limitato solo ad alcune formule di gioco: è il caso degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

In merito, poi, alla predisposizione dei controlli mirati a prevenire le violazioni al divieto di gioco ai minori rappresenta che tale attività è ordinariamente posta in essere dalle strutture periferiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, chiamate ad espletare un controllo capillare sul territorio, in modo costante con verifiche ordinarie e straordinarie compatibilmente con le risorse umane e organizzative, concretamente utilizzabili.

Segnala inoltre che, pur in presenza della evidenziata disponibilità limitata di mezzi, apposita attività di controllo è stata

ed è quotidianamente svolta anche relativamente agli apparecchi distributori automatici di biglietti di lotterie istantanee, al fine di verificare che gli stessi siano effettivamente dotati di dispositivi che precludano la vendita ai minori, così come dichiarato dal concessionario.

Peraltro, sul piano dei controlli è operativo un apposito Comitato (di cui all'articolo 15-ter del decreto legge n. 78 del 2009), cui partecipano i vertici delle Forze dell'ordine, oltre che dell'AAMS, il quale sta già promuovendo le prime attività di contrasto al gioco illegale, da condurre sul tutto il territorio nazionale e svoltesi in modo massivo, in particolare, nei giorni 5 e 6 maggio ultimo scorso.

Per quanto attiene agli specifici impegni previsti dall'atto di indirizzo, evidenzia, con riferimento alla nazionalità dei candidati, come il bando di gara di prossima pubblicazione, dovrà già prevedere tra i requisiti di partecipazione delle società, ai sensi della legge n. 220 del 2010, l'appartenenza ad uno dei Paesi comunitari.

Per quanto riguarda le campagne di informazione, sottolinea, infine, come l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato abbia da sempre attivamente operato nella prevenzione del gioco patologico, attraverso campagne informative promosse, nel tempo, anche presso le scuole superiori. A tale riguardo, precisa che non sono mancate formule di prevenzione e sostegno sanitario dei giocatori patologici, attuate in collaborazione con alcune aziende sanitarie locali.

Inoltre, nella legge di stabilità è stata inserita una specifica norma volta alla costituzione di una rete di prevenzione e di contrasto delle ludopatie.

In conclusione, rileva come il Governo abbia ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni in merito a talune premesse della risoluzione, rivelatesi sostanzialmente imprecise.

Manifesta, comunque, la disponibilità dell'Esecutivo a collaborare alla formulazione di una risoluzione sulla quale possa convergere l'intera Commissione, osservando come un atteggiamento di arrocca-

mento su posizioni preconcrete rischi di compromettere il perseguimento di obiettivi comuni.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il Sottosegretario per la disponibilità espressa, dichiarandosi da parte sua pronto a riformulare il testo della propria risoluzione.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione, chiede quindi al Sottosegretario di trasmettere copia della documentazione relativa sia alle verifiche antimafia effettuate dall'Amministrazione autonomia dei Monopoli di Stato, sia agli accertamenti supplementari su tutti i titolari di concessione che la Guardia di Finanza è stata incaricata di svolgere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 31 maggio prossimo.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

COM(2011)121 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Ventucci, aveva illustrato il contenuto della proposta di direttiva.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 7*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) anche a nome del proprio gruppo, esprime una valutazione positiva sulla proposta di documento finale formulata dal relatore, la quale pone giustamente in risalto come la proposta di direttiva non tenga conto adeguatamente delle esigenze delle imprese di dimensioni medie, piccole e piccolissime, le quali costituiscono l'asse portante dell'economia italiana.

Giudica quindi apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore, in un contesto nel quale gli aspetti negativi sembrano prevalere su quelli positivi, ritenendo anch'egli che la proposta di direttiva in esame costituisca comunque un primo passo in vista di una maggiore armonizzazione delle politiche tributarie degli Stati membri dell'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-04749 Fluvi: Composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Fluvi pone quesiti in ordine ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, tenuto conto che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la riduzione del numero dei membri del citato Organo e che tale decisione potrebbe provocare contenzioso con gli azionisti privati, determinandone il recesso.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, occorre premettere che l'Istituto per il credito sportivo (ICS) è l'ultima banca pubblica disciplinata dall'articolo 151 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario). Esso è stato costituito nel 1957 con la finalità istituzionale di erogazione di finanziamenti – prevalentemente mutui a medio e lungo termine – nonché di agevolazioni in conto interessi a enti pubblici, federazioni e associazioni sportive per la realizzazione e la ristrutturazione di impianti sportivi.

Negli ultimi anni, l'Istituto è stato oggetto di vari interventi legislativi, che hanno determinato, fra l'altro, un riassetto della *governance* e una ridefinizione dei relativi ambiti operativi, quali: la legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e la legge 298 del 2006 (legge finanziaria 2007) e successive disposizioni attuative fra cui la Direttiva di attuazione adottata dal Ministero dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2004 (nella quale si dettano le linee guida del nuovo statuto) ed il Decreto adottato dal Mini-

sterio dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il nuovo statuto.

A seguito della trasformazione in capitale del fondo di dotazione dell'Istituto, si è giunti ad una composizione consensuale degli interessi dei soggetti pubblici e privati partecipanti al capitale, secondo uno schema in base al quale:

i privati (un gruppo di banche, tra cui due controllate da soggetti esteri – Dexia e BNL – nonché Assicurazioni Generali, la Cassa Depositi e Prestiti e il Coni) sono gli unici titolari dei diritti di partecipazione al capitale dell'Istituto;

lo Stato rimane proprietario del fondo *ex lege* n. 50 del 1983, iscritto nel bilancio dell'Istituto per il Credito Sportivo quale « fondo apportato » con natura di strumento ibrido di patrimonializzazione (a suo tempo ammontante a circa 500 milioni di euro ed oggi ridotto a circa 50 milioni di euro a seguito del versamento allo Stato 450 milioni di euro, deciso con decreto ministeriale alla fine del 2005). Pertanto, le modifiche statutarie adottate in conseguenza dei richiamati interventi legislativi hanno mantenuto ferme le finalità pubblicistiche dell'Istituto, confermando sia il potere di nomina da parte delle Autorità pubbliche della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, sia i poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei beni culturali.

Lo statuto ha inoltre ampliato l'operatività dell'Istituto, consentendogli di eser-

citare l'attività bancaria, ossia «raccogliendo il risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma ed esercitando il credito, sotto qualsiasi forma» (articolo 2 statuto). L'ambito di attività è stato esteso anche al settore dei beni culturali, fermo il vincolo di indirizzare le attività creditizie e finanziarie prevalentemente nel settore dello sport (articolo 5 statuto).

Pertanto, appare evidente la finalità pubblicistica dell'Istituto e conseguentemente si ritiene che trovino applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 78 del 2010 e che l'Ente, in ragione della propria autonomia statutaria, debba recepire in occasione del primo rinnovo degli organi statutari, le predette disposizioni.

Si segnala inoltre, che il secondo periodo del medesimo comma 5 prevede che «In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti» dal comma in parola.

Si soggiunge che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in via preliminare, nella seduta del 5 maggio 2011, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il Credito Sportivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'articolo 1, comma 1, prevede che «il consiglio di amministrazione ... è composto dal Presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, da un membro

designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assume la carica di vice-presidente, un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da un membro designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto».

Inoltre, lo schema di articolato proposto prevede all'articolo 2 che «Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui all'articolo i restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che il primo comma dell'articolo 34 dello statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo stabilisce che ai partecipanti è attribuito il diritto di recesso in caso di modifiche dello statuto che determinino, tra l'altro, un cambiamento significativo dei diritti di partecipazione. Con delibera del Consiglio di amministrazione del 2007, sono stati specificati, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, i casi in cui è ammesso il recesso, tra cui rientra anche la modifica del potere di designazione dei componenti degli organi collegiali attribuito ai partecipanti al capitale che pregiudichi il loro diritto di designazione.

In tale contesto, la Banca d'Italia ha precisato che segue l'evoluzione della situazione aziendale ed effettuerà le valutazioni di competenza, nell'ambito del procedimento di accertamento ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), in relazione alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

ALLEGATO 2

5-04750 Leo: Problematiche concernenti l'applicazione della norma che prevede l'indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, con riferimento alle cosiddette « frodi carosello ».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione a risposta immediata in esame concerne l'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 4-*bis*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relative alla deduzione dei costi da reato.

Nell'interrogazione si fa presente che, in ordine alle cosiddette « frodi carosello » (operazioni soggettivamente inesistenti che un operatore economico ha posto in essere con una società « cartiera » o soggetto interposto), non risulterebbe applicabile il comma 4-*bis*, il quale dispone che « non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti ». Si sostiene, infatti, che l'applicazione di tale norma comporterebbe l'assoggettamento a tassazione dell'ammontare lordo dei ricavi e non del reddito. Si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative si intendono intraprendere al fine di fornire un'interpretazione definitiva in ordine alla portata applicativa del citato comma 4-*bis* e, in particolare, per stabilire la non applicabilità della predetta disposizione nei casi di illeciti di natura penale-tributaria di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.

Al riguardo, è opportuno, innanzi tutto, osservare che con l'articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, il principio di tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite, a condizione che l'attività produttiva di reddito sia, di per sé, classificabile in una

delle categorie di reddito di cui all'articolo 6 del Tuir; in base a tale disposizione il carattere illecito di un arricchimento non osta, quindi, alla sua imponibilità. Secondo la citata disposizione, infatti, « Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria ».

La norma è stata successivamente interpretata dall'articolo 36 comma 34-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Secondo tale disposizione, l'articolo 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir, sono, comunque, considerati come redditi diversi.

Pertanto, con l'introduzione di questa disposizione « di chiusura » nell'attuale quadro normativo, tutti i proventi illeciti sono tassabili, a condizione che non siano stati sottoposti a sequestro o confisca.

Devono, ad esempio, essere assoggettati a tassazione i redditi di lavoro autonomo o di impresa derivanti da attività illecite esercitate in assenza di un requisito previsto dalla legislazione extrafiscale in materia (mancata iscrizione ad albo profes-

sionale, mancato possesso dei requisiti o titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività, mancanza di licenza di commercio o di altra autorizzazione amministrativa, ovvero con violazione di prescrizioni obbligatorie, o di disposizioni della contrattazione collettiva). Sono imponibili, inoltre, in quanto classificabili tra i redditi di capitale, i proventi derivanti dall'attività di usura (Circolare Ministero delle finanze n. 150 del 10 agosto 1994).

Si evidenzia, inoltre, che i proventi derivanti da fatti illeciti, che rientrano nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, del Tuir, devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati (Cassazione n. 7511 del 5 giugno 2000).

Una volta stabilito il principio di tassabilità dei proventi illeciti per poter determinare la base imponibile di questo tipo di redditi è necessario prendere a base l'ultimo periodo del comma 4, articolo 14, secondo il quale i redditi relativi alle attività illecite sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria a cui gli stessi sono riconducibili. Quindi, in linea generale, il legislatore ha ritenuto di tassare i proventi delle attività illecite attraverso la classificazione in una delle categorie reddituali di cui all'articolo 6 del Tuir e l'utilizzo, per la determinazione della base imponibile, delle regole proprie di ciascuna tipologia di reddito.

Rispetto a questa impostazione generale l'articolo 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003) ha introdotto un'eccezione, disponendo, come sanzione impropria al reato, l'indeducibilità dei relativi costi. Infatti, con l'introduzione del comma 4-*bis* nell'articolo 14 della legge 537 del 1993, si è stabilito che dai redditi di cui all'articolo 6 del Tuir non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. L'indeducibilità, quindi, riguarda solo i costi riconducibili ad un'attività che costituisce un illecito penale, mentre quelli afferenti a illecito civile o amministrativo, non es-

sendo contemplati dalla norma, restano deducibili in base alle norme ordinarie.

Pertanto, ad una generale imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite non corrisponde una generale deducibilità dei relativi costi. Per le attività che costituiscono un illecito civile o amministrativo i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie. Per attività che, invece, costituiscono illecito penale, i costi e le spese non sono deducibili.

Negli ultimi anni, la disposizione recata al comma 4-*bis* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è stato oggetto di diversi interventi giurisprudenziali.

Inoltre, all'Agenzia delle entrate sono pervenute richieste di chiarimenti da parte degli uffici periferici a causa delle criticità interpretative correlate al significato da attribuire alla parola « riconducibili » contenuta nella disposizione.

L'Agenzia ha avuto, pertanto, modo di constatare, nei termini riferiti dall'Onorevole interrogante, la non uniformità di interpretazioni che alla norma sono state attribuite, rilevando non poche difficoltà applicative da parte degli operatori nel tentativo di discriminare i costi effettivamente meritevoli di essere ammessi in deduzione.

Infatti, la disposizione in discorso non pare presentare quel carattere di chiarezza che dovrebbe connotare le fonti normative, in ossequio ad una esigenza di certezza del diritto, che, nel caso di specie, si traduce nel rispetto del principio di « tassazione al netto » e quindi di capacità contributiva.

A tal proposito, risultano sollevate ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, la quale, peraltro, era già stata interessata da analoghe questioni, esprimendosi con un dispositivo di manifesta inammissibilità a causa dell'insufficiente motivazione dei quesiti sollevati dal giudice *a quo* (cfr. ordinanza n. 73 del 2 marzo 2011). La Corte, in sostanza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate ed, in particolare, per quanto rileva la questione di cui trattasi, non si è pronunciata sulla censura di violazione dell'arti-

colo 3 della Costituzione della norma che prevede l'indeducibilità dei costi da reato.

Inoltre, si sono avvicendate diverse pronunce contrastanti di Commissioni Tributarie le quali, in alcuni casi, si sono orientate verso il riconoscimento della deducibilità di costi che l'Amministrazione aveva ritenuto correlati ad un illecito penale, mentre, in altri casi, hanno confermato l'indeducibilità degli stessi.

Gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria condividono il paventato rischio di applicazioni indiscriminate e iniquamente limitative del regime di deducibilità di cui alla norma in oggetto ritenendo che l'in-

determinatezza della formulazione letterale della disposizione in commento potrebbe, in effetti, rendere auspicabile un intervento normativo che chiarisca in modo univoco l'ambito applicativo della norma di cui al citato comma 4-*bis*, anche attraverso una norma di interpretazione autentica.

È comunque, importante, precisare che l'Agenzia delle entrate, malgrado le difficoltà evidenziate, si sta adoperando ad affrontare i casi portati a conoscenza mediante istruzioni operative volte a discriminare i costi indeducibili in relazione alle fattispecie concretamente esaminate.

ALLEGATO 3

5-04751 Barbato: Rinnovo delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, in merito alle procedure di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento (« slot machines ») di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto del 18 giugno del 1931, n. 773, chiede, in particolare:

l'esclusione dalla partecipazione alla suddetta gara di tutti i soggetti aventi un contenzioso pendente con l'Amministrazione finanziaria;

la revisione dei requisiti previsti dal bando di gara per le nuove concessioni relative alla gestione dei giochi da intrattenimento al fine di favorire l'entrata di nuovi soggetti in tale mercato.

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rinviando, in via preliminare, a quanto già riferito in sede di risposta a precedenti documenti di sindacato ispettivo di analogo contenuto (*question time* n. 5-03499 del 30 settembre 2010 e *question time* n. 5-03566 del 13 ottobre 2010), ha rappresentato quanto segue.

Il procedimento giudiziario avviato a seguito di richiesta della Corte dei conti sulla gestione telematica degli apparecchi da gioco, non ha ad oggetto il fenomeno dell'evasione fiscale o dell'elusione fiscale, e quindi non attiene « ... alla richiesta di risarcimento per gli introiti non versati... », ma alla presunta, mancata, applicazione di specifiche penali contrattuali per inadempienze agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione, nello specifico riferibili alla avvenuta at-

tivazione della rete telematica degli apparecchi da gioco. Penali per le quali, peraltro, l'Amministrazione ha provveduto alla relativa irrogazione.

Per quanto attiene alla quantificazione dei « 98 miliardi di euro » l'Amministrazione riferisce che, da ultimo, il Consiglio di Stato, quale massimo organo consultivo, con il parere n. 2525/2010, reso dalla Sezione Terza nell'adunanza del 20 luglio 2010, ha ritenuto fondata la necessità di un intervento normativo, sia sotto il profilo della coerenza con l'intero sistema delle penali, sia sotto il profilo del rispetto dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, orientando l'intervento medesimo anche in relazione alle soglie da introdurre nella determinazione massima delle penali applicabili.

Inoltre, ai fini di una più concreta valutazione dei comportamenti tenuti dai concessionari, la Corte dei conti, in via pienamente autonoma e discrezionale, ha deciso di incaricare la DigitPa, quale ente con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, per una attività di approfondimento rispetto alle tematiche in esame. Va da sé, che tale « *modus operandi* », proviene da una determinazione del tutto autonoma dell'Organo di giustizia, nella quale, quindi né l'Amministrazione, né il Governo, hanno avuto, né potevano avere partecipazione alcuna.

Per quanto, infine, attiene alla proposta di escludere dalla partecipazione alla prossima gara per l'affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da gioco, i soggetti nei cui confronti

sussista un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria, le precedenti esperienze che hanno visto l'inserimento di clausole di questo tipo hanno sortito l'esito della disapplicazione ad opera dei giudici ed infatti detta clausola venne inserita nella recente gara per le concessioni ippiche e sportive, bandita ai sensi del decreto-legge n. 149 del 2008. In tale contesto, T.A.R. prima e Consiglio di Stato, poi, hanno ritenuto la clausola illegittima. Parimenti di casi in occasione della Gara per l'affidamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dove un potenziale partecipante aveva promosso presso il Giudice Amministrativo, proprio il caso della partecipazione di soggetti che avessero pen-

denze giudiziarie con l'Amministrazione connesse alle vicende trattate nel documento in commento.

Tutto ciò rappresentato, e significando che ad oggi nessuna pronuncia definitiva di condanna è stata comminata a carico dei dieci concessionari degli apparecchi da gioco, l'Amministrazione sottolinea che procederà alla redazione del bando di gara per le assegnazioni delle nuove concessioni secondo quanto espressamente previsto dalle norme di legge in generale e dalla recente legge di stabilità n. 220 del 2010, che ha dettato, per la disciplina concessoria dei giochi pubblici specifici e dettagliati requisiti partecipativi.

ALLEGATO 4

5-04796 Lo Monte e Zeller: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano che con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) è stata prorogata per gli anni 2008-2012 la detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, tra cui gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di immobili abitativi anche di proprietà comune.

In particolare, si espone il caso in cui i proprietari di un condominio hanno realizzato nel 2010, in base ad una concessione edilizia, diversi interventi di recupero sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni per un importo superiore ai 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare. Successivamente hanno deciso di realizzare sull'area pertinenziale del condominio un garage interrato chiedendo al comune il rilascio di un nuovo titolo abilitativo. L'esecuzione dei lavori è iniziata nel corso del 2010 mentre i pagamenti all'impresa incaricata sono stati effettuati nel 2011.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se i proprietari delle singole unità abitative che, nel 2010, hanno già usufruito delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie possano beneficiare nuovamente delle detrazioni per ciascuna unità immobiliare, in base al nuovo titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione del garage interrato per i posti auto pertinenziali.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che l'articolo 1, comma 17, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Fi-

nanziaria 2008, come modificata dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 203 del 2008, e da ultimo dall'articolo 2, comma 10 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, Finanziaria 2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione in questione compete anche in relazione agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e box pertinenziali.

Con il decreto del Ministro delle Finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni sono state stabilite le modalità di fruizione dell'agevolazione.

L'Agenzia rappresenta che l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche, proroghe e integrazioni prevede, in linea generale, un limite di spesa di 48.000 euro per la realizzazione degli interventi ivi previsti riguardanti ciascuna unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, anche se iniziati e completati in anni diversi. La disposizione considera autonomamente gli interventi sulle parti comuni dell'edificio per i quali sussiste un ulteriore limite di spesa di 48.000 euro.

Le sintetiche indicazioni contenute nell'interrogazione in riscontro, sia con riguardo ai lavori già realizzati, sia con riguardo a quelli in corso di realizzazione, non consentono di comprendere con chiarezza alcuni elementi rilevanti per la completezza della risposta, quali – ad esempio

– se, e in quale misura, i posti auto dell'autorimessa siano di proprietà dei singoli condomini ovvero costituiscano parti comuni del condominio, e la sussistenza del vincolo pertinenziale nel titolo abitativo; sarebbe necessario quindi acquisire ulteriori elementi istruttori.

L'Agenzia delle entrate fa presente, infine, che è sempre possibile ricorrere all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 per la corretta interpretazione della normativa tributaria applicabile a casi concreti e personali.

ALLEGATO 5

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 1952 Guido Dussin, Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9, il quale prevede di destinare prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione « casa-qualità » le detrazioni fiscali previste dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie e della riqualificazione del patrimonio edilizio, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, atteso che non risulta chiaro come sia possibile riconoscere in tale ambito priorità agli interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia relativi alle unità immobiliari cui è stata riconosciuta la predetta certificazione, in quanto le detrazioni fiscali previste in materia non sono riconosciute entro un tetto massimo di risorse, ma spettano a tutti i contribuenti che chiedano di fruirne, in pre-

senza dei requisiti ed entro i limiti assoluti e percentuali previsti dalla legislazione vigente, nonché in quanto l'eventuale estensione del beneficio ad altre tipologie di contribuenti, oltre a confliggere con la disciplina vigente in materia, richiederebbe una verifica di compatibilità comunitaria, configurandosi come aiuto di Stato;

2) con riferimento al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9, il quale stabilisce, tra l'altro, che i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, in considerazione del fatto che essa ribadisce la facoltà, già riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

3) con riferimento al comma 6 dell'articolo 9, il quale prevede che i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in favore delle unità immobiliari classificate ai sensi dell'articolo 4, anche in deroga al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla norma-

tiva vigente, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, in quanto tale facoltà è già riconosciuta alla potestà regolamentare attribuita ai comuni, relativamente ai tributi ed alle entrate proprie, dal predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; provveda comunque la Commissione di merito

a coordinare la disposizione con il dettato del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, il quale prevede, all'articolo 8, comma 1, che, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, l'ICI sarà sostituita, a decorrere dal 2014, dall'imposta municipale propria.

ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,
premessi che:

a seguito delle verifiche tributarie svolte negli ultimi anni dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in materia di cessione degli impianti radiofonici, sono emerse alcune problematiche in ordine alla corretta qualificazione, a fini tributari, di tali cessioni, in quanto le stesse possono essere qualificate come « cessioni di impianti » soggette ad IVA, oppure come « cessioni di ramo d'azienda » soggette ad imposta di registro;

in particolare, gli uffici finanziari, seppur in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro, hanno in alcuni casi accertato un maggior valore della cessione, ed hanno in altri casi contestato la mancata applicazione dell'IVA, mentre, per gli atti assoggettati ad IVA, hanno richiesto l'applicazione dell'imposta di registro;

in tale contesto appare quindi necessario consentire il corretto inquadramento tributario di tali operazioni;

al riguardo si può rammentare che l'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, riprendendo il disposto della legge n. 650 del 1996, consente i trasferimenti di impianti, rami di azienda ed intere emittenti televisive e radiofoniche;

secondo quanto ricordato dall'associazione delle imprese radiofoniche e televisive locali (AERANTI) con la propria circolare n. 20 del 1998, le operazioni di compravendita di impianti e/o rami di

azienda radiofonici e televisivi sono possibili ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 545 del 1996 e dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 249 del 1997, tra imprese radiofoniche locali, tra imprese radiofoniche locali e nazionali e tra imprese radiofoniche nazionali;

la predetta circolare precisa inoltre che: « le acquisizioni di ramo d'azienda soggette ad imposta di registro del 3 per cento devono essere stipulate con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata da notaio; le acquisizioni di impianti, soggette a fatturazione e IVA, possono essere stipulate con scrittura privata registrata anche senza firme autenticate », senza tuttavia individuare le caratteristiche delle due diverse fattispecie;

per poter identificare un impianto radiofonico e considerarlo quale bene giuridicamente tutelabile, bisogna individuarlo nei suoi componenti, che sono costituiti dalla frequenza radiotelevisiva, dalla possibilità di utilizzo della frequenza, in quanto pervia e libera, nonché dalle apparecchiature ricetrasmittenti installate nel loro complesso;

in particolare, la frequenza, che deve essere assegnata in via amministrativa, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2005, caratterizza l'impianto, ed è determinante, sotto il profilo amministrativo, perché quest'ultimo assuma la qualificazione di bene giuridico;

infatti, il predetto atto amministrativo di assegnazione della frequenza, sebbene non possa essere considerato come

avviamento commerciale, costituisce un connotato essenziale della frequenza e dell'impianto radiofonico;

al fine di fare chiarezza nel complesso quadro appena esposto, fornendo agli operatori del settore un'indicazione univoca circa il regime fiscale da applicare, occorre definire con maggiore precisione le due fattispecie della cessione di impianti e della cessione di rami d'azienda o di intere emittenti, in modo da consentire la corretta applicazione del regime tributario corrispondente,

nel corso di una recente audizione dinanzi alla Commissione Finanze, il Direttore dell'Agenzia delle entrate è intervenuto anche circa la corretta qualificazione tributaria delle predette fattispecie, fornendo la sua valutazione in merito, cui ci si è attenuti integralmente ai fini della riformulazione del presente atto di indirizzo,

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie di cessioni di impianti, da un lato, e di cessioni di rami d'azienda o di cessioni di emittenti, dall'altro, specificando che:

qualora oggetto della cessione siano le sole apparecchiature radiofoniche, l'operazione configura una cessione di beni rilevante agli effetti dell'IVA;

qualora la cessione dell'impianto sia accompagnata dai relativi diritti d'uso connessi all'autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza, essa deve essere considerata come cessione di ramo d'azienda, e pertanto essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale;

qualora l'oggetto del trasferimento sia costituito, oltre che dal predetto impianto, dall'avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario, dai marchi, dalle testate radiofoniche, dai brevetti, dai rapporti di collaborazione autonoma e subordinata e da altri rapporti giuridici in essere, la relativa cessione sia assoggettata alla sola imposta di registro in misura proporzionale, atteso che la combinazione degli elementi sopra descritti configura un complesso aziendale o un ramo d'azienda;

b) a considerare in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari gli atti di cessione sopra richiamati precedentemente posti in essere dagli operatori del settore.

(8-00121) « Comaroli, Fugatti, Forcolin ».

ALLEGATO 7

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def.**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011) 121 def.);

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2011)315), nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)316);

considerato che:

l'attuale situazione nel campo dei sistemi fiscali nazionali determina spesso fenomeni di sovratassazione e doppia imposizione, oltre a generare oneri amministrativi e regolamentari gravosi per le imprese;

tale condizione risulta particolarmente grave e paradossale nei Paesi dell'Area Euro, in considerazione dell'evidente disallineamento che esso crea tra l'unificazione della politica monetaria, determinata dall'adozione della moneta unica, e l'ancora insoddisfacente livello di armonizzazione delle politiche economiche dei singoli Stati, in particolare per quanto riguarda le politiche tributarie;

la crisi economica e finanziaria ha dimostrato come l'attuale livello di concorrenza fiscale tra gli Stati membri, con particolare riferimento all'imposizione sulle società, sia poco compatibile con l'esigenza di rilanciare crescita ed occupazione dell'economia europea del suo complesso, rispettando, al tempo stesso, i

vincoli di bilancio, gli equilibri macroeconomici e la stabilità finanziaria dell'Area Euro;

l'assenza di armonizzazione a livello europeo ha consentito di mantenere in numerosi Stati membri un livello estremamente basso di imposizione sulle società che, oltre a produrre distorsioni al mercato interno, ha indotto, a fronte dei vincoli di bilancio posti dall'Unione europea e della crisi, un'ulteriore concentrazione del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione, quale il lavoro dipendente;

la grande diversificazione dei regimi tributari applicabili nei diversi Paesi membri dell'Unione europea costituisce un disincentivo agli investimenti nell'UE, in contrasto con le priorità stabilite dalla Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020, che individua proprio nell'attrazione degli investimenti uno degli strumenti utili a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro;

la progressiva armonizzazione delle imposte sulle imprese e sulle attività finanziarie, pertanto, costituisce non soltanto una misura necessaria ed urgente per il corretto funzionamento del mercato interno, ma anche per il rilancio della competitività dell'economia europea e l'equa distribuzione del carico fiscale;

la costruzione di una nuova *governance* economica europea, intesa ad assicurare un più stretto coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nazionali, attraverso l'applicazione più rigorosa del Patto di Stabilità e crescita, l'introdu-

zione di regole per la prevenzione e la correzione di squilibri macroeconomici eccessivi e un meccanismo di stabilizzazione dell'Area Euro, non può prescindere, per le ragioni sopra indicate, da un'armonizzazione dei sistemi nazionali di tassazione sulle imprese: in questo senso il Patto Europlus, concordato dai Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro l'11 marzo 2011 ed avallato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, ha opportunamente riconosciuto l'esigenza di realizzare, quanto meno nell'Eurozona, un maggiore coordinamento ed armonizzazione dell'imposizione sulle società;

rilevato che:

il consolidamento fiscale previsto dalla proposta di direttiva permetterebbe di superare problemi di doppia tassazione connessi al malfunzionamento delle regole di deduzione delle perdite, ai meccanismi di riconoscimento dei crediti per imposte pagate all'estero, alle regole di valorizzazione dei cosiddetti prezzi di trasferimento, al trattamento delle distribuzioni di utili lungo le catene di controllo societario; sarebbero inoltre ridotti in misura rilevante gli oneri regolamentari per le società europee con attività transnazionale, che sono costrette attualmente a trattare con un numero di amministrazioni fiscali pari al numero degli Stati membri in cui sono soggette al pagamento di imposte;

la proposta di direttiva in esame costituisce dunque certamente un primo positivo passo per una maggiore armonizzazione delle politiche tributarie, in particolare in quanto segnala la rinnovata volontà della Commissione europea di entrare finalmente nel merito di una tematica sulla quale non si sono registrati finora significativi passi in avanti;

i contenuti della proposta non sembrano tuttavia ancora sufficienti a raggiungere risultati veramente significativi, in quanto si limitano a prevedere la creazione a livello europeo di meccanismi di consolidamento fiscale, a livello nazionale

o mondiale, senza affrontare invece alcuni aspetti cruciali dell'armonizzazione fiscale, quali, soprattutto, la definizione di aliquote comuni, o, per lo meno, l'individuazione di un livello minimo e massimo entro il quale i singoli Stati sono tenuti a fissare le aliquote d'imposta applicabili alle imprese;

infatti il regime comune previsto dalla proposta di direttiva ha una portata molto limitata, concernendo esclusivamente il calcolo della base imponibile tra imprese consociate e avendo natura opzionale: la proposta di direttiva inciderebbe pertanto in misura marginale sulle distorsioni al mercato interno e alla concorrenza determinata dalla previsione, in alcuni Stati membri, di aliquote molto basse e di altre regole volte a mantenere un livello di imposizione sulle società nettamente inferiore al livello generalmente applicato nei medesimi Paesi;

inoltre, sebbene la possibilità, prevista per i gruppi di imprese che optino per l'applicazione della base imponibile consolidata comune (CCCTB), di interagire con una sola amministrazione fiscale in tutta l'Unione europea, costituisca certamente un elemento positivo sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei relativi oneri a carico delle imprese, qualora ciò non si accompagnasse ad una più forte armonizzazione dei regimi tributari sotto il profilo sostanziale, segnatamente per quanto riguarda il livello delle aliquote, tale innovazione comporterebbe il rischio di favorire ulteriormente fenomeni di vero e proprio *shopping* fiscale, riducendo ancora di più la capacità, in molti casi già piuttosto limitata, degli Stati, di esercitare la leva tributaria come strumento di politica economica;

la proposta di direttiva sembra altresì conformata più che altro sulle caratteristiche delle imprese di maggiori dimensioni, delle imprese transnazionali e dei gruppi di imprese, mentre non tiene conto adeguatamente delle esigenze delle imprese di dimensioni medie, piccole e pic-

colossime, che costruiscono invece l'ossatura fondamentale del sistema economico – imprenditoriale italiano;

a tale ultimo proposito c'è dunque il rischio che la proposta comporti, nel medio periodo, un ulteriore aggravamento della condizione relativa delle piccole e piccolissime imprese manifatturiere, le quali già attualmente si trovano in una condizione di particolare sfavore, in ragione della loro maggiore esposizione agli effetti della concorrenza globale e della maggiore difficoltà ad accedere ai canali di finanziamento, a tutto vantaggio dei grandi gruppi, i quali già possono avvalersi di strumenti sofisticati per minimizzare il carico fiscale e per contrastare le conseguenze dannose della concorrenza internazionale;

nella valutazione d'impatto allegata alla proposta di direttiva in esame la Commissione aveva esaminato, oltre a quella prescelta nella proposta di direttiva, tre opzioni di intervento alternative, tra cui l'ipotesi di definire una base imponibile comune obbligatoria per tutte le società residenti nell'UE e le organizzazioni stabili situate nell'UE, che sostituirebbe integralmente le regole nazionali in materia: questa soluzione, pur avendo un impatto molto rilevante sulle legislazioni nazionali e sul gettito dell'imposta, avrebbe il pregio di assicurare in misura più adeguata il corretto funzionamento del mercato interno e di prevenire o ridurre fenomeni di concorrenza fiscale dannosa;

al fine di conseguire tali ultimi obiettivi, occorre accompagnare alla definizione di una base imponibile comune dell'imposta sulle società anche la fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell'Imposta sul valore aggiunto e delle accise; in caso contrario, la rimodulazione delle aliquote, pur in presenza di una base imponibile armonizzata, potrebbe accentuare i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa ed iniquità del carico fiscale;

la previsione di aliquote minime di imposta – inserita nel contesto del nuovo

sistema di *governance* economica europea – non pregiudicherebbe infatti né le scelte di politica economica e fiscale degli Stati membri, né il gettito derivante dall'imposta sulle società;

nonostante le evidenti lacune sopra richiamate, appare comunque opportuno sostenere la rapida approvazione della proposta di direttiva in esame, in quanto essa costituisce un primo passo, sebbene tardivo, verso la costruzione di un sistema europeo di regole comuni per la tassazione delle imprese: in questo senso occorre tenere conto della forte opposizione a qualsiasi azione dell'Unione europea in materia già manifestata da diversi Stati membri e tradottasi nell'adozione, da parte di 13 Parlamenti o Camere nazionali, di pareri motivati che contestano la conformità della proposta medesima al principio di sussidiarietà;

sottolineata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

1) ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) sia resa obbligatoria, anziché facoltativa, l'applicazione della base imponibile consolidata, al fine di assicurare una maggiore convergenza dei sistemi impositivi nazionali, non subordinandola ad un mero calcolo di convenienza da parte delle imprese interessate;

b) al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire fenomeni di concorrenza fiscale dannosa, siano stabilite regole comuni di applicazione generale della base imponibile dell'imposta a tutte le società di capitali;

c) per le medesime finalità, la definizione di una base imponibile comune dell'imposta sulle società sia accompa-

gnata dalla fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell’IVA e delle accise;

d) nella formulazione del testo della direttiva, siano ridotti i margini di discrezionalità lasciati ai singoli Stati in sede di attuazione della direttiva negli ordinamenti interni e sia assicurata l’adozione di approcci coerenti da parte delle amministrazioni finanziarie, in fase di applicazione;

e) sia accelerato, in coerenza con gli orientamenti concordati nel Patto Europlus, il processo di armonizzazione e coordinamento dei sistemi fiscali nazionali, con particolare riferimento ai Paesi dell’Area Euro;

f) siano stabilite a questo scopo nell’ambito del prossimo « Semestre europeo », relativo al 2012, priorità e strumenti puntuali per il coordinamento delle politiche fiscali, da recepire ed attuare da ciascuno Stato membro nei rispettivi programmi nazionali di riforma;

g) sia verificata l’opportunità di generalizzare a livello dell’Unione europea

lo strumento, già introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano anche a livello tributario, dei distretti di imprese e delle reti di imprese, al fine di favorire forme di collaborazione, integrazione di filiera, flessibilità produttiva ed innovazione in ambito transfrontaliero, anche al livello delle piccole e piccolissime imprese;

2) a sottoporre alle Camere una valutazione approfondita dell’impatto sul gettito tributario della proposta di direttiva, comparandolo anche agli effetti potenziali delle ipotesi di introduzione di una base imponibile unica ed obbligatoria per l’imposta sulle società e di fissazione di aliquote minime;

3) al fine di rendere effettive e convenienti le possibili riduzioni degli oneri amministrativi derivanti dall’applicazione del regime proposto dalla direttiva, a valutare l’introduzione di analoghe semplificazioni per la redazione del bilancio civilistico e la determinazione della base imponibile ai fini IRAP, in favore delle imprese che aderiscono al regime opzionale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04369 Ghizzoni: Ripristino delle discipline giuridiche ed economiche nei bienni liceali	222
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	231
5-04422 Carlucci: Iniziative normative volte a riconsiderare la decisione del congelamento dei finanziamenti destinati al FUS	223
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	233
5-04461 De Pasquale: Sulla visione politica del Governo in merito alla scuola d'infanzia	223
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	234
5-04639 Giammanco: Istituzione di un elenco unico degli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado	224
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	235
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	224
DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	224
DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	226
AVVERTENZA	230
<i>ERRATA CORRIGE</i>	230

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.20.

5-04369 Ghizzoni: Ripristino delle discipline giuridiche ed economiche nei bienni liceali.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE. (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresen-

tante del Governo. Ricorda che da diverso tempo il suo gruppo ha sottolineato l'esigenza che sia l'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione », sia quello curricolare di diritto diventino effettivi per le scuole superiori di secondo grado, mediante un aumento del monte ore dedicato e un insegnamento impartito da docenti di diritto qualificati. Rileva, ancora una volta, che tali insegnamenti non sono ancora svolti in modo effettivo, non essendovi ore e insegnamenti specificamente dedicati; a ciò si aggiunge l'aggravio dell'ulteriore diminuzione delle ore di insegnamento di lettere. Osserva che con le modifiche intervenute, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore di secondo grado, sono intervenute altre riduzioni di ore curricolari per insegnamenti i docenti dei quali, pur così penalizzati, dovrebbero provvedere anche alla docenza del diritto. Sottolinea, inoltre, che con la medesima riforma sono state eliminate tutte le forme di sperimentazione che contemplavano per i licei proprio l'insegnamento del diritto e dell'economia. Ricorda, infine, che la scuola aveva dimostrato di sapersi adattare alle esigenze espresse dagli studenti e dalle famiglie, attivando numerose sperimentazioni di insegnamento, per le quali il Governo ha ora invece fatto venire meno ogni possibilità di reale insegnamento.

5-04422 Carlucci: Iniziative normative volte a riconsiderare la decisione del congelamento dei finanziamenti destinati al FUS.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriella CARLUCCI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che è in corso di approvazione in Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011 che, tra l'altro, ha disposto il reintegro del Fondo unico per lo spettacolo. Rileva, tuttavia, l'insufficienza di tale reintegro, che non riuscirà a dare completa solu-

zione ai problemi del mondo dello spettacolo. Rammenta, infatti, che l'istituzione del FUS risale al 1985 e che le modalità di erogazione dei finanziamenti ivi previste sono ormai superate e incapaci di assicurare il governo della complessa filiera dello spettacolo in Italia. Sottolinea, in particolare, che l'attuale regolamentazione del FUS non prevede la partecipazione degli enti locali che oggi sono tra i protagonisti istituzionali del comparto. Al riguardo, ricorda che la Commissione cultura ha approvato all'unanimità la legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, C. 136 e abbinate, per dare una compiuta risposta ai problemi evidenziati, in particolare introducendo un'adeguata disciplina sulle modalità di erogazione dei finanziamenti e sugli incentivi fiscali assicurati ai privati i quali, al di là del puro mecenatismo, intendano finanziare il settore dello spettacolo. Deve sottolineare, invece, che il Governo, pur essendosi sempre espresso favorevolmente sulla legge in questione, non ha mai assicurato la relativa copertura finanziaria, impedendo di fatto la definitiva approvazione del provvedimento. Auspica, quindi, che a breve la situazione possa essere sbloccata, giungendo in tempi rapidi all'approvazione della legge-quadro attesa da molti anni da tutto il settore dello spettacolo dal vivo.

5-04461 De Pasquale: Sulla visione politica del Governo in merito alla scuola d'infanzia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Rileva infatti che da tre anni la scuola d'infanzia in Italia ha un organico di fatto bloccato, nonostante non siano stati operati tagli specifici nel comparto specifico. Al riguardo, sottolinea che l'aumento delle richieste di iscrizione alla scuola dell'infanzia ha provocato lunghe liste di attesa, fenomeno registrato anche dal CENSIS.

L'Italia si trova quindi ad essere inadempiente ai dettami dell'Europa che raccomanda invece di investire nella scuola dei primi anni; non si riesce quindi a soddisfare tutte le domande di iscrizione di bambini per la scuola d'infanzia, creando molto disagio alle famiglie ed in particolare alle madri lavoratrici. Stigmatizza quindi l'affermazione contenuta nella risposta del Governo secondo la quale, per l'anno scolastico corrente, vi sarebbe un incremento di circa 560 posti per il settore in questione. A tal proposito, ricorda per esempio che la Regione Toscana ha messo a disposizione 96 nuovi posti, per fare fronte alle nuove esigenze, accollandosi un ruolo che non le compete. Sottolinea, quindi, che l'Esecutivo è ancora una volta inadempiente non chiarendo quali siano le politiche strategiche che intende perseguire per far crescere la scuola dell'infanzia, per la quale è fondamentale riservare le necessarie e adeguate risorse. Auspica, infine, che con il cosiddetto « triennio di contenimento », posto in essere dal Governo, vi sia la reale intenzione politica di riprendere ad investire nel settore, anche se nella risposta fornita non vi è alcun accenno in merito.

5-04639 Giammanco: Istituzione di un elenco unico degli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta del rappresentante del Governo che dimostra sensibilità nel comprendere l'importanza di rivedere le quattro aree disciplinari previste per il sostegno alla scuola secondaria di secondo grado. Al riguardo, ricorda peraltro che ai docenti di sostegno è richiesto di seguire tutte le materie curriculari, a prescindere dalla propria area di appartenenza, solo sulla base delle necessità che gli alunni, di volta in volta, presentano. Aggiunge che ai docenti di

sostegno, mediatori didattici e dell'integrazione e non meri ripetitori dei docenti curriculari, si richiede di sperimentare le metodologie più adatte ai fabbisogni e alle necessità dei propri alunni che si trovano in situazioni di disagio. Evidenzia, quindi, che la suddivisione di aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge, essendo il riferimento normativo per ogni ordine di scuola sempre la legge n. 104 del 1992. Auspica, quindi, la revisione delle suddette suddivisioni, ricordando peraltro che le medesime hanno provocato diversi squilibri per le posizioni in graduatoria dei docenti.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di esaminare dapprima il disegno di legge C. 4362 Governo e, indi, il disegno di legge C. 4357.

La Commissione concorda.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe SCALERA (Pdl), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato senza modificazioni, si compone di 3 articoli e reca disposizioni urgenti in materia elettorale aventi per oggetto il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali, le agevolazioni per i viaggi aerei in territorio nazionale degli elettori, la partecipazione al voto referendario del 2011 per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio. Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1, comma 1, prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La misura è finalizzata a garantire comunque il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell'attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verificano le ipotesi di decadenza indicate dall'articolo 23 del testo unico sull'elettorato attivo di cui al d.P.R. 223/1967. Rileva che l'articolo 1, comma 2, novella l'articolo 2 della legge 241/1969, in materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori, introducendo una agevolazione tariffaria per i viaggi aerei di andata e ritorno e limitatamente al territorio nazionale per gli elettori che si recano nella sede elettorale dove sono iscritti. L'agevolazione consiste nel rimborso del costo del biglietto, nella misura pari al 40 per cento del costo e con un tetto massimo di 40 euro a biglietto di andata e ritorno.

Aggiunge quindi che l'articolo 2 disciplina l'esercizio del diritto di voto ai referendum dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Esso prevede per tali cittadini la possibilità, previa richiesta, di votare per corrispondenza all'estero, per la circoscrizione Estero. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossimi referendum del 12 e 13 giugno 2011. Segnala che il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l'intervento

normativo, trattandosi, tra gli altri – per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Cultura – dei professori e ricercatori universitari, e dei docenti titolari di incarichi e contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 12 e 14 – quest'ultimo recentemente abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera c) della L. 240/2010, ma i contratti a tempo determinato stipulati in base alle disposizioni da esso recate mantengono ovviamente validità – della legge 230/2005 e della legge 240/2010, in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per almeno 6 mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno 3 mesi. Ricorda che l'esercizio del diritto di voto è condizionato alla presentazione di una apposita dichiarazione degli interessati disciplinata dai commi da 2 a 6 dell'articolo 2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 35° giorno antecedente la data della votazione in Italia (8 maggio 2011) al comando – per i militari – o all'amministrazione di appartenenza – per i dipendenti pubblici – o all'ufficio consolare, per professori e ricercatori. L'attestazione dei requisiti è effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Gli elettori che hanno presentato la dichiarazione possono votare solo per corrispondenza nella circoscrizione Estero. È prevista la possibilità di revoca della dichiarazione, che permette all'interessato di votare in Italia nella circoscrizione relativa al comune di residenza. Gli elettori impegnati in missioni internazionali, anche se hanno presentato la richiesta di voto per corrispondenza, possono votare in Italia previa attestazione del comando, qualora per cause di forza maggiore non abbia potuto votare all'estero.

Sottolinea inoltre che il comma 5 descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza e alla formazione delle liste degli elettori che ne hanno diritto. Ai sensi del comma 7, con riguardo all'esercizio del diritto di voto, allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, si applicano le disposizioni della legge

n. 459 del 2001 sul voto degli italiani residenti all'estero e al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 104 del 2003, in quanto compatibili. Ai sensi del comma 8, negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di «attività istituzionali», per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto — nella modalità per corrispondenza, deve intendersi — anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l'esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l'articolo 19, commi 1 e 4, della legge 459/2001 escluderebbero l'applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all'estero. In ogni caso, il comma 9 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire il rispetto dei principi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto. Osserva quindi che il comma 12 reca l'autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, stimati in 700 mila euro per l'anno 2011. La relativa copertura finanziaria è individuata nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Infine, segnala che il comma 11 disciplina la determinazione dei diritti consolari ai sensi del d.P.R. n. 200 del 1967, prevedendone la decorrenza degli effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella. Come chiarisce la relazione tecnica, la decisione di confermare gli articoli e gli importi dei diritti consolari fino al 31 dicembre 2011 è finalizzata a garantire l'esecuzione degli indispensabili adeguamenti di carattere informatico ed è motivata dalla previsione per il 2011 di importanti adempimenti per il Ministero degli affari esteri, tra i quali, appunto, l'effettuazione del referendum.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 4357, recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia», il quale contiene disposizioni su variegate materie attinenti al rilancio dell'economia nei vari settori della vita sociale ed economica del Paese.

Al riguardo, segnala che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto sull'opportunità di procedere ad una serie di audizioni nel corso dell'esame del provvedimento. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Cultura, ricorda che l'articolo 4, al comma 16 modifica alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale e semplificare il procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.

Richiama l'attenzione, in particolare, sulla lettera a) della disposizione in commento che, novellando l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, eleva da cinquanta a settanta anni la soglia di età dei beni culturali immobili, al di sotto della quale gli stessi non sono soggetti alle disposizioni di tutela del Codice, nonché sulla lettera b), la quale, sostituendo l'articolo 12, comma 1, del Codice, sposta ad oltre settanta anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica; la lettera c), infine, novellando il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 del Codice, dispone l'inalienabilità dei beni immobili la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Osserva quindi che l'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame concerne la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari – di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 – e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Al riguardo, ricorda che gli

Uffici segnalano l'opportunità di chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché l'opportunità di chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica. Rileva che i membri fondatori della Fondazione sono il MIUR e il MEF, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione. Lo statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Al riguardo, riterrebbe opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsioni di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti.

Ricorda quindi che il comma 10 autorizza la Fondazione per il merito, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che la Fondazione eroga prestiti – buoni studio – a tassi vantaggiosi e garantisce i finanziamenti accordati dal sistema bancario. Il comma 15 autorizza la spesa di complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2011 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi dal 3 al 14 dell'articolo 9 in esame. In particolare, 9 milioni costituiscono la dotazione del fondo per il merito degli studenti universitari e 1 milione è a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. Autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a favore della Fondazione a decorrere dal 2012. L'onere è coperto ai sensi dell'articolo 11, comma 2. In merito ai profili di quantificazione finanziaria, rinvia ai rilievi contenuti nel Dossier di commento al provvedimento curato dagli

Uffici. Al riguardo, segnala che nel corso della Conferenza dei presidenti delle Commissioni educazione dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, svolta a Budapest il 20 maggio 2011, alla quale ha partecipato in rappresentanza della Commissione, è emerso che da tempo proprio l'Ungheria ha adottato un sistema di erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore completamente autofinanziato dai privati, ai quali tali prestiti vanno poi rimborsati, fortemente apprezzato dalle famiglie e dagli studenti. Giudica quindi molto positiva l'iniziativa del ministro Gelmini di aprire in questo settore ad un sistema misto pubblico/privato, considerata la situazione di indisponibilità dell'erario.

Con riguardo al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA, osserva che l'articolo 9, comma 17, dispone che, all'esito di una apposita sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Rileva, al riguardo, che i due criteri enunciati sembrano trovare ulteriore specificazione nel riferimento alle cessazioni del personale, nonché agli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili nel medesimo anno scolastico. Ogni anno il MIUR, d'intesa con gli altri due Ministeri sopra citati, verifica il piano ai fini di eventuali modulazioni. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto

dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997. La relazione illustrativa evidenzia che « l'approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell'anno 2011-2012 ». Rileva, al riguardo, che nell'ultimo periodo del comma 17 dovrebbe essere citato anche il comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che è quello che disciplina la procedura di autorizzazione, mentre il comma 3-bis ne prevede l'applicabilità a tutte le amministrazioni. Segnala inoltre che gli Uffici hanno evidenziato nel Dossier di commento al provvedimento alcuni rilievi di carattere finanziario alle disposizioni in esame. Osserva quindi che l'articolo 9, comma 18, intende affrontare la questione dell'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA. In tale prospettiva si pone, infatti, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di tale personale, avente effetto immediato per corrispondere alle attese di tanti precari che, delusi dai tempi lunghi delle procedure ordinarie di assunzione, preferiscono adire, in numero sempre crescente, il giudice ordinario per ottenere la sospirata nomina in ruolo, per garantire una continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e per conferire il maggiore grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola. L'intervento normativo consente, inoltre, di rendere coerente con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 1999/70/CE l'impianto legislativo esistente, garantendo un piano attraverso il quale trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato, instauratisi per rispondere alle esigenze connesse al funzionamento del servizio scolastico, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di stabilità di bilancio dello Stato, evitando l'abuso nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato. Nel dettaglio, ricorda che il citato articolo 9, comma 18, al fine di garantire la costante erogazione del servizio scola-

stico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA, integra l'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, stante quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999, con riferimento alle normative europee. In sostanza, la norma esclude il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dopo un periodo di contratti a tempo determinato.

Evidenzia poi che con il comma 19 dell'articolo 9 in esame si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione comunque di durata annuale riguardanti il personale insegnante e ATA di ruolo – incluse le supplenze annuali –, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza, che, originariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 255 del 2001, è stato poi prorogato al 31 agosto limitatamente ad alcuni anni scolastici. Il comma 20 dell'articolo 9 in esame dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti è effettuato ogni 3 anni – anziché con cadenza biennale – con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. A tal fine novella l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2004, che aveva disposto l'aggiornamento biennale – anziché annuale – delle graduatorie in questione, all'epoca graduatorie permanenti e poi trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006. Con riguardo alle modalità dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie relative alla – eventuale – provincia prescelta per il trasferimento, la disposizione in commento – che non reca una disciplina esplicita – ripristina, di fatto, quella anteriore all'articolo 1, comma 4-ter, del

decreto-legge n. 134 del 2009, ovvero il cosiddetto inserimento « a pettine ». Osserva quindi che il comma 21 dell'articolo 9 in esame dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. A tal fine, sostituisce integralmente l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994. La disposizione citata stabilisce il termine di due anni per la richiesta di trasferimento ad altra sede nella stessa provincia, e di tre anni per il trasferimento in altra provincia. Da tale previsione sono ora esclusi i soggetti che hanno alcune delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile – di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 – ovvero che assistono persone con handicap in situazione di gravità, i quali, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della stessa legge n. 104 del 1992, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il proprio consenso ad altra sede. Ricorda infine che, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione cultura, che l'articolo 1 istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca, mentre l'articolo 9, commi 1 e 2, introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di diverti-

mento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 470 del 19 aprile 2011, a pagina 102, seconda colonna, le righe dalla prima alla terza sono soppresse.

ALLEGATO 1

5-04369 Ghizzoni: Ripristino delle discipline giuridiche ed economiche nei bienni liceali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare ora in discussione ripropone il tema dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, che l'Onorevole interrogante auspica venga ripristinato nei bienni dei percorsi liceali, in modo che gli studenti siano messi in grado di conseguire compiutamente i saperi e le competenze propri di ciascun ordine di studi.

Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, prima della recente riforma della scuola secondaria superiore, non era previsto l'insegnamento generalizzato delle discipline giuridiche ed economiche nei programmi liceali; esso, infatti, era presente soltanto in alcuni indirizzi sperimentali.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stato definito il « Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ». Gli aspetti generali che caratterizzano tale regolamento possono riassumersi nei seguenti quattro punti fondamentali:

1) riconferma della identità e della peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione;

2) acquisizione, da parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;

3) superamento della frammentazione dei percorsi di studio derivante dal sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al pos-

sesso di una solida cultura che, pur in presenza di una forte area comune, mira al rafforzamento dello studio della matematica e della lingua straniera;

4) maggiori spazi di autonomia per le istituzioni scolastiche, attraverso il piano dell'offerta formativa, con la previsione dell'aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni stesse (sino al 30 per cento nel secondo biennio).

Per ciò che concerne in specie « Diritto ed economia », il relativo insegnamento è obbligatorio nella opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane. È, comunque, disciplina attivabile nei nuovi licei sulla base del piano dell'offerta formativa, deliberato in autonomia dalle istituzioni scolastiche, e a tal fine le scuole potranno avvalersi delle quote di flessibilità ad esse riservate.

Si ricorda, inoltre, che con decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è stato introdotto l'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione ». L'articolo 1 della legge citata ha testualmente stabilito che « a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito

delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse ».

Conseguentemente, nei licei in cui l'insegnamento di « Diritto ed economia » non è presente come disciplina obbligatoria, vanno trasmesse le conoscenze e le competenze di « Cittadinanza e Costituzione », affidate all'insegnante di storia, posto che la legge fa espresso riferimento all'area « storico-sociale ». Tali competenze vengono, invece, affidate all'insegnante di diritto ed economia nei licei nei quali questo insegnamento è presente come obbligatorio per tutti gli studenti o viene autonomamente attivato dalle istituzioni scolastiche sulla base del piano dell'offerta formativa, avvalendosi delle quote di flessibilità ad esse riservate.

I contenuti delle aree storico-geografica e storico-sociale vanno integrati con un repertorio di contenuti specifici che, partendo dalla conoscenza approfondita della Costituzione, attraversa (come peraltro dichiarato dalla legge) lo studio degli Statuti regionali, estende l'interesse ai documenti nazionali, europei e internazionali (la

Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione dei diritti dell'infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione) al fine di formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della realtà.

L'insegnamento garantisce che vengano fornite le basi per la riaffermazione del rispetto della persona umana senza discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che affondano le radici nella nostra Costituzione.

Si tratta di un obiettivo di alto profilo che mira a consolidare nelle giovani generazioni una cultura civico-sociale e della cittadinanza che intreccia lo sguardo locale e regionale con più ampi orizzonti: nazionale, europeo, internazionale. Esso deve tradursi in adesione consapevole al quadro valoriale espresso dalla nostra Carta costituzionale, a cui si ispirano atteggiamenti, comportamenti, punti di vista, linguaggi e pratiche quotidiane.

ALLEGATO 2

5-04422 Carlucci: Iniziative normative volte a riconsiderare la decisione del congelamento dei finanziamenti destinati al FUS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Carlucci chiede di conoscere se il Governo non ritenga necessario ed urgente assumere iniziative normative per riconsiderare la decisione del cosiddetto « congelamento » dei finanziamenti destinati al Fondo unico per lo spettacolo e garantire il ripristino della dotazione prevista originariamente.

Come correttamente esposto dall'onorevole interrogante, la tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) reca lo stanziamento FUS di euro 258.610,00, peraltro inizialmente soggetto al meccanismo di potenziale « congelamento » previsto dall'articolo 1, comma 13, della medesima legge n. 2002 del 2010, meccanismo legato al possibile mancato introito delle aste del digitale terrestre.

Successivamente, l'articolo 2, comma 12-*novies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosid-

detta « milleproroghe ») ha integrato lo stanziamento del FUS, per il solo anno 2011, di 15 milioni di euro per le esigenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Infine, come noto, il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, di imminente conversione in legge, ha previsto, da un lato, l'integrazione del FUS di 149 milioni annui, a decorrere dall'anno 2011 [articolo 1, comma 1, lettera *a*)], dall'altro la sottrazione del medesimo Fondo al meccanismo di « congelamento » inizialmente previsto dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 2).

Conseguentemente, sommando le risorse a ciò destinate dal decreto legge n. 225 del 2010 e dal decreto legge n. 34 del 2011, la dotazione complessiva del FUS – non più soggetta, come già riferito, al meccanismo del « congelamento » – risulta pari per l'anno in corso ad un importo di circa 422 milioni di euro, superiore rispetto ai valori degli anni precedenti (nel 2010 è stato di circa 418 milioni di euro).

ALLEGATO 3

5-04461 De Pasquale: Sulla visione politica del Governo in merito alla scuola d'infanzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si concorda con l'Onorevole interrogante che la scuola dell'infanzia costituisce per i bambini un insostituibile momento di crescita relazionale e di sviluppo cognitivo e per le famiglie una necessità.

Proprio per questo, pur in presenza delle esigenze di contenimento della spesa e di rientro dal deficit, l'azione del governo ha costantemente perseguito l'obiettivo di assicurare adeguati livelli della consistenza organica.

Si ricorda, come più volte riferito in risposta ad altri atti parlamentari, che il Governo ha dovuto affrontare la situazione determinatasi anche a seguito dei mancati interventi di razionalizzazione che erano stati previsti dall'articolo 1, comma 605, della legge finanziaria per il 2007, e della conseguente applicazione della clausola di salvaguardia che ha imposto, da un lato, una rimodulazione negli anni successivi dei tagli previsti e non operati, dall'altro, un taglio lineare degli stanziamenti del Ministero dell'Istruzione.

È stato, pertanto, predisposto un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa, definito con il complesso delle azioni previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, in materia di revisione e riordino del sistema scolastico.

In base a tale programma, il Ministero è tenuto a garantire il servizio nei limiti delle disponibilità finanziarie e di organico concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nonostante il quadro generale sopra esposto e pur nella considerazione che la

frequenza dei bambini alla scuola dell'infanzia non riveste carattere di obbligatorietà ai sensi delle vigenti disposizioni, sono state tuttavia messe in atto le misure idonee a limitare al massimo il contenimento dei posti, in considerazione della forte valenza educativa e sociale che riveste tale scuola.

Infatti si ricorda che il decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2009/2010 ha confermato in tutte le realtà regionali il contingente di posti in organico di fatto assegnato nel precedente anno 2008/2009.

Per l'anno scolastico 2010/2011, il contingente di posti assegnato alla scuola dell'infanzia è stato incrementato di 560 posti, portandolo a complessive 81.357 unità.

Anche per il prossimo anno scolastico 2011/2012, il Ministero non ha previsto alcuna riduzione di posti di scuola dell'infanzia: con circolare n. 21 del 14 marzo 2011, infatti, è stato trasmesso alle strutture periferiche lo schema di decreto interministeriale con il quale vengono confermati, in organico di diritto, i posti attivati in organico di fatto nell'anno 2010/2011; ciò ai fini della graduale generalizzazione del servizio.

Inoltre, ciascun direttore scolastico regionale, nell'ambito delle dotazioni assegnate, può effettuare compensazioni di posti tra i vari gradi di scuola.

Infine, si ricorda, che con il prossimo anno scolastico ha termine il triennio di contenimento delle dotazioni organiche previsto dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.

ALLEGATO 4

5-04639 Giammanco: Istituzione di un elenco unico degli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si assicura che la questione dell'unificazione delle quattro aree disciplinari, in cui si articola attualmente l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in un unico elenco comprendente tutti gli aspiranti al detto insegnamento, è all'attenzione di questo Ministero.

Occorre premettere, al riguardo, che attualmente le graduatorie ad esaurimento prevedono che gli aspiranti ai posti di sostegno degli istituti di secondo grado siano graduati in fasce riferite a quattro aree disciplinari. Una modifica di tale impostazione, tenuto conto della delicatezza e complessità della materia, potrebbe avere buon esito solo attraverso l'adozione dello strumento legislativo. Non può sfuggire, infatti, che dalla comparazione dei punteggi in possesso dei singoli docenti delle predette aree disciplinari emerge una diversità delle posizioni degli aspiranti, tale da rendere difficile la gestione della confluenza in un'unica area genericamente denominata « di sostegno » per la scuola secondaria superiore. A ciò si aggiunge che in due delle quattro aree, per mancanza di disponibilità di posti, sono collocati docenti con un punteggio molto elevato che andrebbero a porsi in posizione più vantaggiosa rispetto ai docenti già inseriti nelle rimanenti due aree, ma con un punteggio inferiore. Tutto questo a discapito delle posizioni giuridiche ormai consolidate e con il rischio di impugnative che, fondatamente, vedrebbero soccombente l'Amministrazione.

Per le graduatorie di istituto, invece, si potrebbe ipotizzare un intervento a livello amministrativo, limitatamente ai docenti collocati nella seconda e nella terza fascia di tali graduatorie.

Della questione è stato interessato il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione in sede di richiesta di parere sullo « Schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti d'insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ». Nell'ambito di tale richiesta, è stata anche prospettata l'opportunità di superare le divisioni tra le aree disciplinari del sostegno alle scuole superiori, a cominciare dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Detto parere è stato reso nell'adunanza del 6 ottobre 2010, anche sulla base di quanto emerso in più incontri preliminari con rappresentanti dell'amministrazione, che hanno avuto luogo per chiarire diversi aspetti.

Nel parere favorevole, il Consiglio, tra l'altro, auspica, in riferimento al superamento delle aree disciplinari in ordine al sostegno, « l'esigenza di accompagnare tale processo con opportuni momenti di verifica, al fine di evitare eventuali effetti di squilibrio nella distribuzione delle competenze afferenti alle diverse aree disciplinari ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	236
Decreto-legge 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	237
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 1524-B Moffa, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	243
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	244

RISOLUZIONI:

7-00545 Margiotta: Sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze della calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	245
ALLEGATO 1 (Nota depositata dal Governo)	251
7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-00531 e approvazione parziale della risoluzione 7-00537</i>)	246

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	248
Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	249
ALLEGATO 2 (Nuovo testo adottato come testo base)	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250
AVVERTENZA	250

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza
del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, co-
munica che, con riferimento al gruppo
Iniziativa Responsabile, è entrato a far
parte della Commissione l'onorevole Carlo

Nola in sostituzione dell'onorevole Luciano Mario Sardelli.

La Commissione prende atto.

Decreto-legge 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che – in relazione al conflitto di competenza ai fini del coinvolgimento della VIII Commissione nell'assegnazione in sede primaria del decreto legge n. 70 del 2001 recante « Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia », deliberato nella seduta del 19 maggio 2011 – è pervenuta la lettera del Presidente della Camera che ha confermato l'assegnazione già effettuata alle Commissioni riunite V e VI. Fa notare come il provvedimento sia un provvedimento intersettoriale a carattere prevalentemente economico-finanziario analogo ad altri provvedimenti di urgenza assegnati, in virtù di tale natura, alle Commissioni riunite V e VI.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, osserva che il decreto introduce una serie di disposizioni finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia, anche per dare seguito a quanto previsto dal Programma Nazionale di Riforma (PNR), allegato al Documento di economia e finanze, esaminato qualche settimana fa dal Parlamento e nel quale sono state anticipate alcune delle misure che il presente provvedimento provvede più compiutamente a disciplinare. È il caso, ad esempio, di alcune misure riguardanti la disciplina delle opere pubbliche e dell'edilizia.

Nel precisare che nella illustrazione darà conto delle principali innovazioni introdotte dal decreto-legge nelle parti di competenza della VIII Commissione rimandando, per una disamina completa di tutte le disposizioni, alla documentazione predisposta, rileva, in primo luogo, che i commi da 1 a 3 dell'articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. La lettera *a*) del comma 1 precisa che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Ai sensi della successiva lettera *b*), il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla regione d'intesa con il comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio. La lettera *c*) definisce le modalità di costituzione e mantenimento del diritto di superficie, mentre la lettera *d*) stabilisce che sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi del comma 2, la violazione delle predette norme comporta l'acquisizione di diritto delle edificazioni alla proprietà del demanio e l'abbattimento in danno di colui che le ha realizzate.

Con riferimento all'articolo 4, precisa che esso reca un complesso intervento normativo finalizzato a modificare in più punti il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Le modifiche al Codice sono racchiuse nel comma 2, mentre i commi da commi da 3 a 12, nonché il comma 14, disciplinano i termini e le modalità applicative delle novelle recate al comma 2.

La lettera *b*) del comma 2 è soprattutto finalizzata a modificare in più parti l'ar-

articolo 38 del Codice, relativo ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché per l'affidamento di subappalti. La lettera *d*) del comma 2 introduce il principio della tassatività delle cause di esclusione, precisando che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di nullità, mentre la lettera *h*) prevede la predisposizione dei bandi sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici contenenti l'indicazione delle cause tassative di esclusione. La lettera *e*) del comma in esame reca una misura di trasparenza, in quanto prevede l'inserimento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella « Banca dati nazionale dei contratti pubblici » istituita presso l'Autorità, nonché l'utilizzo della medesima banca dati per il controllo, da parte delle stazioni appaltanti, del possesso dei citati requisiti.

Un gruppo di disposizioni nel comma 2 è finalizzato a modificare la disciplina riguardante la procedura negoziata e la procedura ristretta semplificata. Si tratta, in particolare, delle lettere *f*) e *g*), che eliminano il limite di 1 milione di euro per l'affidamento dei lavori attraverso il ricorso alla procedura negoziata con o senza la previa pubblicazione di un bando di gara qualora, in esito all'esperimento di procedure aperte, ristrette o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate siano irregolari o inammissibili ovvero non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. La lettera *l*) modifica il comma 7 dell'articolo 122 del Codice elevando da 500.000 a 1 milione di euro l'importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. All'elevazione dell'importo corrisponde l'aumento del numero minimo

dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati alla procedura (almeno 10 per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, almeno 5 per i lavori di importo inferiore). L'ultimo periodo del citato comma 7 dell'articolo 122, come novellato dalla lettera *l*) del comma 2 in esame, disciplina i contenuti, nonché le modalità e i termini di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura negoziata di affidamento. In proposito, ricorda che la Commissione proprio recentemente si è trovata a dibattere di questo argomento in occasione della votazione del documento sul Libro verde sulla modernizzazione della politica comunitaria in materia di appalti e che era stata espressa una valutazione favorevole in ordine all'innalzamento dell'importo per il ricorso a tale procedura a patto che contestualmente fosse garantita obbligatoriamente l'adozione di strumenti quali l'aumento del numero delle imprese da invitare, il criterio della rotazione di tali imprese, la pubblicità delle informazioni relative allo svolgimento della procedura e la pubblicazione ex post degli atti della procedura medesima. Rileva, inoltre, che la lettera *m*) eleva da 1 a 1,5 milioni di euro la soglia di importo entro la quale è esperibile, per gli appalti di lavori, la procedura ristretta semplificata, mentre la lettera *dd*) prevede, anche per i lavori relativi ai beni culturali, l'elevazione della soglia (nel caso specifico ad 1,5 milioni di euro) per l'applicazione della procedura negoziata.

La lettera *n*) integra la disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 132 del Codice, secondo cui l'importo in aumento relativo alle varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, precisando che tale somma deve essere considerata al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. La lettera *o*) dimezza l'entità delle compensazioni previste per variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione derivanti da circostanze eccezionali. La lettera *q*) introduce una nuova disciplina riguardante la finanza di progetto (*project financing*) ri-

guardante la presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale o negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta, che include un progetto preliminare, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato da una banca, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria (anche detta *leasing in costruendo*).

La lettera *hh*) introduce un limite all'importo complessivo delle riserve, che non può in ogni caso superare il 20 per cento dell'importo contrattuale, mentre la lettera *ii*), che si inserisce in un recente filone legislativo volto a deflazionare il contenzioso, introduce la responsabilità per liti temerarie prevedendo la condanna d'ufficio della parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Sono, inoltre, modificate alcune norme transitorie del Codice, tra le quali segnalo la proroga fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni in materia di dimostrazione dei requisiti (di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) degli esecutori di lavori pubblici, comprese le imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria. Si prevede, poi, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), la possibilità di procedere, per gli appalti sotto soglia all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, che riguardano l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Le lettere da *r*) ad *aa*) novellano in più parti la disciplina delle opere strategiche prevedendo: l'introduzione, alle lettere *r*), n. 3) ed *s*), n. 3), sia per il progetto

preliminare che per il progetto definitivo, di un termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto posto a base di gara entro il quale il soggetto aggiudicatore deve pubblicare il bando in mancanza del quale può essere disposta la revoca del finanziamento a carico dello Stato; alla lettera *r*), n. 2, la diminuzione del limite di spesa, per le opere di compensazione dell'impatto territoriale e sociale, che devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, dal 5 per cento al 2 per cento dell'intero costo dell'opera, comprensivo anche degli oneri di mitigazione dell'impatto ambientale. Il comma 14 dell'articolo 4, nel fare salva la disciplina di cui all'articolo 165, comma 3, del Codice, prevede che per il triennio 2011-2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi non in linea con i nuovi criteri. Viene, altresì, prevista l'estensione a sette anni della durata del vincolo preordinato all'esproprio (decorrenti dall'efficacia della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare), nonché la fissazione di analogo termine temporale (decorrente dall'efficacia della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo) per l'emanazione del decreto di esproprio (lettere *r*), n. 4), ed *s*), n. 2)). Vengono fissati limiti di praticabilità tecnico-economica per le varianti alla localizzazione dell'opera (lettera *t*), n. 1) del comma 2, disponendo che tali varianti devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.

Segnala che il comma 13 dell'articolo 4 reca disposizioni volte a potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture. Il comma 15 dell'articolo 4 apporta alcune modifiche al regolamento di attuazione del

Codice, recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, tra le quali segnala la proroga dal 181° giorno al 366° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè fino all'8 giugno 2012) dei termini contemplati – dal primo e secondo periodo del comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento – per la vigenza delle attestazioni e/o dei relativi importi rilasciate nella vigenza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, e quella finalizzata a chiarire che resta ferma la disciplina transitoria recata dall'articolo 357 del Regolamento di attuazione del Codice a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Quanto poi all'articolo 5, esso, alla lettera *a*) del comma 2, dal n. 1 al n. 7, apporta modifiche al permesso di costruire disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le modifiche sono per lo più finalizzate a semplificare l'*iter* procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, attraverso la sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo, tra le maggiori novità, l'introduzione del silenzio assenso in luogo del precedente regime basato sul silenzio rifiuto, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il che conseguentemente comporta anche una revisione dei termini procedurali. Si prevede, infatti, un termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di 90 giorni per i centri urbani con meno di 100 mila abitanti e di 150 giorni per i comuni con oltre 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi, sempreché l'amministrazione non richieda delle integrazioni documentali.

Il n. 2), lettera *a*), del comma 2 dell'articolo 5 modifica la disciplina delle cosiddette opere a scomputo prevedendo che, nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria,

purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, sia a carico del titolare del permesso di costruire. Pertanto si dispone che a tali interventi non si applica l'articolo 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici che prevede, per l'affidamento di lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara – ex articolo 57, comma 6, del medesimo Codice – con invito ad almeno cinque operatori economici.

Al n. 5), lettera *a*), vengono considerati non parzialmente difformi dal titolo abilitativo edilizio le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2 per cento delle misure progettuali per singola unità immobiliare.

L'articolo 5, comma 2, lettere *b*) e *c*), reca alcune modifiche alla disciplina della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che viene estesa anche alla DIA in edilizia, ad esclusione della DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire, precisando quindi in modo definitivo la sostituzione della DIA con la SCIA anche in edilizia, con la citata esclusione. Le disposizioni sulla SCIA in edilizia si interpretano nel senso che non sostituiscono le leggi regionali che hanno ampliato l'ambito applicativo della DIA alternativa al permesso di costruire (la cosiddetta *superDia*). La SCIA non sostituisce altresì le autorizzazioni o i nulla osta che devono comunque essere rilasciati in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Il comma 3 dell'articolo 5, al fine di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, prevede, con una novella all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, che debbano essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori, sostanzialmente dando copertura legislativa alla perequazione urbanistica. Ricorda, in proposito, le proposte di legge A.C. 329 e abb., recanti principi fondamentali in materia di governo del territorio, che comprendono anche disposizioni riguardanti la perequazione urbanistica.

I commi da 4 a 7 recano norme di semplificazione rispettivamente in materia di: assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza nei contratti di compravendita; autocertificazione acustica; pubblicazione degli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nei siti informatici delle amministrazioni comunali.

Il comma 8 introduce, con una novella alla legge urbanistica n. 1150/1942, l'esclusione dalla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) e dalla verifica di assoggettabilità degli strumenti attuativi di piani urbanistici già stati sottoposti a VAS alle seguenti condizioni: lo strumento attuativo non comporti variante allo strumento sovraordinato; lo strumento sovraordinato in sede di VAS abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui, invece, lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità vengono limitate solo agli aspetti che non sono stati oggetto di VAS sui piani sovraordinati.

Il comma 9, riguardante quello che da più parti viene definito il cosiddetto Piano città, prevede che le regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate anche attraverso interventi di ricostruzione e demolizione che prevedano: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse; il cambio di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, ma vengono invece inclusi quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.

Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni previsti dal comma 9 dall'entrata in vigore del decreto-legge e sino all'entrata in vigore della normativa regionale) che prevede l'applicazione – agli interventi di cui al comma 9 precedentemente citati – dell'articolo 14 del testo unico dell'edilizia relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Il comma 12 estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il comma 13 reca un'altra norma transitoria per le regioni a statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame e sino all'entrata in vigore della normativa regionale), in base alla quale, oltre a quanto previsto nei commi precedenti: a) è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali anche per il mutamento delle destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari; b) i piani attuativi comunque denominati, compatibili con lo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale.

Il comma 14 prevede che, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto in

esame, le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale ai sensi della lettera a) del comma 9 – applicabile fino all'approvazione delle leggi regionali – è realizzata: nel limite massimo del 20 per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale; nel limite massimo del 10 per cento della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso.

L'articolo 10, ai commi da 11 a 27, provvede a istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche alla quale sono trasferite le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I. (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche), che viene pertanto soppressa a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni indicate riprendono quelle attribuite dalle leggi vigenti (in particolare dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006) alla Co.N.Vi.R.I, ma provvedono a introdurre alcune innovazioni laddove si prevede: l'attribuzione di un potere di vigilanza sulle modalità di erogazione del servizio anche attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative; la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo nel caso di mancata adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti; l'indirizzo e controllo degli affidamenti e delle regole per la redazione del piano d'ambito nonché con riferimento alla definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, all'approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti e alla formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione. In proposito, segnala che alcune di tali modifiche vanno coordinate con la normativa vigente. I commi da 16 a 20 dell'articolo 10 disciplinano la composizione dell'Agenzia, i commi 22 e 23 disciplinano l'organizza-

zione e le risorse, il comma 21 regola lo scioglimento, mentre i commi 24 e 25 recano la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia. Il comma 28 dell'articolo 10, infine, reca una norma di interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di chiarire che dal 26 settembre 2009 è da considerarsi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 1995).

In conclusione, rileva che le disposizioni di competenza della VIII Commissione sono numerose e complesse e pertanto necessitano di un esame attento anche alla luce degli elementi che il Governo riterrà di apportare alla conoscenza della Commissione, ai fini di un opportuno chiarimento su alcune delle norme precedentemente citate. Auspica, pertanto, che l'esame in Commissione possa portare all'acquisizione di elementi di informazioni utili all'istruttoria e possa svolgersi in un clima di aperto confronto tra le parti anche al fine di addivenire a posizioni condivise su talune questioni. Si riserva, pertanto, di predisporre una proposta di parere sulla base degli esiti del dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 1524-B Moffa, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda che la VIII Commissione aveva già espresso – nella seduta del 13 gennaio 2010 – un parere favorevole sul testo della proposta di legge predisposto dalla XI Commissione nel corso dell'esame in prima lettura. Ricorda altresì che in tale occasione era stato evidenziato come la proposta di legge nascesse – in relazione all'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute – dall'esigenza di incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine « di garantire un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione ».

Proprio in ragione di tali considerazioni, la XI Commissione Lavoro aveva approvato alcune integrazioni al testo originario della proposta di legge secondo le quali, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse previste dal decreto legislativo n. 103 del 1996 che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e previa valutazione dei Ministeri vigilanti effettuata sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

Fa notare come nel corso dell'esame della proposta di legge al Senato siano state introdotte due sole modifiche (su sollecitazione della Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento), che pertanto costituiscono l'unico oggetto di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento. La prima modifica riguarda la previsione che il contributo debba essere fissato tra il 2 e il 5 per cento del fatturato lordo (nel testo approvato dalla Camera era previsto solo il limite massimo del 5 per cento e non anche quello minimo del 2 per cento). La

seconda modifica interessa la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, che, secondo il nuovo testo, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti.

Ciò premesso e considerato che le modifiche introdotte non recano profili problematici per la VIII Commissione, ritiene che la Commissione possa ribadire il parere favorevole anche sul testo come modificato dal Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Bruno CESARIO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone – in attesa dell'arrivo del Ministro dell'Ambiente – di procedere subito all'esame dell'atto dell'Unione europea e di seguito, stante la presenza del sottosegretario Cesario, alla discussione della risoluzione 7-00545 Margiotta, per passare successivamente all'esame delle restanti risoluzioni che rientrano nell'ambito di competenza del Ministero dell'ambiente, e infine alla discussione in sede legislativa.

La Commissione consente.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.

COM(2011)13 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva che la relazione della Commissione europea di cui si avvia l'esame intende fare il punto sullo stato di attuazione della Strategia adottata nel 2005 in materia di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.

È questo un tema che nel nostro Paese, per le note e drammatiche vicende che hanno interessato in primo luogo la Campania ma anche altre regioni, a cominciare dalla Sicilia, ha assunto i caratteri di una vera e propria emergenza.

È emblematico in proposito il dato relativo alle procedure di infrazione a carico dell'Italia che rimangono assai numerose e che testimoniano una cronica difficoltà, per le amministrazioni pubbliche italiane, nell'assicurare una coerente applicazione della disciplina europea. L'elemento più interessante della relazione è costituito dall'impegno profuso dalle Istituzioni europee per proporre un approccio innovativo per la gestione dei rifiuti introducendo il concetto di « ciclo di vita ».

In base a tale concetto, i rifiuti devono essere considerati sempre di più come risorsa da utilizzare piuttosto che come materiali da scartare. In questa prospettiva, il riciclaggio e il recupero dovrebbero diventare le modalità di impiego privilegiate mentre lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una soluzione residuale. I dati del nostro Paese comparati con quelli medi dell'UE e soprattutto con quelli dei maggiori *partner*, purtroppo non sembrano confortanti. Se, per un verso, la produzione annua *pro capite* dei rifiuti solidi urbani risulta in Italia soltanto leg-

germente superiore a quella media dell'UE, per altro verso è altrettanto vero che il nostro Paese registra un notevole ritardo per quanto concerne il rispetto degli obiettivi stabiliti dall'UE per quanto riguarda il riciclaggio. In particolare, l'obiettivo è quello di realizzare entro il 2020 il riciclaggio del 50 per cento dei rifiuti urbani e del 70 per cento dei rifiuti da costruzione.

Appare significativo il decremento registrato complessivamente, nell'ambito dell'UE, per quanto concerne lo smaltimento in discarica. Dal 1995 al 2008 siamo passati dal 65 per cento al 40 per cento del totale dei rifiuti.

Fa notare come la relazione opportunamente ricorda l'ingente sforzo compiuto, anche sotto il profilo dell'entità delle risorse finanziarie impegnate, per la chiusura o la bonifica di discariche non autorizzate.

Aggiunge che la documentazione predisposta dagli uffici evidenzia che il nostro Paese non si colloca certo tra i più « virtuosi ».

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la raccolta differenziata che continua a registrare fortissimi divari tra le diverse aree territoriali del Paese per cui i dati delle regioni del Mezzogiorno risultano meno favorevoli di quelli del Centro-Nord. Il terreno su cui conviene svolgere un approfondimento di istruttoria e che presenta le maggiori potenzialità, anche per indurre le amministrazioni pubbliche italiane a conseguire risultati più soddisfacenti in materia di riciclaggio e raccolta differenziata, è proprio quello, suggerito dalla Commissione, dell'acquisizione del concetto di « ciclo di vita » dei rifiuti.

Rileva quindi che l'esperienza dimostra come un'oculata e razionale gestione dei rifiuti è in grado di assicurare un significativo contributo, in termini quantitativi e di risparmi di spesa, sia nella fornitura di materie prime (esemplare al riguardo è il caso dei rottami che concorrono per circa la metà alla produzione di metalli in ambito UE), sia nella produzione di ener-

gia (in particolare attraverso la produzione di gas) sia nella creazione di nuovi posti di lavoro.

La Commissione europea ha stimato che se gli Stati membri riuscissero a riciclare il 70 per cento dei loro rifiuti, si creerebbero almeno 500 mila nuovi posti di lavoro.

In conclusione, la relazione della Commissione costituisce un'ottima base per verificare lo stato di attuazione della normativa europea nel nostro Paese e per valutare, mediante un confronto da svolgere in primo luogo con il Governo, quali iniziative possano essere assunte per consentire all'Italia di recuperare i ritardi accumulati in questo campo rispetto ad altri Paesi europei.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economie e le finanze, Bruno Cesario, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00545 Margiotta: Sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze della calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 19 aprile 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO illustra l'orientamento del Governo sulla risoluzione in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MARGIOTTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler esprimere in modo esplicito l'orientamento dell'Esecutivo sul proprio atto di indirizzo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO nel richiamare i contenuti del proprio intervento, esprime parere contrario sulla risoluzione in discussione.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime un giudizio nettamente critico sul contenuto dell'intervento del rappresentante del Governo. Ritiene, infatti, completamente fuori luogo il richiamo fatto dal sottosegretario Cesario all'accordo di programma recentemente sottoscritto dal Ministero dell'ambiente con la regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio. La stipula e l'attuazione di tale accordo di programma, infatti, nulla hanno a che vedere con la questione sollevata dal proprio atto di indirizzo, che attiene alla necessità di reperire e stanziare le risorse statali a favore delle zone della Basilicata e delle altre regioni italiane colpite dagli eventi calamitosi del marzo scorso, nonché di rivedere le inaccettabili norme dettate in materia di calamità naturali alla fine del 2010 dal decreto-legge « Milleproroghe ».

Giudica inoltre paradossale e iniqua l'idea di una sorta di « federalismo dei disastri », che è alla base dell'intervento del rappresentante del Governo e che impone ai territori e alle popolazioni colpite dalle calamità naturali di sopportare anche i costi necessari a riparare i danni subiti.

Dopo aver ricordato che, nel corso della audizione svolta il 3 maggio scorso, il Presidente della regione Basilicata ha ampiamente dimostrato l'impossibilità, per una regione « piccola » come la Basilicata, di reperire le risorse necessarie a fronteggiare da sola un'emergenza come quella

che si è venuta a determinare, denuncia come la posizione espressa oggi dal Governo appaia ancor più inaccettabile, ove si pensi che proprio con il citato decreto-legge l'Esecutivo aveva stanziato 100 milioni di euro annui per il ristoro dei danni provocati nel novembre 2010 dall'alluvione del Veneto.

Conclude, quindi, prendendo atto con rammarico che nessuna delle promesse fatte dal Governo è stata mantenuta e che quanto dichiarato oggi dal sottosegretario Cesario non potrà che provocare la giusta indignazione dei territori e dei cittadini della regione Basilicata.

Conclude quindi esprimendo la convinzione che la Corte costituzionale, alla quale si è appellata la regione Basilicata, farà giustizia cancellando le richiamate norme del decreto-legge « Milleproroghe » e facendo apparire ancor più paradossali e ridicole le parole pronunciate oggi dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-00531 e approvazione parziale della risoluzione 7-00537).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 3 maggio 2011.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO dichiara di avere ben presente che la questione oggetto delle risoluzioni in titolo è molto sentita sul territorio e ha prodotto divisioni e contrapposizioni fra i cittadini delle comunità coinvolte. Nel ricordare, peraltro, che attualmente il progetto per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio di gas naturale a Rivara è all'esame della Commissione per la valutazione di impatto

ambientale (VIA), giudica opportuno che in questa fase il Governo non si pronunci né a favore né contro il richiamato progetto, dovendosi attendere prima il pronunciamento degli organi tecnici competenti.

Conclude, quindi, dichiarando di rimettersi alle valutazioni della Commissione sulle risoluzioni 7-00531 Alessandri e 7-00537 Bratti. Esprime, invece, parere favorevole sulla risoluzione 7-00550 Tommaso Foti che, a suo giudizio, affronta correttamente la questione in discorso giacché subordina la valutazione del Governo alla definizione della procedura di valutazione di impatto ambientale da parte degli organi tecnici competenti.

Alessandro BRATTI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla completezza dell'attività istruttoria svolta nelle scorse settimane, durante le quali la questione oggetto delle risoluzioni in esame è stata ampiamente discussa, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni che ha consentito di raccogliere le posizioni di tutti i soggetti pubblici e privati interessati. Ricorda, altresì, che già una volta, in passato, la Commissione VIA ha espresso un giudizio negativo sul progetto per la realizzazione del deposito di gas naturale a Rivara.

Nel richiamare, infine, l'impegno profuso nelle scorse settimane dai deputati del Partito Democratico per far emergere una posizione condivisa fra tutti i gruppi, ritiene che oggi occorra prendere atto, anche alla luce della posizione espressa dal Ministro dell'ambiente, che sia necessario fare chiarezza sul piano politico procedendo alla votazione degli atti di indirizzo in titolo.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), a nome del suo gruppo, ritiene che il Governo, nel pieno rispetto delle competenze statali in materia e in stretta applicazione del principio di precauzione, debba vincolare il rilascio di titoli minerari per lo stoccaggio di gas naturale nel territorio di Rivara all'esito di procedure di VIA e di nulla osta di fattibilità (NOF), attualmente in corso di definizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sottopone alla Commissione l'opportunità di una breve sospensione dei lavori, al fine di verificare la possibilità di addivenire alla predisposizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Guido DUSSIN (LNP), a nome del suo gruppo, esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dal presidente della Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo le ragioni che sono alla base della proposta formulata dal presidente della Commissione, ritiene che non sussistano le condizioni per una conciliazione delle diverse posizioni e che sia quindi necessario procedere alle distinte votazioni delle risoluzioni in titolo. Giudica, infatti, che solo un'esplicita assunzione di responsabilità possa fare chiarezza sulle reali posizioni delle forze politiche e del Governo, al cui interno sono rappresentate posizioni, come quella del sottosegretario Giovanardi, che, a suo avviso, sono le uniche davvero inaccettabili, in quanto pregiudizialmente orientate a favore della realizzazione del deposito di gas naturali a Rivara, a prescindere dalle valutazioni tecniche della Commissione VIA e dal dibattito pubblico svoltosi nei territori e negli organi parlamentari.

Tommaso FOTI (PdL), in risposta a quanto affermato dal collega Piffari, sottolinea che è inaccettabile parlare di « tentativo di conciliazione » con riferimento alla proposta correttamente formulata dal presidente della Commissione allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire alla predisposizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo. Ritiene, infatti, che la Commissione non possa esimersi dal valutare, con tutta l'attenzione del caso, da un lato, se sia possibile impegnare il Governo prima della pronuncia degli organi tecnici competenti, dall'altro, se sia possibile procedere alla votazione delle risoluzioni in esame sulla base di informazioni incomplete e di fatti tenuti occultati. Al riguardo, denuncia la

contraddittorietà del giudizio negativo espresso dalla regione Emilia-Romagna sul progetto in questione, a fronte del chiaro contenuto di una memoria depositata agli atti della Commissione dall'assessore regionale Muzzarelli, dalla quale risulta che il Comitato tecnico regionale ha esaminato il progetto in questione il 16 novembre 2010 ed ha ritenuto « di non essere in possesso di valutazioni sufficienti per pervenire al rilascio del NOF », decidendo di sospendere la procedura « in attesa del pronunciamento dei competenti organi del Ministero dello sviluppo economico in merito allo svolgimento della fase di accertamento e all'idoneità del sito ».

Aggiunge, altresì, sempre citando atti della regione Emilia-Romagna, che alcuni atti amministrativi risultano adottati in modo non corretto, che il progetto in questione è stato giudicato coerente con gli obiettivi generali di pianificazione di settore, che il parere negativo sul progetto è stato espresso in applicazione del principio di precauzione e che gli strumenti di pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistici vigenti, non contengono norme preclusive alla realizzazione del progetto.

Conclude, quindi, che se davvero non si vuole sposare una tesi pregiudiziale, la lettura degli atti istruttori dovrebbe indurre la Commissione a formulare un indirizzo al Governo che tenga nel giusto conto il giudizio degli organi tecnici competenti, al cui esame è attualmente sottoposto il progetto in questione. Giudicherebbe, invece, scorretto se attraverso gli atti di indirizzo in esame, si intendesse vincolare il Governo ad assumere una decisione politica prima della pronuncia dei richiamati organi tecnici ministeriali.

Alessandro BRATTI (PD), pur comprendendo le ragioni espresse dal collega Foti, ribadisce che la Commissione ha condotto una istruttoria completa e che è ormai giunto il momento di procedere alla votazione degli atti di indirizzo in titolo, soprattutto in considerazione dell'importanza e della fondatezza delle argomentazioni tecniche e politiche fornite in sede di

audizione dai rappresentanti della regione Emilia-Romagna.

Coglie, infine, l'occasione per segnalare al ministro Prestigiacomo la necessità di affrontare con urgenza la questione derivante dal tumultuoso aumento, registrato negli ultimi mesi in tutti i territori della pianura padana, delle richieste di autorizzazione all'effettuazione di attività di esplorazione di gas naturale da parte di aziende in massima parte straniere. A tale proposito fa notare come, dopo il rilascio quasi certo delle autorizzazioni preliminari, si verificherà verosimilmente che gli uffici ministeriali non potranno che negare le autorizzazioni definitive allo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione dei giacimenti con conseguenti costi per le aziende e, soprattutto, allarme, sospetto e sfiducia nelle popolazioni interessate verso l'operato delle istituzioni e dei pubblici uffici.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per verificare se ci sia la possibilità di pervenire ad una risoluzione unitaria.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.25.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, non sussistendo le condizioni per pervenire ad un testo unificato delle risoluzioni in titolo, le stesse saranno poste in votazione secondo l'ordine di presentazione. Avverte quindi, nel caso di approvazione della risoluzione 7-00531 Alessandri, risulterebbe assorbita la votazione sul primo impegno della risoluzione 7-00537 Bratti e risulterebbe preclusa la votazione della risoluzione 7-00550 Tommaso Foti.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 7-00531 Alessandri.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della risoluzione testè approvata, risulta assorbita la votazione sul primo impegno della risoluzione

7-00537 Bratti, identico all'impegno della risoluzione approvata. Avverte quindi che verrà posta in votazione la risoluzione 7-00537 Bratti nella parte relativa agli impegni non assorbita dalla approvazione della risoluzione 7-00531 Alessandri.

Tommaso FOTI (PdL) chiede che si proceda alla votazioni per parti separate degli impegni della risoluzione Bratti 7-00531 non assorbiti dall'approvazione della risoluzione 7-00531 Alessandri.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il secondo e il terzo impegno della risoluzione 7-00537 Bratti.

Tommaso FOTI (PdL) richiama l'attenzione della Commissione sulla natura meramente amministrativa della concessione mineraria di cui al quarto impegno della risoluzione del collega Bratti.

La Commissione respinge il quarto impegno della risoluzione 7-00537 Bratti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che risulta preclusa la votazione della risoluzione 7-00550 Tommaso Foti, in quanto recante un impegno dal contenuto contrastante con quello su cui la Commissione ha già deliberato.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

C. 2780 Mario Pepe.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge C. 2780 sulla quale è stato elaborato un nuovo testo e sul quale è stato espresso il parere da parte della competente Commissione. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 31 marzo 2011, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla VIII Commissione. Dichiaro, quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, svolge una breve relazione introduttiva.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dall'esame in sede referente *(vedi allegato 2)*.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come testo base.

Avverte poi che, poiché il provvedimento consta di un solo articolo, a norma dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, si procederà direttamente alla votazione finale del provvedimento.

Dopo aver comunicato i deputati in missione e le sostituzioni pervenute, avverte infine che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime, a nome del gruppo Di Italia dei Valori, forti perplessità sul contenuto di un progetto di legge con cui oggi quella maggioranza che, con il taglio sistematico dei fondi a disposizione del ministero dell'ambiente, nega ai parchi nazionali le risorse necessarie per il loro corretto funzionamento vuole intestarsi il cambio del nome di un parco fino ad oggi conosciuto ovunque come Parco del Cilento. Annuncia per questo il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in questione.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, con riferimento a quanto detto dal collega Piffari, precisa che il riferimento agli Alburni è stato posto alla fine e non all'inizio della denominazione dell'ente parco.

Tino IANNUZZI (PD) condivide la osservazione formulata dal collega Piffari in ordine al fatto che la denominazione Parco del Cilento e Vallo di Diano è quella con cui il parco è stato in tutti questi anni conosciuto nel Paese e che ad essa hanno fatto riferimento tutte le politiche promozionali ed i relativi investimenti. Al riguardo, rivendica all'azione puntuale condotta dai deputati del Partito Democratico il merito di avere, da un lato, impedito lo stravolgimento (derivante dall'approvazione del testo iniziale del progetto di legge in esame) di tale denominazione,

dall'altro, di averla conservata e arricchita, con l'aggiunta alla fine, del riferimento anche agli Alburni. Annuncia infine il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Armando DIONISI (UdCpTP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione nominale finale del nuovo testo della proposta di legge, adottato come testo base.

Avverte, altresì, che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 2780.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti dell'ordine del giorno non sono stati trattati:

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquina-

mento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Rilievi alla II Commissione).

RISOLUZIONI

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

SEDE REFERENTE

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.

Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella.

RISOLUZIONI

7-00526 Iannuzzi: sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.

7-00579 Gibiino: sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.

7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

7-00535 Togni: revisione delle norme tecniche sulle costruzioni relative all'uso dell'acciaio B450A.

7-00556 Morassut: sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.

ALLEGATO 1

7-00545 Margiotta: Sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze della calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata.

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

L'Onorevole proponente prende spunto dagli eventi alluvionali verificatisi in Basilicata nel marzo 2011 per proporre un impegno al Governo volto a reperire le risorse necessarie al sostegno dei territori danneggiati, nonché a valutare la modificazione della recente normativa di cui all'articolo 2 (commi da 2-*quater* a 2-*octies*) del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, in materia di calamità naturali.

L'Onorevole proponente solleva altresì dubbi circa la dinamica applicativa delle predette disposizioni.

Il Ministero dell'ambiente ha fornito elementi di risposta evidenziando che l'area del materano e del basso Bradano risulta tra quelle già individuate a rischio e pericolosità idrogeologica nel vigente Piano di Assetto idrogeologico.

Il Ministero aggiunge che, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 (in materia di Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico), ha già sottoscritto con la regione Basilicata, in data 14 dicembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio anzidetto.

L'importo complessivo dell'Accordo di Programma è di circa 27 milioni di euro e prevede il finanziamento di 85 interventi prioritari per la mitigazione del rischio da frana, da alluvione e per la difesa della costa nella Basilicata.

Tra questi interventi ne figurano alcuni relativi anche alle aree colpite dai fenomeni di dissesto idrogeologico per i quali OPCM 10 marzo 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle avversità atmosferiche occorse fra il 18 febbraio e il 1° marzo 2011.

Sono stati previsti interventi di prevenzione per la difesa costiera nel Metaponto, per un importo di 3 milioni di euro ed un intervento di difesa da frane nel rione Sassi di Matera, per un importo pari a circa mezzo milione di euro.

Gli interventi sono stati individuati dalla Regione e condivisi con la Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Autorità di bacino interessate.

Il Commissario delegato, nominato per l'attuazione degli interventi anzidetti, ha comunicato di essersi già attivato per la realizzazione di quelli previsti nel Comune di Matera.

Come stabilito per tutti gli Accordi di programma, conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria 2010, anche per l'Accordo concluso con la Basilicata, sono state previste procedure per eventuali riprogrammazioni delle risorse economiche anche sulla base di eventi sopravvenuti.

Le novità legislative introdotte dalla legge di conversione del cosiddetto « milleproroghe » non comporteranno riduzioni dei finanziamenti stabiliti nell'Accordo di programma sottoscritto con la Regione Basilicata, i quali saranno invece incre-

mentati a seguito di una rimodulazione dello stesso al quale il Ministero dell'Ambiente, come anche per altri Accordi di programma, sta attualmente procedendo.

Nel procedere alla rimodulazione si terrà presente il criterio di ripartizione territoriale, già precedentemente adottato, di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008 (85 per cento alle Regioni del Mezzogiorno – 15 per cento alle restanti Regioni). Si terrà così conto del fatto che le risorse assegnate con tale disposizione provenivano originariamente dai Fondi per le aree sottoutilizzate.

La rimodulazione terrà altresì conto, come avvenuto nella programmazione oggetto degli Accordi di programma, dei fattori che rappresentano in maniera più significativa il rischio per il territorio, integrando – in ottemperanza alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti – i tradizionali coefficienti superficie-popolazione con appositi coefficienti relativi al rischio idrogeologico (rischio frane ed alluvioni) ed all'erosione delle coste calcolati sulla base di uno studio effettuato dagli Uffici del Ministero dell'ambiente.

Il Dipartimento della protezione civile, relativamente all'episodio emergenziale in discorso, ha riferito che tutte le procedure di allerta e monitoraggio previste per casi analoghi sono state tempestivamente attivate nei giorni dell'evento.

Quanto alle nuove disposizioni legislative citate dall'Onorevole interrogante e alla relativa dinamica applicativa, può riferirsi quanto segue. Occorre una premessa, fondamentale per inquadrare il tema.

Il sistema di Protezione civile e, in particolare, quello del suo intervento – attraverso dichiarazioni di stati di emergenza effettuate mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri e successiva adozione di Ordinanze di Protezione civile per disciplinarne gli aspetti operativi di intervento, specie di somma urgenza, anche dal punto di vista delle risorse finanziarie che vanno conseguentemente impiegate – ha nel tempo, specie negli ultimi anni, assunto dimensioni enormi.

Dimensioni enormi hanno specificamente assunto anche le risorse finanziarie che vengono impiegate per procedere (in via amministrativa e derogatoria rispetto alle usuali procedure che dovrebbero altrimenti seguirsi) agli interventi – che peraltro dovrebbero essere sempre, in primo luogo, di somma urgenza – che si rendono necessari per effetto delle dichiarazioni di stati di emergenza.

Nel tempo, peraltro, la prassi di stati emergenziali che non si concludono nei tempi ristretti che la stessa natura di « emergenza » delle fattispecie lascerebbe ragionevolmente presupporre, e che piuttosto si protraggono per tempi assai lunghi, si è dimostrata niente affatto occasionale.

Di contro, si è andata constatando una prassi diffusa da parte dei Governi locali – soprattutto a base regionale – tesa, da un lato, a non investire ovvero ad investire assai poco nel e sul rispettivo territorio, onde prevenire situazioni suscettibili di determinare stati di emergenza, e, dall'altro, ad invocare subito da parte loro il concorso di risorse statali non appena si realizzano le condizioni per poter invocare interventi emergenziali di Protezione civile.

Alcuni dati possono bene riassumere i tratti del fenomeno.

Nel corso del solo anno 2010 risultano adottate 79 OPCM, per un totale di 568 articoli ed 11 allegati. Di queste ordinanze, poi:

a) in un caso (OPCM n. 3839/2010, recante ulteriori disposizioni di Protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente agli eventi sismici del mese di ottobre 2002 verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia), si è trattato addirittura di provvedimento regolatorio di situazioni giuridiche riconducibili a situazioni emergenziali dichiarate ben nove anni (!) addietro;

b) in diversi altri casi, si è trattato di provvedimenti regolatori di fattispecie emergenziali comunque riferibili ad anni pregressi.

Alle disposizioni emanate con OPCM vanno comunque aggiunte, per lo stesso anno (come del resto accaduto in anni precedenti), numerose disposizioni in materia di protezione civile, a propria volta implicanti spese, emanate attraverso fonti legislative, dunque primarie.

Sempre dal solo anno 2010 si registrano (fra interventi di Protezione civile assunti in via di OPCM ovvero attraverso norme primarie) flussi di spesa aggiuntivi pari ad oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro!

E si tenga conto che da questo quadro di spesa – riferibile, si ripete, soltanto ad una frazione temporale decorrente dall'anno 2010 – restano comunque escluse grandi ed enormemente costose emergenze « nazionali » quali, ad esempio, quelle riferibili allo *tsunami* di Haiti, ai flussi migratori dal Nord Africa, agli interventi *post sisma* Abruzzo 2009, nonché le disposizioni che prevedono risorse regionali ovvero l'utilizzo di risorse già disponibili per la stessa emergenza.

Il « gigantismo » (riferibile, per quanto qui rileva ed interessa, al profilo della spesa e pertanto a quello del reperimento e dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche) assunto nel tempo dal sistema di Protezione civile ha determinato uno stato delle cose – tanto più percepibile in un momento di congiuntura finanziaria negativa, quale quella attuale – tale da far ritenere necessari urgenti rimedi.

Si è così avuto modo di riflettere sulla circostanza che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, distingue al proprio articolo 2, riguardante la tipologia degli eventi e gli ambiti di competenze, fra:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed

estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Si è potuto inoltre constatare che l'articolo 5 della medesima legge contempla e disciplina lo « stato di emergenza » e il « potere di ordinanza » del Presidente del Consiglio dei ministri al verificarsi degli eventi di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera c), della legge.

Si è potuto comunque ricavare che il fatto che le situazioni ed i poteri di natura emergenziale vengano dalla legge riferiti soltanto alle fattispecie di cui alla lettera c), del comma 1, del predetto articolo 2 non significa affatto che tali fattispecie vengano implicitamente e per forza qualificate dalla legge come di emergenza nazionale (in contrapposizione ad « emergenze locali » che, *a contrario*, dovrebbero allora relegarsi alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1 dell'articolo 2 della legge).

La circostanza che il riferimento a « singoli enti ed amministrazioni » figure *litteris* esclusivamente nelle predette lettere a) e b) – non dunque anche nella lettera c) – non conduce, in altri termini, ad una differenziazione fra emergenze locali ed emergenze nazionali, ove queste ultime sarebbero soltanto quelle di cui alla lettera c).

La differenziazione, piuttosto, è sul piano della gravità ed intensità dell'evento emergenziale, tale da implicare – questa volta sì esclusivamente nei casi di cui alla lettera c) – il ricorso all'esercizio di poteri eccezionali e derogatori.

Si ricava allora da ciò che anche tra le fattispecie di cui alla sola lettera c) predetta è possibile distinguere tra eventi di ambito locale ed eventi di rilevanza nazionale.

È del resto l'esperienza pratica accumulata negli anni a fornire una riprova di questo assunto.

Pensando solo – a titolo di esempio – agli eventi alluvionali, è possibile invero ricordare episodi che, per quanto gravi o intensi dal punto di vista fenomenico, hanno tuttavia pur sempre interessato soltanto territori di singole regioni (esempio, alluvione Piemonte) ovvero territori di più regioni bene individuate o individuabili (esempio, straripamento del lago di Masaciucoli).

Le recenti disposizioni legislative ora censurate muovono, dunque, da considerazioni ben precise e convergenti fra loro:

a) da un lato, il fatto che si registrano eventi calamitosi che, per quanto eccezionali, si caratterizzano pur sempre per una loro delimitazione territoriale ben precisa;

b) dall'altro, il fatto che la funzione di Protezione civile non è affatto funzione di rilievo esclusivamente nazionale quanto, piuttosto, funzione che si ripartisce fra livello regionale e statale. Non è dunque innanzi tutto concepibile, e poi giuridicamente sostenibile, che il verificarsi di un evento locale, implicante esercizio di funzioni di Protezione civile, per quanto eccezionali, diventi automaticamente (dal punto di vista della conseguente spesa per interventi) un evento di rilievo nazionale, implicante una generale « socializzazione » dei relativi costi;

c) da un altro lato ancora, il fatto che la particolare intensità ed onerosità di un singolo evento su base locale non può giustificare un intervento finanziario diretto dello Stato *omisso medio* ossia un intervento finanziario statale che prescinde, in primo luogo, dall'assunzione di una preliminare responsabilità finanziaria da parte dello stesso livello regionale direttamente interessato;

d) che la stessa logica della sussidiarietà implica l'intervento di un livello (di governo) superiore solo dopo che quello inferiore, direttamente interessato, risulti oggettivamente nell'impossibilità di fare ulteriormente fronte agli oneri implicati dal verificarsi di un determinato evento calamitoso.

Le considerazioni *sub c)* e *d)*, in particolare, muovono dalla più generale constatazione che si è ormai conclusa l'era dello « Stato centrale » in cui si concentrano l'insieme delle attribuzioni e soprattutto delle risorse finanziarie necessarie ad esplicarle. Si è piuttosto nell'era dello Stato ad attribuzioni e, soprattutto, risorse ripartite.

I livelli di governo substatale – specie quelli regionali – sono ormai pienamente titolari dei poteri occorrenti ad esercitare proprie « leve » di reperimento di risorse finanziarie, i cui gettiti affluiscono ai rispettivi bilanci, non certo al bilancio dello Stato.

È ben singolare perciò il fatto che, al bisogno, tali livelli di governo « risparmio » l'esercizio concreto delle proprie leve, pretendendo al tempo stesso che gli oneri tutti connessi a loro bisogni si spalmino sulla generalità dei contribuenti.

Piuttosto, è proprio questa « tecnica di gestione » (ossia, la generale socializzazione) dell'onere finanziario a matrice locale ad avere determinato nel tempo una progressiva deresponsabilizzazione dei diversi livelli di governo, una scarsa attenzione alla valutazione della effettiva « durata dell'emergenza », una minima attenzione al rapporto fra costo effettivo dell'emergenza ed entità delle risorse invece pretese, e, in pratica, alla crescita dei flussi di spesa pubblica per le « emergenze » fino a livelli pari a quello sopra esemplificativamente ricordato.

Queste considerazioni, in sintesi, giustificano l'impianto logico, giuridico ed operativo sotteso dalle recenti disposizioni legislative ora censurate.

Giova allora attirare l'attenzione su alcuni profili della dinamica applicativa derivante dalle disposizioni di cui ai nuovi commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotti dalla legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

Occorre ripetere che uno degli eventi contemplati dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 225 del 1992, per quanto lo si voglia qualificare ed intendere di portata nazionale (per risonanza, rica-

dute, caratteristiche proprie dell'evento in sé, eccetera), è pur sempre evento che in ogni caso interessa solo una data, precisa porzione del territorio nazionale.

Ne consegue, perciò, che uno di tali eventi potrà riguardare il perimetro di una sola regione ovvero quello di due o più regioni.

Dato ciò, occorre allora considerare che, per il coordinato disposto dei citati commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, a fronte di uno di siffatti eventi, è la Regione esclusivamente interessata ovvero sono le Regioni interessate (in tal caso *pro-quota*) a doversi fare carico in primo luogo del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fare fronte ai fabbisogni occorrenti.

A tal fine, la singola Regione (ovvero le diverse Regioni interessate, ciascuna in proporzione alla quota di risorse necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti dalla porzione di evento che le riguarda) avrà l'onere (ai sensi del comma 5-*quater*):

a) innanzi tutto di reperire all'interno del proprio bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'evento emergenziale ovvero per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso;

b) poi, qualora il bilancio non rechi tali disponibilità, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente;

c) nonché (*i.e.*, inoltre) – sia nel caso che gli aumenti deliberati ai sensi della lettera *b)* non assicurino comunque il reperimento di tutte le disponibilità occorrenti sia in quello della impossibilità di deliberare aumenti giacché gli stessi sono già stati precedentemente operati nei limiti massimi consentiti dalla legislazione vigente – di elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Che per la singola Regione interessata (ovvero per le Regioni interessate, così come sopra detto) le iniziative di cui alle precedenti lettere *a)*-*c)* costituiscano un vero e proprio onere, e non piuttosto una mera facoltà lasciata alla libera iniziativa discrezionale della Regione, lo si ricava interpretativamente dall'*incipit* del successivo comma 5-*quinquies*, laddove esso prevede che (solo) « qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-*quater* non siano sufficienti (...) può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile ».

In altri termini, perché si possa utilizzare il predetto Fondo occorre pur sempre che, prima, risultino effettivamente assunte ed applicate le iniziative di competenza regionale sopra descritte.

Né si può ignorare che il regime normativo di cui viene ora contestata la legittimità costituzionale si colloca invece pur sempre – anche solo logicamente – all'interno di un percorso di realizzazione del federalismo fiscale, nonché all'interno di un quadro di realizzazione compiuta dei principi di auto responsabilità ed autodeterminazione dei governi, nonché di quello della sussidiarietà.

I pilastri logico-giuridici su cui fonda il federalismo fiscale, proprio in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, prevedono, in ordine alla spesa, la massima responsabilizzazione di tutti i livelli di governo anche al fine di garantire la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché, quanto alle fonti di entrata, l'attribuzione di risorse autonome in relazione alla rispettive competenze e secondo il principio di territorialità.

Ciò comporta per le Regioni la necessità di reperire, attraverso l'esercizio del potere di imposizione fiscale, da un lato, e di una politica di spesa oculata dall'altro, tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite (e, ai fini che qui interessano, anche quelle di protezione civile).

L'articolo 2, comma 2, lettera *ee)*, della legge n. 42 del 2009 prevede, del resto, tra i criteri direttivi della delega al Governo,

proprio « la riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata delle regioni e degli enti locali...e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali: la eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province e comuni ».

Pertanto le recenti disposizioni in materia di Protezione civile, nel disporre che le funzioni di settore debbano essere finanziate dai governi regionali attraverso i propri bilanci, mediante la leva della fiscalità regionale, e, solo in via residuale, attraverso il ricorso al Fondo statale di protezione civile, in quanto finalizzate a garantire la certezza delle risorse occorrenti in situazioni di emergenza (che seppur di portata nazionale per risonanza, in ogni caso interessano una precisa porzione del territorio nazionale, ricadente nel territorio di una o più regioni), appare ragionevole e comunque in linea con le previsioni costituzionali.

Peraltro, l'attivazione della leva fiscale è solo eventuale, in quanto la stessa è necessaria solo qualora le disponibilità di bilancio (che invero – in ossequio in primo luogo ad un principio di prudenza e di buon governo – dovrebbero venire fisiologicamente accantonate nel tempo, a garanzia della copertura degli oneri di possibili emergenze) non risultino sufficienti a garantire la copertura delle spese per fronteggiare la situazione di emergenza.

Occorre inoltre considerare che il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi è scandito dalla norma, come detto, secondo un percorso graduale di iniziative di competenza regionale, che prevede:

a) in primo luogo l'obbligo della regione di reperire all'interno del proprio bilancio le disponibilità per la copertura delle spese conseguenti all'evento emergenziale;

b) qualora il bilancio non rechi tale disponibilità, la possibilità di deliberare aumenti di tributi, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente;

c) nonché, sia nel caso che gli aumenti deliberati non assicurino comunque il reperimento di tutte le disponibilità occorrenti sia in quello della impossibilità di deliberare gli aumenti giacché gli stessi sono stati già precedentemente deliberati nei limiti massimi consentiti, di elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi al litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Si evince, dunque, che le Regioni, attraverso una serie di iniziative gradualmente assunte, hanno l'onere di fronteggiare con le proprie risorse le funzioni pubbliche in questione, eventualmente – ma non necessariamente – anche attraverso il ricorso ad aumenti di tributi regionali. Nell'ipotesi in cui le predette iniziative risultino insufficienti a garantire la copertura dell'evento emergenziale ovvero degli oneri dallo stesso derivanti, la norma consente comunque il ricorso al Fondo nazionale di protezione civile.

Affinché si possa utilizzare questo Fondo, occorre pur sempre che, prima, risultino effettivamente assunte ed applicate le iniziative di competenza regionale descritte dalla norma; ma ciò non esclude l'intervento solidaristico dello Stato a favore delle regioni, intervento che, torna a ripetersi, dovrà però costituire una « *extrema ratio* », secondo la logica federalista dell'integrale finanziamento da parte degli enti territoriali delle funzioni pubbliche loro attribuite e del principio della responsabilità finanziaria.

Pertanto, dalla disposizione censurata non emerge, contrariamente a quanto assunto, l'esclusivo coinvolgimento della finanza regionale al ripiano delle spese conseguenti all'emergenza, bensì un concorso di enti di diverso livello: le regioni in primo luogo, in quanto obbligate a finanziare con i propri fondi le funzioni pub-

bliche loro attribuite; lo Stato, in via sussidiaria e attraverso un concorso di tipo solidaristico.

Appare inoltre non di poco conto considerare che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione comprende la « protezione civile » (così come del resto « il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ») tra le materie oggetto di legislazione concorrente, con la conseguenza che è riservata comunque alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia. Pertanto anche sotto il delineato profilo, la norma censurata appare costituzionalmente legittima perché rispettosa delle sfere di competenza legislativa.

Alla luce e nel contesto di quanto precede, non si ignori infine che la Regione Basilicata:

a) a quanto consta, dispone di risorse di bilancio utilizzabili per finalità di Protezione civile, dunque anche per concorrere al rimedio dei danni derivanti dall'evento calamitoso ricordato;

b) pur potendolo, non ha attivato le leve fiscali previste dalle più recenti disposizioni introdotte nella legge n. 225 del 1992;

c) in particolare, pur potendolo, non ha attivato la leva fiscale relativa a prodotti petroliferi;

d) gode, per effetto di altre fonti legislative, di un particolare regime giuridico idoneo a consentire alla popolazione titolata all'utilizzo di mezzi di trasporto alimentati da prodotti petroliferi il recupero di quota dell'accisa che grava su tali prodotti;

e) è perfettamente in grado, in altri termini, di assicurare alla popolazione locale *sub d)* una sostanziale neutralizzazione dell'effetto dell'aumento che deriverebbe dall'attivazione della leva fiscale riferita ai prodotti petroliferi.

Ove dunque si accedesse agli auspici segnalati dall'Onorevole interrogante, si determinerebbe allora, tra l'altro, quanto segue: a fronte del mantenimento a favore della popolazione locale di questo particolare vantaggio fiscale proprio di questa sola Regione, tutto il resto della popolazione nazionale dovrebbe farsi carico, attraverso l'eventuale aumento generalizzato del prelievo fiscale sui prodotti petroliferi per autotrazione, di tutti gli oneri finanziari conseguenti agli eventi alluvionali introduttivamente ricordati.

ALLEGATO 2

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (C. 2780 Mario Pepe).**NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, prevista dallo statuto del medesimo Parco adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998 di cui al comunicato del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1999, nonché alla modifica della denominazione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di

Diano istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995. Le nuove denominazioni disposte ai sensi del presente comma sono, rispettivamente, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri atti ufficiali del medesimo Ente.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	260
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio. Nomine n. 113, 114, 115 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	263
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	265
---	-----

Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio. Nomine n. 113, 114, 115 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	266
--	-----

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia. Nomina n. 118 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	266
---	-----

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto. Nomina n. 117 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	267
--	-----

Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi. Nomina n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	268
---	-----

Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Nomina n. 116 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	270
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.

7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.

7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	276
--	-----

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	277
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta	277
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo	277

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.35.**DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.****C. 4357 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente *Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*. Rileva che il provvedimento mira a realizzare una serie di misure finalizzate allo sviluppo ed al rilancio dell'economia: in primo luogo, attraverso l'istituzione di crediti di imposta in favore delle imprese che investono in progetti di ricerca o che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, in secondo luogo, attraverso il rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dei distretti turistico-alberghieri. Sottolinea che altre disposizioni riguardano il settore dell'edilizia, ove si introducono, da un lato, semplificazioni per snellire i tempi di costruzione delle opere pubbliche, pur garantendo un efficace sistema di controllo e, dall'altro, misure di liberalizzazione per quanto concerne le costruzioni private; vengono inoltre previste semplificazioni di adempimenti, di natura fiscale e non, sia

in favore delle imprese sia dei cittadini. In tale ambito, segnala quanto disposto dall'articolo 10, che riserva al Ministero dell'interno la responsabilità sul processo di produzione e rilascio della carta di identità elettronica, attualmente attribuita ai comuni, e ne prevede l'unificazione con la tessera sanitaria. Rileva che lo stesso articolo 10 sopprime inoltre il limite minimo di età per ottenere il rilascio della carta d'identità, attualmente fissato in quindici anni, e fissa la durata di validità della carta in 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, e 10 anni per i maggiorenni.

Per quanto riguarda le norme che rientrano nelle specifiche competenze della IX Commissione, segnala i commi 7 e 8 dell'articolo 3, che contengono disposizioni relative alle navi e ai porti e approdi per la nautica da diporto. In particolare, evidenzia che il comma 7 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali. Osserva che la modifica è diretta ad estendere l'ambito di applicazione del Codice della nautica da diporto alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003, attualmente soggette al codice della navigazione. Rileva che le navi alle quali si riferisce tale articolo sono quelle iscritte nel Registro internazionale, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, e abilitate al trasporto di un massimo di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio. Segnala che una disposizione di contenuto analogo è contenuta nell'arti-

colo 16 del disegno di legge in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese (A.S. 2243), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della 1^o Commissione del Senato.

Fa presente inoltre che il comma 8 dell'articolo 3 contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate. In particolare la lettera *a*) introduce un nuovo comma, il *2-bis*, all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione portuale), con il quale si prevede l'utilizzazione di strutture ed ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, come approdi turistici; tale utilizzazione, ricorrendone i presupposti, deve essere valutata con priorità nella predisposizione del piano regolatore portuale. Ricorda che gli approdi turistici ai quali si riferisce la disposizione sono quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, ovvero le porzioni dei porti polifunzionali, destinate a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante la predisposizione di servizi complementari. Segnala che una disposizione sostanzialmente identica è contenuta nell'articolo 6 del testo unificato sulla riforma della legislazione in materia portuale, attualmente all'esame dell'8^a Commissione del Senato.

Evidenzia che la lettera *b*) dello stesso comma 8 prevede che il procedimento di revisione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici – attualmente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 – sia effettuato in conformità ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni balneari, definiti dall'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato – Regioni, in attuazione del-

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 (cosiddetto « Proroga termini 2009 »).

In ultimo segnala l'articolo 6, comma 2, lettera *e*), il quale, attraverso una modifica dell'articolo 10 del codice della strada, prevede l'emanazione di un regolamento governativo volto a semplificare la disciplina vigente in tema di trasporti eccezionali su gomma, prevedendo che qualora questi siano relativi a beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo, la relativa autorizzazione venga rilasciata periodicamente e mediante procedure semplificate, da definirsi con successivo decreto ministeriale.

In conclusione, esprime una valutazione complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame, per le parti di competenza della IX Commissione.

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il relatore per l'illustrazione del provvedimento, osserva che sia il decreto-legge n. 34 del 2011, attualmente all'esame dell'Assemblea, sia il decreto-legge all'esame della Commissione costituiscono misure di passaggio verso una manovra di aggiustamento dei conti pubblici che si profila come improcrastinabile, stanti le recenti valutazioni della Corte dei conti e le analisi dell'ISTAT, che fanno sfumare la possibilità di rinviare tale manovra al biennio 2013-2014, come invece era stato affermato nel recente Documento di economia e finanza. Nel ritenere complessivamente deludente il provvedimento in esame, che dovrebbe recare disposizioni per lo sviluppo dell'economia, osserva che l'insieme delle norme in esso contenute, alcune delle quali di complicata lettura, non fornisce la risposta necessaria per la crescita economica né è in grado di invertire la tendenza in atto. Rileva inoltre che il provvedimento non interviene sulla grave situazione economica e sociale che si sta determinando, come dimostra la crisi della Fincantieri, società pubblica, a favore della quale non è stato previsto alcun intervento. Giudica tale mancanza in contraddizione con quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 2011 che, invece,

prevede l'acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti di partecipazioni azionarie di società controllate da privati. Inoltre, osserva che molte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame costituiscono la mera ripetizione di quelle recate da progetti di legge organici presentati in Parlamento il cui iter legislativo, per responsabilità delle forze di maggioranza, non si riesce a completare come nel caso del disegno di legge sulla semplificazione amministrativa, salutato dal ministro Brunetta come uno dei provvedimenti più rilevanti dell'azione di Governo, o il progetto di legge di riforma della disciplina portuale, fermo al Senato sin dall'inizio della legislatura. Osserva, infine, che il relatore non ha fatto alcun cenno alla disposizione che prevede che i contributi in conto capitale autorizzati in favore dell'ANAS possano essere considerati contributi in conto impianti. Tali disposizioni, per quanto di competenza dell'VIII Commissione, costituiscono infatti una materia di notevole interesse anche per la IX Commissione. Inoltre, chiede al relatore un approfondimento anche in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, relative al federalismo demaniale, con le quali si prevede che determinati beni demaniali possano essere attribuiti agli enti territoriali, al fine di comprendere se tra questi ci siano anche beni del demanio marittimo. Ritiene infine che i compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia nazionale sulla vigilanza delle risorse idriche dovrebbero essere fissati con criteri omogenei rispetto a quelli previsti per altre Agenzie, come ad esempio l'Agenzia per i servizi postali.

Carlo MONAI (IdV), nel ringraziare il relatore, esprime perplessità di ordine generale sul provvedimento, e in particolare sulla disposizione che introduce il diritto di superficie ventennale su alcune zone demaniali marittime. Tale diritto, infatti, in quanto diritto reale, risulta a suo avviso incompatibile con la tutela del patrimonio pubblico.

Per quanto riguarda i temi di più stretta competenza della Commissione, concorda con il collega Lovelli sulla contraddittorietà della disposizione volta a consentire l'acquisizione di partecipazioni di società private da parte della Cassa depositi e prestiti ignorando una società pubblica come Fincantieri che sta attraversando momenti di profonda crisi, dovuta in parte anche alla procedura di privatizzazione della società Tirrenia e alla conseguente diminuzione delle commesse navali. Nell'osservare che un provvedimento volto a dettare disposizioni per il rilancio dell'economia dovrebbe occuparsi più opportunamente delle problematiche prima citate, piuttosto che disciplinare le procedure di tutela della *privacy* nella piccola e media impresa, esprime perplessità anche sulla disposizione che, ascrivendo alcune unità da diporto al codice della nautica da diporto anziché al codice della navigazione, potrebbe determinare una diminuzione del livello di sicurezza del trasporto marittimo. Fa presente peraltro che l'impatto economico di tali misure appare assai limitato, posto che esse riguardano un settore di nicchia che coinvolge, come detto, soltanto alcune specifiche unità da diporto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), riservandosi di approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito, in ordine alle considerazioni svolte dal collega Monai inerenti al diritto di superficie, ritiene che la disposizione introdotta dal provvedimento miri a rendere produttive zone del demanio attualmente inutilizzate nell'interesse dei cittadini. Quanto alla nautica da diporto, ricordando che l'Italia è il Paese con maggiore superficie costiera nel Mediterraneo, osserva che la disposizione di semplificazione contenuta nel provvedimento va valutata favorevolmente in quanto avrà conseguenze positive sulle attività industriali e turistiche collegate al diporto. Osserva che, pur non trattandosi di un disegno di legge organico, il provvedimento in esame contiene importanti e urgenti segnali volti a stimolare l'economia, anche attraverso la creazione di

nuovi posti di lavoro. Stigmatizza quindi l'atteggiamento dell'opposizione che, da un lato, lamenta la mancanza di misure a favore dello sviluppo e, dall'altro, non valuta con spirito costruttivo le proposte di iniziativa governativa che sono rivolte a tale scopo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che alcune disposizioni contenute nel provvedimento non rientrano nella specifica competenza della Commissione, ritiene che nella proposta di parere si potrebbe dar conto della necessità di riassegnare ad ANAS i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità sulle strade da questa gestite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.05.

Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio.

Nomine n. 113, 114, 115.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina del presidente e dei componenti del Collegio dell'Agenzia

nazionale di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 2011.

Ricorda preliminarmente che il citato decreto legislativo n. 58 del 2011, di recepimento della direttiva n. 2008/6/CE – sul quale la IX Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 16 febbraio 2011 – ha istituito l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, designata quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale. Sottolinea che l'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale, ed opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. All'Agenzia sono affidate funzioni: di regolazione dei mercati postali; di partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione; di adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale; di adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali; di svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale; di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali; di analisi e monitoraggio dei mercati postali. Evidenzia che le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materia ora citate sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dello sviluppo economico. Ricorda che le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari: le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni. Rammenta inoltre che le Commissioni parlamentari possono procedere all'audizione delle persone designate. Rileva che i membri del Collegio devono essere scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Per quanto riguarda i profili professionali dei candidati, fa presente che il dottor Carlo Deodato, del quale si propone la nomina a presidente del Collegio, è Consigliere di Stato dal 2001. È stato consigliere giuridico presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle comunicazioni (dal 2001 al 2003) e presso l'Ufficio legislativo del Ministero delle attività produttive (dal 2003 al 2005), capo dell'Ufficio legislativo del Ministro degli affari regionali (dal 2006 al 2008), capo dell'ufficio legislativo del Ministero della pubblica amministrazione (dal 2008 al 2009). Nell'ambito di tali incarichi, ha contribuito alla stesura del codice della proprietà industriale, della riforma dei servizi pubblici locali, delle riforme del lavoro pubblico, del codice dell'amministrazione digitale, della riforma dell'ordinamento degli enti locali. È docente della scuola superiore di pubblica amministrazione, nonché collaboratore di numerosi istituti privati di formazione, autore di numerose pubblicazioni in materia di appalti, lavori pubblici e di diritto processuale amministrativo.

Segnala che i candidati proposti per la nomina a componenti del Collegio sono l'avvocato Francesco Soro e il dottor Giovanni Bruno. Fa presente che l'avvocato Soro è titolare dello studio legale Soro, specializzato in diritto amministrativo e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alle questioni connesse al processo di liberalizzazione del mercato. Dal 2010 è presidente della Conferenza nazio-

nale dei presidenti dei comitati regionali per le comunicazioni, e dal 2008 presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Lazio. Dal 2009 al 2010 è stato membro del comitato media e minori, di cui all'articolo 9 del testo unico dei servizi di media audiovisivi. È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto delle telecomunicazioni. Il dottor Giovanni Bruno, giornalista, è stato dal 2004 al 2006 Vice capo di Gabinetto del Ministero delle comunicazioni, e dal 2005 al 2009 direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione presso lo stesso ministero. È attualmente dirigente generale di I fascia dell'Ufficio per la sicurezza delle reti e le frodi informatiche del ministero dello sviluppo economico-dipartimento per le comunicazioni. Ha partecipato alla *task force* interministeriale sulla Larga Banda, è stato membro della Commissione per la valutazione dello sviluppo del digitale terrestre, nonché funzionario responsabile della segreteria NATO-UE del Ministero delle comunicazioni.

Propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale dei candidati, che la Commissione esprima parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina in oggetto.

Mario LOVELLI (PD), ricorda che nel corso dell'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo che ha istituito l'Agenzia per i servizi postali si era creata una divergenza tra opposizione e maggioranza relativa alla natura dell'organismo, in quanto secondo l'opposizione sarebbe stato preferibile istituire una vera e propria Authority anziché un'Agenzia.

Ricorda altresì che il Governo ha recepito due importanti condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione sul citato provvedimento, ossia l'impossibilità per il Governo di procedere alle nomine in assenza del parere delle competenti commissioni parlamentari e la possibilità di convocare in audizione i candidati. Nel sottolineare che sarebbe utile procedere a tali audizioni, ribadisce, come

già osservato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 70 del 2011, che sarebbe opportuno che le modalità di determinazione dei compensi dei propri componenti fossero omogenee per tutte le Agenzie, compresa l'Agenzia nazionale sulla vigilanza delle risorse idriche, istituita dal citato decreto-legge. In ultimo sottolinea, per quanto non strettamente inerente all'oggetto della discussione odierna, che nel predetto parere reso al Governo, la Commissione aveva previsto che dai servizi affidati in esclusiva a Poste italiane fossero esclusi i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta delle violazioni al codice della strada e che, tuttavia, il Governo non si è uniformato a tale prescrizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel concordare con il collega Lovelli che il perimetro dei servizi affidati in esclusiva a Poste italiane esula dall'oggetto specifico delle nomine in esame, ricorda che i compensi dei componenti del Collegio dell'Agenzia, demandati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, non sono stati ancora definiti e che un'analoga modalità di determinazione dei compensi è prevista anche per i componenti dell'Agenzia nazionale sulla vigilanza delle risorse idriche. Nel ricordare che il Governo ha previsto nel decreto legislativo n. 58 del 2011 che il parere espresso dalla Commissione sulle proposte di nomina dei componenti del Collegio dell'Agenzia sia vincolante, come richiesto dalla Commissione stessa, rinvia alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni in ordine alle eventuali audizioni dei candidati.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, nel ritenere interessante la novità legislativa costituita dalla possibilità di procedere alle audizioni dei candidati, ritiene tuttavia che essa sia utile soltanto nel caso in cui il *curriculum* del candidato faccia insorgere la necessità di un approfondimento, diversamente da quanto accade per le nomine in esame, dal momento che i

candidati hanno *curricula* dai quali emergono i requisiti prescritti dal decreto legislativo n. 58 del 2001. Giudica altresì utile che la Commissione proceda a periodiche audizioni dei rappresentanti dell'Agenzia e in generale degli organismi indipendenti, al fine di verificare l'attività da questi svolta.

Marco DESIDERATI (LNP) concorda con il collega Garofalo in ordine all'opportunità di non procedere all'audizione dei candidati, i cui *curricula* sono tali da non richiedere appositi approfondimenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia, indi il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

Variatione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Vincenzo Taddei, appartenente al gruppo Iniziativa Responsabile, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Luciano Mario Sardelli, appartenente al medesimo gruppo.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del Regolamento, dal 25 al 31 maggio 2011, il deputato Vincenzo Piso, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, sarà sostituito dal deputato Pietro Franzoso, appartenente al medesimo gruppo.

Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio.

Nomine n. 113, 114, 115.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, con riferimento alle domande formulate dal deputato Lovelli nel corso della seduta antimeridiana, fa presente che il decreto legislativo n. 58 del 2011 stabilisce che i compensi dei componenti del Collegio dell'Agenzia per i servizi postali siano definiti in misura forfettaria con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, analogamente a quanto stabilito dal decreto-legge n. 70 del 2011 per i compensi dei componenti della neo istituita Agenzia per i servizi idrici, e che tale decreto non è ancora stato emanato.

Quanto alla decisione di mantenere nell'ambito dei servizi affidati in esclusiva a Poste italiane, quelli inerenti alle notificazioni delle violazioni del codice della strada, osserva che si tratta di una prassi consolidata che prevede l'utilizzo degli uffici postali, riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione.

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il Governo per la sollecitudine della risposta alle domande poste nella seduta antimeridiana, pur nella consapevolezza che si tratta di questioni che non possono tro-

vare soluzione in questa sede, ritiene necessaria una riflessione più generale sul riordino dei compensi dei membri delle Agenzie, fermo restando che, a suo avviso, la quantificazione operata dal decreto-legge n. 70 del 2011 riguardo ai compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia per i servizi idrici potrebbe costituire un'utile base di riferimento. Quanto invece alla riserva postale relativa alle notificazioni delle violazioni al codice della strada, segnala che il rappresentante del Governo si è limitato a confermare l'orientamento a suo avviso non condivisibile che l'Esecutivo aveva già espresso in sede di emanazione del decreto legislativo n. 58 del 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

Nomina n. 118.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Giorgio SIMEONI (Pdl), *relatore*, segnala che, con lettera del 10 maggio scorso, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia. Fa presente che, a seguito del commissariamento dell'autorità portuale, avvenuto il 16 novembre scorso, in conseguenza delle gravi irregolarità rilevate nella gestione dell'Autorità medesima, in data 8 febbraio 2011 sono state avviate, ai sensi della legge n. 84 del 1994, le procedure per la nomina del presidente. Rileva che gli enti pubblici interessati hanno fatto pervenire i nominativi dei candidati; in particolare la provincia di Roma ha fatto pervenire una terna di candidati con un ordine preferenziale, designando Pasqua-

lino Monti come terzo candidato; i comuni di Civitavecchia, Fiumicino, Tarquinia e le Camere di commercio di Roma, Viterbo e Latina (queste ultime con nota congiunta) hanno fatto pervenire anch'essi una terna di candidati con un ordine preferenziale, designando tutti come primo candidato il dottor Pasqualino Monti; il dottor Monti è stato altresì designato come unico candidato dalla provincia di Viterbo e come primo candidato tra due dal comune di Gaeta; la provincia di Latina ha designato invece Gianbattista Balletta come unico candidato. Evidenza che il Ministero, quindi, dopo l'esame dei *curricula* e tenendo conto dell'ordine preferenziale espresso dagli enti, ha indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome del dottor Monti, sul quale la Regione Lazio ha espresso il proprio parere favorevole il 3 maggio scorso.

Passando ad una breve illustrazione del *curriculum* del candidato, fa presente che il dottor Monti, nato ad Ischia il 28 aprile 1974, laureato in scienze statistiche ed economiche ed economia e commercio, con master in *Banking and finance*, ha rivestito importanti ruoli all'interno dell'Autorità portuale di Civitavecchia. In particolare, nel gennaio 2005 è diventato dirigente finanziario, responsabile dell'ufficio ragioneria e bilancio e dell'ufficio finanza dell'Autorità portuale, nell'aprile 2005 ha ricoperto il ruolo di dirigente amministrativo, preposto al controllo di gestione dell'ente, nel mese di ottobre del 2005 è diventato responsabile della realizzazione delle opere infrastrutturali dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, nel mese di febbraio 2006 è stato nominato responsabile della promozione e *marketing* dell'Autorità e ad ottobre del 2008 è stato nominato responsabile del controllo delle società di servizi di interesse generale partecipate dall'autorità, nonché responsabile delle relazioni con le organizzazioni sindacali. Ha svolto alcune attività di consulenza tra cui in particolare, dal maggio 1998 al marzo 2003, l'attività di supporto presso la società *KTP consulting* e, dal gennaio 2008, della società *Interportstroy*. Dal luglio 2007 al

luglio 2009 ha ricoperto l'incarico di assessore al bilancio, società partecipate, patrimonio e personale del comune di Civitavecchia.

Propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto.

Nomina n. 117.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, fa presente che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor avvocato Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto. Osserva che la citata nomina segna una svolta, in quanto fa seguito ad una gestione commissariale, protrattasi per oltre tre anni che, con il suo regime di ordinaria amministrazione, è stata una delle concause della mancata crescita del porto di Taranto rispetto agli altri scali marittimi del Mezzogiorno e dei Paesi dell'area mediterranea. Sottolinea che il professor Prete – docente di diritto marittimo, nonché esperto di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore dell'economia portuale e dei trasporti – come già evidenziato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dagli altri enti coinvolti nel procedimento per la sua designazione, potrà dare slancio al porto di Taranto che rappresenta uno dei nodi fondamentali del sistema portuale e retroportuale del corridoio adriatico-

jonico, sia a livello europeo – per la sua correlazione con le reti transeuropee e paneuropee – sia in ambito nazionale, come risulta dal piano generale dei trasporti e della logistica e come confermato dal CIPE che, con deliberazione del 18 novembre 2010, ha dato il proprio via libera alla realizzazione della Piastra logistica. Osserva che dal *curriculum vitae* del professor Prete emergono le sue rilevanti qualità tecniche, come risulta dai suoi studi e dai suoi approfondimenti didattici, scientifici e professionali nell'ambito del diritto della navigazione, nonché dalla sua partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari, anche internazionali, in materia di diritto, economia, ambiente, trasporti e logistica. Tutto ciò conferma la bontà della proposta di nomina formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'intesa raggiunta con la regione Puglia e della designazione effettuata dal comune di Taranto, che appare idonea a garantire al porto di Taranto una prospettiva di profondo rilancio.

Rileva inoltre, come siano cambiate dal 1994 – anno in cui il Parlamento ha approvato la legge n. 84 di riforma del sistema portuale – ad oggi, la dimensione e l'organizzazione della portualità in Italia, come dichiarato dal Ministro Matteoli, nel corso della sua audizione al Senato in merito al disegno di legge di riforma dei porti. In particolare, sottolinea come siano necessarie nuove figure e rinnovati rapporti tra gli organi delle Autorità portuali, ai fini di una adeguata valorizzazione della *governance* e delle relative managerialità. Rileva a questo riguardo come il professor Prete goda della stima e della considerazione dei vertici del Porto di Rotterdam, nonché di una vasta considerazione a livello locale, tanto che il comune di Taranto ha motivato la designazione del citato candidato sottolineandone l'impegno profuso in favore della città di cui conosce la storia, le problematiche, il tessuto sociale.

Evidenzia come dal *curriculum vitae* del professor Prete emergano quelle caratteristiche manageriali e quei requisiti di

massima e comprovata esperienza e competenza idonei ad assicurare l'innovazione e il rinnovamento manageriale necessari per garantire con maggiore efficienza il coordinamento tra l'autorità portuale e l'autorità marittima, per sostenere la filiera logistica del sistema portuale, in modo da rispondere alle esigenze reali della nuova domanda di trasporto.

Tutto ciò considerato, alla luce del *curriculum vitae* del professor Prete, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi. Nomina n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, segnala che, con lettera dell'11 maggio scorso, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi. Fa presente che, a seguito della scadenza del mandato quadriennale del presidente Giuseppe Giurgola, è stato avviato il 4 ottobre 2010 il procedimento di rinnovo, con la richiesta inviata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti agli enti interessati di segnalare i nominativi degli esperti fra i quali individuare il nuovo presidente. Sono quindi prevenute le proposte della provincia di Brindisi, che ha indicato i nomi di Giuseppe Giurgola, Calogero Casilli e Alberto Leopizzi, del comune di Brindisi, che ha indicato Hercules Haralambides, e della camera di commercio, che ha indicato Calogero Casilli.

Rileva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 15455 del 18 aprile scorso, dopo avere esaminato i *curricula* dei candidati, ha indicato alla Regione per l'acquisizione della prescritta intesa il nome del signor Hercules Haralambides. La Regione Puglia, con nota del 19 aprile, ha riscontrato favorevolmente la richiesta di intesa. Osserva che nella lettera trasmessa alla Presidenza della Camera, con la quale il Ministro propone la nomina del signor Haralambides, si sottolinea come il candidato, benché sprovvisto della cittadinanza italiana, è cittadino comunitario, e che tale status non pregiudica la sua nomina al vertice di un'autorità portuale, in quanto a tali enti, secondo l'articolo 6, comma 2, della legge n. 84 del 1994, non si applica la normativa concernente il possesso della cittadinanza italiana per l'accesso al pubblico impiego.

In particolare, ricorda che ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 – divenuto ora articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Inoltre, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini dell'Unione europea ai citati posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Ai sensi delle predette disposizioni, quindi, il DPCM n. 174 del 1994 elenca, all'articolo 1, i posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana. Si tratta in particolare, dei seguenti posti:

i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché i posti dei

corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia;

i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;

i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 2 dello stesso Regolamento precisa le seguenti tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana:

funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi;

funzioni di controllo di legittimità e di merito.

In relazione alle disposizioni da ultimo citate, rileva che le funzioni del presidente dell'autorità portuale potrebbero rientrare nella prima tipologia di funzioni, per lo svolgimento delle quali è richiesto il requisito della cittadinanza italiana. Segnala peraltro che la disposizione sopra citata (articolo 6, comma 2, della legge n. 84 del 1994) che esclude l'applicazione alle autorità portuali delle norme in materia pubbliche amministrazioni, deve essere oggetto di una attenta valutazione, anche sotto il profilo sistematico. Ove infatti si concludesse per il riconoscimento della natura di enti pubblici non economici delle autorità portuali, sulla base delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti, e

quindi per la riconducibilità delle stesse all'ambito delle pubbliche amministrazioni troverebbe necessaria applicazione la citata norma di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e verrebbe preclusa la possibilità di nomina del candidato in esame, in quanto sprovvisto del requisito della cittadinanza italiana. A questo riguardo, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Ciò premesso, ricorda che il professor Hercules Haralambides, nato ad Atene nel 1952, è professore di economia marittima e logistica presso l'università Erasmo da Rotterdam, e direttore del Centro Erasmo per l'economia marittima. Ha fondato nel 1989 lo Special Interest Group sul trasporto marittimo, nell'ambito del World Conference on Transport Research Society, e, nel 1990, l'Associazione internazionale degli economisti marittimi. È esperto e consulente della Commissione europea e di numerosi organismi internazionali IMO (International Maritime Organization), ILO (International Labour Organization), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), nonché dei governi dei Paesi Bassi, del Belgio e della Grecia. È autore di un ampio numero di pubblicazioni scientifiche nel campo dei trasporti marittimi, delle politiche economiche e fiscali della navigazione, dei porti, del commercio marittimo, e dei mercati finanziari collegati all'industria navale. Nel periodo 1994-1996 è stato consulente dell'ILO, e responsabile per la ricerca su «Ristrutturazione dei porti e riforma del lavoro», progetto che ha definito le linee guida per la privatizzazione dei porti nei paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito delle sue attività di consulenza per l'Unione europea, il professor Haralambides ha fornito un rilevante contributo alla formulazione delle politiche comunitarie per la navigazione ed il settore portuale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal rappresentante del Governo, in merito ai profili problematici dianzi evidenziati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che lo *status* del candidato, che risulta cittadino comunitario, ma sprovvisto della cittadinanza italiana, non pregiudica la proposta di nomina, in quanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 84 del 1994, alle autorità portuali non sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dei relativi provvedimenti attuativi. Nel sottolineare che la medesima proposta è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori, evidenzia che la regione Puglia ha ritenuto di condividere tale posizione, riscontrando favorevolmente la richiesta di intesa.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi.

Carlo MONAI (IdV) ritiene utile che venga approfondito dal relatore e dal Governo il tema della reciprocità, al fine di verificare se un cittadino italiano possa assumere cariche analoghe in Grecia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Nomina n. 116.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario TULLO (PD), *relatore*, segnala che, con lettera del 10 maggio scorso, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Ricorda che, a seguito della scadenza del mandato quadriennale del signor Mariani come presidente uscente, il 5 dicembre 2010, egli stesso è stato nominato, con decreto del 19 gennaio 2011, commissario straordinario dell'Autorità portuale. Rammenta che nel frattempo erano state attivate, ai sensi della legge n. 84 del 1994, le procedure per la nomina del presidente. Rileva che gli enti pubblici interessati hanno fatto pervenire i nominativi dei candidati in numero complessivo di quattro, laddove la disposizione di cui alla citata legge n. 84 del 1994 prevede una «terna» di esperti. In data 14 febbraio 2011 è stato quindi chiesto agli enti interessati di far pervenire una terna di candidati e gli enti interessati hanno conseguentemente comunicato le proprie designazioni. In particolare, la Provincia di Bari ha designato l'avvocato Vito Mascolo, i comuni di Bari e Barletta il Signor Mariani mentre la Camera di Commercio di Bari ha indicato l'ingegner Manlio Guadagnuolo. Nessuna designazione è pervenuta dalla provincia di Andria-Trani-Barletta e dal comune di Monopoli. Sottolinea che il Ministero ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome del signor Mariani, già presidente ed attuale commissario straordinario dell'autorità portuale, sul quale la Regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole il 29 aprile scorso.

Passando ad una breve illustrazione del *curriculum* del candidato, ricorda che il signor Mariani, nato a Genova il 1° ottobre 1952, ha svolto dal 1980 attività politica e ha ricoperto varie cariche nel settore dei trasporti delle merci e dell'economia marittima. È stato componente del Consiglio di amministrazione dell'interporto Marche Spa, Presidente del Consiglio di amministrazione della società di ingegneria Proger Spa dal 1995 al 2001 e, dal 1995 al 2005,

direttore generale dell'Associazione nazionale compagnie imprese portuali. Dal 1997 al 2003 è stato componente del Consiglio di amministrazione di FS Cargo, in qualità di consigliere delegato ai porti e ha ricoperto, dal 1998 al 2004, la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della società di integrazione di sistemi Dataspa Spa. Nel quinquennio 2000-2005 è stato presidente e amministratore delegato di Comport Spa, società holding con il compito di gestire partecipazioni nel settore delle attività portuali, mentre dal 2000 al 2006 è stato presidente del consiglio di amministrazione della società Intempo Spa, specializzata nella fornitura di personale nel settore portuale e della logistica e vice presidente di Interconsult, società che opera nel campo dei servizi assicurativi, principalmente nel settore dei trasporti. Come già ricordato, dal dicembre del 2005 a dicembre del 2006 è stato nominato Commissario dell'Autorità portuale di Bari, di cui successivamente è divenuto presidente fino al dicembre del 2010, e di nuovo commissario straordinario a partire dal 19 gennaio 2011. Dal 2006 riveste l'incarico di vicepresidente dell'associazione dei porti italiani (Assoporti) e dal 2007 ricopre la carica di presidente dell'osservatorio dei porti pugliesi costituito presso l'assessorato ai trasporti della regione Puglia.

Propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari.

Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (PdL), nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla riconferma del signor Francesco Palmiro Mariani a Presidente dell'Autorità portuale del Levante, ritiene opportuno ed anzi doveroso, in quanto eletto a Bari e quindi diretto conoscitore delle vicende che hanno caratterizzato la gestione dell'Autorità portuale, sottoporre alla attenzione della Commissione alcuni oggettivi elementi di giudizio in ordine all'operato del

signor Mariani. Ricorda, in primo luogo, che la sua attività – piuttosto che indirizzarsi alla promozione dell'ulteriore sviluppo del porto che con la precedente presidenza aveva conosciuto un incisivo rilancio – si è immiserita in una lunga e persistente conflittualità con una società concessionaria – la B.P.M. – che aveva contribuito in misura rilevante alla crescita delle attività crocieristiche e del movimento passeggeri, una società – si badi bene – costituita dalla stessa Autorità portuale che ne deteneva il 30 per cento del capitale. Osserva che si è trattato di una guerra dissennata che è servita soltanto a logorare l'immagine del porto e ad indebolirne fortemente la capacità competitiva, aggravata dalla persistente incapacità ad incrementarne le dotazioni infrastrutturali. Sottolinea che a ciò si devono aggiungere le scelte a dir poco discutibili poste in essere dal signor Mariani nell'affidamento dei servizi portuali tanto che, come è stato ampiamente riportato dalla stampa, sono state aperte indagini da parte della Procura della Repubblica di Bari. Desidera anche ricordare che, a seguito di queste pesanti irregolarità, nel dicembre del 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato una Commissione d'indagine la cui relazione conclusiva sottolinea, tra l'altro, che « Il Presidente dell'Autorità portuale ha posto in essere iniziative ed atti quanto meno discutibili, in contrasto con le funzioni d'ufficio che postulerebbero la serena ed efficiente gestione, sotto il profilo istituzionale ed operativo, del Porto di Bari [...]. Alla luce dell'accertamento svolto, vi è ragione di ritenere che la situazione del Porto di Bari, già molto grave, sia destinata a peggiorare ulteriormente, proprio per effetto delle improvvise iniziative dell'Autorità portuale destinate a compromettere irreversibilmente lo sviluppo futuro dello scalo barese ». Rileva che, a seguito delle risultanze della Commissione d'indagine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 17 giugno 2009, ha disposto la rimozione del Mariani dal proprio incarico ed il contestuale commissariamento dell'Autorità portuale. Fa presente che il

decreto di commissariamento è stato poi annullato dal TAR di Bari, con decisione apparsa a molti sorprendentemente fulminea e che permangono, a suo giudizio, i pesanti rilievi formulati dalla Commissione d'indagine che dovrebbero scongiurare la riconferma del signor Mariani a presidente dell'Autorità portuale. Ricorda altresì che, a causa della già citata e assoluta carenza di programmazione e di iniziative progettuali, all'Autorità portuale di Bari, proprio nelle settimane scorse, sono stati revocati finanziamenti per oltre 60 milioni di euro, a dimostrazione ulteriore dell'imprevidenza gestionale del signor Mariani che, nei suoi cinque anni di presidenza, non è riuscito a realizzare alcun significativo investimento infrastrutturale in grado di potenziare lo scalo barese.

Al di là del giudizio di merito fortemente critico rispetto all'operato del Mariani, giudica opportuno fornire alla Commissione alcuni elementi incontrovertibili, che non solo dovrebbero scongiurare ma sono assolutamente ostativi, proprio in punto di diritto, della sua riconferma a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Fa presente che il 29 aprile scorso il conto consuntivo 2010 dell'Autorità portuale di Bari è stato approvato con un disavanzo di gestione di 622.665 euro e che con sentenze pubblicate in data 9 maggio 2011, il Tar Puglia ha sancito la radicale nullità delle pretese dell'Autorità portuale nei confronti della Bari Porto Mediterraneo S.r.l., relative ad una richiesta di conguaglio dei canoni demaniali dal 2005 al 2009, per un ammontare complessivo di circa 8 milioni di euro, definendole prive di giustificazione ed assolutamente irragionevoli.

Osserva che, conseguentemente alle richiamate pronunce giurisdizionali, il predetto conto consuntivo del 2010 è in effetti gravato da un disavanzo pressoché doppio, ossia di circa 1,2 milioni di euro e che il conto economico consuntivo del 2009, formalmente chiuso con un avanzo di circa 900.000 euro, presenta in realtà un disavanzo di circa 500.000 euro, dovuto all'illegittima iscrizione in bilancio del presunto credito nei confronti della « B.P.M. »,

che già all'epoca era evidentemente inesigibile e che ora è stato dichiarato inesistente dal TAR Puglia.

Evidenzia che, in alcuni interventi sulla stampa locale, nel tentativo di mascherare le proprie incapacità gestionali, Mariani ha provato a confondere le idee sovrapponendo l'avanzo di amministrazione per circa 26 milioni di Euro – costituito da risorse in conto capitale peraltro rimaste nelle casse dell'Autorità portuale per la sua incapacità di attivare investimenti infrastrutturali e che ora gli verranno anche sottratte in applicazione del decreto milleproroghe – con la gestione ordinaria, appesantita dal disavanzo di 660.000 euro. Al riguardo ricorda che la legge n. 84 del 1994 ha avuto origine dall'esigenza di privatizzare la gestione dei porti in Italia, in quanto gli stessi assorbivano ingentissime risorse dalla finanza pubblica, registrando spaventosi disavanzi soprattutto in tema di lavoro portuale, che dovevano essere poi ripianati a carico dell'erario. Osserva che, pertanto, con la citata legge n. 84, si è inteso creare l'autonomia gestionale tramite l'istituzione delle Autorità portuali, un nuovo modello di *governance* improntato a criteri di managerialità, cosa confermata dai requisiti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale richiesti per la nomina a presidente, nonché dare il via all'autonomia finanziaria delle Autorità portuali stesse. Ritiene che, in questa prospettiva, vada letta la norma di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), della legge n. 84 del 1994, che è appunto intesa a sanzionare con la revoca il Presidente dell'Autorità portuale che si sia dimostrato incapace nella gestione dell'Autorità stessa, producendo un disavanzo.

Rileva che anche uno studente al primo anno di contabilità saprebbe che le due voci non possono essere confuse e che, ad esempio, gli stipendi del personale e le altre spese correnti non possono certo essere coperte con le disponibilità in conto capitale che infatti sono dichiarate « indisponibili » nella stessa relazione dei revisori se non per le finalità di investimento

infrastrutturale per cui furono assegnate (sotto la precedente gestione del porto) dalla legge n. 413 del 1998. Sottolinea che si è dunque in presenza della fattispecie prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni., il quale stabilisce che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora il conto consuntivo evidenzia un disavanzo; richiama inoltre il successivo comma 4 dello stesso articolo 7, che stabilisce che « con decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina altresì un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso ». Osserva che condizione necessaria e sufficiente è dunque solo e soltanto la sussistenza di un disavanzo nel predetto documento contabile e che ai fini della revoca non è pertanto necessario alcun altro accertamento, ma è sufficiente un risultato negativo di gestione.

Osserva che, dalle disposizioni sopra citate risulta evidente che, avendo riportato un disavanzo nei conti consuntivi 2009 e 2010, il signor Mariani, essendo stato l'artefice, in qualità di Presidente dell'Autorità portuale di Bari, dei disavanzi di gestione nei conti consuntivi del 2009 e del 2010, non può essere rinominato Presidente dell'Autorità portuale di Bari, né continuare a svolgere le funzioni di Commissario della stessa Autorità. Nel giudicare doveroso portare a conoscenza della Commissione gli elementi sopra richiamati che ritiene non opinabili ma oggettivi ed incontestabili, rileva che il disposto dell'articolo 7 della legge n. 84 del 1994 è assolutamente chiaro e non lascia margini a dubbi: di fronte all'accclarato dissesto dei bilanci 2009 e 2010 dell'Autorità portuale non esiste altra soluzione giuridica che la rimozione del responsabile e, in questo caso, il diniego della riconferma del signor Mariani che porta la diretta responsabilità di tale dis-

sesto in qualità di Presidente in carica per il bilancio 2009 e di attuale Commissario per il bilancio 2010.

Chiede pertanto al Ministro delle Infrastrutture di ritirare la proposta di nomina del Mariani, in quanto atto dovuto ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 84 e, qualora invece si insistesse, invita la Commissione ad esprimere un parere contrario alla riconferma del medesimo.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel condividere le considerazioni formulate dal collega Di Cagno Abbrescia, ringraziando il relatore per l'illustrazione svolta, osserva che, a suo giudizio, sarebbe stato necessario un ulteriore approfondimento, dal momento che la vicenda relativa al porto di Bari rappresenta una delle pagine più oscure della portualità italiana. Nel ricordare di aver presentato un'interpellanza urgente sulla vicenda al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ritenendo opportuno che lo stesso Ministro, autore di alcune iniziative volte a far luce sulla gestione del porto di Bari da parte del Mariani, potesse rispondere al riguardo, fornendo gli opportuni elementi di conoscenza su una vicenda caratterizzata da una scarsa trasparenza. Ricorda infatti che, a seguito di un'ispezione effettuata al porto di Bari per verificarne la correttezza gestionale, in data 17 giugno 2009, il citato Ministro ha ritenuto opportuno procedere al commissariamento dell'Autorità portuale, dal momento che la Commissione ministeriale d'indagine istituita dal Ministro stesso, nelle risultanze del proprio rapporto, aveva affermato che il presidente dell'Autorità portuale aveva posto in essere iniziative ed atti in contrasto con le funzioni d'ufficio e che erano state messe in atto improvvise iniziative dall'Autorità portuale destinate a compromettere irreversibilmente lo sviluppo futuro dello scalo barese. Ricorda che la commissione d'indagine ha evidenziato, inoltre, che il presidente Mariani, ha privilegiato la cooperativa multi servizi portuali, alla quale era stato affidato dall'autorità portuale « con una procedura che desta forti perplessità, un appalto di svariati milioni di

euro per lo svolgimento di servizi » tanto che tale affidamento è stato censurato sia dal Tar Puglia che dal Consiglio di Stato. Inoltre, la citata Commissione ha stigmatizzato la presenza di « soggetti discutibili » (con riferimento a trascorsi penali certificati per molti componenti) nella stessa cooperativa, che, con sprezzo di ogni dovere d'ufficio, sono stati dal presidente dell'Autorità portuale utilizzati addirittura come addetti di security per la prevenzione di eventuali attacchi terroristici internazionali. Sottolinea con forza che la legge n. 84 del 1994, all'articolo 7, comma 3, stabilisce con chiarezza che, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, vengano disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora il conto consuntivo evidenziasse un disavanzo, e osserva che in seguito alle risultanze della Commissione d'indagine da lui stesso istituita, il Ministro ha ritenuto opportuno nominare lo stesso signor Mariani come commissario dell'autorità, non tenendo in alcun conto le valutazioni negative che erano emerse in ordine alla gestione del porto da parte dello stesso. Osserva che una notevole confusione si è generata anche a seguito degli articoli di stampa apparsi recentemente, che sostenevano che il signor Mariani ha dichiarato che il « conto consuntivo », di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge n. 84 del 1994, non corrisponde al « conto economico » gestionale del Rendiconto generale, dichiaratamente in disavanzo, bensì alla « situazione amministrativa » di cui allo stesso rendiconto, che risulta essere in avanzo per circa 26 milioni di euro, in quanto comprende i finanziamenti in conto capitale ottenuti dallo Stato esclusivamente per la realizzazione delle Infrastrutture portuali e non già per il pagamento delle spese correnti di gestione dell'autorità portuale. Tale tesi erronea è stata peraltro confermata dalla Direzione Generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha sostenuto che alle Autorità portuali si applica il regolamento di conta-

bilità degli enti locali dello Stato, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003.

Tutto ciò considerato, nel sottolineare la propria contrarietà alla nomina in oggetto, chiede che venga istituita una apposita Commissione d'inchiesta per far luce sulla gestione Assoporti e sull'intera vicenda legata alla gestione del porto di Bari.

Dario GINEFRA (PD), dichiarando di non avere l'esperienza pluridecennale del collega Tassone né la conoscenza della vicenda della società B.P.M. acquisita dal collega Di Cagno Abbrescia durante il suo mandato di sindaco di Bari, osserva che la situazione portuale della regione Puglia risulta fortemente compromessa dall'autorità portuale di Manfredonia, come evidenziato dagli atti di sindacato ispettivo presentati anche dal collega Bordo, e non dalla gestione dell'autorità portuale di Bari, il cui commissariamento è stato operato, in modo improvvido, alla vigilia di una consultazione elettorale. Ribadisce, come già sottolineato dal collega Tassone, che la Gazzetta del Mezzogiorno ha riportato la posizione del signor Mariani in ordine alla situazione economica dell'Autorità e che questa stessa posizione è stata avallata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha di fatto certificato una regolarità nella gestione economica dell'Autorità. Nel sottolineare che lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inteso riproporre il signor Mariani, attuale commissario dell'Autorità, a presidente dell'Autorità medesima, auspica quindi che si recuperi una serenità di giudizio nei confronti del candidato.

Sandro BIASOTTI (PdL) alla luce degli interventi dei colleghi, chiede al Governo che vengano esplicitate le motivazioni sottostanti alla scelta del signor Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari, anche in considerazione della grande rilevanza economica e politica che le Autorità portuali rivestono.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sottolinea che, al di là degli orientamenti politici

prevalenti nelle varie aree del territorio nazionale, la valutazione che la Commissione deve effettuare sulla proposta di nomina, sulla quale peraltro è stata raggiunta l'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Puglia, deve tener conto delle capacità professionali del candidato ed eventualmente della gestione pregressa.

Antonino FOTI (PdL), nell'osservare che l'unico accenno agli aspetti politici della questione è presente nel *curriculum* del candidato, e nel condividere le considerazioni svolte dal collega Di Cagno Abbrescia che, a suo giudizio, ha citato una serie di dati oggettivi, in virtù della profonda conoscenza delle realtà portuali meridionali, e di quella barese in particolare, giudica utile fare alcune riflessioni. Nel sottolineare che il porto di Gioia Tauro, che si caratterizza per essere il principale scalo commerciale marittimo situato nell'area metropolitana di Reggio Calabria, attraversa un periodo difficile anche a causa dell'intenzione della Maersk, la più importante compagnia al mondo nel trasporto dei container, di abbandonare il porto stesso, osserva che altrettanto accade per il porto di Bari, importante crocevia turistico, che nel corso di questi ultimi anni ha perso evidenti quote di competitività soprattutto per una mancanza di crescita infrastrutturale, che ha indotto importanti compagnie crocieristiche di livello internazionale a rivedere il piano dei futuri attracchi con l'intenzione di eliminare il porto di Bari dalle proprie rotte. Nel sottolineare di aver seguito con molta attenzione le interpellanze presentate dal deputato Di Cagno Abbrescia, e quella a prima firma Tassone, pubblicata negli atti parlamentari in data odierna, concorda con i predetti deputati sul fatto che le responsabilità del mancato sviluppo e della scarsa crescita del porto di Bari siano da imputarsi all'*ex* presidente ed all'attuale Commissario dell'Autorità portuale del Levante, Francesco Palmiro Mariani, candidato nuovamente alla presidenza del medesimo ente portuale. Analizzando brevemente una serie di recenti

elementi certamente non positivi, che hanno caratterizzato negativamente il porto di Bari, si limita a ricordare la recente revoca di 55 milioni di euro a seguito del provvedimento legislativo cosiddetto « milleproroghe », il conflitto protrattosi per molti mesi tra la stessa Autorità portuale e la società Bari Porto Mediterraneo, che ha generato una complicata disputa giuridica del tutto strumentale, la cui contrapposizione ha impedito nella realtà ogni margine di crescita e di sviluppo per lo scalo marittimo barese, i cui effetti hanno posto in serio pericolo l'operatività del porto stesso, creando notevoli difficoltà lavorative tra gli stessi operatori portuali, come alcuni imprenditori locali recentemente hanno fatto rilevare.

Ritiene, inoltre, che i risultati di gestione del porto di Bari negli ultimi anni – come emerge dal rilevante avanzo di amministrazione del bilancio 2010, che testimonia l'incapacità da parte della precedente gestione di realizzare rilevanti interventi infrastrutturali – confermino un'attività in netta controtendenza rispetto alle linee programmatiche e soprattutto ai brillanti risultati che in passato erano stati conseguiti dall'autorità portuale di Bari sotto il profilo degli investimenti infrastrutturali e finanziari, che hanno prodotto benefici, anche a livello di percentuale di crescita, i cui effetti si avvertono ancora oggi.

In conclusione, esprime il proprio dissenso in ordine alla proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari, ribadendo il giudizio negativo sia sull'operato svolto nel corso del mandato appena trascorso, sia sul *curriculum* professionale del medesimo, caratterizzato da una lunga militanza in una formazione politica attualmente facente parte delle forze di opposizione, grazie alla quale ottenne la nomina a presidente dell'autorità portuale di Bari pur non possedendone all'epoca i requisiti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel ricordare che sul nominativo

del signor Mariani è stata raggiunta la prescritta intesa con la regione Puglia, a fronte delle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito, si riserva di effettuare un approfondimento in proposito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.

7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.

7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 4 maggio 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel segnalare che il Governo sta svolgendo alcuni approfondimenti sulle risoluzioni in oggetto, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 4 maggio 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel segnalare che il Governo sta svolgendo alcuni approfondimenti sulla risoluzione in oggetto, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 maggio 2011.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
C. 3681 Velo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione*) 278

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Riesame dello « *Small Business Act* » per l'Europa. COM(2011)78 definitivo (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 279

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 281

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela Dal Lago.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la proposta di documento conclusivo è stata pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 18 maggio 2011.

Gabriele CIMADORO (IdV) ribadisce l'opportunità di dare la più ampia diffusione al documento in esame, di cui condivide finalità e contenuti. Sottolineato che la Commissione ha fatto tutto quanto nelle sue facoltà per approfondire le cause della grave crisi economica che ha colpito l'Italia all'interno di una più vasta crisi globale, ritiene che il documento in esame possa essere un valido strumento di sollecitazione al Governo in merito alle azioni da intraprendere per offrire le necessarie risposte al mondo del lavoro.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, fa presente che, oltre alle forme di diffusione che potranno essere date attraverso i mezzi di comunicazione, il documento in esame sarà pubblicato in un volume a cura della Camera dei deputati.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) ritiene opportuno inviare la pubblicazione a tutti i soggetti intervenuti in audizione.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che il documento predisposto è di grande inte-

resse ed offre spunti e strumenti di lavoro non irrilevanti, consentendo di avere la visione di uno spaccato di due anni di vita economica dell'Italia in crisi. Non ritiene necessario proporre integrazioni o modifiche a quanto stilato nel documento; ritiene invece opportuno suggerire alla Commissione, e alla Presidenza, la possibilità, nel prosieguo della legislatura, di effettuare un analogo approfondimento sulla realtà della media e grande impresa italiana. Questa altra parte di lavoro metterebbe infatti a suo parere la Commissione nelle condizioni di valutare il sistema di relazioni complessivo del mondo produttivo del nostro Paese, in riferimento al sistema dei finanziamenti e quindi ai rapporti con il sistema bancario, alle strategie concernenti l'internazionalizzazione, al rapporto con il mondo della ricerca e dell'istruzione, e così continuando, evidenziando i problemi ed i punti di forza complessivi del sistema produttivo italiano.

Andrea LULLI (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo, riterrebbe opportuno procedere alla sua votazione.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela Dal Lago.

La seduta comincia alle 14.30.

Riesame dello « Small Business Act » per l'Europa. COM(2011)78 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto della Comunicazione della Commissione europea (COM (2011)78) in materia di riesame dello *Small Business Act* (SBA) per l'Europa, che si pone lo scopo di valutare i progressi nell'attuazione dello SBA e di affrontare i maggiori ostacoli alla crescita delle piccole e medie imprese e delineare nuove misure in risposta ai problemi posti dall'attuale contesto economico.

Ricorda che, ai sensi della norma dell'articolo 127 del regolamento della Camera, la Commissione competente per materia in sede primaria, può concludere l'esame del documento in titolo con l'approvazione di un documento finale al fine di esprimere il proprio avviso circa l'opportunità di possibili iniziative. Aggiunge che la X Commissione ha approvato, il 5 maggio 2009, la risoluzione n. 8-00042, sulla risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 relativa a « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (*Small Business Act*) ». In particolare, la risoluzione del Parlamento europeo è stata adottata in seguito alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 « Una corsia preferenziale per la piccola impresa », meglio nota come *Small Business Act*.

Osserva che lo *Small Business Act* è la principale iniziativa politica dell'UE a favore delle PMI. Esso comprende dieci principi e una serie di azioni concrete per migliorare l'ambiente normativo, amministrativo ed economico e sostenere le PMI europee; i tre principali obiettivi dello SBA sono individuati nei seguenti obiettivi: garantire l'accesso al finanziamento, sfruttare pienamente i benefici offerti dal mercato unico e legiferare con intelligenza.

Segnala, inoltre, che il 12 maggio 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul riesame dello *Small Business Act* con la quale accoglie favorevolmente le proposte formulate dalla Commissione nella comunicazione del 13 aprile 2011, sottolineando, in particolare, l'importanza dell'*e-government* e richiamando

la necessità che gli Stati membri evitino, in sede di trasposizione nel diritto nazionale, la prassi di introdurre regolamentazioni aggiuntive, oltre a quelle imposte dalla legislazione UE (c.d. «*gold-plating*»).

Il riesame dello SBA propone una serie di nuove azioni intese a rispondere alle sfide poste dalla crisi economica e a sviluppare azioni esistenti in linea con la strategia Europa 2020. Con riferimento all'obiettivo della semplificazione del contesto normativo e amministrativo, la Commissione si sofferma, in particolare, sui seguenti aspetti: ulteriore applicazione del «*test PMI*» nella sua procedura di valutazione d'impatto. In attuazione del principio «*Think small first*» da parte degli Stati membri, la Commissione necessita di accrescere l'uso di soluzioni di *e-government* e di promuovere l'*e-procurement* transfrontaliero. In linea con la comunicazione «*Legiferare con intelligenza*» (COM(2010)543), raccomanda la riduzione delle norme aggiuntive introdotte in fase di recepimento delle direttive europee. Su tale punto, peraltro, va segnalata la recente precisa presa di posizione a favore da parte del Parlamento europeo.

Con riferimento all'obiettivo del finanziamento delle PMI, la Commissione europea ritiene necessarie nuove iniziative per migliorare l'accesso delle PMI al finanziamento anche tramite i mercati finanziari e politiche fiscali di incentivo agli investimenti. Secondo la Commissione, i sistemi pubblici di finanziamento delle PMI dovrebbero essere potenziati a livello nazionale ed europeo per porre rimedio alle deficienze del mercato e semplificati per migliorarne l'accessibilità, prestando particolare attenzione al finanziamento della prima fase di crescita delle imprese. In tale contesto, gli Stati membri sono invitati a facilitare l'accesso delle PMI ai fondi strutturali, consentendo alle PMI di trasmettere una sola volta tutti i dati necessari per ottenere gli aiuti dei fondi strutturali; ad adottare soluzioni del tipo «*mediatore creditizio*» per facilitare ulteriormente il dialogo tra le PMI e gli istituti di credito; ad evitare che le incoerenze nel trattamento fiscale portino a una doppia

imposizione, che ostacolerebbe gli investimenti transfrontalieri di capitale di rischio; a creare uno sportello unico a cui le PMI possano rivolgersi per chiedere sovvenzioni europee, nazionali e locali.

Riguardo al tema dell'accesso al mercato per le PMI, la Commissione si sofferma sul tema degli appalti pubblici, che rappresentano il 17 per cento del PIL dell'Unione europea, i quali dovrebbero essere resi più accessibili alle PMI per mezzo di una maggiore semplificazione.

Altre necessità rilevanti, secondo la Commissione europea, sono l'adozione di misure per facilitare il recupero dei crediti transfrontalieri e garantire alle PMI condizioni ottimali per gli scambi commerciali transfrontalieri, anche via internet. La Commissione informa che è in corso di predisposizione una proposta legislativa per l'adozione nell'UE di forme alternative di composizione delle controversie, con l'eventuale creazione di un sistema europeo di composizione *online* delle controversie (tra imprese o tra imprese e consumatori) relative a transazioni commerciali per via elettronica. Secondo la Commissione la globalizzazione dei mercati offre nuove opportunità di affari alle PMI dell'UE. Citando studi recenti, la Commissione rileva come il 25 per cento delle PMI dell'UE esportano o hanno esportato nel corso degli ultimi 3 anni e di queste il 13 per cento ha esportato al di fuori del mercato unico europeo, risultando più attive a livello internazionale delle loro controparti degli USA e del Giappone. Lo studio rileva anche l'esistenza di un enorme potenziale di mercato non ancora sfruttato, in particolare nei paesi del cosiddetto gruppo BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) che si stima rappresenteranno il 60 per cento circa del PIL mondiale entro il 2030. Attualmente, operano su questi mercati solo il 7-10 per cento delle PMI esportatrici dell'Unione europea.

Con riferimento all'obiettivo di una economia efficiente sul piano delle risorse, nel quadro definito da Europa 2020, la Commissione ritiene che le PMI possano diventare protagoniste della transizione verso una crescita efficiente sul piano delle

risorse. A tal fine, la Commissione europea sottolinea che le PMI hanno bisogno di adeguati finanziamenti – anche attraverso programmi regionali di sostegno alle imprese – di informazioni e di assistenza concreta fornita dalle organizzazioni di sostegno alle imprese. L'introduzione di incentivi a favore di *audit* dell'energia e delle risorse può agevolare questa transizione, così come il ricorso a strumenti basati sul mercato. La Commissione intende attuare il nuovo piano per l'efficienza energetica nonché predisporre un piano d'azione per l'eco-innovazione che presti particolare attenzione alle PMI nel promuovere la creazione di reti, tecnologie a basse emissioni di carbonio e innovazioni efficienti sul piano delle risorse.

Riguardo ai temi dell'imprenditorialità, della creazione di occupazione e della crescita inclusiva, secondo la Commissione, la crisi economica ha causato la perdita di circa 3.250.000 posti di lavoro nelle PMI. In tale situazione, gli adempimenti amministrativi e le procedure di liquidazione delle attività in caso di fallimento dovrebbero essere ulteriormente semplificati dagli Stati membri. Dal momento che circa un terzo dei fallimenti si verificano nel contesto di un trasferimento dell'impresa, la Commissione ritiene essenziale migliorare le condizioni per i trasferimenti delle imprese, stimando che nel prossimo decennio fino a 500 000 imprese, con 2 milioni di posti di lavoro, dovranno essere trasferite ogni anno.

Gli Stati membri sono quindi invitati ad attuare la raccomandazione del piano d'azione SBA di ridurre entro il 2012 a 3 giorni e a 100 euro il tempo e il costo necessari per la creazione di un'impresa; a ridurre, entro il 2013, a un mese il tempo necessario per ottenere licenze e permessi (comprese le autorizzazioni ambientali) necessari per esercitare la specifica attività di un'impresa; ad attuare la raccomandazione del piano d'azione SBA di dare una seconda opportunità agli imprenditori, riducendo a un massimo di tre anni entro il 2013 per gli imprenditori onesti i termini per la riabilitazione e la liquidazione dei debiti dopo il fallimento; a sviluppare

mercati e basi dati di facile impiego e beneficianti di un ampio sostegno per le imprese trasferibili e fornire formazione e sostegno per aumentare il numero dei trasferimenti di imprese realizzati con successo, con campagne di comunicazione per sensibilizzare alla necessità di preparare con anticipo i trasferimenti di imprese.

Infine, secondo la Commissione, le chiavi per attuare con successo lo SBA consistono in una *governance* forte da realizzare attraverso la raccolta di dati per una corretta valutazione dei progressi compiuti, e un monitoraggio delle politiche della competitività degli Stati membri. In accordo con quanto previsto dallo SBA, la Commissione è impegnata a riferire al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dello SBA. Il coinvolgimento delle parti interessate sarà rafforzato e le PMI interessate sono invitate a partecipare attivamente all'attuazione dello SBA.

Riterrebbe opportuno procedere, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, ad un ciclo di audizioni con i seguenti soggetti: Rete Imprese Italia, la sezione piccola industria di Confindustria, il dr. Giuseppe Tripoli, nella sua veste di mister PMI, il Vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, l'ABI e, infine, il Ragioniere generale dello Stato, in merito all'annosa questione dei pagamenti.

I deputati Andrea LULLI (PD) e Ludovico VICO (PD) concordano con la proposta di audizioni del collega Vignali.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta del collega Vignali. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	282
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	283
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	289
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	293
SEDE CONSULTIVA:	
DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
SEDE REFERENTE:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	286
INTERROGAZIONI:	
5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS	287
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	297
5-04690 Gatti: Utilizzo dei <i>voucher</i> per prestazioni occasionali e accessorie.	
5-04739 Fedriga: Utilizzo dei <i>voucher</i> per prestazioni occasionali e accessorie	287
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	298

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 9.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Donato Mosella ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Siegfried

Brugger, in sostituzione – in quanto membro del Governo – del deputato Aurelio Misiti.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.

Atto n. 358.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2011.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente, dando conto, in particolare, dei rilievi in essa inseriti, che riprendono gli spunti offerti nel corso del dibattito in Commissione, nonché gli elementi di interesse indicati dai soggetti consultati nel corso delle audizioni informali o contenuti nella documentazione acquisita dalla Commissione stessa. Fa peraltro notare che, pur a fronte del vincolo di invarianza finanziaria posto dalla norma di delega, ha ritenuto opportuno invitare il Governo a valutare – eventualmente anche con il decreto in esame – la possibilità di provvedere ad ulteriori, mirati, interventi sulla normativa in materia, fermo restando che tale risultato potrà essere ottenuto anche esercitando quanto prima la delega prevista all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto «collegato lavoro», in materia di occupazione femminile, pari opportunità e congedi di maternità.

In conclusione, rilevato come la presente proposta di parere sia il frutto di un proficuo lavoro di collaborazione svolto con tutti i gruppi e con lo stesso Governo, auspica che su di essa possa convergere il consenso unanime della Commissione.

Cesare DAMIANO (PD), nel dare atto al relatore di aver recepito nella propria proposta di parere le numerose osserva-

zioni svolte dal gruppo del Partito Democratico, che ha fornito un significativo contributo nel corso del dibattito, chiede tuttavia se sia possibile una riformulazione del quarto capoverso delle premesse di detta proposta, nel senso di espungere l'ultimo inciso. Ritiene che vi sia, infatti, la necessità di giungere ad una formulazione più equilibrata del testo, che contemperi le legittime esigenze di programmazione delle imprese con il diritto dei lavoratori di beneficiare dei permessi elettorali. Fa notare che, in caso di accoglimento di tale proposta di riformulazione, il voto del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore non potrà che essere positivo, tenuto conto dell'importanza sociale del provvedimento in esame e dell'ampio e costruttivo apporto fornito in sede parlamentare dai gruppi, ai fini del miglioramento del testo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel giudicare ragionevoli le considerazioni svolte dal deputato Damiano, ritiene che non vi siano particolari ostacoli ad accogliere la richiesta di riformulazione testé formulata, sopprimendo l'inciso che fa riferimento alle esigenze di programmazione dell'attività delle imprese, atteso che tale elemento, peraltro, risulta agevolmente desumibile anche dalla precedente parte di tale premessa.

Presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente che il Governo concorda con la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

Lucia CODURELLI (PD) auspica che le importanti osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore siano tenute in considerazione dal Governo ai fini dell'adozione di un provvedimento adeguato e rispondente ai bisogni dei soggetti in situazioni di disagio e dei loro familiari. Ritiene altresì importante che il Governo,

a differenza di quanto fatto finora, dia concretamente attuazione agli impegni che vengono assunti in sede parlamentare, soprattutto per quanto concerne il tema dell'occupazione femminile e delle politiche di conciliazione, provvedendo a predisporre urgenti misure al riguardo, supportate dalle necessarie risorse finanziarie.

Nel richiamare la gravità della situazione occupazionale delle donne – testimoniata, peraltro, da dati statistici che confermano un decremento progressivo dei tassi di natalità – fa presente che un intervento del Governo sulla materia appare dovuto, tenuto conto che finora la sua azione, soprattutto in campo previdenziale, è stata tesa a conseguire risparmi « sulla pelle » delle lavoratrici (con l'innalzamento dell'età pensionabile nel pubblico impiego), senza tuttavia promuovere quelle iniziative compensative che, al contrario, erano state previste con il parziale utilizzo delle somme risparmiate.

Amalia SCHIRRU (PD) intende anzitutto riconoscere al relatore una significativa capacità di ascolto e comprensione, che ha condotto alla predisposizione di una proposta di parere che recepisce le considerazioni svolte dal gruppo del Partito Democratico nel corso dell'esame, volte ad un significativo miglioramento del testo in discussione, in funzione di una più efficace tutela dei soggetti disabili e delle loro famiglie. Sottolinea, in particolare, l'importanza di talune osservazioni riguardanti differenti tematiche tra cui cita, ad esempio, la libertà di scelta delle donne in tema di rientro a lavoro in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza o di decesso del bambino, l'inclusione dei periodi di cui all'articolo 32 nell'ambito di quelli di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, il cumulo del congedo con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, la possibilità per entrambi i genitori di godere dei benefici in determinati casi di particolare gravità (come, ad esempio, quelli riconducibili all'esigenza di prestare cure all'estero, ma non solo), la previsione di un'adeguata contribuzione figurativa per

quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di *handicap* e che hanno diritto di fruire dei permessi non retribuiti.

Ritiene, da ultimo, particolarmente significativa l'osservazione, contenuta nella proposta di parere, che indica la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, del soggetto chiamato a prestare assistenza, misura che giudicherebbe condivisibile introdurre nel testo anche nell'ottica di contrastare possibili abusi nell'utilizzo dei benefici.

In conclusione, valutato positivamente lo sforzo compiuto dal relatore al fine di migliorare il testo in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione, per quanto

di competenza, il parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2011, già approvato dal Senato; si tratta di un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo al fine di dettare disposizioni necessarie ad assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie previste nei giorni 12 e 13 giugno 2011. Sottolinea che il provvedimento in esame, che risulta essere stato unanimemente condiviso dai gruppi al Senato, presenta una natura prettamente tecnica, in quanto finalizzato a definire le corrette procedure per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché a facilitare la partecipazione dei cittadini al voto, introducendo, tra l'altro, un'agevolazione per l'acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno per il raggiungimento della sede elettorale da parte di tutti gli elettori all'estero.

Per quanto concerne l'ambito di più immediata competenza della XI Commissione, segnala che una prima disposizione di interesse è contenuta all'articolo 1, comma 1, il quale è volto a disciplinare il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali; in particolare, la disposizione consente l'intervento alle riunioni dei citati organismi collegiali, in qualità di componenti aggiunti, di funzionari statali designati dal prefetto, al fine di raggiungere il quorum necessario alla validità delle riunioni. Fa presente, peraltro, che la norma in questione ha già prodotto i suoi effetti, tenuto conto che, già dallo scorso aprile, in vista del primo turno elettorale amministrativo, le commissioni e le sottocommissioni elettorali hanno dovuto riunirsi per l'esercizio – in tempi strettissimi e indilazionabili – dei fondamentali compiti di formazione e periodica revisione delle liste elettorali, ma soprattutto di esame e ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali.

Evidenzia, poi, l'articolo 2, che reca disposizioni intese ad assicurare la partecipazione al voto referendario, per corri-

spondenza, dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali; in particolare, il comma 1 del predetto articolo individua in tre categorie i soggetti che possono esprimere il voto per corrispondenza, e precisamente: personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio per un periodo superiore a tre mesi e familiari conviventi; professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero da almeno tre mesi e per una durata complessiva di almeno sei mesi nonché familiari conviventi.

In conclusione, preso atto che questo intervento normativo ha inteso risolvere talune questioni tecniche per garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini e, in questo ambito, anche ai funzionari e ai lavoratori pubblici impegnati all'estero per ragioni di servizio, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Donella MATTESINI (PD), nello svolgere considerazioni preliminari di carattere generale sul tema oggetto del provvedimento in esame, esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di prevedere tornate elettorali disgiunte per lo svolgimento delle elezioni amministrative e delle previste consultazioni referendarie, facendo notare che il loro accorpamento in un'unica sessione elettorale avrebbe potuto condurre a significativi risparmi di spesa, oltre che produrre indubbi effetti positivi sotto un profilo più prettamente politico.

Entrando nel merito del decreto-legge, pur riconoscendone la necessità e l'opportunità, fa notare che il Governo è intervenuto in ritardo su tale materia, mettendo a rischio il normale svolgimento delle consultazioni referendarie, atteso che a pochi giorni dal loro svolgimento non appare ancora chiaro se le categorie di lavoratori contemplate dal provvedimento possano effettivamente essere poste nelle condizioni di esprimere il proprio voto. Si

interroga se tale ritardo del Governo non sia in realtà intenzionale, proprio al fine di rendere difficoltoso il raggiungimento del *quorum* necessario nelle previste consultazioni, così come lascerebbero intendere la stessa formulazione dei quesiti referendari e l'assoluta mancanza di informazione al riguardo.

Peraltro, fermi restando i rilievi critici testé svolti, preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, considerata l'urgenza di intervenire su un tema delicato e complesso dal punto di vista tecnico.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare al deputato Mattesini che non sembrerebbe sussistere, allo stato, alcun rischio per un corretto e ordinato svolgimento delle previste consultazioni referendarie di giugno, atteso che il decreto-legge in esame ha già dispiegato i suoi effetti fin dal tempo della sua adozione, risalente all'inizio del mese di aprile, e che il Parlamento è chiamato ora ad esaminarlo per la sua definitiva conversione.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che i rischi paventati in ordine allo svolgimento delle consultazioni referendarie non sono irrealistici, atteso che la conversione in legge del decreto-legge in esame non è ancora avvenuta in via definitiva, con ciò determinando incertezza negli elettori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.40.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sul provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, si sono espresse, ad oggi, le Commissioni V, XII e XIII, che hanno reso un parere favorevole, nonché le Commissioni II e VI, che hanno formulato un nulla osta; al contempo, la X Commissione ha fatto presente alla presidenza della Commissione – con lettera in data 19 maggio – che non esprimerà il parere di competenza.

Poiché, dunque, restano ancora da acquisire i pareri delle Commissioni I e VIII, convocate nella giornata odierna in sede consultiva, avverte che – per poter procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea – sarà necessario prevedere un'ulteriore seduta in sede referente della Commissione, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi oggi, ha già convenuto di fissare per il prossimo martedì 31 maggio.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.20.

5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo, ritiene di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta fornita, che giudica burocratica ed elusiva rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione in titolo. Ritiene, peraltro, non del tutto chiare le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo circa le problematiche indicate nel presente atto di sindacato ispettivo, motivazioni che, a suo giudizio, andrebbero piuttosto ricercate nella riduzione di personale dell'INPS e nell'inefficienza dei vertici dell'Istituto, che non sono stati capaci di incanalare lungo linee di riorganizzazione adeguate i processi di informatizzazione del sistema. La gestione della vicenda da parte dell'INPS, che giudica disastrosa, si è ripercossa, a suo avviso, sull'utenza finale, nonché sui lavoratori addetti agli sportelli, con il risultato di produrre lunghe file in tutta Italia per richiedere copia dei CUD di quest'anno, incrinando ancor di più il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Auspica, pertanto, che il Governo possa trarre insegnamento da questa vicenda, al fine di adottare misure efficaci, che impediscano il ripetersi in futuro di simili eventi.

5-04690 Gatti: Utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali e accessorie.**5-04739 Fedriga: Utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali e accessorie.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analogo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde alle interrogazioni in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia GATTI (PD), nel rivolgere un benvenuto al rappresentante del Governo ed un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico conferitogli, ritiene che la risposta all'interrogazione in titolo non abbia fatto altro che confermare le sue perplessità circa il corretto utilizzo dello strumento del *voucher*, sul quale, a suo avviso, sarebbe necessario svolgere una seria riflessione. Fa notare che dai dati forniti dal rappresentante del Governo sembrerebbe emergere una progressiva diminuzione delle entrate contributive previdenziali nel settore dell'agricoltura, che legittimerebbe l'ipotesi secondo la quale il *voucher* tenderebbe ad essere utilizzato dalle imprese in sostituzione dei tradizionali contratti di lavoro (inclusi quelli stagionali), al fine di risparmiare sugli oneri previdenziali ed assicurativi. Nutre altresì forti dubbi sulla capacità del *voucher* di far emergere il lavoro nero, individuandone una diffusione sul territorio inversamente proporzionale alla presenza di lavoro nero (si registra una maggiore diffusione al Nord ed un minore utilizzo nel Sud del Paese), facendo presente che tali tendenze dimostrano come il problema sull'utilizzo di tale forma di rapporto di lavoro resti aperto ed in attesa di una efficace soluzione. Al riguardo, preannuncia la presentazione di una propria proposta di legge tesa a disciplinare la materia, al fine di ricondurre lo strumento del *voucher* alla sua originaria funzione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur rivolgendo un sentito benvenuto al rappresentante del Governo ed un ringraziamento per la risposta ricevuta, si dichiara assolutamente insoddisfatto, atteso che non sono state fornite possibili soluzioni alle problematiche poste nell'interrogazione. Permangono, a suo avviso, forti incertezze circa la corretta applicazione della normativa vigente, soprattutto a seguito di un'interpretazione non del tutto chiara fornita in via amministrativa dall'INPS circa la facoltà di servirsi di tale

strumento in presenza di soggetti intermediari. Nel giudicare il *voucher* efficace soprattutto in un'ottica di emersione dal lavoro irregolare, non essendo possibile, peraltro, porlo in concorrenza con altri strumenti contrattuali tradizionali (considerata anche l'indicazione tassativa dei soggetti ai quali esso è riservato in modo specifico), ritiene necessario che il Governo intervenga al fine di fornire una chiara ed univoca interpretazione in merito all'utilizzo dei *voucher* da parte delle aziende che svolgono servizi in regime di appalto, soprattutto in occasione dell'organizzazione di taluni eventi culturali e fieristici per i quali non è prevista alcuna forma di deroga. Giudica riduttivo ed elusivo parlare di una semplice incentiva-

zione di tale strumento attraverso una sua maggiore diffusione presso le poste ed i tabaccai – così come indicato nella risposta del Governo – laddove sarebbe necessario piuttosto favorire una più omogenea applicazione della normativa vigente: ciò consentirebbe di evitare che molte aziende – operanti in settori particolari, che necessitano di forme contrattuali occasionali – siano penalizzate ingiustamente, salvaguardando, al contempo, gli stessi lavoratori interessati, le cui spettanze economiche verrebbero maggiormente garantite.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358);

considerate le finalità dell'intervento proposto, che è diretto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto « collegato lavoro »);

dato atto al Governo che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene precisato che il provvedimento attua solo in parte la delega, poiché « non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale »;

considerato che – pur in un contesto di non integrale attuazione della delega – il provvedimento in esame rappresenterebbe la sede più adatta a risolvere altre questioni, tra cui la problematica riguardante i permessi elettorali, la cui gestione, per quanto concerne taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro, ha dato luogo a talune criticità da affrontare, in un quadro di regole condivise, a livello aziendale, fermo restando il diritto dei cittadini elettori di svolgere la funzione pubblica ai seggi, ma salvaguardando anche le necessarie esigenze di programmazione dell'attività delle imprese;

rilevata, inoltre, l'utilità di valutare se sussistano – compatibilmente con i principi e i criteri contenuti nella delega e

fermo restando che una sede forse più idonea sembra essere rappresentata dalla delega di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto « collegato lavoro » – le condizioni per inserire all'interno dello schema di decreto anche talune delle norme richiamate nel recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile, siglato lo scorso 7 marzo;

acquisiti gli elementi conoscitivi e informativi resi dalle parti sociali e dagli altri soggetti coinvolti nelle audizioni informali che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere sull'argomento;

giudicato, a tal fine, importante proporre al Governo l'adozione di modifiche e integrazioni allo schema di decreto, che siano in grado di recepire, oltre alle considerazioni emerse nel dibattito della Commissione, taluni dei principali elementi acquisiti nel corso delle predette audizioni;

rilevato che il provvedimento ha acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata;

preso atto, infine, della valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, che introduce un comma 1-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si valuti l'op-

portunità di contemplare, in aggiunta alla fattispecie all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche il caso di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità *post-partum* da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta al medico specialista del Servizio sanitario nazionale, l'ulteriore attestazione circa l'assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice – nel caso in cui la lavoratrice opti per la ripresa dell'attività lavorativa – sia dovuta, da parte del medico competente, solo se la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria; al medesimo articolo 2, si verifichi la possibilità di introdurre un ulteriore comma del seguente tenore: « Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro »;

2) con riferimento all'articolo 2, si raccomanda di prevedere che la modifica proposta in materia di flessibilità del congedo di maternità, ampiamente condivisibile, riguardi tutte le tipologie di lavoratrici contemplate dal decreto legislativo n. 151 del 2001, ivi incluse quelle di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto (lavoro a domicilio e lavoro domestico);

3) in merito all'articolo 3, è opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno in istituti specializzati del minore con handicap non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore stesso, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dai sanitari; in questo caso, al genitore dovrebbe pertanto essere consentita espressamente la fruizione del congedo retribuito;

4) si propone di precisare i rapporti sistematici fra la previsione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (di cui il provvedimento propone la riscrittura) e quella del precedente articolo 32, con particolare riguardo alla questione del cosiddetto « prolungamento » del congedo parentale, chiarendo che i

periodi di cui all'articolo 33 includono quelli di cui al predetto articolo 32; si suggerisce, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) – una ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando le parole « anche adottivi », in quanto tale formulazione – che peraltro finirebbe per attribuire ai genitori adottivi ed affidatari un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente – potrebbe entrare in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 36 del medesimo decreto n. 151, che attribuisce il diritto a fruire del congedo parentale ai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia;

5) all'articolo 4, si segnala l'errore materiale contenuto nella rubrica, dove si fa riferimento all'anno 2011 anziché assumere la corretta indicazione dell'anno 2001;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5, si ritiene che l'esplicito richiamo all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 confermi, in ogni caso, la possibilità di usufruire dei congedi in modo frazionato e, in questo caso, di cumularli con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, appare opportuno precisare che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di ventiquattro mesi « per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa »; al contempo, nel medesimo capoverso, si dovrebbe anche introdurre una disposizione per assicurare – nei casi in cui ciò si renda necessario, come ad esempio per cure particolari all'estero – la contestuale presenza di entrambi i genitori, fermo restando il tetto massimo dei giorni di permesso fruibili da

entrambi i genitori lavoratori e assicurando che questa eventualità sia adeguatamente supportata dalla relativa documentazione medica;

8) inoltre, al medesimo articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, per esigenze di coordinamento con la disciplina di riferimento e per una maggiore chiarezza espositiva, la locuzione « nello stesso periodo » andrebbe sostituita con quella « negli stessi giorni »; analogamente, anche la locuzione « 24 mesi » andrebbe sostituita con quella « due anni »;

9) sempre con riferimento all'articolo 4, al comma 1, capoverso 5-*quater*, nel suggerire di eliminare l'evidente refuso contenuto al secondo rigo, laddove si fa riferimento « al presente comma » anziché al comma 5, si esamini altresì la possibilità, a legislazione vigente, di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti; al contempo, con riferimento al contenuto dell'ultimo periodo del richiamato capoverso 5-*quater*, si suggerisce di convertirlo in un comma autonomo, in quanto la previsione di tale periodo costituisce una clausola di salvaguardia circa la disciplina dettata dai commi precedenti in tema di congedo straordinario; al medesimo articolo 4, andrebbe, infine, valutata l'eventuale opportunità di precisare, con una disposizione integrativa, che « il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto »;

10) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, considerato che esso – non essendo stati trattati nello schema di decreto in esame i permessi per motivi di studio – potrebbe più coerentemente essere incluso in altro provvedimento;

11) dopo l'articolo 5, per ragioni di certezza interpretativa, si potrebbe inserire un ulteriore articolo del seguente

tenore: « Art. 5-*bis*. (Permessi fruiti da lavoratori dipendenti che esercitano funzioni pubbliche). – L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica »;

12) in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), premesso che, di norma, i permessi sono usufruiti da un singolo lavoratore per una sola persona assistita, in casi particolari si pone l'esigenza di poter cumulare i permessi per l'assistenza a più persone: in questi casi, si ritiene opportuno che il provvedimento ponga un limite massimo al numero di persone che un singolo lavoratore può assistere, cumulando i relativi permessi;

13) in relazione al predetto articolo 6, fermi restando i principi e criteri di delega e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (da cui è desumibile un ordine di parentela come parametro di guida per procedere al riconoscimento del diritto), valuti il Governo la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, nell'ambito della graduatoria;

14) al medesimo articolo 6, si raccomanda al Governo di valutare con attenzione il coordinamento tra il periodo inserito al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le modifiche introdotte, di recente, dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010, al fine di favorire l'omogeneità di trattamento tra soggetti che versino in situazioni simili o analoghe;

15) si segnala, peraltro, l'opportunità di armonizzare – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) – i presupposti e i requisiti per ottenere i permessi di cui alla predetta legge n. 104

del 1992 e i congedi parentali di cui alla legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che tali congedi parentali non vengono riconosciuti al coniuge del genitore di un minore, il quale, pur non essendo genitore naturale di tale minore, presta comunque costante assistenza allo stesso, in quanto convivente con il coniuge medesimo;

16) all'articolo 7, al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, si suggerisce di chiarire quale regime economico applicare in caso di fruizione del congedo per cure;

17) al medesimo articolo 7, appare necessario verificare la compatibilità fra quanto riportato all'interno della relazione illustrativa (la quale precisa che «per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che il congedo non rientra nel periodo di comporta») e il testo dell'articolo; all'articolo 7, comma 1, andrebbe poi precisato che i congedi annuali per cure, dei quali fruire in maniera frazionata, possano comunque essere richiesti, di norma, previo congruo preavviso al datore di lavoro;

18) valuti il Governo la possibilità di introdurre, all'articolo 7, una disposizione atta a consentire l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori

sottoposti a trattamento di dialisi, secondo quanto previsto anche dalla risoluzione n. 8-00098, approvata all'unanimità dalla XI Commissione nel novembre 2010;

19) sarebbe, infine, opportuno pensare – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) – ad una modifica dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che in caso di adozione e affidamento il termine dei tre anni previsto dalla disposizione di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, di tale decreto decorra dall'ingresso del minore in famiglia, considerato che le esigenze che giustificano il riavvicinamento temporaneo sorgono, in caso di adozione, proprio dal momento dell'ingresso del minore in famiglia; si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» e non «entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358);

considerate le finalità dell'intervento proposto, che è diretto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto « collegato lavoro »);

dato atto al Governo che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene precisato che il provvedimento attuato solo in parte la delega, poiché « non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale »;

considerato che – pur in un contesto di non integrale attuazione della delega – il provvedimento in esame rappresenterebbe la sede più adatta a risolvere altre questioni, tra cui la problematica riguardante i permessi elettorali, la cui gestione, per quanto concerne taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro, ha dato luogo a talune criticità da affrontare, in un quadro di regole condivise, a livello aziendale, fermo restando il diritto dei cittadini elettori di svolgere la funzione pubblica ai seggi;

rilevata, inoltre, l'utilità di valutare se sussistano – compatibilmente con i principi e i criteri contenuti nella delega e fermo restando che una sede forse più idonea sembra essere rappresentata dalla

delega di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto « collegato lavoro » – le condizioni per inserire all'interno dello schema di decreto anche talune delle norme richiamate nel recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile, siglato lo scorso 7 marzo;

acquisiti gli elementi conoscitivi e informativi resi dalle parti sociali e dagli altri soggetti coinvolti nelle audizioni informali che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere sull'argomento;

giudicato, a tal fine, importante proporre al Governo l'adozione di modifiche e integrazioni allo schema di decreto, che siano in grado di recepire, oltre alle considerazioni emerse nel dibattito della Commissione, taluni dei principali elementi acquisiti nel corso delle predette audizioni;

rilevato che il provvedimento ha acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata;

preso atto, infine, della valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, che introduce un comma 1-bis all'articolo 20 del decreto

legislativo n. 151 del 2001, si valuti l'opportunità di contemplare, in aggiunta alla fattispecie all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche il caso di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità *post-partum* da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta al medico specialista del Servizio sanitario nazionale, l'ulteriore attestazione circa l'assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice – nel caso in cui la lavoratrice opti per la ripresa dell'attività lavorativa – sia dovuta, da parte del medico competente, solo se la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria; al medesimo articolo 2, si verifichi la possibilità di introdurre un ulteriore comma del seguente tenore: « Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro »;

2) con riferimento all'articolo 2, si raccomanda di prevedere che la modifica proposta in materia di flessibilità del congedo di maternità, ampiamente condivisibile, riguardi tutte le tipologie di lavoratrici contemplate dal decreto legislativo n. 151 del 2001, ivi incluse quelle di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto (lavoro a domicilio e lavoro domestico);

3) in merito all'articolo 3, è opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno in istituti specializzati del minore con handicap non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore stesso, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dai sanitari; in questo caso, al genitore dovrebbe pertanto essere consentita espressamente la fruizione del congedo retribuito;

4) si propone di precisare i rapporti sistematici fra la previsione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (di cui il provvedimento propone la riscrittura) e quella del precedente articolo 32, con particolare riguardo alla questione del cosiddetto « prolungamento »

del congedo parentale, chiarendo che i periodi di cui all'articolo 33 includono quelli di cui al predetto articolo 32; si suggerisce, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) – una ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando le parole « anche adottivi », in quanto tale formulazione – che peraltro finirebbe per attribuire ai genitori adottivi ed affidatari un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente – potrebbe entrare in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 36 del medesimo decreto n. 151, che attribuisce il diritto a fruire del congedo parentale ai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia;

5) all'articolo 4, si segnala l'errore materiale contenuto nella rubrica, dove si fa riferimento all'anno 2011 anziché assumere la corretta indicazione dell'anno 2001;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5, si ritiene che l'esplicito richiamo all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 confermi, in ogni caso, la possibilità di usufruire dei congedi in modo frazionato e, in questo caso, di cumularli con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, appare opportuno precisare che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di ventiquattro mesi « per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa »; al contempo, nel medesimo capoverso, si dovrebbe anche introdurre una disposizione per assicurare – nei casi in cui ciò si renda necessario, come ad esempio per cure particolari all'estero – la contestuale presenza di entrambi i genitori, fermo restando il tetto

massimo dei giorni di permesso fruibili da entrambi i genitori lavoratori e assicurando che questa eventualità sia adeguatamente supportata dalla relativa documentazione medica;

8) inoltre, al medesimo articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, per esigenze di coordinamento con la disciplina di riferimento e per una maggiore chiarezza espositiva, la locuzione « nello stesso periodo » andrebbe sostituita con quella « negli stessi giorni »; analogamente, anche la locuzione « 24 mesi » andrebbe sostituita con quella « due anni »;

9) sempre con riferimento all'articolo 4, al comma 1, capoverso 5-*quater*, nel suggerire di eliminare l'evidente refuso contenuto al secondo rigo, laddove si fa riferimento « al presente comma » anziché al comma 5, si esamini altresì la possibilità, a legislazione vigente, di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti; al contempo, con riferimento al contenuto dell'ultimo periodo del richiamato capoverso 5-*quater*, si suggerisce di convertirlo in un comma autonomo, in quanto la previsione di tale periodo costituisce una clausola di salvaguardia circa la disciplina dettata dai commi precedenti in tema di congedo straordinario; al medesimo articolo 4, andrebbe, infine, valutata l'eventuale opportunità di precisare, con una disposizione integrativa, che « il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto »;

10) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, considerato che esso – non essendo stati trattati nello schema di decreto in esame i permessi per motivi di studio – potrebbe più coerentemente essere incluso in altro provvedimento;

11) dopo l'articolo 5, per ragioni di certezza interpretativa, si potrebbe inse-

rire un ulteriore articolo del seguente tenore: « Art. 5-*bis*. (Permessi fruiti da lavoratori dipendenti che esercitano funzioni pubbliche). – L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica »;

12) in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), premesso che, di norma, i permessi sono usufruiti da un singolo lavoratore per una sola persona assistita, in casi particolari si pone l'esigenza di poter cumulare i permessi per l'assistenza a più persone: in questi casi, si ritiene opportuno che il provvedimento ponga un limite massimo al numero di persone che un singolo lavoratore può assistere, cumulando i relativi permessi;

13) in relazione al predetto articolo 6, fermi restando i principi e criteri di delega e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (da cui è desumibile un ordine di parentela come parametro di guida per procedere al riconoscimento del diritto), valuti il Governo la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, nell'ambito della graduatoria;

14) al medesimo articolo 6, si raccomanda al Governo di valutare con attenzione il coordinamento tra il periodo inserito al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le modifiche introdotte, di recente, dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010, al fine di favorire l'omogeneità di trattamento tra soggetti che versino in situazioni simili o analoghe;

15) si segnala, peraltro, l'opportunità di armonizzare – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) – i presupposti e i requisiti per ottenere i

permessi di cui alla predetta legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali di cui alla legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che tali congedi parentali non vengono riconosciuti al coniuge del genitore di un minore, il quale, pur non essendo genitore naturale di tale minore, presta comunque costante assistenza allo stesso, in quanto convivente con il coniuge medesimo;

16) all'articolo 7, al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, si suggerisce di chiarire quale regime economico applicare in caso di fruizione del congedo per cure;

17) al medesimo articolo 7, appare necessario verificare la compatibilità fra quanto riportato all'interno della relazione illustrativa (la quale precisa che «per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che il congedo non rientra nel periodo di comportamento») e il testo dell'articolo; all'articolo 7, comma 1, andrebbe poi precisato che i congedi annuali per cure, dei quali fruire in maniera frazionata, possano comunque essere richiesti, di norma, previo congruo preavviso al datore di lavoro;

18) valuti il Governo la possibilità di introdurre, all'articolo 7, una disposizione atta a consentire l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori

sottoposti a trattamento di dialisi, secondo quanto previsto anche dalla risoluzione n. 8-00098, approvata all'unanimità dalla XI Commissione nel novembre 2010;

19) sarebbe, infine, opportuno pensare – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) – ad una modifica dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che in caso di adozione e affidamento il termine dei tre anni previsto dalla disposizione di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, di tale decreto decorra dall'ingresso del minore in famiglia, considerato che le esigenze che giustificano il riavvicinamento temporaneo sorgono, in caso di adozione, proprio dal momento dell'ingresso del minore in famiglia; si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» e non «entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia».

ALLEGATO 3

5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sui tempi di consegna dell'INPS del modello CUD 2011 ad una platea di circa 14.500.000 pensionati, 400.000 dei quali residenti all'estero e 138.000 pensionati *ex* IPOST.

Il Cud, come è noto, è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario.

Nello specifico l'INPS, per la predisposizione di tale certificazione per una platea di soggetti così ampia, ha iniziato ad elaborare i dati necessari nella metà del mese di novembre 2010, in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno successivo. Successivamente, però le regioni Calabria, Campania, Molise e Liguria ed una ventina di comuni hanno modificato le aliquote delle addizionali regionali e comunali, cosicché l'Istituto, per poter effettuare in maniera corretta le trattenute mensili e poter rilasciare idonea certificazione, ha dovuto procedere al ricalcolo delle ritenute da applicare all'imponibile già quantificato ed a reinviare un nuovo modello CUD.

A partire dal 17 gennaio scorso, data in cui l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello CUD 2011, l'Istituto ha effettuato le prove tecniche, per verificare la correttezza

nell'esposizione dei dati di certificazione. Al termine di tale operazioni i *files* contenenti le informazioni di ciascun soggetto sono stati trasmessi alla Società Postel che ha provveduto, dal 7 al 25 marzo scorso, alla spedizione postale.

L'INPS ha, inoltre, reso noto che, prima ancora dell'invio cartaceo, il modello CUD 2011 è stato inoltrato sulla casella di posta elettronica certificata dei pensionati che ne sono in possesso e che per i cittadini in possesso di PIN, si è provveduto a pubblicarlo nella pagina internet dell'Istituto, nella sezione dedicata al cittadino. Si rammenta, infine, che il predetto modello è stato anche messo a disposizione dei CAF nella sezione dedicata del sito istituzionale.

Da ultimo faccio presente che, nell'esercizio della facoltà attribuita dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'INPS ha ritenuto di non prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, per l'anno 2011. L'Istituto, al riguardo, ha fatto sapere che negli anni passati si è registrato un sempre minore ricorso all'assistenza fiscale da parte dei pensionati (poco più del 1 per cento), nonostante il rilevante sforzo organizzativo posto in essere dall'istituto in termini di risorse umane e strumentali (allestimento degli sportelli, ricezione pubblico, consulenza e compilazione dei moduli, trasmissioni e rettifiche).

ALLEGATO 4

5-04690 Gatti: Utilizzo dei *voucher* per prestazioni occasionali e accessorie.

5-04739 Fedriga: Utilizzo dei *voucher* per prestazioni occasionali e accessorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare congiuntamente gli atti ispettivi degli On. Gatti e Fedriga, entrambi inerenti all'utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni occasionali ed accessorie.

Preliminarmente, ricordo che l'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di ricondurre in ambito di diritto determinate prestazioni di lavoro che altrimenti avrebbero rischiato di rimanere totalmente sommerse, nonché di affiancare forme di lavoro standard e tipiche con prestazioni di natura saltuaria e temporanea a favore, in particolare, di studenti e pensionati. Il sistema dei *voucher*, infatti, consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa.

La regolamentazione del lavoro occasionale accessorio ha riguardato inizialmente il settore agricolo, che nel corso degli anni 2008/2009 rappresentava ancora il settore prevalente di utilizzo dei *voucher* (94 per cento del totale), per poi estendersi anche ad altre tipologie di attività.

Attualmente l'ambito agricolo rappresenta il 30 per cento del totale per utilizzo di *voucher*, soprattutto concentrato nelle regioni Veneto, Emilia Romagna e Toscana; il settore del commercio rappresenta circa l'11 per cento del totale dei *voucher* venduti, in particolare nelle regioni Lombardia e Friuli.

Con riferimento ai prestatori interessati nei due settori in questione, i dati registrano un tendenziale aumento.

Riguardo, invece, ai prestatori considerati complessivamente per tutte le tipologie di attività previste dalla norma, circa 200.000 soggetti, i dati evidenziano un utilizzo prevalente da parte di pensionati ultrasessantenni e di giovani, in gran parte studenti, che continuano ad essere le categorie di prestatori più rappresentate, con un'incidenza percentuale sul totale di prestatori rispettivamente del 44 per cento e del 25 per cento.

L'importo medio riscosso per prestatore (rilevato a aprile 2011) risulta pari a circa 570 euro.

Tali dati evidenziano un ricorso al sistema dei *voucher* coerente con le finalità delle previsioni normative, tenendo presente che il limite economico per la generalità dei prestatori è fissato dalla norma in 5.000 – per anno solare per singolo committente e in 3.000 euro complessivi per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

In merito al rapporto tra *voucher* acquistati dai committenti e quelli effettivamente riscossi dai prestatori, è opportuno sottolineare che, mentre il dato sui *voucher* venduti è rilevato in tempo reale, quello relativo ai buoni lavoro pagati ai prestatori sconta sia un fisiologico ritardo temporale dovuto al momento del pagamento, che è successivo allo svolgimento della prestazione, sia un periodo temporale necessario alla rendicontazione da parte dei soggetti abilitati al pagamento dei *voucher* (uffici postali, tabaccherie),

per cui i dati relativi ai *voucher* riscossi possono riguardare *voucher* acquistati anche in anni precedenti.

Premesso ciò, la percentuale di *voucher* riscossi in agricoltura rappresenta quasi il 90 per cento di quelli emessi, sia con la procedura cartacea sia con la procedura di distribuzione presso i tabaccai abilitati; nel commercio la percentuale di *voucher* riscossi è pari a circa il 72 per cento.

Per quanto riguarda i rimborsi, complessivamente le richieste sono def. tutto residuali riguardando circa 30.000 *voucher* su un totale di quasi 17 milioni di buoni lavoro venduti alla fine di aprile 2011.

Evidenzio, infine, che l'INPS, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha attivato il monitoraggio dell'utilizzo del sistema di lavoro occasionale accessorio, con il compito di pervenire all'analisi dei dati che consenta di verificare sia le caratteristiche di impiego dei *voucher* che la rispondenza dell'utilizzo alle finalità normative.

Faccio presente che sono a disposizione della Commissione i dati sull'andamento dei *voucher* forniti dall'INPS, aggiornati al 10 maggio 2011, che forniscono informazioni sui seguenti elementi:

i beneficiari di disoccupazione agricola con requisiti ridotti nonché il flusso annuo dei lavoratori impiegati nei settori agricoltura e commercio per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (tabella 1);

il numero di *voucher* venduti, diviso per regioni, in termini numerici e percentuali, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 2) e del commercio (tabella 3);

il numero di *voucher* riscossi, diviso per regioni, in termini numerici e percentuali, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 4) e del commercio (tabella 5);

il flusso annuo dei lavoratori occasionali con almeno un *voucher* riscosso nell'anno, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 6) e del commercio (tabella 7), diviso per regioni, in termini numerici, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011.

Con riferimento alla possibilità di estendere il ricorso ai *voucher* ai rapporti di lavoro occasionale resi per aziende che svolgono servizi in regime di appalto, presso stadi di dimensione inferiore a 7.500 posti, nonché presso impianti fieristici ed eventi culturali, è utile ribadire che il ricorso ai buoni lavoro è limitato, per espressa volontà del legislatore, al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale senza intermediari, in quanto il lavoro accessorio, proprio per il suo carattere occasionale, è vietato, in via generale, per lo svolgimento di attività svolte in regime di appalto o di somministrazione.

La deroga introdotta dal decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2010 di modifica del decreto 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli assistenti negli impianti sportivi, si riferisce solo ed esclusivamente al circoscritto ambito di applicazione del medesimo decreto – impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti e nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche – al fine di soddisfare peculiari esigenze legate alla sicurezza di tali strutture.

Nel confermare che allo stato non si prevede di introdurre modalità applicative diverse da quelle stabilite dalla legislazione vigente, il Ministero che rappresento è tuttavia impegnato a diffondere ulteriormente l'utilizzo dei *voucher* per tutte le tipologie di rapporti di lavoro, anche facilitandone le modalità di accesso, ad esempio attraverso la rete degli Uffici postali e dei tabaccai, con l'obiettivo di favorirne l'uso in modo quanto più uniforme sull'intero territorio nazionale.

Annessa Tabella 1

**Numero beneficiari di disoccupazione agricola con
requisiti ridotti distinti per anno di pagamento
dell'indennità***

Anno	Numero beneficiari
2008	8.301
2009	6.194
2010	5.956

* L'indennità viene pagata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento

Flusso annuo dei lavoratori dei settori AGRICOLTURA e COMMERCIO

Anno	Tipologia lavoratori con almeno un contributo nell'anno	Settore di attività	
		Agricoltura	Commercio
2008	Totale lavoratori	1.714.935	4.521.840
	<i>di cui autonomi</i>	498.201	2.195.745
	<i>dipendenti</i>	1.152.257	2.298.027
	<i>collaboratori gestione separata</i>	64.477	28.068
2009	Totale lavoratori	1.686.800	4.498.689
	<i>di cui autonomi</i>	488.348	2.197.929
	<i>dipendenti</i>	1.138.151	2.274.599
	<i>collaboratori gestione separata</i>	60.301	26.161
2010*	Totale lavoratori	1.677.679	4.547.781
	<i>di cui autonomi</i>	477.288	2.220.429
	<i>dipendenti</i>	1.146.729	2.300.887
	<i>collaboratori gestione separata</i>	53.662	26.465

(*) Dati provvisori

Annessa Tabella 2

Numero dei voucher VENDUTI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Agricoltura*

Regione di vendita dei voucher	Anno di vendita dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**				Totale	in %
	2008	2009	2010	2011		
PIEMONTE	64.615	95.024	126.461	18.898	304.998	8,0%
VALLE D'AOSTA	611	1.216	1.762	259	3.848	0,1%
LOMBARDIA	33.515	56.762	89.340	13.594	193.211	5,1%
LIGURIA	3.245	3.696	6.791	1.359	15.091	0,4%
TRENTINO A.A.	14.972	109.546	141.640	10.432	276.590	7,3%
VENETO	179.927	352.870	428.882	92.073	1.053.752	27,8%
FRIULI V.G.	26.835	113.560	171.536	43.827	355.758	9,4%
EMILIA ROMAGNA	63.364	213.910	277.999	62.672	617.945	16,3%
TOSCANA	77.198	131.325	173.348	35.337	417.208	11,0%
UMBRIA	6.571	17.577	37.288	11.346	72.782	1,9%
MARCHE	22.302	35.776	45.905	7.924	111.907	2,9%
LAZIO	4.774	7.401	17.199	4.462	33.836	0,9%
ABRUZZO	5.516	8.986	12.758	1.829	29.089	0,8%
MOLISE	261	404	1.451	354	2.470	0,1%
CAMPANIA	2.694	11.022	14.444	1.344	29.504	0,8%
PUGLIA	2.562	3.993	7.120	3.825	17.500	0,5%
BASILICATA	2.015	3.226	4.172	3.007	12.420	0,3%
CALABRIA	227	273	3.550	1.939	5.989	0,2%
SICILIA	7.575	13.935	13.995	3.040	38.545	1,0%
SARDEGNA	2.033	7.600	9.516	740	19.889	0,5%
Voucher telematici**	-	-	-	-	182.373	4,8%
ITALIA	520.812	1.188.102	1.585.157	318.261	3.794.705	100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo dei voucher

** L'indicazione della regione e dell'anno di vendita compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, le stesse informazioni non sono disponibili per i voucher telematici

Annexa Tabella 3

Numero dei voucher VENDUTI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Commercio*

Regione di vendita dei voucher	Anno di vendita dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**				Totale	in %
	2008	2009	2010	2011		
PIEMONTE	165	21.313	97.534	39.353	158.365	8,2%
VALLE D'AOSTA	-	875	5.167	1.489	7.531	0,4%
LOMBARDIA	310	45.719	174.505	70.443	290.977	15,0%
LIGURIA	44	8.287	31.708	15.875	55.914	2,9%
TRENTINO A.A.	-	9.122	44.550	17.854	71.526	3,7%
VENETO	-	26.376	89.789	43.696	159.861	8,3%
FRIULI V.G.	188	32.541	159.293	56.758	248.780	12,8%
EMILIA ROMAGNA	200	26.148	121.824	60.934	209.106	10,8%
TOSCANA	170	13.510	71.196	21.263	106.139	5,5%
UMBRIA	85	11.215	49.707	21.783	82.790	4,3%
MARCHE	70	10.730	36.790	7.905	55.495	2,9%
LAZIO	100	12.555	79.200	28.847	120.702	6,2%
ABRUZZO	6	1.927	10.401	5.670	18.004	0,9%
MOLISE	-	872	2.508	695	4.075	0,2%
CAMPANIA	-	3.836	13.515	3.982	21.333	1,1%
PUGLIA	20	7.813	35.864	7.707	51.404	2,7%
BASILICATA	65	1.529	6.260	2.770	10.624	0,5%
CALABRIA	-	1.219	5.692	1.176	8.087	0,4%
SICILIA	-	7.226	14.000	4.349	25.575	1,3%
SARDEGNA	-	7.760	13.728	6.126	27.614	1,4%
Voucher telematici**	-	-	-	-	203.010	10,5%
ITALIA	1.423	250.573	1.063.231	418.675	1.936.912	100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione e dell'anno di vendita compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, le stesse informazioni non sono disponibili per i voucher telematici

Annessa Tabella 4

Numero dei voucher RISCOSSI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Agricoltura*

Regione di vendita del voucher	Anno di riscossione dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**				Totale	in %
	2008	2009	2010	2011		
PIEMONTE	57.898	90.775	121.314	4.147	274.134	8,3%
VALLE D'AOSTA	459	1.223	1.921	63	3.666	0,1%
LOMBARDIA	30.761	51.914	86.400	4.656	173.731	5,3%
LIGURIA	2.654	2.791	6.154	292	11.891	0,4%
TRENTINO A.A.	13.993	97.488	137.926	2.812	252.219	7,6%
VENETO	159.588	332.786	414.295	22.578	929.247	28,1%
FRIULI V.G.	23.942	105.156	163.882	9.690	302.670	9,2%
EMILIA ROMAGNA	58.479	196.740	261.276	11.514	528.009	16,0%
TOSCANA	66.220	121.029	162.708	11.947	361.904	10,9%
UMBRIA	3.665	17.472	35.845	4.046	61.028	1,8%
MARCHE	15.791	31.265	43.084	3.066	93.206	2,8%
LAZIO	2.969	5.891	13.647	2.369	24.876	0,8%
ABRUZZO	3.957	7.625	11.495	1.130	24.207	0,7%
MOLISE	151	310	1.219	329	2.009	0,1%
CAMPANIA	1.071	7.755	11.591	1.071	21.488	0,6%
PUGLIA	1.710	2.896	5.912	2.168	12.686	0,4%
BASILICATA	1.625	2.239	4.347	1.071	9.282	0,3%
CALABRIA	43	76	1.676	1.145	2.940	0,1%
SICILIA	4.890	13.130	12.095	1.027	31.142	0,9%
SARDEGNA	1.829	6.389	9.062	415	17.695	0,5%
Voucher telematici**	-	51.115	106.295	12.094	169.504	5,1%
ITALIA	451.695	1.146.065	1.612.144	97.630	3.307.534	100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, la stessa informazione non è disponibile per i voucher telematici

Annessa Tabella 5

Numero dei voucher RISCOSSI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Commercio*

Regione di vendita dei voucher	Anno di riscossione dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**				Totale	in %
	2008	2009	2010	2011		
PIEMONTE	-	13.034	76.323	22.748	112.105	7,9%
VALLE D'AOSTA	-	488	4.679	629	5.796	0,4%
LOMBARDIA	-	26.648	127.827	46.971	201.446	14,2%
LIGURIA	-	5.416	23.284	7.294	35.994	2,5%
TRENTINO A.A.	-	6.746	32.860	9.498	49.104	3,5%
VENETO	-	15.033	80.416	23.662	119.111	8,4%
FRIULI V.G.	-	21.781	142.667	25.095	189.543	13,4%
EMILIA ROMAGNA	-	15.881	103.021	23.502	142.404	10,0%
TOSCANA	-	9.297	60.485	9.293	79.075	5,6%
UMBRIA	-	6.211	45.310	15.197	66.718	4,7%
MARCHE	-	8.003	26.254	4.470	38.727	2,7%
LAZIO	-	4.418	54.608	13.980	73.006	5,1%
ABRUZZO	-	1.483	8.636	3.535	13.654	1,0%
MOLISE	-	434	2.324	297	3.055	0,2%
CAMPANIA	-	2.585	8.212	2.461	13.258	0,9%
PUGLIA	-	5.512	30.970	4.321	40.803	2,9%
BASILICATA	-	582	5.761	1.730	8.073	0,6%
CALABRIA	-	448	3.840	625	4.913	0,3%
SICILIA	-	5.361	9.367	3.826	18.554	1,3%
SARDEGNA	-	4.114	12.684	3.437	20.235	1,4%
Voucher telematici**	-	15.564	119.662	48.524	183.750	12,9%
ITALIA	-	169.039	979.190	271.095	1.419.324	100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai. la stessa informazione non è disponibile per i voucher telematici

Annessa Tabella 6

Flusso annuo dei LAVORATORI OCCASIONALI con almeno un voucher riscosso nell'anno
Periodo dal 2008 al 10 maggio 2011

Agricoltura*

Regione di vendita del voucher	Anno di riscossione del voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**			
	2008	2009	2010	2011 (10 maggio)
PIEMONTE	3.526	4.455	5.367	220
VALLE D'AOSTA	61	82	81	4
LOMBARDIA	1.279	1.715	2.382	189
LIGURIA	119	131	186	20
TRENTINO A.A.	495	2.390	3.232	113
VENETO	7.671	11.012	12.751	871
FRIULI V.G.	1.643	4.209	4.793	373
EMILIA ROMAGNA	2.915	6.331	7.778	499
TOSCANA	3.155	4.499	5.159	644
UMBRIA	182	584	898	148
MARCHE	1.138	1.823	2.137	248
LAZIO	171	310	513	124
ABRUZZO	235	408	579	64
MOLISE	20	40	68	22
CAMPANIA	98	874	861	70
PUGLIA	272	393	757	169
BASILICATA	110	219	227	21
CALABRIA	17	9	110	62
SICILIA	418	984	834	54
SARDEGNA	111	282	314	27
Voucher telematici**	-	1.084	1.954	364
ITALIA	23.636	41.834	50.981	4.306

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, la stessa informazione non è disponibile per i voucher telematici

Annessa Tabella 7

**Flusso annuo dei LAVORATORI OCCASIONALI con almeno un voucher riscosso nell'anno
Periodo dal 2008 al 10 maggio 2011**

Commercio *

Regione di vendita dei voucher	Anno di riscossione dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**			
	2008	2009	2010	2011 (10 maggio)
PIEMONTE	-	332	1.588	699
VALLE D'AOSTA	-	13	90	21
LOMBARDIA	-	468	2.068	1.094
LIGURIA	-	168	471	186
TRENTINO A.A.	-	89	504	200
VENETO	-	370	1.572	739
FRIULI V.G.	-	408	2.050	651
EMILIA ROMAGNA	-	368	1.790	623
TOSCANA	-	222	1.162	449
UMBRIA	-	126	678	275
MARCHE	-	186	604	190
LAZIO	-	172	845	374
ABRUZZO	-	45	284	164
MOLISE	-	42	132	26
CAMPANIA	-	108	323	135
PUGLIA	-	219	871	259
BASILICATA	-	54	221	122
CALABRIA	-	19	183	54
SICILIA	-	98	250	147
SARDEGNA	-	112	358	138
Voucher telematici**	-	154	1.127	570
ITALIA	-	3.773	17.171	7.116

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, la stessa informazione non è disponibile per

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	307
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	308
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	308
AVVERTENZA	308

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede alla Presidenza che i deputati del suo gruppo che intendono intervenire nel dibattito possano iscriversi a parlare nella

prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur ritenendo che la richiesta della collega Miotto possa senz'altro essere accolta, invita i deputati che intendessero farlo ad intervenire anche nella seduta odierna.

Lucio BARANI (PdL), a nome del suo gruppo, esprime la sua condivisione per la relazione svolta nella scorsa seduta dalla collega De Nichilo Rizzoli, che ha ampiamente illustrato il significativo articolato del disegno di legge in esame, finalizzato ad assicurare una migliore funzionalità del Servizio sanitario nazionale, a potenziare la ricerca scientifica e farmacologica, a garantire la sicurezza delle cure, nonché ad introdurre norme per la sburocratizzazione del settore sanitario, misure queste tutte a vantaggio della salute dei cittadini e di una migliore fruizione dei servizi sanitari pubblici.

Auspica, in conclusione, che il provvedimento possa seguire un *iter* celere e giungere rapidamente a conclusione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la relatrice, on. Laura Molteni, ha chiesto di poter rinviare il seguito dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno ad una successiva seduta.

Anna Margherita MIOTTO (PD) riterrebbe opportuno che il Presidente renda noto alla Commissione se sono pervenuti gli elementi e i dati richiesti al Governo ai sensi dell'articolo 79, commi 5 e 6 del regolamento, come da richiesta avanzata formalmente il 12 aprile scorso da parte di alcuni deputati del suo gruppo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ribadisce che la relatrice ha chiesto di poter proseguire l'esame in una successiva seduta della Commissione, nella quale fornirà senz'altro le informazioni e i dati richiesti dalla collega Miotto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni e C. 4309 Callegari	309
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	310
DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	310
Sui lavori della Commissione	312

INTERROGAZIONI:

5-04447 Foti: Rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e i servizi veterinari di Forlì, in relazione alla gestione degli animali selvatici	312
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	317
5-02282 Servodio: Orientamenti in merito alla costituzione di un'unica struttura di contrasto alle frodi alimentari, derivante dall'accorpamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e del Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) del Corpo forestale dello Stato	313
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	319
5-02842 Delfino: Attuazione della normativa vigente e iniziative in materia di quote-latte .	313
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	321
5-03345 Oliverio: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari italiani, con particolare riferimento ai prodotti caseari	314
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	322

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	315
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di documento conclusivo)</i>	324
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	315
ERRATA CORRIGE	316

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 maggio 2011.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 2744 Cenni e C. 4309 Callegari.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO indi del vice-

presidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Vincenzo TADDEI entra a far parte della Commissione agricoltura, al posto dell'onorevole Carlo NOLA che cessa di farne parte. Augura a entrambi buon lavoro.

DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 70 del 2011, in base alle nuove regole di *governance* europea, detta prime disposizioni urgenti per l'economia.

In particolare, l'articolo 1 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2011 e 2012, nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca.

L'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore rientrante nella categoria dei lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale

sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. I commi da 4 a 6 prevedono l'istituzione nei territori costieri di distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. Il comma 7 estende l'applicazione del codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività turistica. Il comma 8, lettera a), prevede l'utilizzazione come approdi turistici delle aree portuali sottoutilizzate o non utilizzabili. La lettera b) dispone in merito alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici.

L'articolo 4 introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti. Viene previsto, al riguardo, di estendere il campo di applicazione della finanza di progetto, limitare l'aumento dei costi delle opere, attraverso il contenimento dei casi in cui è possibile iscrivere «riserve» e la previsione di un tetto di spesa per le «varianti» e per le opere cosiddette «compensative», anche con riguardo alla variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione. Ulteriori interventi riguardano la riduzione della spesa per gli accordi bonari, l'istituzione nelle prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, l'introduzione di un disincentivo per le liti «temerarie», l'accertamento dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. Vengono, inoltre, previsti l'estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici, l'introduzione di controlli essenzialmente *ex post* sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti, la tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, l'obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto, la razionalizzazione e la semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente in-

teresse nazionale, l'innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata e per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. È, inoltre, elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici. Il comma 16 dell'articolo 4 modifica alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di semplificare il procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.

L'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata, demandando alle regioni il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi.

L'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese.

L'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione di taluni adempimenti tributari in materia di attività di controllo nei confronti di piccole e medie imprese e microimprese, deroga allo statuto del contribuente in materia di accessi, dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, semplificazione dei provvedimenti della amministrazione finanziaria, convenzioni di agenzie fiscali ed enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati, dichiarazioni dei redditi e IRAP, adempimenti dei contribuenti, imprese in contabilità semplificata, semplificazione della riscossione, «spesometro», abolizione della scheda carburante, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, deduzione «accelerata» delle spese fino a 1000 euro, riscossione dei crediti INPS, rateizzazione dei debiti tributari, elevazione della soglia del valore dei beni obsoleti, annotazione delle fatture IVA, concentrazione della scadenza dei termini per i versamenti fiscali degli enti pubblici, accisa e IVA sul gas naturale, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote.

L'articolo 8 detta diverse disposizioni in materia di reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, regime di attrazione europea, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l'economia meridionale, fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi e brevetti.

Infine, l'articolo 9 introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico mentre l'articolo 10 modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini prevedendo — tra l'altro — l'unificazione, anche progressiva, della Carta di identità elettronica (CIE) con la tessera sanitaria. Esso reca inoltre norme in materia di personale vigili del fuoco, Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, tariffa del servizio idrico. L'articolo 11 reca le relative disposizioni finanziarie.

Segnala quindi che i commi 11 e 12 dell'articolo 8 interessano specificamente il settore agricolo in quanto dettano disposizioni in materia di cessione dei crediti agricoli. Secondo tali disposizioni, gli agricoltori possono cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla PAC, in tal modo risultando incrementate le loro capacità di finanziamento. Le modalità di tale cessione saranno definite con un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con quello dell'economia e finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. È inserita la clausola d'invarianza dei saldi di finanza pubblica. La cessione di crediti è autorizzata a condizione che essa abbia la forma di sconto di credito tra soggetti privati; ciò in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, che vietano la cessione

dei crediti spettanti in attuazione di disposizioni comunitarie relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa europea.

La disposizione in esame, particolarmente utile per il comparto in quanto permette agli agricoltori di poter disporre di una pronta liquidità per gli investimenti, dovrebbe comunque essere valutata alla luce di quanto previsto dalla normativa europea. Il trasferimento dei diritti è, infatti, attualmente regolato dal regolamento (CE) 73/2009 che ha sostituito il regolamento (CE) 1782/2003, prevedendo, all'articolo 43, che tale trasferimento può essere effettuato unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, mentre l'articolo 11 del regolamento (CE) 1290/2005 sul finanziamento della PAC prevede che, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa europea, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dallo stesso regolamento sono versati integralmente ai beneficiari. Inoltre, la cessione di crediti che dovessero poi rivelarsi inesigibili porrebbe, da ultimo, la questione sulla reale possibilità di un loro recupero da parte della Comunità.

Desidera in proposito invitare la Commissione e il Governo ad una riflessione più ampia sulla previsione di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 8. Ricorda infatti che la normativa del 1974 impediva la cessione dei crediti comunitari per ragioni di tutela degli agricoltori ovvero per consentire che tali benefici rimanessero in ogni caso nella loro disponibilità. È evidente che nell'attuale situazione di difficoltà economiche e nell'accesso al credito, la possibilità di cedere i crediti PAC diventa un valore interessante per l'agricoltore, che può ottenere anticipatamente le relative risorse finanziarie. Invita tuttavia a non sottovalutare l'eventuale rischio che tale pratica possa portare le imprese agricole ad un più facile indebitamento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che il seguito dell'esame potrà proseguire in altra seduta.

Il sottosegretario Roberto ROSSO si dichiara disponibile ad intervenire sulle questioni poste dal relatore nella prossima seduta.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, propone di passare ora allo svolgimento delle interrogazioni e successivamente all'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.15.

5-04447 Foti: Rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e i servizi veterinari di Forlì, in relazione alla gestione degli animali selvatici.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (Pdl) prende atto che il Governo ha fatto presente che in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale della libertà di Forlì il Corpo forestale dello Stato ha provveduto a eseguire il dissequestro penale del capriolo di cui tratta l'interrogazione, evidentemente ritenendo insussistenti i motivi assolutamente infondati del sequestro. Ritiene pertanto

che il Corpo forestale dello Stato dovrebbe essere più accorto prima di procedere sulla base della presentazione di esposti anonimi.

5-02282 Servodio: Orientamenti in merito alla costituzione di un'unica struttura di contrasto alle frodi alimentari, derivante dall'accorpamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e del Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) del Corpo forestale dello Stato.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppina SERVODIO (PD), preliminarmente, formula auguri di buon lavoro al sottosegretario Roberto Rosso, auspicando una proficua collaborazione con la Commissione.

Si dichiara quindi non soddisfatta della risposta molto burocratica del Governo, che ripete altre risposte date in precedenza. Ricorda invece che recentemente il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ascoltato in audizione, ha evidenziato gli importanti temi della riforma dell'organizzazione del Ministero da attuarsi attraverso accorpamenti e razionalizzazione degli uffici.

Fa presente inoltre che l'interrogazione non intende mettere in difficoltà il Governo per le possibili ricadute sull'organizzazione del personale in caso di accorpamento, trattandosi di questioni di natura squisitamente sindacale. Invita però il Governo a valutare attentamente l'ipotesi indicata nella sua interrogazione, poiché esse potrebbero rivelare aspetti finora non presi nella dovuta considerazione. Sottolinea infatti che sarebbe possibile ottimizzare le professionalità presenti sul territorio ai fini della prevenzione e della repressione delle frodi, preservando il *made in Italy* e garantendo il consumatore, qualora si evitasse la duplicazione delle strutture, così come avviene oggi con la presenza dell'Ispettorato centrale e del NAF del Corpo forestale dello Stato.

Chiede pertanto se il Governo, al di là dei problemi economici, non ritenga utile valutare la possibilità di migliorare l'integrazione tra le strutture ed evitare sovrapposizioni che inevitabilmente si ripercuoterebbero sull'efficacia dei controlli. Ricorda a tale proposito che il Corpo forestale dello Stato ha deciso di dotarsi di un laboratorio di analisi, proprio nel momento in cui l'Ispettorato ha dovuto ridurre i suoi laboratori portandoli da dodici a cinque.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO fa presente che informerà il Ministro – che è orientato favorevolmente alle semplificazioni di carattere amministrativo – in relazione ai temi sollevati dall'onorevole Servodio, che, al di là dei problemi di natura sindacale, gli sembrano ragionevoli e condivisibili.

5-02842 Delfino: Attuazione della normativa vigente e iniziative in materia di quote-latte.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'augurare buon lavoro al sottosegretario Rosso, confida che la sua presenza potrà essere occasione di un rapporto molto intenso con la Commissione.

Ricorda quindi i propositi annunciati dal Ministro nell'audizione sulle sue linee programmatiche, quando si è detto orientato finalmente a chiudere l'annosa e lunghissima vertenza. Ricorda altresì che lo stesso Ministro ha affermato in più occasioni che non avrebbe fatto sconti a coloro che non avevano ottemperato alla legge, pur facendo presente che non bisognava trattare questi cittadini come criminali e che occorreva disponibilità a venire incontro alle esigenze dei cosiddetti « splafonatori ».

Lamenta la laconicità della risposta del Governo, che omette di rispondere al

primo quesito dell'interrogazione, relativo alle iniziative da assumere per superare il contenzioso avviato dai beneficiari del decreto-legge n. 5 del 2009. Osserva poi che, in particolare, il Ministro non ha finora espresso in materia una idea chiara.

Peraltro, ritiene che il tempo trascorso dalla presentazione dell'interrogazione abbia reso i quesiti espressi nella stessa non più così concreti come lo erano nel momento in cui erano stati posti.

Rileva inoltre che il Governo non ha risposto all'ultimo quesito relativo alla possibilità che nei criteri di assegnazione delle quote latte di origine comunitaria siano anche compresi i produttori che abbiano fatto registrare un quantitativo di quota B tagliata o munto nel quinquennio.

Prende atto che il Governo non prevede modifiche all'impianto normativo attualmente in vigore. Si domanda tuttavia quale sarà la sorte degli allevatori che si trovano – per usare un eufemismo – in posizione irregolare e ricorda in proposito che il primo tentativo di riscossione coattiva da parte dell'AGEA ha suscitato dure reazioni degli allevatori, balzate agli onori della cronaca.

Si dichiara in conclusione insoddisfatto della risposta, ritenendo che l'operazione avviata dal Ministro Zaia debba andare avanti e cioè che gli splafonatori che non hanno voluto cogliere la possibilità offerta dal decreto-legge n. 5 del 2009 si debbano adeguare alla legge stessa. Infine, ritiene che, in ogni caso, il Ministro dovrebbe esprimersi prima della scadenza della rata di fine giugno.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO osserva che il Ministro è personalmente impegnato a trovare una soluzione avanzata al problema, occupandosene direttamente e nominando quale commissario il vicecomandante del Corpo forestale dello Stato. Dichiara pertanto il suo convincimento che alla fine si potrà giungere ad una soluzione che potrà convincere tutte le parti interessate.

5-03345 Oliverio: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari italiani, con particolare riferimento ai prodotti caseari.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nell'associarsi ai colleghi nell'esprimere un augurio di buon lavoro al sottosegretario Roberto Rosso, già vicepresidente della Commissione, lamenta il ritardo con il quale il Governo ha dato risposta all'interrogazione in oggetto, pubblicata il 30 luglio 2010. Ricorda inoltre che l'ultima volta che il Governo è venuto in Commissione a rispondere a interrogazioni è stato nel febbraio scorso.

Ricorda altresì come nel 2010, quando si è verificato il fenomeno della mozzarella blu, il Governo avesse assicurato un monitoraggio e un tavolo operativo per intraprendere le opportune iniziative, mentre oggi il sottosegretario Rosso invece ha detto soltanto che sono stati prelevati 120 campioni per effettuare le verifiche.

Ricorda infine che l'Italia importa ingenti quantitativi di latte, tanto che ben tre cartoni di latte su quattro non sono italiani, ma utilizzano nomi che evocano tale origine, come « Malga Paradiso », « Fattorie Torresina », « Monteverdi » e altri.

Premesso che la filiera è comunque controllata, a prescindere dalla politica governativa, lamenta poi la mancanza di tracciabilità dei prodotti e la mancata applicazione della legge sull'etichettatura di origine. Vorrebbe anzi conoscere, a tal fine, quale sia l'azione svolta dal Governo a livello europeo. Il problema non si limita infatti al latte, ma riguarda la generalità dei prodotti alimentari.

Dunque, per i motivi suesposti, ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta del Governo.

Formula comunque conclusivamente l'auspicio che tra Commissione e Governo possa iniziare un lavoro più fecondo e che

finalmente la tracciabilità dei prodotti alimentari italiani possa divenire realtà, anche se, finora, ciò non è avvenuto, nonostante l'impegno e la disponibilità dei partiti dell'opposizione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che il deputato Nastri ha trasformato la sua interrogazione n. 5-04081, concernente iniziative a sostegno del settore agricolo e agroalimentare, in interrogazione a risposta scritta.

A nome di tutta la Commissione, si associa infine agli auguri già formulati dai colleghi al sottosegretario Rosso, già vicepresidente della Commissione e oggi per la prima volta presente quale rappresentante del Governo, auspicando un proficuo rapporto tra Commissione e Governo.

Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Precisa quindi che la Commissione è chiamata oggi ad iniziare l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento. Ricorda al riguardo che, come preannunciato in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, al deputato Faenzi è stato

conferito l'incarico di predisporre uno schema di documento da sottoporre all'esame della Commissione.

Monica FAENZI (PdL) illustra lo schema di documento conclusivo che ha predisposto, cercando di raccogliere ampiamente le indicazioni emerse dalle audizioni svolte. Invita poi i colleghi a formulare osservazioni e proposte, in vista di un'elaborazione conclusiva del documento (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD), manifestando un complessivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Faenzi, segnala alcune criticità, formulando osservazioni e richieste di chiarimento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha approvato risoluzioni sull'inserimento dello storno tra le specie cacciabili, questione da negoziare con l'Unione europea.

Monica FAENZI (PdL), precisando di aver voluto fornire un ampio quadro degli elementi emersi dall'indagine, si riserva di approfondire i temi segnalati nel dibattito e di proporre le conseguenti modifiche allo schema di documento conclusivo.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 18 maggio 2011, a pagina 220, prima colonna, le righe dalla undicesima alla diciottesima sono sostituite con le seguenti « Angelo ZUCCHI, presidente, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. ».

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04447 Foti: Rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e i servizi veterinari di Forlì, in relazione alla gestione degli animali selvatici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto concerne taluni interventi eseguiti da agenti del Corpo forestale dello Stato (CFS) relativi, rispettivamente, alla detenzione di 2 cigni presso il servizio veterinario provinciale dell'AUSL di Forlì e di un capriolo nel terreno di proprietà di un dipendente del Servizio veterinario della predetta Azienda sanitaria.

In merito alla prima vicenda, il Corpo forestale dello Stato riferisce che, in considerazione che le indagini sono ancora in corso e che l'Autorità Giudiziaria competente non ha dato l'autorizzazione alla pubblicità degli atti, il personale del CFS, intervenuto a seguito di un esposto anonimo, ha ritenuto sussistenti i presupposti per configurare l'ipotesi di reato di maltrattamento animale provvedendo, pertanto, a redigere la relativa informativa all'Autorità Giudiziaria competente.

La vicenda relativa al capriolo, invece, ha tratto origine da un comune controllo sul rispetto della normativa in materia venatoria che ha portato al rinvenimento, sul retro di un'abitazione privata, di un esemplare adulto maschio di *Capreolus capreolus* (capriolo) privo del prescritto marchio auricolare di identificazione.

Trattandosi di animale selvatico vivente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale, nonché di specie tutelata a norma di legge, la detenzione è soggetta ad autorizzazione, la cui mancanza configura ipotesi di reato contravvenzionale ai sensi di legge.

Al riguardo, preciso che il CFS fa presente che la documentazione esibita dal detentore del capriolo (un dipendente del

Servizio veterinario pubblico dell'AUSL di Forlì) era costituita solo da una nota informale (priva di n. di protocollo) a firma del Direttore del predetto Servizio veterinario che gli affidava temporaneamente l'animale affetto da crisi convulsivanti ed epilettiformi, senza peraltro indicare il luogo di detenzione e cura, con allegato un modulo per la segnalazione recupero animali selvatici riportante la dicitura « patologia sospetta o in atto ».

In aggiunta alla predetta documentazione, è stata altresì fornita una nota dell'Ufficio caccia e pesca della Provincia di Forlì-Cesena che, però, lungi dall'autorizzare la detenzione del capriolo, consentiva al Servizio veterinario di Forlì di occuparsi solo del « primo soccorso e cura ».

Peraltro, in sede di controllo non è stata prodotta alcuna cartella clinica comprovante la patologia dell'animale o l'eventuale indagine sanitaria concordata o pianificata tra il predetto Servizio sanitario e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Forlì, né risulta rinvenuto *in loco* alcun cartello indicante lo stato sanitario o la pericolosità dell'animale.

Per quanto esposto, il personale del CFS presente al controllo ha ritenuto che detti documenti non fossero sufficienti per la detenzione legittima del capriolo.

A titolo informativo ricordo che, in fattispecie del genere, gli animali devono poi essere trasferiti in appositi Centri di recupero per animali selvatici, debitamente autorizzati.

Ciò premesso, vorrei evidenziare che la decisione di lasciare il capriolo nel

medesimo luogo ove era detenuto è stata presa dopo aver sentito l'Autorità Giudiziaria (immediatamente informata sulla possibile pericolosità dell'animale in quanto affetto da crisi convulsivanti e epilettiformi e in considerazione della documentazione prodotta dal detentore, non ritenuta conforme alla normativa in materia), in attesa che la medesima Autorità disponesse gli eventuali accerta-

menti sanitari e il trasferimento dell'animale presso un Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato e/o strutture adeguate.

Per completezza d'informazione, faccio infine presente che, in esecuzione di un'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Forlì, il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto ad eseguire il dissequestro penale del capriolo in questione.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02282 Servodio: Orientamenti in merito alla costituzione di un'unica struttura di contrasto alle frodi alimentari, derivante dall'accorpamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e del Nucleo agroalimentare e forestale del Corpo forestale dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda l'opportunità di accorpare il Dipartimento dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) con il Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF) del Corpo Forestale dello Stato, in considerazione del fatto che entrambe le strutture opererebbero in materia di contrasto alla criminalità in ambito agroalimentare e di lotta alla contraffazione dei prodotti di qualità.

Al riguardo, faccio anzitutto presente che il comparto agroalimentare rappresenta uno dei punti di forza del *Made in Italy*, la cui tutela è affidata a diversi Organi di controllo, ciascuno caratterizzato da specifiche peculiarità.

In particolare, il Dipartimento dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari è un organo specializzato nei controlli dell'agroalimentare e dei mezzi tecnici ed opera nel settore dal 1986. In ragione dello specifico compito assegnato, ancorché Organismo del Ministero, l'Ispettorato ha sempre operato con autonomia amministrativa e contabile e il relativo personale è inquadrato in un molo distinto dal personale del Ministero stesso.

L'Ispettorato opera in base a programmi annuali di controllo predisposti dopo aver analizzato i fabbisogni a livello territoriale e le risorse disponibili. All'attività ordinaria si affianca poi, la programmazione di ulteriori particolari controlli, ad esso demandati da specifiche previsioni

di legge, in taluni settori merceologici concernenti sia i prodotti alimentari che i mezzi tecnici di produzione agricola.

Il Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF), istituito con legge nel 2001 a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è un'unità organica del Corpo Forestale dello Stato, anch'esso organismo del Ministero.

Si tratta, in particolare, di una struttura centrale altamente specializzata nel contrasto alla criminalità in ambito agroalimentare e nella lotta alla contraffazione dei prodotti di qualità che opera su tutto il territorio nazionale con funzioni di coordinamento ed indirizzo investigativo nonché di analisi in tema di sicurezza agroalimentare, fornendo supporto operativo e logistico ai Comandi territoriali del Corpo forestale dello Stato.

Come già detto, il NAF è una componente del Corpo forestale dello Stato che, a norma di legge, è Forza di polizia e svolge, quindi, attività di polizia giudiziaria anche in relazione a crimini agroalimentari, contando di un'organizzazione capillare sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone rurali e montane.

Ciò premesso, tenuto conto della peculiare natura del CFS e dei suoi specifici compiti istituzionali anche in campo agroalimentare, nonché dello status giuridico dei suoi appartenenti (ivi compreso il personale del NAF), non ritengo di poter condividere quanto proposto dagli Onorevoli interroganti, soprattutto per quanto riguarda il risparmio di spesa.

Infatti, il diverso regime giuridico ed economico cui è soggetto il personale appartenente ai due Organi fa stimare rilevanti incrementi di spesa, non potendosi realizzare un'unificazione delle due strutture senza l'estensione a tutto il personale dei benefici economici propri del personale del CFS, inquadrato come « forza di polizia ».

Peraltro, non va dimenticato che l'accesso del personale dell'Ispettorato (senza procedure concorsuali) nei ruoli del CFS dovrebbe essere condiviso all'interno del « comparto sicurezza » e che il reinquadramento, trattandosi di personale privo delle qualifiche di polizia giudiziaria, potrebbe avvenire solo nei ruoli « tecnici » del CFS, con conseguente alterazione del rapporto tra le dotazioni organiche dei

vari ruoli del CFS e quello, corrispondente ed attualmente proporzionale, delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile.

L'attuazione di un simile progetto, con il conseguente trasferimento di risorse umane, strumentali ed organizzative, richiederebbe, quindi, un'adeguata copertura finanziaria, con grave incidenza sul bilancio dello Stato.

Peraltro, anche sotto il profilo del miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei controlli, l'accorpamento proposto non sembra poter produrre i risultati auspicati considerato che l'Ispettorato, da solo, realizza oltre il 50 per cento dei controlli complessivi del settore agroalimentare e il 94 per cento di quelli di competenza del Ministero.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-02842 Delfino: Attuazione della normativa vigente e iniziative in materia di quote-latte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In base all'esame effettuato dai competenti servizi del Ministero e dell'AGEA, è emerso che la relazione di approfondimento dei Carabinieri, basata sul semplice confronto di banche dati, non contiene elementi in grado di dimostrare che in passato si siano verificate irregolarità tali da incidere in modo apprezzabile sul calcolo del prelievo.

Va inoltre rilevato che il contenzioso proposto da un numero limitato di allevatori si è risolto al momento, in sede di Consiglio di Stato, in maniera favorevole all'Amministrazione e non si ritiene al momento necessario intervenire con specifiche disposizioni normative.

Per quanto riguarda la revoca delle quote latte, faccio presente che il meccanismo di revoca previsto dall'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non è applicato in Italia dalla campagna 2009/2010 ed è in corso di emana-

zione un provvedimento che proroga la non applicazione anche per la campagna 2011/2012.

Circa la sospensione del pagamento della sesta rata del programma di rateizzazione del prelievo supplementare la Commissione europea, su specifico quesito posto dal Ministero, ha precisato che la sospensione del pagamento non è compatibile con il diritto comunitario e con gli impegni assunti dal Governo italiano.

In materia di criteri di compensazione, premesso che nelle ultime due campagne la quota nazionale non è stata superata, non si ritiene di dover apportare modifiche alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 49 del 2003, convertito nella legge 30 maggio 2003 n. 119.

Anche per l'assegnazione delle quote non sono al momento previste modifiche all'impianto normativo attualmente in vigore.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-03345 Oliverio: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari italiani, con particolare riferimento ai prodotti caseari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla nota vicenda che ha interessato il settore lattiero-caseario, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo di controllo ufficiale del Ministero, ha promosso un'azione di controllo straordinaria presso la grande distribuzione organizzata, i discount e le piattaforme distributive, con lo scopo di verificare la qualità merceologica delle mozzarelle poste in vendita (soprattutto quelle a basso prezzo), la corretta etichettatura e la rintracciabilità delle materie prime utilizzate.

Nell'ambito della suddetta attività, finora, sono stati prelevati oltre 120 campioni di mozzarelle vaccine di produzione sia italiana che estera, per le successive analisi chimico-fisiche da effettuarsi presso i laboratori dello stesso Ispettorato.

In tal modo, tramite uno specifico protocollo analitico, verranno verificate la qualità e la genuinità merceologica di tali prodotti con particolare riferimento all'utilizzo di sostanze conservanti non dichiarate e/o non consentite e alla presenza di grassi di origine non lattiera.

Per un migliore coordinamento sono state organizzate apposite riunioni tecniche con il Ministero della salute al fine di prevedere un tempestivo scambio di informazioni sui controlli già effettuati dalle Autorità sanitarie locali e dal NAS Carabinieri presso le ditte risultate coinvolte negli allerta sanitari, evitando in tal modo possibili sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Inoltre, nel corso delle citate riunioni si è convenuto di individuare programmi di intervento congiunti maggiormente strutturati tra i diversi organismi di controllo che interesseranno non solo il settore lattiero-caseario, ma anche altri settori del comparto agroalimentare a maggior rischio di frodi.

Faccio presente altresì, che per l'anno in corso, l'Ispettorato per prevenire e reprimere gli illeciti nel settore lattiero-caseario ha intensificato i controlli di tracciabilità per accertare la veridicità dell'indicazione dell'origine sui dispositivi di etichettatura soprattutto per i prodotti tutelati.

Detta attività di controllo, prevalentemente incentrata nella verifica delle caratteristiche merceologiche delle materie prime, dei semilavorati destinati all'industria nazionale e dei prodotti finiti, è svolta con particolare attenzione a tutte le produzioni agroalimentari rappresentative del *made in Italy*.

Particolare impegno sarà altresì, rivolto per orientare gli accertamenti sull'etichettatura, che presenti e pubblicizzi, con particolari riferimenti e/o locuzioni, l'eventuale indicazione dell'origine geografica.

Pertanto, negli ultimi anni proprio in questa prospettiva e per tutelare maggiormente i consumatori e gli operatori onesti ed allo scopo di monitorare i flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti sul territorio nazionale, sono stati inten-

sificati i rapporti di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e le Capitanerie di Porto.

Il Ministero della salute, per quanto di sua specifica competenza, ci ha comunicato di essere intervenuto con specifici *audit* di settore con l'obiettivo di verificare i sistemi regionali per il controllo ufficiale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e se le disposizioni siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 882/2004.

In particolare gli *audit* hanno interessato le Regioni: Sardegna, Umbria, Molise e Marche.

Inoltre specifiche ispezioni a seguito di segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria sono state effettuate presso alcuni stabilimenti siti in regione Toscana e Lombardia.

Per la verifica dell'efficacia delle procedure regionali, è stato adottato, nel contesto del sistema nazionale per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), un sistema nazionale di indicatori delle prestazioni da garantire in ambito alimentare e veterinario.

In tal modo il Ministero della salute verifica sia il rispetto dell'attività programmata dalle regioni, sia il rispetto dell'invio dei debiti informativi in tempo utile per le relative esigenze sanitarie.

Con l'introduzione di tale sistema di indicatori, è stato rilevato un trend positivo di efficienza ed efficacia a livello territoriale.

In tale sistema di indicatori è stata inserita la rilevazione:

degli *audit* svolti sugli stabilimenti riconosciuti per la produzione di latte e prodotti a base di latte;

della comunicazione del riepilogo delle attività ispettive e di *audit* svolte sugli stabilimenti riconosciuti;

Tale modalità di monitoraggio dei LEA consente, anche alle stesse Regioni, di verificare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali svolti a livello territoriale dalle proprie ASL.

I dati dei controlli vengono inseriti nell'ambito del Piano nazionale integrato dei controlli.

Inoltre, l'attività dei carabinieri del NAS ha visto, dal 2010 ad oggi, l'effettuazione di 2.432 controlli nel settore latte e derivati che hanno portato alla chiusura di 53 strutture, all'erogazione di 282 sanzioni penali e 684 amministrative, nonché a 307 sequestri per un valore pari a 47.893.084 euro.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

1. Oggetto e svolgimento dell'indagine.

L'indagine conoscitiva svolta dalla XIII Commissione è stata rivolta ad acquisire una completa informazione sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, sulla tipologia, sulla localizzazione geografica e sulla quantificazione economica dei danni denunciati, sulle colture danneggiate e sulle specie animali interessate, nonché sull'attività svolta dalle amministrazioni competenti e sull'insieme degli strumenti di cui si sono avvalse, con riferimento agli indennizzi richiesti ed erogati.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi i seguenti soggetti:

- rappresentanti di WWF Italia;
- rappresentanti della Coldiretti;
- rappresentanti dell'Associazione nazionale ARCI Caccia;
- rappresentanti della Legambiente;
- rappresentanti del Movimento Fare Ambiente;
- rappresentanti della Federazione italiana della caccia (Federcaccia);
- rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali;
- rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina;
- rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale Ambiente e/è vita, Fare verde, Italia nostra e Lega italiana protezione uccelli (LIPU);

rappresentanti delle associazioni venatorie Associazione nazionale libera caccia (ANLC), Associazione italiana della caccia (Italcaccia), Associazione dei migratori italiani (ANUU) e Unione nazionale Enalcaccia, pesca e tiro;

sindaco di Semproniano (Grosseto) e rappresentanti del Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto, della CIA di Grosseto e della Coldiretti di Grosseto;

rappresentanti della provincia di Siena e degli ambiti territoriali di caccia ATC 17 e ATC 19 di Siena;

rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura e CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat;

rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi);

rappresentanti dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (AR-SIA);

rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

rappresentanti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine è emerso innanzi tutto un quadro generale di analisi che ha messo in evidenza la dimensione allarmante assunta dalla questione dei danni all'agricoltura da fauna selvatica e l'evidente impatto delle implicazioni della stessa sull'attività economica delle imprese agricole.

Da più parti è stata sottolineata l'esigenza di una nuova e più efficace *politica di gestione e controllo della fauna selvatica* da parte delle competenti istituzioni, cambiando l'approccio sino ad oggi adottato: non si tratta più, infatti, solo di gestire la fauna ai fini prettamente faunistico-venatori, ma piuttosto di trovare un modo per riequilibrarne la presenza in funzione di esigenze di carattere sociale ed economico.

L'indagine viene dunque a costituire un importante luogo di confronto su agricoltura, caccia e tutela dell'ambiente, attività che possono tra loro interagire positivamente per la gestione del territorio. Pur nella diversità delle posizioni espresse dai soggetti auditi, portatori di interessi spesso contrapposti, è risultata evidente la comune volontà di rinnovare alcuni principi della pianificazione faunistico-venatoria del territorio e della programmazione dell'attività venatoria, adeguandoli ai recenti orientamenti di politica agricola comunitaria, tenendo conto dei nuovi strumenti di tutela dell'ambiente previsti dall'Unione europea e valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

In relazione alle tematiche individuate, sono state altresì avanzate dai soggetti auditi una serie di proposte e suggerimenti puntuali.

2. Le tematiche emerse nel corso dell'indagine.

2.1. La questione delle informazioni.

Un'analisi quantitativa seria ed attendibile basata su dati certi, che permetta di ricostruire il quadro preciso del fenomeno

(tipologia dei danni, quantificazione, tipo di colture danneggiate e specie animali interessate) è considerata da tutti i soggetti auditi la premessa indispensabile per affrontare la questione; eppure, la maggior parte degli stessi ha sottolineato la difficoltà di disporre di dati esaustivi circa la consistenza dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica (Coldiretti) nonché dei dati utili alla gestione programmata per il futuro (Federaccia).

Si è dunque posto l'accento sulla necessità di riorganizzare la filiera delle informazioni sui danni, dando indicazioni di uniformità, anche nella formazione dei rilevatori, per la pluralità di soggetti che se ne occupano, nella prospettiva della creazione di una banca dati nazionale (Legambiente).

Anche il WWF, lamentando la quasi totale mancanza di informazioni sul tema, ha ribadito la necessità di disporre di un flusso unitario di informazioni mirate, al posto di quello attuale frammentato e contraddittorio, che dovrebbe essere agevolato con la previsione di procedure snelle per la denuncia dei danni.

L'ISPRA ha posto in evidenza la difficoltà di ottenere informazioni da parte delle amministrazioni che gestiscono l'avifauna e soprattutto di reperire dati omogenei ed esaustivi che consentano di valutare gli interventi. Dati significativi potrebbero essere l'entità dei danni e, soprattutto, la loro connessione con le diverse specie e la distribuzione nelle varie aree geografiche. L'Istituto sta producendo un manuale, diretto proprio alla raccolta di dati omogenei per qualità e quantità, destinati alla creazione di una banca dati su base regionale e nazionale.

Al riguardo, l'Ente nazionale protezione animali ha sottolineato altresì l'inaffidabilità dei dati attualmente raccolti sulla cui base vengono decisi gli interventi: la rilevazione è spesso affidata alle stesse associazioni venatorie, e non a un istituto qualificato come l'ISPRA, che solo può disporre del personale e degli strumenti scientifici adatti ai censimenti. L'inaffidabilità dei dati è ampliata peraltro dalla circostanza che i coltivatori non denun-

ciano i danni alle greggi provocati dai lupi e dai canidi randagi, perché a fronte di risarcimenti incerti avrebbero dei costi certi e gravosi per lo smaltimento delle carcasse tramite inceneritore. Analoghi problemi, che hanno pesanti ricadute ambientali, si pongono per lo smaltimento delle carcasse dei cinghiali.

Con riguardo al problema del difficile reperimento delle informazioni, Federcaccia propone di investire una struttura del Dicastero dell'agricoltura del compito di accentrare i dati oggi in possesso dei vari soggetti: regioni, enti locali, ambiti territoriali di caccia (ATC), gestori dei parchi.

In tal senso assumono particolare rilevanza i dati contenuti nel documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tali dati evidenziano che i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole sono ingenti e presenti in tutte le regioni, ancorché differenziati in ragione del territorio, delle colture presenti e delle specie che li causano. Oltre ai danni alle colture sono ingenti anche i danni alla zootecnia, mentre le specie responsabili sono non solo specie cacciabili, ma anche specie protette, come ad esempio lo storno e il lupo.

È dunque segnalata da più parti la necessità che la raccolta e l'organizzazione di tali dati avvenga secondo protocolli condivisi e standardizzati e che possa essere organizzata una trasmissione regolare degli stessi alla regione (così come all'ISPRA), per consentire l'organizzazione e l'implementazione di un'apposita banca dati a valenza regionale.

2.2. I danni prodotti da specie oggetto di attività venatoria. «L'emergenza cinghiale».

2.2.1. Il quadro di analisi.

Emerge in modo inequivocabile dai dati prodotti dalle regioni, ma anche da tutte le testimonianze dei soggetti auditi che, tra le specie oggetto di attività venatoria, quelle che generalmente producono la maggior parte dei danni sono gli ungulati, in par-

ticolare il cinghiale, ma anche il capriolo, il cervo e il daino. Tali dati evidenziano che le popolazioni di ungulati sono in aumento esponenziale non solo in Italia, ma anche in Europa. Le colture maggiormente danneggiate dagli ungulati sono le erbacee e i seminativi, ma non si può non evidenziare anche i danni alle strutture produttive (recinti, muretti ed altro). Ingenti sono anche i danni al bosco e alla biodiversità.

Secondo i dati ISPRA, come in altri Paesi europei, anche in Italia negli ultimi decenni il cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio areale, dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. Tra gli ungulati italiani esso riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche sia perché è indubbiamente la specie più manipolata e quella che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche.

Nel giro di pochi decenni, infatti, l'areale si è più che quintuplicato, interessando interi settori geografici (ad esempio, l'arco alpino) ove il cinghiale mancava da molti decenni e creando una serie di conseguenze, dirette ed indotte, dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale. Ad un crescente interesse venatorio per la specie si contrappongono i danni alle colture, spesso considerevoli, e il conflitto sociale che fisiologicamente ne consegue.

Le cause che hanno favorito l'espansione e la crescita delle popolazioni sono legate a molteplici fattori sulla cui importanza relativa le opinioni non sono univoche. Tra questi, le immissioni a scopo venatorio, iniziate negli anni '50, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale. Effettuate dapprima con cinghiali importati dall'estero, in un secondo tempo i rilasci sono proseguiti soprattutto con soggetti prodotti in cattività in allevamenti nazionali.

Tali attività di allevamento ed immissione sono state condotte, secondo l'analisi dell'ISPRA, in maniera non programmata e senza tener conto dei principi basilari

della pianificazione faunistica e della profilassi sanitaria e, attualmente, il fenomeno sembra interessare costantemente nuove aree con immissioni più o meno abusive. Ancora oggi, secondo l'indagine effettuata dall'ISPRA, diverse amministrazioni provinciali, soprattutto nella parte meridionale del Paese, acquistano direttamente cinghiali per il ripopolamento o autorizzano altri enti gestori (ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico-venatorie, eccetera) a rilasciare regolarmente in natura animali prodotti in allevamenti.

I problemi di carattere ecologico ed economico posti attualmente dalla presenza del cinghiale deriverebbero, secondo l'ISPRA, anche dalla rigida suddivisione del territorio in istituti di gestione faunistica con differenti finalità: da una parte quelli in cui è prevista l'attività venatoria (ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini, aziende faunistico venatorie, aziende agri-turistico-venatorie) e dall'altra quelli in cui la caccia è del tutto vietata in funzione del dispositivo della legge n. 394 del 1991 (parchi nazionali e regionali) e della legge n. 157 del 1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, foreste demaniali).

L'assenza di un coordinamento delle attività gestionali risulta determinante per la maggioranza delle aree protette italiane che, caratterizzate da dimensioni molto limitate, finiscono per risultare fortemente disperse all'interno del territorio cacciabile. I cinghiali, a causa della pressione venatoria cui sono sottoposti, tendono a concentrarsi in queste aree di rifugio durante la stagione di caccia e a ridistribuirsi sul territorio nel rimanente periodo dell'anno.

Per quanto attiene le cause del fenomeno, anche il WWF ha in particolare sottolineato che il cinghiale ha una popolazione oggettivamente squilibrata e fortemente alterata dal punto di vista del patrimonio genetico, soprattutto a causa di immissioni effettuate in maniera discutibile dal punto di vista tecnico-scientifico.

Secondo l'ARCI Caccia, nel caso del cinghiale l'entità dei danni non sarebbe legata tanto alle dimensioni della popolazione, quanto alla composizione della stessa: popolazioni sbilanciate verso gli elementi giovani avrebbero un impatto sugli ecosistemi agrari tre volte maggiore rispetto ad una popolazione distribuita in modo ottimale tra le fasce di età. In particolare, la pratica dei foraggiamenti, nata in ambito venatorio, ha aumentato le popolazioni e le ha legate a certe aree, con concentrazione dei danni a carico di determinate produzioni agricole.

La Coldiretti ha ricordato che l'impatto provocato dalle popolazioni di cinghiale sull'ambiente naturale ed agro-silvo-pastorale è fonte di notevoli controversie tra le diverse categorie sociali ed economiche presenti sul territorio. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il cinghiale è specie molto prolifica ed in grado di adattarsi molto bene ai cambiamenti ambientali, ma anche in conseguenza delle immissioni di tale specie selvatica operate in spregio allo specifico divieto previsto dalla normativa regionale in materia faunistico-venatoria.

2.2.2. Gli interventi volti a fronteggiare il problema.

Come è emerso dalle audizioni effettuate, gli interventi che risultano essere maggiormente adottati consistono essenzialmente nella pratica degli abbattimenti finalizzati alla riduzione numerica degli animali delle popolazioni appartenenti a specie già oggetto di attività venatoria nei periodi previsti dai calendari venatori redatti in base alle disposizioni normative vigenti.

Gli abbattimenti sono generalmente affidati a privati muniti di licenza di caccia, in alcuni casi sono effettuati da personale dipendente degli enti pubblici competenti per territorio nella gestione faunistica.

Secondo le associazioni ambientaliste, la pratica degli abbattimenti risulta essere in ogni caso adottata al di fuori di un sistema di conservazione e gestione della fauna selvatica, ma piuttosto come principale risposta delle amministrazioni pub-

bliche alle pressioni esercitate da alcune limitate componenti del mondo venatorio, in particolare da coloro che esercitano la caccia agli ungulati.

Nella pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottata dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto il problema, limitandosi nel migliore dei casi ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto vanificato dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi.

La soluzione proposta dalle suddette associazioni consiste nel ricorso alla pratica dei trappolamenti e al successivo abbattimento degli esemplari catturati, che risulta essere la soluzione tecnica in ogni caso più efficace degli abbattimenti esercitati attraverso il solo prelievo venatorio.

Allestire e gestire i diversi sistemi di cattura (recinti o trappole a cassetta) comporta chiaramente un investimento economico che risulta essere invece assente o comunque molto limitato nel caso degli abbattimenti affidati direttamente ai privati muniti di licenza di caccia.

Secondo tale impostazione, la pratica delle catture/abbattimenti, pur comportando un investimento iniziale, si traduce, proprio in virtù della sua maggiore efficacia nel contenimento numerico degli animali, in un sostanziale risparmio nel medio e lungo termine della spesa pubblica attraverso una oggettiva e documentabile riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni denunciati dalle imprese.

In particolare, secondo il WWF, le soluzioni adottate sino ad oggi si sarebbero sostanzialmente limitate a diverse tecniche di abbattimento, rivelatesi tutte inefficaci per il limitato prelievo e in qualche caso anche fonte di disturbo per altre specie. Tale associazione sottolinea il fallimento della politica di contenimento degli ungulati, affidata nella sostanza a privati muniti di permesso di caccia, ai quali è stato consentito di ricorrere ad un più ampio ventaglio di tecniche di abbattimento (dalla caccia in battuta, a quella di selezione da appostamento con carabina),

consentendo anche la caccia a squadre, particolarmente discutibile per il disturbo che reca ad altre specie protette particolarmente sensibili, come l'orso bruno dell'Appennino centrale.

In questa ottica andrebbe privilegiata la collaborazione con gli agricoltori, anziché quella con i cacciatori, che non hanno un reale interesse a far diminuire il numero degli animali sul territorio. Con gli agricoltori si potrebbe costituire anche una filiera integrata (si pensi alla macellazione).

Per il coinvolgimento degli agricoltori, le pubbliche amministrazioni potrebbero già avvalersi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (legge di orientamento in agricoltura), che consente di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità. Il coinvolgimento delle aziende agricole dovrebbe in questo caso configurarsi come una prestazione di servizi alla pubblica amministrazione competente nella gestione faunistica e prevedere un adeguato compenso economico, che può realisticamente essere recuperato dalla riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni o comunque previsto nell'ambito del bilancio ordinario destinato agli interventi per la gestione della fauna e dell'attività venatoria.

2.2.3. *Il controllo tramite prelievo venatorio.*

Secondo la Conferenza delle regioni e delle province autonome, tali enti in vario modo hanno cercato di contenere le popolazioni e di arginare il continuo proliferare dei danni che sempre più ha generato malcontento tra le parti sociali coinvolte.

Le regioni hanno infatti cercato di risolvere il problema gestionale degli ungulati con proprie leggi e regolamenti regionali, ma secondo la Conferenza sarebbe necessario rimuovere alcuni ostacoli dovuti principalmente all'attuale assetto della normativa nazionale vigente come, per esempio, il divieto di esercizio vena-

torio in presenza di neve. In tale ottica, i principi cui dovrebbe essere ispirata una riforma degli istituti in questione concernono:

la gestione e/o il controllo delle popolazioni di ungulati su tutto il territorio agroforestale (anche quello precluso all'attività venatoria), per garantire il mantenimento di densità definite e compatibili con le coltivazioni agricole presenti e le altre attività antropiche;

l'autonomia gestionale delle regioni, per poter valutare ed implementare le strategie più opportune e funzionali al proprio assetto socio-economico e territoriale e per poter sempre più rivalutare tale patrimonio faunistico che dovrebbe costituire una risorsa del territorio anziché un problema.

La posizione della Coldiretti, al riguardo, si incentra sulla necessità di effettuare interventi volti ad eliminare o ridurre al minimo le popolazioni di cinghiali nelle aree non vocate a queste presenze faunistiche, al fine di prevenire danni alle persone e cose nonché alle attività agro-silvo-pastorali che risultano essere quelle maggiormente colpite, limitandole solo in quelle zone ove sia loro possibile esprimersi naturalmente senza risultare dannose. Bisognerebbe, quindi, procedere all'individuazione delle aree da ritenersi vocate e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali, eliminando a qualunque costo e con i mezzi più opportuni i danni che essi sono in grado di provocare e che non risultano più sostenibili.

Secondo tale impostazione, il cinghiale è una specie che richiede una nuova e più efficace politica di gestione articolata su tre elementi cardine:

- il controllo delle popolazioni;
- la prevenzione dei danni;
- il risarcimento dei danni.

Controllo, prevenzione e risarcimento dei danni necessariamente devono essere assicurati sia nelle aree a gestione programmata della caccia sia all'interno delle aree ove l'esercizio venatorio è vietato (zone di ripopolamento, oasi di protezione, parchi e riserve naturali).

Ciò impone la necessità anche di un maggior coordinamento tra le diverse realtà istituzionali preposte alla gestione della pianificazione faunistico-venatoria e delle aree protette (provincia, enti parco, eccetera) e quelle invece preposte alla gestione dell'attività venatoria e del territorio a caccia programmata (associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di caccia).

Coldiretti avanza quindi le seguenti proposte operative:

definire, di concerto con le rappresentanze di tutte le componenti interessate, le aree territoriali da considerarsi non vocate alla presenza del cinghiale a causa della rilevante presenza di attività agro-silvo-pastorali e dei piani di controllo delle popolazioni di cinghiale da attuarsi in dette aree, anche qualora fossero precluse all'esercizio dell'attività venatoria, di concerto con i rispettivi enti gestori, con catture e abbattimenti volti all'obiettivo irrinunciabile di limitare al minimo, tendendo a zero, il numero di cinghiali ivi presenti, assicurando poi nel tempo il mantenimento dei risultati ottenuti;

potenziare e sviluppare operativamente i soggetti abilitati alle azioni di controllo tramite catture ed abbattimento;

intensificare l'attività di vigilanza allo scopo di impedire immissioni illegali di esemplari di cinghiale;

intensificare i prelievi effettuabili anche nelle zone ritenute vocate, adottando criteri di mantenimento e non di aumento ulteriore delle popolazioni presenti;

definire progetti mirati – anche a carattere sperimentale – di prevenzione dei danni da realizzare con il finanziamento da parte di regioni, province, enti parco e ambiti territoriali di caccia interessati;

supportare e favorire una modifica legislativa a livello nazionale, e quindi regionale, che preveda la possibilità per regioni e provincie, nell'ambito dei piani faunistico-venatori, di stabilire in modo progressivo: misure di prevenzione; misure ordinarie di controllo; misure straordinarie di controllo, qualora gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica si rivelino inefficaci a limitare i danni.

Nell'ambito della tematica del controllo faunistico, assume dunque rilevanza la controversa questione della riorganizzazione del prelievo venatorio.

Secondo Arci Caccia, premessa l'importanza di riorganizzare il prelievo secondo le indicazioni a suo tempo formulate dall'INFS (ora ISPRA) ed in termini di concertazione con il mondo agricolo, il contributo del legislatore potrebbe in tempi rapidi affrontare alcune questioni, quali l'individuazione di parametri di emergenza, valutando l'impatto per grandi aree dove il cinghiale è incompatibile con l'agricoltura, con interventi mirati che rifuggano la logica della sola caccia e consentano alle regioni di intervenire in tempi dati, senza i limiti di intervento previsti dalle leggi sulla caccia e sui parchi, potendo usare anche i cacciatori per una azione di riequilibrio.

Federcaccia ritiene che vadano in primo luogo risolte le seguenti questioni: debbono essere nettamente distinti, come peraltro avviene in Europa, esercizio dell'attività venatoria e controllo faunistico; devono essere le norme statali a disciplinare in maniera omogenea per tutto il territorio sia l'attività venatoria sia il controllo faunistico attraverso l'utilizzo dell'attività.

Fra le soluzioni suggerite:

consentire ad altri soggetti il prelievo delle specie in esubero, come è stato fatto in Emilia-Romagna con la istituzione dei « coadiutori », cacciatori che, sottoposti a successivi esami, possono accedere al prelievo nelle aree protette *ex lege* n.157, anche al di fuori del periodo di caccia;

« destagionalizzare » il prelievo degli ungulati, prestando grande attenzione a che il prelievo sia fortemente « selettivo », ovvero (come ormai ribadito nella letteratura scientifica) diretto verso gli esemplari più giovani (i rossi), i più dannosi;

elaborare un piano per la gestione complessiva degli ungulati, che coinvolga Stato e regioni;

distinguere nettamente il calendario per il prelievo venatorio da quello del prelievo per il contenimento.

L'Ente nazionale protezione animali ha affermato in premessa la necessità di tenere distinte la questione dei danni all'agricoltura ed alla zootecnia provocati dalla fauna e quella dell'attività venatoria, sulla base della constatazione che la commistione che invece si è determinata in Italia non ha risolto i problemi dei danni all'agricoltura ed ha invece causato danni ambientali e un inasprimento dei rapporti con le associazioni ambientaliste ed animaliste. Secondo tale prospettiva, occorrerebbe invece in primo luogo chiudere i ripopolamenti e adottare misure come i censimenti, l'applicazione dei metodi incruenti ecologici, la ricerca scientifica, l'aumento dei fondi, l'erogazione rapida degli indennizzi agli agricoltori. Tutto ciò si sarebbe già potuto fare applicando correttamente la legge n. 157 del 1992; solo in particolarissime e documentate circostanze si potrebbe ipotizzare il ricorso a misure da parte dei prefetti, evitando in ogni caso di dare poteri straordinari ai sindaci.

Nel medesimo senso le posizioni della LIPU, per la quale sarebbe opportuno stralciare il tema dei danni e procedere, sulla base dell'indagine in corso, con un provvedimento legislativo *ad hoc* che contenga norme che promuovano attività di conservazione (*management* ambientale) di alta qualità, indichino strumenti ecologici di dissuasione e di contenimento, affrontino il tema del risarcimento del danno e prevedano strumenti straordinari per casi straordinari, nel rispetto delle normative comunitarie.

Un'opposta impostazione è, evidentemente, quella espressa dall'Associazione nazionale libera caccia (ANLC), secondo la quale la cultura del divieto che è stata imposta ai cacciatori non avrebbe dato frutti. La legge n. 157 del 1992 prevede per il controllo della fauna selvatica solo abbattimenti selettivi, che risulterebbero insufficienti: si dovrebbero aumentare le specie cacciabili dando ai proprietari e conduttori di fondi la possibilità di abbattere determinate specie che sono oggettivamente dannose. Tale modifica dovrebbe procedere di pari passo con la creazione di istituti che affianchino l'ISPRA e che siano dislocati nelle regioni, in modo da monitorare costantemente la fauna ed elaborare dati tecnico-scientifici utili a trovare una soluzione per i danni causati dalla fauna selvatica.

La Federparchi propone di modificare l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157, che prevede il ricorso ai cosiddetti «metodi ecologici» per il contenimento delle specie. I metodi ecologici presupporrebbero un intervento sull'ecosistema – introducendo animali, piante, eccetera – per cambiare i rapporti ecologici e limitare la presenza delle specie invasive; con tale termine, più probabilmente invece, il legislatore intendeva fare riferimento a metodi non cruenti. L'articolo, più congruamente, dovrebbe richiamare i «metodi selettivi», ovvero metodi che pur contemplando anche l'abbattimento non devono creare nocimento ad altre specie.

Anche per Federparchi occorrerebbe consentire almeno a taluni soggetti, come agli agenti della polizia provinciale e ai guardaparco, di fare ricorso a metodi oggi vietati, come l'uso di silenziatori in luogo dell'attuale carabina che consente l'abbattimento di un solo esemplare.

Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale propone misure che possono essere così riassunte:

predisposizione di piani di controllo numerico delle popolazioni in esubero;

contenimento delle specie – si pensi a quelle che recano i maggiori danni economici come cinghiali, nutrie e cormo-

rani – da parte di regioni e province con la messa a punto di piani di controllo selettivo, meglio se con coordinamento interregionale;

ampliamento dei soggetti abilitati alle operazioni di contenimento (la legge prevede la partecipazione dei soli agenti di polizia venatoria coadiuvati da dipendenti di amministrazioni pubbliche o, in alcuni casi, da cacciatori che abbiano frequentato appositi corsi di abilitazione);

predisposizione di una normativa specifica per il controllo delle specie, che è cosa diversa dall'attività di caccia e non può pertanto essere inclusa nella legge n. 157 del 1992.

2.2.4. *Il divieto di immissioni.*

È emersa dalla maggior parte delle audizioni la questione relativa al divieto di immissioni di esemplari di specie che comportano danni alle produzioni agricole.

Secondo il WWF, nell'ambito della riforma della normativa nazionale quadro che regola la gestione faunistica e l'attività venatoria, dovrebbe essere riconosciuto come danno patrimoniale alla pubblica amministrazione l'immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni che determina un danno grave alle produzioni agricole, per il cui contenimento sono adottati interventi straordinari di cattura e abbattimento o di abbattimento selettivo al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività venatoria. Per tale ragione non si deve escludere la necessità di prevedere, in via preventiva, anche un divieto di immissione.

L'Ente produttori selvaggina sottolinea che il grosso *handicap*, relativamente alla situazione dei danni da fauna selvatica, consiste nella mancanza di una gestione faunistica compatibile con l'obiettivo di evitare i danni. I piani di controllo previsti dalla legge vigente possono essere di aiuto ma, per quanto riguarda il cinghiale, non essendo selettivi, creano sbilanciamenti

nelle popolazioni tali da aumentare talvolta i danni all'agricoltura a causa di questa destrutturazione della classi di animali.

Anche per l'ARCI Caccia occorrono misure di maggiore rigore per evitare il ripopolamento dei cinghiali, individuando con precisione il campo dell'allevamento a scopo alimentare e di quello a scopi ludico-venatori.

Federcaccia sostiene che per il cinghiale occorre un piano di gestione complessiva a livello nazionale, evitando nell'immediato che alcune regioni continuino a devolvere fondi pubblici per l'immissione dei cinghiali.

L'Ente nazionale protezione animali ha sottolineato la necessità di affrontare il problema partendo dalla cessazione delle immissioni. Nello stesso senso si è espressa la LIPU, secondo la quale il problema principale resta quello del cinghiale, determinato dall'abnorme attività di allevamento e immissione sul territorio, che va bloccata. Ciò si inserisce nella prospettiva di una più oculata politica di immissione della fauna. In tal senso è considerata paradossale la possibilità del ripopolamento di talune specie, come il cinghiale.

Federparchi ha invece suggerito, con riferimento al problema degli ungulati, una serie di modifiche normative che potrebbero contribuire al contenimento dei danni:

introdurre il divieto di immissione di cinghiali in natura, accompagnato dall'ulteriore divieto del loro allevamento che, finalizzato alla produzione di carne, frequentemente maschera un mercato per la fraudolenta immissione in natura a scopi di caccia;

introdurre il divieto di fornire alimentazione a terra destinata ai cinghiali, se non per motivi zootecnici oppure di censimento, cattura o abbattimento selettivo, con autorizzazione espressa degli enti gestori. Una deroga per fornire la cosiddetta alimentazione dissuasiva può essere concessa, da parte delle regioni, dal primo marzo al quindici ottobre, ossia in presenza delle colture agricole.

Sul medesimo punto la Coldiretti ha ribadito la necessità del contrasto alla diffusione del cinghiale operata tramite immissioni illegali, anche attraverso il controllo e/o il divieto degli allevamenti, così come Federcaccia suggerisce di limitare o sospendere temporaneamente la possibilità di immettere tale specie già altamente prolifica.

2.2.5. *L'esperienza della provincia di Siena.*

Con riguardo alle modalità di intervento attuate per contenere il numero degli esemplari delle varie specie causa di danni, la Commissione ha audito l'Assessore all'agricoltura, caccia e pesca della provincia Siena, che ha in particolare descritto il protocollo d'intesa tra la Provincia di Siena e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), che ha l'intento di definire un documento programmatico che consenta di pianificare su scala quinquennale le linee guida per le azioni di controllo sulla fauna selvatica in tempi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio e/o in aree soggette a vario titolo a divieto di caccia.

Il protocollo consente di intervenire più o meno in tutto l'arco dell'anno, sotto il controllo della polizia provinciale o degli agenti di vigilanza volontaria: gli interventi messi in atto nel solo 2008 sono stati nella provincia 5.000.

Le modalità d'intervento sono conseguenti all'approvazione di norme regionali che consentono di suddividere il territorio tra area vocata e area non vocata: nell'area vocata al cinghiale (che copre il 25 per cento della superficie agricola utilizzata provinciale) può non essere richiesto alcun intervento di contenimento, visto che si tratta di area prevalentemente boscata che si caratterizza per una scarsa presenza di colture agricole; nell'area non vocata invece si punta costantemente alla drastica riduzione ed eradicazione della specie dannosa.

Il protocollo d'intesa consente anche di intervenire con i seguenti metodi: con l'aspetto, anche in orario notturno (con

eventuale ausilio di sorgente luminosa); con la cerca; con la braccata e con la girata con l'ausilio del cane limiere.

2.2.6. I danni nelle aree protette.

Un'ulteriore tematica affrontata nel corso dell'indagine riguarda il problema dei danni all'agricoltura arrecati dai cinghiali nelle aree protette. Secondo uno studio condotto dall'ISPRA, recante *Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette*, che fornisce indicazioni concrete in merito alle modalità di pianificazione della presenza della specie sul territorio, i risarcimenti dovuti alle imprese agricole che svolgono la propria attività nelle aree protette ammontano a ben 2.248.188 euro, con una media di 33.346 euro per area protetta, con profonde diversità tra un'area e l'altra.

I parchi nazionali nei quali si registrano i maggiori danni da cinghiali all'agricoltura sono il Parco nazionale del Pollino in Calabria, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell'Appennino centrale, mentre tra i parchi regionali spicca per i danni il parco della Mandria in Piemonte.

A fronte di tale situazione, la Coldiretti ritiene che gli enti di gestione dei parchi dovrebbero prevedere, a monte, una pianificazione della presenza dei cinghiali nelle diverse zone del parco a seconda della presenza o meno dell'attività agricola; altrimenti, nella maggior parte dei casi, si rischia di procedere ad interventi privi di una razionale efficacia.

Per tale specie, è indispensabile, infatti, che l'ente parco introduca, tenendo conto anche delle diverse zone di protezione che contraddistinguono le aree protette, dei criteri per la fissazione di densità obiettivo individuando:

a) le aree a prevalente destinazione agricola in cui la presenza di cinghiali deve essere fortemente limitata;

b) le aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambienti naturali in cui è tollerata una bassa densità di cinghiali;

c) le aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è ammessa una densità elevata di cinghiali.

Le linee guida illustrate dall'ISPRA indicano, per quanto concerne la prevenzione dei danni, la necessità del contenimento del fenomeno alle origini per cui stabiliscono le misure di prevenzione che le imprese agricole dovrebbero adottare (ad esempio, recinzioni elettrificate).

È evidente che, in questo caso, l'ente parco è tenuto ad adottare regimi di sostegno finanziario per le imprese agricole che le pongono in atto, in quanto l'agricoltura non è tenuta a sopportare le conseguenze economiche derivanti da una cattiva gestione della fauna selvatica sul territorio.

Inoltre, è importante introdurre il divieto di immissione di nuovi capi, fatta eccezione per le imprese agricole che abbiano allevamenti rigorosamente recintati. Tale disposizione è importante al fine di bloccare un fenomeno, spesso alimentato, inopportuno, con conseguenze pregiudizievoli per le imprese agricole.

Le linee guida dell'ISPRA sottolineano che, ai fini dell'esecuzione di un piano di controllo numerico della presenza di cinghiali (che include oltre all'uso di mezzi di cattura anche l'abbattimento selettivo), la normativa vigente non prevede per le aree protette nazionali dotate di apposito regolamento la necessità di ricorrere ad uno specifico atto autorizzativo rilasciato da un'autorità esterna all'ente parco stesso.

Per le aree che non si sono dotate di specifico regolamento il riferimento normativo varia da regione a regione in funzione delle leggi vigenti in materia di aree protette e del contenuto delle norme regionali previste all'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991.

Indipendentemente da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, qualora lo ritenga necessario, può richiedere un parere in merito all'adeguatezza tecnica del piano di controllo all'ISPRA. Negli ultimi anni, numerose aree protette di carattere

nazionale e regionale hanno sottoposto, come prassi, i piani di controllo numerico al parere tecnico dell'ISPRA e, in alcuni casi (ad esempio, la Regione Lazio) è stato richiesto un parere in merito all'adeguatezza della direttiva regionale prevista dalla legge.

Inoltre, in virtù dell'autonomia decisionale di cui gode l'ente parco, è possibile ricorrere ad abbattimenti selettivi, così come è accaduto nel caso del Parco nazionale dello Stelvio, che ha posto in essere interventi di contenimento numerico dei cervi. In questo caso, l'ente parco è tenuto ad individuare i soggetti che sono abilitati all'abbattimento selettivo, che possono essere non solo le guardie del parco, ma anche soggetti diversi tra cui gli imprenditori agricoli, purché qualificati a svolgere tale compito.

L'ente parco, secondo l'ISPRA, dovrebbe prevedere, inoltre, dei momenti di concertazione obbligatoria con le organizzazioni professionali agricole, al fine di controllare la presenza di tale specie sia all'interno del parco che nelle aree contigue.

L'ente parco, poi, dovrebbe disciplinare anche l'aspetto relativo al risarcimento dei danni da fauna selvatica, in merito al quale occorre introdurre dei criteri di stima e valutazione dei danni, prevedendo l'obbligo che tale computo sia effettuato sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli vegetali e degli animali pubblicati sui mercuriali delle camere di commercio delle province o in alternativa delle quotazioni riportate dall'ISMEA. Attualmente, infatti, i danni sono spesso sottostimati e si traducono in un indennizzo piuttosto che in un vero e proprio risarcimento a favore dell'imprenditore agricolo.

2.2.7. *Le aree contigue.*

Una delle soluzioni prospettate dall'ISPRA con riguardo al problema degli ungulati ed in particolare del cinghiale, attiene alla possibilità del concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro

funzione di «zona cuscinetto» tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia nelle forme previste dalla legge n. 157 del 1992. Nelle aree contigue tale risultato è raggiungibile attraverso:

a) la modulazione della pressione venatoria sul cinghiale in funzione dello status delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore;

b) lo svolgimento della gestione venatoria secondo regole che consentano un effettivo uso sostenibile delle popolazioni di cinghiale con modalità, tempi e tecniche adeguati e che tengano conto anche degli effetti collaterali dell'attività venatoria (disturbo) sia sulle specie oggetto di prelievo sia su quelle comunque protette.

Tali regole dovrebbero, a regime, trovare applicazione non solo nelle aree contigue ma in tutti gli istituti territoriali in cui si esercita la caccia al cinghiale (ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini).

Secondo l'ISPRA, nell'attuale situazione della gestione venatoria, caratterizzata da una scarsa capacità di organizzazione e da una notevole carenza di criteri razionali, il ruolo delle aree contigue ai parchi appare particolarmente interessante in quanto potrebbe consentire la realizzazione di esperienze pilota che diano concreto avvio ad un processo di miglioramento della gestione venatoria. Ciò è reso possibile dal fatto che i regolamenti di gestione venatoria delle aree contigue rispondono ad un quadro normativo per certi versi più flessibile rispetto a quello definito dalla legge n. 157 del 1992.

È necessario quindi, secondo l'ISPRA, che venga adottata una strategia nazionale di gestione del cinghiale che, pur nel rispetto delle differenti finalità istitutive, risulti basata su un'opportuna armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia. Aree protette e territorio cacciabile non sono entità separate da barriere invalicabili, ma un sistema ecologico occupato dalle stesse popolazioni di cinghiale.

3. I danni arrecati da specie protette.

Accanto alle problematiche legate agli ungulati (specie cacciabili), l'altro importante filone dell'indagine si è sviluppato in merito ai danni arrecati all'agricoltura da parte di specie protette.

Secondo l'Ente nazionale protezione animali, con riguardo alle specie protette, quali il lupo, l'orso e l'aquila reale, l'unica strada percorribile è quella di incentivare gli indennizzi e soprattutto gli investimenti sulla prevenzione.

Per quanto riguarda gli storni, tale Ente è contrario a riaprirne la caccia: la specie ha recuperato una dimensione soddisfacente e non si può adesso riavviarne la distruzione; le deroghe sono sempre state concesse violando i pareri dell'INFS e la sua associazione ha vinto in tutti i casi nei quali ha presentato ricorsi.

Secondo il WWF, per i danni causati dalle specie protette le azioni non possono che essere legate alla mitigazione e al contenimento dei danni attraverso investimenti strutturali e, soprattutto, attraverso un'attenta verifica e analisi delle modalità di gestione di alcune attività, come quella d'allevamento, che non può più svolgersi allo stato brado: tale tecnica infatti favorisce la predazione da parte di specie per le quali si è anche andata riducendo la disponibilità delle originarie prede selvatiche.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha invece insistito per una riflessione sul tema dello storno che, soprattutto in alcune aree della nostra penisola, ha effetti devastanti sulle produzioni. Secondo la Conferenza, uno degli elementi sui quali occorre accelerare – nel senso di operare una modifica dell'attuale quadro normativo – è soprattutto la questione dei danni causati dallo storno cosiddetto « volgare ». Con riferimento a quest'ultimo, si ritiene sia assolutamente discutibile il fatto di averlo ricompreso tra le specie protette.

Secondo la Conferenza, nell'ambito della categoria avifauna una specifica attenzione deve essere prestata alla specie storno – da sola causa di buona parte dei

danni all'agricoltura ricompresi nella categoria « avifauna » – in quanto specie non cacciabile in Italia dal 1994, nonostante diverse fonti scientifiche affermino che la specie in Italia non è in declino, ma in progressivo aumento soprattutto nelle regioni in cui la specie è ormai nidificante e stabile.

Il fatto che sia vietata l'attività venatoria nei confronti della specie storno crea non pochi problemi gestionali alle regioni e agli enti locali competenti nella gestione della fauna.

Di fatto è possibile intervenire solo con lo strumento delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 147/2009/CE, secondo modalità ancora non definite (linee guida previste dall'articolo 42 della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96) e di difficile attuazione, soprattutto dopo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato lo Stato per non aver correttamente applicato la normativa europea anche in materia di deroghe.

Per affrontare concretamente il problema legato alla specie storno occorrono, secondo la Conferenza, iniziative da parte del Governo nei confronti dell'Unione europea, con la maggiore urgenza possibile, per reinserirla specie fra quelle cacciabili.

3.1. Il lupo.

Particolare rilevanza, nel quadro di analisi sui danni da specie protette, assumono i dati e le problematiche relative al lupo.

Al riguardo, la Federparchi – dopo aver sottolineato che il numero degli esemplari di lupo attualmente presenti sul territorio nazionale è compreso in un *range* tra i seicento e i mille esemplari (erano un terzo negli anni '70) – ricorda che la sua diffusione, data la grande mobilità della specie, è ormai estesa a numerosissime aree: è sicuramente presente nelle province di Grosseto e Siena, dove sono presenti anche altre due specie che provocano danno agli ovini, i cani mal custoditi, ossia lasciati liberi durante la notte, e gli ibridi. Secondo la Federparchi,

è possibile il riconoscimento della specie sulla base del danno inferto, ma lo strumento infallibile, e nemmeno costosissimo, che consente di individuare non solo la specie, ma il singolo individuo, è l'esame degli escrementi che consente l'analisi genetica.

La Coldiretti ha presentato le proprie valutazioni in merito ai danni provocati dal lupo alle imprese agricole zootecniche, evidenziando come in Italia dopo un periodo nel quale la specie era scomparsa in molte aree del paese, a seguito degli interventi di ripopolamento, attualmente la presenza del lupo è stimata in circa 500-600 animali (secondo alcuni ricercatori forse anche di più), sì che tale specie è ricomparsa in molte zone in cui non era più presente da circa un secolo.

Se tale fenomeno è giudicato positivo sul piano della tutela della biodiversità, d'altro canto l'assenza della messa in atto di adeguate misure di prevenzione in molte regioni ha determinato un incremento dei danni provocati dal lupo alle imprese zootecniche, favorendo un clima di conflittualità tra i diversi soggetti presenti sul territorio (associazioni ambientaliste, organizzazioni agricole, enti locali).

In particolare, nelle aree rurali in cui si è avuto un ripopolamento della specie, gli allevatori, non essendo abituati alla presenza dell'animale, non contemplanò la messa in atto di misure per la prevenzione dei danni e non sanno esattamente come affrontare il problema sul piano pratico. Spesso durante la notte non pensano, ad esempio, a realizzare sistemi di recinzione così che il bestiame ed i greggi restano privi di protezione.

In sostanza, la scomparsa del lupo da molte regioni e la riduzione della redditività dell'attività zootecnica nelle aree cosiddette marginali hanno comportato l'abbandono di quelle pratiche che hanno consentito storicamente al lupo di convivere con gli allevatori: gli animali domestici vengono lasciati al pascolo incustoditi, i cani da difesa, la cui preparazione e mantenimento sono divenuti costi superflui, sono scomparsi.

Là dove con il supporto delle regioni e degli enti locali sono state attuate misure di prevenzione quali recinzioni elettrificate, presenza di cani da guardia, ricoveri temporanei per il bestiame al pascolo e le greggi, si è effettivamente riscontrato un contenimento dei danni, seppure anche in questi casi restano dei problemi per i bovini che rimangono al pascolo anche durante la notte. Inoltre, anche quando durante la notte gli animali sono protetti, gli allevatori possono comunque avere delle perdite, dovute agli attacchi del lupo che avvengono di giorno quando gli animali sono al pascolo.

D'altra parte, si è sottolineato come i piccoli allevamenti spesso abbiano difficoltà ad applicare le misure di prevenzione, per ragioni economiche relative ai costi di realizzazione o per ragioni tecniche.

Altro aspetto importante in presenza di danni agli allevamenti è accertare se la responsabilità è imputabile al lupo o alla presenza di cani inselvatichiti, che in alcune aree rurali sono diventati sempre più numerosi. A tal fine, alcune amministrazioni locali stanno sperimentando dei metodi per distinguere le due specie sulla base dell'analisi degli escrementi rinvenuti nelle aree in cui sono avvenuti gli attacchi.

In sostanza, come evidenziato da uno studio dell'Osservatorio ecologia appenninica, la situazione attuale è la seguente: l'allevatore sistematicamente perde alcuni capi di bestiame e si rivolge alle autorità competenti senza ottenere alcun risarcimento, in quanto « ufficialmente » la presenza del lupo non è accertata con sicurezza, essendo nota anche la presenza dei cani inselvatichiti ai quali potrebbe essere imputato il danno.

Inoltre, i veterinari che vengono interpellati in caso di danno non possono distinguere la causa della morte degli animali in quanto non si è in grado di distinguere se l'aggressore è stato il lupo o il cane (entrambi mordono nello stesso modo e per lo più la tecnica di caccia è la stessa).

Secondo la Coldiretti, le soluzioni possibili sono sostanzialmente tre da impie-

gare congiuntamente: 1) rivedere il sistema di accertamento e risarcimento dei danni affinché, oltre a garantire un completo reintegro della perdita di reddito per l'agricoltore, siano coperti non solo i danni da lupo, ma anche quelli causati da cani inselvaticati; 2) prevedere un sistema di misure di prevenzione dei danni incentivando le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno; 3) costituire delle ronde con volontari che collaborino con i pastori e gli allevatori nella sorveglianza.

La CIA di Grosseto espone una stima dei danni arrecati dal lupo nella provincia di Grosseto, che ammonterebbero ad oltre 5 milioni di euro. Al riguardo, ritiene necessario adeguare le coperture assicurative, che attualmente non coprono i danni indiretti quali animali dispersi, perdite di latte, aborti indotti; vi è poi il problema dello smaltimento delle carcasse.

La CIA ricorda che il problema del lupo riguarda non la sola provincia di Grosseto, ma l'intero Appennino. Occorrono azioni di contenimento, di cattura, visto che ormai la consistenza dei lupi è ben oltre la soglia del rischio di estinzione. La Convenzione di Berna consente di considerare il lupo specie solo parzialmente protetta, quando produca danni eccessivi. Si fa notare inoltre che non è possibile risolvere il problema con le recinzioni, perché gli allevamenti hanno una densità media da 500 capi in su e non è possibile recintare e cementificare gran parte del territorio della provincia.

Il Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto ritiene invece che dati certi sui danni provocati dai lupi possano aversi solo se le istituzioni si faranno carico dello smaltimento delle carcasse e del risarcimento dei danni. Tale soggetto ritiene che il sistema delle assicurazioni sia impraticabile anche perché richiederebbe recinzioni che non possono essere mantenute a lungo.

Anche l'ANCI ha sottolineato come il fenomeno del lupo stia assumendo anche aspetti di carattere sociale oltre che di danno diretto all'agricoltura e alle aziende. Occorre che la questione, soprattutto della

distinzione tra il predatore lupo e tutto ciò che è ibrido, sia affrontata con uno strumento legislativo che garantisca mezzi più incisivi, in particolare per il contenimento degli ibridi. È essenziale da due punti di vista: quello di limitare il fenomeno dell'ibridazione rispetto alla tutela del lupo e quello di limitare gli attacchi.

La Federparchi ha insistito in particolare sul tema delle specie aliene (come la nutria o lo scoiattolo grigio diffuso nel Piemonte), la cui eradicazione non è consentita dalle attuali norme, che hanno portato alla condanna penale di alcuni tecnici dell'ISPRA attenti alla tutela della biodiversità originaria.

Diverso è il caso dei danni causati dai canidi – lupi, cani, cani inselvaticati, ibridi di lupo e cane – per i quali l'intervento deve essere in funzione della specie. Nel caso del lupo, tutelato dalla legge n. 157 del 1992 e dalla « direttiva *habitat* », l'abbattimento è precluso, ma è anche privo di effetti il trasferimento in un altro territorio, visto che questa specie è capace di percorrere autonomamente grandi distanze (fino a 100 chilometri in una notte) e che il territorio di inserimento – che deve essere compatibile con le sue esigenze – difficilmente sarà a sua volta privo di allevamenti. Per singoli esemplari resta l'ipotesi di abbattimento o di confinamento in zone di protezione. I cani mal custoditi richiedono semplicemente più controlli e maggiori sanzioni, mentre per quelli inselvaticati – che la sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione penale, n. 2598 del 26 gennaio 2004 riconduce alla fauna selvatica – dovrebbe essere consentito l'abbattimento. Resta il problema degli ibridi, per il quale vi è un totale vuoto normativo.

3.2. La prevenzione.

L'unanimità dei soggetti auditi ha convenuto sulla fondamentale importanza del ruolo della prevenzione nell'affrontare la problematica dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

Al riguardo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sottolineato

nel corso dell'audizione il notevole sforzo delle amministrazioni regionali e locali per implementare adeguate misure di prevenzione, soprattutto recinzioni metalliche e elettriche. Accanto alla pratica delle catture/abbattimento dovrebbero essere opportunamente incentivati gli investimenti strutturali da parte delle imprese per prevenire i danni, in particolare attraverso la realizzazioni di recinti fissi e mobili, dissuasori sonori o altre soluzioni tecniche per prevenire e contenere i danni in relazione alle specie di fauna selvatica responsabili e alle diverse tipologie di colture e pratiche di allevamento. La Conferenza ha peraltro ricordato come la prevenzione del danno attraverso questi investimenti strutturali da parte delle aziende risulta essere tra l'altro l'unica strada perseguibile nel caso dei danni causati da specie particolarmente protette come il lupo, l'orso o l'aquila reale.

Le risorse finanziarie per garantire adeguati incentivi economici alle aziende agricole e zootecniche potrebbero essere reperite nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale adottati dalle regioni in attuazione della Politica agricola comune (PAC), in particolare nell'ambito degli investimenti non produttivi previsti nell'Asse II, con particolare riferimento agli interventi realizzabili nei siti della rete Natura 2000 o a salvaguardia di specie presenti negli allegati delle direttive europee « habitat » e « uccelli ».

Anche il Coordinatore nazionale agricolo dell'UNCI-Ascat auspica che da una politica degli indennizzi e abbattimenti si passi ad una della prevenzione, per la quale esistono numerosi strumenti che vanno dall'adozione delle recinzioni elettriche o con rete metallica, all'impiego di palloni dissuasori, all'utilizzo del razzo ottico o del nastro riflettente.

In merito all'attività di prevenzione e di tutela ambientale, l'audit segnala l'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 – la cosiddetta legge d'orientamento del settore agricolo – che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di

interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità: ebbene, le cooperative forestali che vivono al limite tra l'ambiente antropizzato e l'ambiente naturale sono i soggetti che meglio possono collaborare alla realizzazione di tali fini.

Secondo la Federparchi sono utili anche i sistemi di protezione delle colture: le recinzioni, pur efficaci localmente, hanno un costo molto elevato; i repellenti sono poco utilizzati nel nostro Paese e soprattutto sono poco efficaci; il cosiddetto « foraggiamento dissuasivo », che dovrebbe indurre gli animali, specialmente il cinghiale, a stare lontano dalle colture, può anche comportare un incremento della specie che si vuole allontanare;

Il dirigente responsabile del settore Servizi agro ambientali, vigilanza e controllo dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ha confermato l'andamento crescente dei danni e la invasiva presenza degli ungulati come prima causa dei danni.

Contro tale specie, l'ARSIA ha ricordato l'esperienza della Toscana che ha attivato, con risultati giudicati buoni dall'Agenzia stessa, in particolare sulle aree protette, diversi accorgimenti: in primo luogo ha fatto ricorso a recinzioni elettrificate (mutuate dall'esperienza dell'Ufficio della caccia nazionale francese) che sono state applicate per circa 140 chilometri; in prossimità delle aree protette sono state messi a coltura alimenti « a perdere », in modo da evitare che la fame inducesse gli animali a forzare le recinzioni; soprattutto sulle colture forestali, si è provveduto allo spargimento di prodotti repellenti che evitassero che i caprioli, i daini o i cervi potessero danneggiarle con morsi o altro. Contro le specie ornamentali, sulla base delle esperienze maturate nel Regno Unito e negli Stati Uniti, si è fatto uso di palloni cosiddetti « dissuasori » che allontanano i volatili dalle colture agrarie. L'ARSIA ha invece ammesso una serie di difficoltà nella tutela del bosco, che hanno indotto la regione ad appaltare una ricerca che si spera possa dare i primi frutti entro qualche anno.

Anche l'ANCI ha posto in rilievo la problematica delle misure di prevenzione e dei costi, spesso elevati, di tali misure. Nel corso dell'audizione è stato ricordato che in alcune parti del territorio vengono finanziati l'acquisto o il mantenimento di cani pastori, come per esempio in Abruzzo, e vengono finanziate, come ad esempio della regione Toscana, delle recinzioni. Il problema vero è che le misure necessarie devono essere strutturali e consentire di limitare il più possibile gli attacchi e non sempre le misure adottate risultano adeguate.

L'ANCI ha ricordato in ogni caso la possibilità in corso di valutazione di mettere insieme un coordinamento nazionale di sindaci che affronti unitariamente la questione.

In materia di misure di prevenzione, la Coldiretti ha infine segnalato una legge della regione Toscana che prevede:

a) un aiuto per la realizzazione di opere di prevenzione e protezione, quali ad esempio la costruzione/ristrutturazione delle stalle, i sistemi fotografici di allarme e la costruzione di recinti per la permanenza notturna degli animali. Le spese ammissibili riguardano la costruzione, l'acquisizione o l'ammodernamento di beni immobili e l'acquisto di nuove macchine e attrezzature inclusi i programmi informatici. In ogni caso non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto investimenti che comportino un aumentino della capacità produttiva dell'azienda;

b) un aiuto per il pagamento di premi assicurativi relativi ai danni provocati da attacchi di predatori protetti verso i quali vige un divieto assoluto di caccia, come appunto i lupi. Questa seconda tipologia di aiuto è stata considerata compatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza in quanto il lupo è in Italia una specie protetta per la quale vige il divieto di caccia, mentre tale regime di sostegno non è considerato ammissibile per i danni provocati da specie cacciabili.

3.3. La questione degli indennizzi.

Con riguardo alla questione degli indennizzi dei danni subiti dagli agricoltori dalla fauna selvatica le posizioni degli auditi sono piuttosto differenziate.

Secondo la Federparchi l'indennizzo dei danni non solo è doveroso dal punto di vista sociale, ma anche obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente. Una limitazione al suo uso è data dall'elevato costo che comporta per la pubblica amministrazione e anche dall'orientamento degli agricoltori che preferiscono non subire danni piuttosto che ricevere un indennizzo. A giudizio di tale associazione le ipotesi di danno causato dalla fauna selvatica non dovrebbero essere circoscritte ai soli danni alle colture agricole o zootecniche, come previsto dalle attuali norme, ma dovrebbero includere anche i danni a cose e persone. L'attuale giurisprudenza non è poi univoca; tuttavia numerose sentenze, in caso di incidente stradale da impatto con la fauna, non riconoscono alcun risarcimento al danneggiato, che dovrebbe rivalersi nei confronti del gestore della strada; il presupposto di tali giudizi è che la fauna selvatica non può essere custodita ed il suo proprietario è lo Stato.

La questione degli indennizzi e delle risorse è affrontata anche dall'ANCI. L'associazione dei comuni sottolinea infatti che, per quanto riguarda i danni da predatori, in specie quelli provocati da cani, lupi o ibridi, vi è un vuoto normativo, in particolare per quanto riguarda gli ibridi. Mentre, infatti, vi sono norme per intervenire sugli animali domestici, come i cani, o sugli animali selvatici, come i lupi, non vi è una normativa di riferimento certa per quanto riguarda gli ibridi. Inoltre, l'effettuazione di un censimento potrebbe consentire di capire e di chiarire quale sia la problematica a livello territoriale, anche in funzione di alcuni piani. Purtroppo, ha sottolineato l'ANCI, i continui attacchi alle greggi determinano solo un parziale indennizzo a chi li subisce. Il parziale indennizzo è previsto perché, mentre c'è

chiarezza, per esempio, sui capi che vengono abbattuti, non c'è affatto chiarezza sui danni arrecati agli animali predati, come perdita del latte, delle gravidanze, e sui vari stress a causa dei quali l'animale per un certo periodo è portato a non produrre.

L'ANCI chiede dunque disposizioni precise e risorse adeguate che garantiscano agli allevatori indennizzati per tutti i danni subiti, sia quelli diretti che quelli indiretti.

Secondo le associazioni ambientaliste e il WWF, la pratica dell'indennizzo impegna gran parte delle risorse finanziarie che le diverse amministrazioni pubbliche hanno a disposizione per la gestione della fauna selvatica, intervenendo solo a valle del problema, con indennizzi comunque parziali rispetto alla quantificazione dei danni in relazione al valore delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate, con una generale insoddisfazione delle imprese interessate.

L'indennizzo, non agendo sulle cause del problema, ma esclusivamente sugli effetti, non contribuirebbe comunque alla soluzione del problema impegnando comunque ingenti risorse finanziarie.

Poco o nulla risulta essere investito sulla prevenzione dei danni, attraverso adeguati incentivi per investimenti strutturali da parte delle aziende in grado di prevenire e contenere il fenomeno dei danni o attraverso una consulenza tecnica per orientare i piani di gestione aziendali verso pratiche colturali e di allevamento in grado di ridurre sostanzialmente i danni in relazione alle diverse specie di fauna selvatica e territori interessati.

Secondo quanto sottolineato dal WWF, dove e quando sono stati effettuati interventi finalizzati alla prevenzione dei danni risultano evidenti gli effetti positivi, riscontrabili anche attraverso una sostanziale riduzione della spesa per gli indennizzi.

Al riguardo, la Coldiretti ha espresso le considerazioni così sintetizzabili:

prevedere una diversa destinazione dei proventi delle tasse di concessioni governative e regionali che consenta di istituire un fondo a sostegno dell'impresa agricola il cui lavoro sia finalizzato alle

attività di ripristino e miglioramento ambientale e faunistico;

garantire adeguate risorse finanziarie per i risarcimenti dei danni che devono essere concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

definire un sistema assicurativo incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di una apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

disporre di risorse economiche aggiuntive. È emersa la necessità di disporre di fondi straordinari in caso di annate particolarmente negative sotto il punto di vista dei danni causati dai cinghiali, nonché per poter far fronte, qualora necessario, ai danni idrogeologici, ambientali e nei confronti degli ecosistemi che, attualmente, non vengono computati.

L'ISPRA ritiene infine che in via complementare potrebbe essere introdotto un sistema di contributi per polizze assicurative sottoscritte dalle imprese agricole analogamente a quanto avviene con il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

4. Le risorse finanziarie per affrontare il problema.

Un tema trasversale che riguarda in generale tutto il settore gestionale faunistico e venatorio, è quello delle risorse finanziarie che appaiono sempre più limitate. Le regioni, tramite la Conferenza, riaffermano la necessità di sollecitare il Governo, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, affinché dia completa attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), che dispone lo stanziamento in via transitoria per i primi tre anni di una somma pari a circa 5 milioni e 200.000 euro, da ripartire tra le regioni per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale a decorrere

dall'anno 2004 e il trasferimento alle regioni di una somma pari al 50 per cento dell'introito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative relative alle licenze di porto di fucile a uso caccia.

Maggiori risorse, a giudizio della Conferenza, sarebbero di aiuto anche agli osservatori faunistici regionali per svolgere l'attività di monitoraggio degli *habitat* e della fauna selvatica nonché per i prelievi e per le deroghe, così come previsto con l'applicazione delle prossime linee guida dell'ISPRA.

Anche secondo l'ISPRA andrebbero aumentate le risorse destinate agli indennizzi, anche dando vita ad una filiera corta nella quale sia previsto il consumo delle carni degli animali selvatici abbattuti.

Le associazioni ambientaliste e il WWF sostengono che occorrerebbe incentivare il sostegno finanziario alle aziende perché si muniscano di strutture idonee a prevenire e ridurre i danni: i programmi di sviluppo rurale attualmente prevedono tali misure solo in Emilia-Romagna e Lazio. Solo quattro regioni hanno poi attivato l'«indennità Natura 2000» prevista dall'Unione europea per le imprese agricole operanti nei corrispondenti siti.

Si sottolinea invece la necessità di orientarsi verso soluzioni nuove, in primo luogo privilegiando la cattura con trappolamento, seguito dall'abbattimento dell'esemplare: l'iniziale investimento economico-finanziario richiesto sarebbe – così è stato dimostrato – compensato dalla riduzione degli indennizzi.

In secondo luogo, andrebbero coinvolte le aziende agricole: per quelle che si impegnino nell'attività di cattura e abbattimento debbono essere previsti dei compensi. In merito, interviene l'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che consente alla pubblica amministrazione di stipulare accordi e convenzioni con imprese agricole, anche per interventi legati alla tutela della biodiversità.

Anche nei programmi di sviluppo rurale possono essere inserite dalle regioni misure specifiche di sostegno delle imprese agricole. Per ora, tuttavia, i piani 2007-

2013 restano deludenti poiché ad oggi risulta che soltanto due regioni (l'Emilia-Romagna e il Lazio) hanno previsto misure specifiche per interventi legati al contenimento dei danni attraverso l'adozione di recinti e di strutture mobili o fisse. Inoltre, sono solo quattro le regioni che hanno attivato la misura «indennità Natura 2000», cioè le indennità previste per le imprese agricole che ricadono all'interno dei siti «Natura 2000» dell'Unione europea.

L'ANLC suggerisce di reperire risorse finanziarie eventualmente destinando una quota della tassa di concessione governativa pagata dai cacciatori al risarcimento dei danni causati dalla fauna, magari attraverso la creazione di uno specifico fondo di solidarietà.

L'Ente nazionale protezione animali è favorevole sia ad un incremento delle risorse, sia all'adozione di procedure di erogazione più rapide, ma è anche favorevole all'esercizio di più accurati controlli per la verifica dei danni lamentati e della loro reale entità. Tale ente sottolinea che troppo spesso per danni relativamente modesti si autorizzano campagne di abbattimento, anche di specie protette come lo storno, che recano gravi danni ambientali e causano l'apertura di procedure d'infrazione, con i correlati costi.

La linea di Federcaccia infine può essere sintetizzata nel modo seguente:

utilizzare con maggiore ampiezza le risorse dell'Asse 2 dei programmi di sviluppo rurale, che consente investimenti nel circuito della Rete Natura per il contenimento della fauna;

attuare la norma che prevede l'assegnazione alle regioni del 50 per cento di quanto versato dai cacciatori, che consentirebbe un'ampia copertura dei danni;

modificare le norme che regolano il risarcimento dei danni causati al mondo agricolo, che allo stato attuale configurano al massimo un indennizzo.

5. Proposte e conclusioni.

In primo luogo, la premessa indispensabile per affrontare la questione sembra essere la possibilità di usufruire di un'analisi quantitativa seria ed attendibile basata su dati certi, che permetta di ricostruire il quadro preciso del fenomeno. Occorre dunque superare la difficoltà di reperire dati omogenei ed esaustivi che consentano di valutare gli interventi e di disporre di un flusso unitario di informazioni mirate, al posto di quello attuale frammentato e contraddittorio.

Non si può prescindere dalla considerazione in merito all'inaffidabilità dei dati attualmente raccolti, la cui rilevazione è spesso affidata alle associazioni venatorie, evidentemente parti in causa nella determinazione del fenomeno, e non ad enti qualificati, quali potrebbe essere l'ISPRA, che solo può disporre del personale e degli strumenti scientifici adatti ai censimenti. L'inaffidabilità dei dati è ampliata peraltro dalla circostanza che spesso i coltivatori non denunciano i danni alle greggi provocati dalla fauna selvatica, perché a fronte di risarcimenti incerti avrebbero dei costi certi e gravosi per lo smaltimento delle carcasse tramite inceneritore.

Va dunque ribadita con forza l'opportunità di riorganizzare la filiera delle informazioni sui danni da fauna selvatica, dando indicazioni di uniformità, anche nella formazione dei rilevatori, per la pluralità di soggetti che se ne occupano. È infatti necessario che la raccolta e l'organizzazione di tali dati avvenga secondo protocolli condivisi e standardizzati e che possa essere organizzata una trasmissione regolare degli stessi alla regione (così come all'ISPRA), per consentire l'organizzazione e l'implementazione di un apposito *data base* a valenza regionale, ma anche nella prospettiva della creazione di una banca dati nazionale.

Passando alle questioni di merito, con riguardo ai danni provocati dagli ungulati, se è emerso nel corso dell'indagine che le cause che hanno favorito l'espansione e la crescita di tali popolazioni sono legate a molteplici fattori, è pur vero che le im-

missioni a scopo venatorio, iniziate negli anni '50, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale, in quanto condotte in maniera non programmata e senza tener conto dei principi basilari della pianificazione faunistica e della profilassi sanitaria.

Va quindi presa in considerazione l'opzione di introdurre divieti, eventualmente temporanei, di immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni, in particolare il cinghiale, che determinano un danno grave alle produzioni agricole, nella prospettiva di una più oculata politica di immissione della fauna. Per specie quali il cinghiale appare indispensabile un piano di gestione complessiva a livello nazionale. In tal senso potrebbe essere importante il collegamento con un più efficiente sistema di raccolta delle informazioni con riguardo alla consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio. L'accertamento di uno squilibrio in una particolare zona potrebbe portare alla temporanea sospensione delle immissioni, fino a quando dalla rilevazione dei dati non sia appurato il ripristino di una situazione di equilibrio.

Un quadro chiaro e completo delle informazioni consentirebbe altresì di destinare per motivate ragioni la fauna oggetto di caccia catturata in zone ove presente uno squilibrio ad ambiti territoriali di caccia di altre zone.

In questa ottica va fortemente privilegiata la collaborazione con gli agricoltori, anziché quella con i cacciatori, che non hanno un reale interesse a far diminuire il numero degli animali sul territorio. Andrebbero anche sviluppate le opportunità di costituire con gli agricoltori stessi una filiera integrata (si pensi alla macellazione).

Per il coinvolgimento degli agricoltori, le pubbliche amministrazioni potrebbero peraltro già avvalersi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (Legge di orientamento in agricoltura), che con-

sente di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità. Il coinvolgimento delle aziende agricole dovrebbe in questo caso configurarsi come una prestazione di servizi alla pubblica amministrazione competente nella gestione faunistica e prevedere un adeguato compenso economico, che può realisticamente essere recuperato dalla riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni o comunque previsto nell'ambito del bilancio ordinario destinato agli interventi per la gestione della fauna e dell'attività venatoria.

Occorre inoltre compiere una riflessione in merito ai soggetti cui sono affidati gli abbattimenti, effettuati generalmente da privati muniti di licenza di caccia, e solo in alcuni casi da personale dipendente degli enti pubblici competenti per territorio nella gestione faunistica. Andrebbero dunque valutate soluzioni volte a potenziare e sviluppare operativamente ulteriori soggetti abilitati alle azioni di controllo tramite catture ed abbattimento. Si potrebbe consentire ad altri soggetti il prelievo delle specie in esubero, come è stato fatto in Emilia-Romagna con la istituzione dei « coadiutori », ossia cacciatori che, sottoposti a successivi esami, possono accedere al prelievo nelle aree protette *ex lege* n. 157 del 1992, anche al di fuori del periodo di caccia.

Una proposta da valutare con attenzione è quella dell'individuazione delle aree da ritenersi vocate alla presenza faunistica e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali al fine di prevenire danni alle persone e cose, nonché alle attività agro-silvo-pastorali stesse che risultano essere quelle maggiormente colpite.

In tal senso appare opportuno definire, di concerto con le rappresentanze di tutte le componenti interessate, le aree territoriali da considerarsi non vocate alla presenza del cinghiale a causa della rilevante presenza di attività agro-silvo-pastorali e dei piani di controllo delle popolazioni di

cinghiale da attuarsi in dette aree, anche qualora fossero precluse all'esercizio dell'attività venatoria, di concerto con i rispettivi enti gestori, con catture e abbattimenti volti all'obiettivo irrinunciabile di limitare al minimo il numero di cinghiali ivi presenti, assicurando poi nel tempo il mantenimento dei risultati ottenuti.

Una soluzione che appare interessante, emersa nel corso dell'indagine, con riguardo al problema degli ungulati ed in particolare del cinghiale, attiene alla possibilità del concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro funzione di « zona cuscinetto » tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia nelle forme previste dalla legge n. 157 del 1992. Nelle aree contigue tale risultato potrebbe essere raggiunto attraverso la modulazione della pressione venatoria sul cinghiale in funzione dello *status* delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore. Ciò potrebbe far conseguire il risultato di uno svolgimento della gestione venatoria secondo regole che consentano un effettivo uso sostenibile delle popolazioni di cinghiale con modalità, tempi e tecniche adeguati e che tengano conto anche degli effetti collaterali dell'attività venatoria sia sulle specie oggetto di prelievo sia su quelle comunque protette.

È necessario che venga adottata una strategia nazionale di gestione del cinghiale che, pur nel rispetto delle differenti finalità istitutive, risulti basata su un'opportuna armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia.

Accanto alle problematiche legate agli ungulati e in generale delle specie cacciabili, l'altro importante filone dell'indagine si è sviluppato in merito ai danni arrecati all'agricoltura da parte di specie protette.

In tale direzione le azioni non possono che essere legate alla mitigazione e al contenimento dei danni attraverso investimenti strutturali e, soprattutto, attraverso un'attenta verifica e analisi delle modalità

di gestione di alcune attività, come quella d'allevamento, che non può più svolgersi allo stato brado: tale tecnica infatti favorisce la predazione da parte di specie per le quali si è anche andata riducendo la disponibilità delle originarie prede selvatiche.

Nelle situazioni più allarmanti va valutata la possibilità di azioni di contenimento e di cattura. L'articolo 9 della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna) ammette, in presenza di determinati presupposti, delle deroghe alle rigorose disposizioni contemplate per le specie animali elencate nell'Allegato II («specie assolutamente protette»). Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, gli animali delle specie in questione possono essere abbattuti per prevenire, tra l'altro, danni importanti al bestiame (ad esempio, nel caso del lupo) o nell'interesse della sicurezza pubblica.

In realtà il problema più spinoso con riguardo ai danni inferti da specie protette attiene alle difficoltà di accertare se la responsabilità dei danni sia imputabile al lupo o alla presenza dei cosiddetti ibridi, che in alcune aree rurali sono diventati sempre più numerosi. La questione degli ibridi è particolarmente significativa in quanto strettamente legata alle possibilità di ottenere il risarcimento da parte degli agricoltori danneggiati. A tal fine andrebbero incoraggiate le sperimentazioni da parte delle amministrazioni locali di metodi per distinguere le due specie, anche sulla base dell'analisi degli escrementi rinvenuti nelle aree in cui sono avvenuti gli attacchi.

La questione della distinzione tra il predatore lupo e tutto ciò che è ibrido deve essere affrontata con strumenti, anche normativi, che garantiscano il contenimento degli ibridi. In tal senso sarebbe utile effettuare un censimento potrebbe consentire di capire e di chiarire qual sia la problematica a livello territoriale, anche in funzione di alcuni piani.

Inoltre, si potrebbe pensare da un lato di prevedere un sistema di misure di prevenzione dei danni incentivando le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno; dall'altro, di rivedere il sistema di accertamento e risarcimento dei danni affinché oltre a garantire un completo reintegro della perdita di reddito per l'agricoltore siano coperti non solo i danni da lupo, ma anche quelli causati da ibridi.

Appare dunque fondamentale affrontare il tema della prevenzione e dei costi che essa comporta. Da un lato occorre che le amministrazioni regionali e locali facciano uno sforzo per implementare adeguate misure di prevenzione. Dovrebbero essere opportunamente incentivati gli investimenti strutturali da parte delle imprese per prevenire i danni, in particolare attraverso la realizzazioni di recinti fissi e mobili, dissuasori sonori o altre soluzioni tecniche per prevenire e contenere i danni in relazione alle specie di fauna selvatica responsabili e alle diverse tipologie di colture e pratiche di allevamento.

Le risorse finanziarie per garantire adeguati incentivi economici alle aziende agricole e zootecniche potrebbero essere reperibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale adottati dalle Regioni in attuazione della Politica agricola comune (PAC), in particolare nell'ambito degli investimenti non produttivi previsti nell'Asse II, con particolare riferimento agli interventi realizzabili nei siti della rete Natura 2000 o a salvaguardia di specie presenti negli allegati delle direttive « habitat » e « uccelli ».

In merito all'attività di prevenzione e di tutela ambientale, si può ricordare il già richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità: le cooperative forestali che vivono al limite tra l'ambiente antropizzato e l'ambiente naturale sono i soggetti che meglio possono collaborare alla realizzazione di tali fini.

D'altro canto non si può non considerare che le misure di prevenzione hanno dei costi che le piccole aziende non sono in grado di sostenere. In tal senso si potrebbe pensare alla possibilità di un coordinamento nazionale di sindaci che affronti unitariamente la questione. Le regioni, dal canto loro, potrebbero fornire un aiuto per la realizzazione di opere di prevenzione e protezione e un aiuto per il pagamento di premi assicurativi relativi ai danni provocati da attacchi di predatori protetti verso i quali vige un divieto assoluto di caccia come appunto i lupi.

È di tutta evidenza che una questione di preminente rilevanza, per il mondo agricolo, è quindi legata alle possibilità di risarcimento del danno.

Le ipotesi di danno causato dalla fauna selvatica non dovrebbero essere circoscritte ai soli danni alle colture agricole o zootecniche, come previsto dalle attuali norme, ma dovrebbero includere anche i danni a cose e persone. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo. Occorrerebbe chiarire che la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la

fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile *ex* articolo 2043 del codice civile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

Va altresì considerato il problema dei danni indiretti, in particolare per gli allevamenti, che oggi non sono considerati risarcibili, quali animali dispersi, perdite di fertilità, diminuzione del latte, aborti indotti; per non parlare dei costi dello smaltimento delle carcasse.

Per far fronte ai risarcimenti si dovrebbe poter disporre di risorse economiche aggiuntive. Si potrebbe in tal senso pensare ad un sistema di contributi per polizze assicurative sottoscritte dalle imprese agricole analogamente a quanto avviene con il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

Maggiori risorse sarebbero di aiuto anche agli osservatori faunistici regionali per svolgere l'attività di monitoraggio degli *habitat* e della fauna selvatica nonché per i prelievi e per le deroghe. Anche nei programmi di sviluppo rurale potrebbero infine essere inserite dalle regioni misure specifiche di sostegno delle imprese agricole; in particolare potrebbero essere utilizzate con maggiore ampiezza le risorse dell'Asse 2, che consente investimenti nel circuito della Rete Natura per il contenimento della fauna.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	346
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	354

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	347
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	355
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	356

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM(2011)126 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	348
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. COM(2011)127 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	351
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	352
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	358
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	353
AVVERTENZA	353

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 18 maggio, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che

modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta del 18 maggio scorso e formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) condivide le considerazioni del relatore in ordine alla necessità della depenalizzazione di reati; deve anche evidenziare che, benché quella della depenalizzazione sia una tendenza spesso invocata, si assiste sistematicamente – ogniqualvolta si vogliono dimostrare rigorose intenzioni – all'introduzione di reati penali. Ritiene invece opportuna, ovunque possibile, la sostituzione di sanzioni amministrative, purché adeguate, a quelle penali, posto che la deterrenza non è determinata dalla gravità della pena, quanto dalla sua certezza.

Esprime invece alcune perplessità sulla prima osservazione formulata dal relatore, poiché ritiene che vi siano alcune specie protette la cui consistenza numerica è così limitata che anche l'uccisione di un solo esemplare potrebbe cagionare un danno assai grave. Potrebbe quindi essere opportuna una riformulazione della osservazione, nel senso di prevedere che la valutazione della « quantità trascurabile » possa essere valutata caso per caso, con riferimento alla effettiva diffusione della specie danneggiata.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, chiarisce che la stessa direttiva si riferisce alla uccisione, distruzione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche

protette, «salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) condivide la necessità che il concetto di quantità trascurabile sia valutato caso per caso.

Enrico FARINONE (PD) chiede chiarimenti in ordine al tema dell'inquinamento provocato dalle navi, rispetto al quale la relazione illustrativa del Governo ritiene già sussistenti sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, chiarisce che lo schema di decreto non introduce, in effetti, nuove sanzioni penali, ma provvede ad estendere l'applicazione delle sanzioni già esistenti alle persone giuridiche.

Enrico FARINONE (PD), pur dichiarandosi favorevole agli obiettivi della direttiva, osserva che il provvedimento poteva essere l'occasione per una revisione organica del Codice dell'ambiente. Rileva altresì come appaia opportuno meglio specificare cosa si intenda per *habitat*, trattandosi di una definizione assai vaga. Ritiene infine che sarebbe preferibile esprimere delle osservazioni piuttosto che delle condizioni, rimettendo alla Commissione di merito ulteriori valutazioni.

Ritiene in ogni caso condivisibile, nel suo impianto generale, il provvedimento in esame.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, valuta condivisibile la richiesta di un chiarimento circa il concetto di *habitat* e formula pertanto una nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*) che include una terza condizione in tal senso.

Ritiene comunque opportuno mantenere le condizioni nella forma attuale, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, il cui compito è proprio quello di garantire la congruità dei provvedimenti posti al suo esame con i contenuti della normativa dell'Unione europea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del PD sulla proposta di parere del relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

COM(2011)126 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, purtroppo impossibilitata, per motivi di salute, a prendere parte alla seduta odierna, precisa che la XIV Commissione è oggi chiamata a decidere se

pronunciarsi espressamente sulla compatibilità delle due proposte di regolamento al principio di sussidiarietà, adottando una pronuncia positiva o negativa, oppure se non esprimersi sul punto proseguendo invece un esame più approfondito sul merito delle proposte stesse.

Ritiene opportuno proporre alla Commissione questa seconda soluzione.

L'esame sinora svolto dalla XIV Commissione ai fini della valutazione della conformità ha confermato infatti la presenza di numerosi profili problematici che sembrano richiedere una valutazione più articolata e ponderata, anche con il contributo del Governo.

La Commissione potrebbe in linea di principio pronunciarsi sugli aspetti che attengono propriamente all'esame di sussidiarietà, valutando, in particolare, se, pur essendo l'istituto delle unioni registrate tra persone dello stesso sesso attualmente disciplinato solo in 14 Stati membri su 27, sia giustificato un intervento legislativo con la portata e gli effetti prospettati dalla Commissione europea.

Si tratta, tuttavia, di una valutazione che, per la sua estrema complessità e delicatezza, non si presta a decisioni estemporanee e non concordate con il Governo.

In primo luogo, mancano elementi persuasivi al riguardo nella relazione illustrativa delle due proposte legislative né il Governo ha sinora fornito alle Camere valutazioni integrative.

In secondo luogo, ricorda che le due proposte sono esaminate in seno al Consiglio secondo una procedura legislativa speciale che prevede il ricorso all'unanimità. L'adozione da parte della Camera di un parere motivato — che afferma quasi in via pregiudiziale l'assenza di competenza dell'Unione — avrebbe l'effetto di indirizzare prima ancora dell'avvio del negoziato il Governo italiano verso una posizione contraria alle proposte, bloccandone sostanzialmente l'iter.

La decisione sulla sussidiarietà va, mai come in questo caso, ben ponderata, te-

nendo conto anche delle posizioni degli altri Governi e delle eventuali pronunce di altri parlamenti.

In terzo luogo, è inutile negare che la valutazione dei profili di sussidiarietà da parte della XIV Commissione è legata in modo inscindibile in questo caso all'apprezzamento, sotto i profili di proporzionalità e di merito, dell'impatto potenziale delle due proposte sul nostro ordinamento.

Si limita ad osservare che entrambe le proposte potrebbero comportare il riconoscimento nell'ordinamento italiano di decisioni adottate in altri ordinamenti relative agli effetti patrimoniali di matrimoni o unioni registrate omosessuali, istituti non contemplati in Italia.

Questo riconoscimento, pur rispondendo all'obiettivo generale di facilitare la libera circolazione delle persone nel territorio dell'UE, potrebbe determinare, sia pure in via indiretta, effetti tutt'altro che trascurabili su alcuni istituti del diritto di famiglia e su alcuni profili finanziari.

Richiama, a titolo di esempio, la situazione che sarebbe determinata dal riconoscimento in Italia degli effetti patrimoniali di un matrimonio tra due cittadini italiani dello stesso sesso contratto in Svezia o di una unione omosessuale registrata in Germania.

Sottolinea anzi che il riconoscimento prospettato dalle proposte di regolamento riguarderebbe anche decisioni relative a matrimoni ed unioni stipulati in ordinamenti di Paesi terzi, in cui le garanzie sostanziali e procedurali non sono spesso comparabili con quelle previste negli ordinamenti europei.

Si porrebbero con evidenza, per un verso, problemi di compatibilità di queste situazioni, sia pure di natura patrimoniale, con il consolidato assetto giuridico, culturale e religioso del nostro Paese; per altro verso, emergerebbe con tutta probabilità la questione della disparità di trattamento tra tali situazioni giuridicamente tutelate e la condizione, priva di effetti patrimoniali, delle coppie di fatto etero o omo-sessuali.

Ne discenderebbe in sostanza una incertezza giuridica che richiederebbe un complesso intervento del legislatore nazionale o della giurisprudenza.

A questo riguardo, sottolinea che l'unica limitazione di carattere generale prevista da entrambe le proposte legislative al riconoscimento nell'ordinamento italiano delle decisioni sopra indicate consiste, infatti, nella contrarietà delle medesime decisioni all'ordine pubblico.

Il concetto di ordine pubblico, si presta, tuttavia, per la sua stessa natura, ad essere interpretato in modo profondamente differente nei diversi Stati membri. È pertanto probabile che sarà la Corte di giustizia a definire i presupposti ed i limiti entro cui le autorità nazionali potranno negare il riconoscimento di decisioni assunte in altri ordinamenti sulla base dell'ordine pubblico.

Andrebbe poi valutato con attenzione l'impatto finanziario del riconoscimento delle decisioni in questioni nel nostro ordinamento, con riferimento in particolare all'obbligo per pubbliche amministrazioni o Istituti di previdenza ed assistenza di corrispondere prestazioni al coniuge o al partner di un'unione registrata in altro ordinamento.

Su queste questioni andrebbe svolta un'adeguata attività istruttoria, mediante audizioni dei vari rappresentanti del Governo coinvolti, in particolare il Ministro della giustizia, quello per le pari opportunità ed eventualmente anche quelli dell'economia, del lavoro e delle politiche sociali, nonché di esperti della materia.

Tali attività potrebbero essere svolte congiuntamente alla Commissione Giustizia, competente nel merito.

Ribadisce, alla luce di questi elementi, la proposta che la XIV Commissione non si pronunci nell'ambito della procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, rimandando invece al parere che la Commissione medesima potrà esprimere alla Commissione giustizia tutte le opportune valutazioni.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), nel concordare con quanto detto dal Presi-

dente Pescante, sottolinea la delicatezza del tema affrontato dalle due proposte di regolamento in esame, delicatezza confermata dallo stesso Trattato di Lisbona, che al fine di garantire la sovranità dei singoli Stati membri, prevede che con riferimento agli aspetti transnazionali del diritto di famiglia si deliberi all'unanimità. Si chiede pertanto per quale motivo si sia ricorsi allo strumento del regolamento, che ha efficacia diretta, e si impone ai singoli Stati senza concedere margini di discrezionalità in ordine alla sua applicazione. Riterrebbe pertanto preferibile e più opportuno, laddove si volesse intervenire sulla materia, modificare il mezzo giuridico adottato ricorrendo allo strumento della direttiva al fine di garantire maggiori possibilità di intervento agli Stati membri.

Sandro GOZI (PD) sottolinea come la proposta avanzata dal Presidente Pescante che la XIV Commissione non si esprima in ordine alla conformità delle proposte di regolamento al principio di sussidiarietà, corrisponda all'ammissione che l'Unione europea abbia piena competenza sulla materia. Concorda con tale impostazione, ritenendo anch'egli opportuno procedere all'esame degli atti per i profili di merito.

Evidenzia la particolare delicatezza della materia e ritiene assai pertinenti le osservazioni formulate dal Presidente Buttiglione.

Rileva come si debba registrare, attualmente, una situazione di incertezza giuridica nello spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia per le coppie composte da soggetti di nazionalità diversa e che vedono limitata la loro libertà di circolazione con riferimento agli aspetti patrimoniali. L'obiettivo delle proposte di regolamento è di permettere ai residenti regolari di godere del diritto di libera circolazione nell'Unione europea, riducendo l'incertezza giuridica delle persone unite da matrimonio o da unione registrata. In tal modo, le coppie in questione conosceranno, prima di spostarsi da un paese all'altro dell'Unione, come sia regolato il loro regime patrimoniale. Si tratta di uno scopo condivisibile, che risponde ad

una preoccupazione fondata dell'Unione europea. Vi sono poi naturalmente alcuni aspetti particolarmente delicati toccati dagli atti in esame che riguardano il diritto di famiglia e che dovranno essere oggetto di adeguata valutazione.

Ritiene particolarmente opportuno, come indicato dal Presidente Pescante, procedere all'audizione di rappresentanti del Governo, con particolare riferimento ai ministri della giustizia, delle pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali. Meno convincente giudica la proposta di ascoltare anche il ministro dell'economia, ritenendo che il tema dell'impatto finanziario delle proposte di regolamento in esame non abbia rilievo centrale.

In particolare, ritiene importante approfondire con il Governo due specifiche questioni. La prima riguarda gli effetti nell'ordinamento italiano dei regimi matrimoniali e delle unioni registrate nelle quali uno dei soggetti sia cittadino di uno Stato terzo. Occorre tuttavia, in tale ambito, distinguere tra i regimi matrimoniali e le unioni registrate previste in alcuni Stati membri dell'Unione europea e i regimi matrimoniali e le unioni registrate previsti unicamente in Stati terzi: si tratterà, evidentemente, di situazioni che dovranno essere affrontate con misure differenziate. La seconda questione, sulla quale richiama l'attenzione dei colleghi, è connessa con il richiamato principio dell'«ordine pubblico». Ritiene infatti che, proprio nell'ottica del ruolo che occorre assumere di legislatore nazionale integrato nel sistema europeo, non sia opportuno devolvere ogni decisione in ordine all'interpretazione di tale concetto alla Corte di giustizia europea. Dovrebbe essere compito del legislatore definire i criteri di tale principio, anziché demandare alla giurisprudenza questo compito.

Ritiene necessario, in conclusione, avviare quanto prima l'esame delle due proposte di regolamento per quanto attiene ai profili di merito.

Mario PESCANTE, *presidente*, chiarisce che la XIV Commissione, non esprimendosi espressamente sulla sussidiarietà, non as-

sume alcuna decisione sulla competenza dell'Unione europea. La Commissione «rinuncia» ad intervenire mediante la procedura di allerta precoce nel termine di otto settimane previsto dal Trattato di Lisbona, ma conserva intatta la possibilità di contestare la competenza dell'UE e il merito degli atti nel successivo parere che potrà esprimere alla Commissione di merito.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), nel condividere le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi, osserva come non si debbano temere le eventuali pronunce della Corte di giustizia europea, poiché sulla base di consolidata dottrina la gerarchia delle fonti dell'Unione europea prevede che la norma europea prevalga su quella nazionale, salvo il caso in cui siano in gioco valori costituzionali protetti, quale è quello della famiglia nel nostro ordinamento. La Corte di giustizia rischierebbe dunque, con le proprie pronunce, di porsi in conflitto con le diverse corti costituzionali nazionali. Anche per tale motivo riterrrebbe più appropriato il ricorso allo strumento della direttiva.

Mario PESCANTE, *presidente*, preso atto del dibattito svoltosi e sottolineata la complessità delle questioni affrontate, propone di rinviare il seguito dell'esame delle proposte di regolamento ad altra seduta, da convocare nella giornata di giovedì 26 maggio, alle ore 9.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

COM(2011)127 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia al dibattito svoltosi sul precedente punto all'ordine del giorno e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 aprile 2011.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza della proposta di regolamento in esame e chiede al relatore se intenda procedere, contestualmente, all'esame delle recentissime proposte adottate dalla Commissione europea relativamente all'accordo di Schengen.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, riterrebbe opportuno concludere l'esame della proposta di regolamento in oggetto. La Commissione potrà quindi valutare tempi e modalità di esame degli ulteriori atti in materia.

Sandro GOZI (PD) sarà cura del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti dell'UE, da lui stesso presieduto, sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza l'opportunità di avviare l'esame di tali proposte normative.

Soffermandosi sulla proposta di regolamento in titolo richiama la possibilità, ivi prevista, di sopprimere l'obbligo per i cittadini di paesi terzi, regolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea, di dichiarare la loro presenza, ogniqualvolta passano la frontiera. Ritiene che si tratti di una previsione positiva e ricorda che i

Trattati fanno in più punti riferimento alla residenza regolare e non alla nazionalità; si tratta pertanto di una ipotesi che non suscita a suo avviso alcuna riserva.

Richiama quindi l'ulteriore questione, evidenziata dal relatore nella sua relazione sul provvedimento, di un eccesso di delega attribuito alla Commissione europea. Precisa in proposito che la Commissione europea non può essere definita organo tecnico, poiché si tratta di un'istituzione politica. Sottolinea peraltro come su materie come quella dell'immigrazione sia particolarmente importante che siano definite il più possibile regole comuni, poiché se, invece, ci si affida prevalentemente alle scelte delle singole amministrazioni nazionali, ci si espone a conflitti e disomogeneità che possono essere particolarmente penalizzanti per un paese, come l'Italia, esposto a flussi migratori assai pesanti.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) con riferimento alla prima osservazione formulata dal relatore, invita a non definire la Commissione europea quale « organo tecnico » e ribadisce l'importanza di non considerarla come tale, anche tenuto conto degli effetti negativi che possono derivare dalla mancanza di iniziativa politica della Commissione medesima. Sottolinea nuovamente come non si sia in presenza, a suo avviso, di un eccesso di delega, poiché le questioni rimesse alle scelte della Commissione europea hanno natura prevalentemente tecnica.

Esprime perplessità anche in ordine alla seconda osservazione perché la prospettiva di sopprimere l'obbligo, per i cittadini di Paesi terzi in posizione regolare di dichiarare la loro presenza, non si configura come un rischio in ordine all'immigrazione clandestina. Condivide infatti la necessità di un aggiornamento di Schengen alla attuale situazione dell'Unione europea, ma non certo per porre ulteriori obblighi in capo ai cittadini regolari, quanto piuttosto per riformare il

sistema del controllo alle frontiere, anche attraverso la revisione di Frontex, o per pervenire ad una piena attuazione dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

Valuta infatti favorevolmente la terza osservazione che ritiene possa essere ulteriormente rafforzata, proprio con un richiamo al citato articolo 80 del TFUE.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) osserva come, per pervenire ad un'unione sempre più stretta dei paesi aderenti all'UE, sia conveniente e opportuno rafforzare i poteri della Commissione europea piuttosto che limitarli, come peraltro è dimostrato dalle recenti iniziative di singoli Stati – si riferisce all'atteggiamento assunto dalla Francia con riferimento ai recenti flussi migratori in Italia – che sono andate in direzione contraria agli interessi del Paese.

Valuta anch'egli positivamente la soppressione dell'obbligo per i cittadini regolari di paesi terzi di dichiarare la loro presenza e sottolinea come tale disposizione deve essere intesa come una facilitazione non solo ad entrare nel nostro paese, ma anche ad uscirne.

In ordine alla terza osservazione formulata dal relatore, ritiene che questa possa essere integrata facendo riferimento alla previsione di misure maggiormente incisive per quei paesi che sono più esposti all'immigrazione clandestina. In particolare occorrerebbe prevedere l'istituzione di un sistema di intensificazione della collaborazione tra paesi in situazioni di prealme che facciano temere emergenze umanitarie « imminenti », e non già solo in situazioni di emergenze umanitarie « conclamate », come attualmente previsto dalla normativa europea.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, giudica condivisibile quanto da ultimo rilevato dal Presidente Buttiglione e sottolinea come occorra far sì che l'Unione europea consideri l'area del Mediterraneo una zona in situazione di particolare difficoltà.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto del fatto che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE) sulle prospettive di riforma del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea.

ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. (Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1952, recante « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale »;

richiamata la direttiva 2010/31/UE, inserita, ai fini del recepimento nell'ordinamento nazionale, nell'allegato A del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A/R);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le modalità atte a garantire un efficace coordinamento del testo del provvedimento con il contenuto della direttiva 2010/31/UE, in particolare per quanto concerne la metodologia di calcolo della prestazione energetica e la certificazione energetica.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (Atto n. 357).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente;

premesso che:

in attuazione della direttiva 2008/99/CE, l'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto introduce, agli articoli 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale, due nuove fattispecie incriminatrici volte a sanzionare: 1) la condotta di chi, « fuori dai casi consentiti, uccide » « cattura o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta » o « distrugge », « preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta »; 2) la condotta di chi « distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto »;

preso atto:

che le fattispecie introdotte risultano più rigorose rispetto alla previsione della direttiva comunitaria e carenti sotto il profilo della tassatività delle condotte incriminate;

e in dettaglio:

che il reato di « Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette », perfezionandosi anche se posto in essere nei confronti di un solo esemplare, non rispetta la clausola di salvezza

prevista dalla direttiva, per i casi in cui l'azione sia rivolta nei confronti di una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, e risulta avere un ambito applicativo eccessivamente ampio rispetto alle intenzioni della direttiva;

che il reato di « danneggiamento di habitat », perfezionandosi con la distruzione o il deterioramento « in modo significativo » dell'habitat all'interno di un sito protetto e mancando di ulteriori elementi descrittivi in grado di delimitare la fattispecie criminosa, è altamente generico e di difficile applicazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) riformulare l'articolo 1 rendendolo più aderente al dettato della direttiva e ricondurre i reati introdotti nell'alveo del principio di tassatività di cui all'articolo 25 della Costituzione e 1 del codice penale; ciò anche al fine di ridurre i possibili dubbi interpretativi che, incrementando in modo significativo il contenzioso, determinano evidenti ricadute negative a carico della finanza pubblica;

2) prevedere un regime di sanzioni amministrative adeguate alternative per le condotte penali di minor entità volte a scoraggiare con efficacia il maltrattamento di specie destinate all'uso di richiami per attività venatoria.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (Atto n. 357).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente;

premesso che:

in attuazione della direttiva 2008/99/CE, l'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto introduce, agli articoli 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale, due nuove fattispecie incriminatrici volte a sanzionare: 1) la condotta di chi, « fuori dai casi consentiti, uccide » « cattura o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta » o « distrugge », « preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta »; 2) la condotta di chi « distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto »;

che le fattispecie introdotte risultano più rigorose rispetto alla previsione della direttiva comunitaria e carenti sotto il profilo della tassatività delle condotte incriminate;

e in dettaglio:

che il reato di « Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette », perfezionandosi anche se posto in essere nei confronti di un solo esemplare, non rispetta la clausola di salvezza prevista dalla direttiva, per i casi in cui l'azione sia rivolta nei confronti di una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, e risulta avere un ambito applicativo eccessivamente ampio rispetto alle intenzioni della direttiva;

che il reato di « danneggiamento di habitat », perfezionandosi, come previsto anche dalla direttiva 2008/99/CE, con la distruzione o il deterioramento « in modo significativo » dell'habitat all'interno di un sito protetto e mancando di ulteriori elementi descrittivi in grado di delimitare la fattispecie criminosa, appare comunque altamente generico e di difficile applicazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) riformulare l'articolo 1 rendendolo più aderente al dettato della direttiva e ricondurre i reati introdotti nell'alveo del principio di tassatività di cui all'articolo 25 della Costituzione e 1 del codice penale;

ciò anche al fine di ridurre i possibili dubbi interpretativi che, incrementando in modo significativo il contenzioso, determinano evidenti ricadute negative a carico della finanza pubblica;

2) prevedere un regime di sanzioni amministrative adeguate alternative per le

condotte penali di minor entità volte a scoraggiare con efficacia il maltrattamento di specie destinate all'uso di richiami per attività venatoria;

3) prevedere in sede di recepimento della direttiva 2008/99/CE una più precisa definizione del concetto di « habitat ».

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – COM(2011)118 def.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

ricordato che il codice frontiere Schengen, entrato in vigore il 13 ottobre 2006, ha introdotto un codice comunitario contenente norme e procedure relative all'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione;

ricordato, inoltre, che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen riguarda la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la circolazione delle persone, la cooperazione fra polizie e la cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione, la creazione di un sistema di scambio di informazione denominato SIS (Sistema informativo Schengen), la protezione dei dati personali, il trasporto e la circolazione di merci;

preso atto che le modifiche proposte si basano sull'esperienza pratica degli Stati membri e della stessa Commissione europea nell'applicazione del codice frontiere

Schengen, che hanno fatto rilevare alcuni profili di criticità;

considerato che la proposta di modifica del Regolamento risulta particolarmente opportuna, considerate le recenti vicende di massicci afflussi di immigrati irregolari, coincidendo, quindi, con una fase particolarmente difficile che ha chiaramente evidenziato la necessità di una attenta ricognizione dei diversi profili che attengono al regime Schengen entrato in vigore in un contesto molto diverso da quello attuale e con una pressione migratoria quantitativamente assai inferiore e comunque più facilmente gestibile;

osservato che la proposta di regolamento in esame conferisce alla Commissione europea il potere, per un periodo di tempo indeterminato, di adottare atti delegati per quanto riguarda le modalità di sorveglianza supplementari, nonché le modifiche degli allegati III (modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera), IV (modalità per l'apposizione dei timbri) e VIII (modello relativo alla durata di un soggiorno breve);

valutato che la proposta di modifica si limita ad apportare alcune modifiche pratiche e tecniche lasciando invariato il sistema nel suo complesso;

sottolineato che l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prescrive che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e

all'immigrazione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione europea adottati in questo settore contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio;

tenuto conto che le disposizioni in esso contenute sono conformi alle norme comunitarie sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di modificare, dal punto di vista tecnico, un atto esistente dell'Unione, ovvero le misure del codice frontiere Schengen riguardanti le verifiche cui sono soggette le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, non può, infatti, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

tenuto conto, inoltre, che la proposta appare conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti. Inoltre, poiché la proposta consiste in una modifica a un regolamento esistente, essa può essere realizzata solo con un atto legislativo europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo:

a) se il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato, ferma restando la possibilità di una sua revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, cui gli atti devono essere simultaneamente notificati non appena adottati, possa rappresentare un rischio di un eccesso di delega e se non occorra, quindi, verificare se sia opportuno demandare a un organo tecnico, come la Commissione europea, poteri così ampi;

b) se la prospettiva di sopprimere l'obbligo, per i cittadini di Paesi terzi in posizione regolare di dichiarare la loro presenza, non possa essere di ostacolo al contrasto dell'immigrazione clandestina;

c) di invitare la Commissione europea a valutare l'opportunità di inserire tale proposta nel contesto di un ulteriore sviluppo della strategia per la gestione integrata delle frontiere, auspicata dallo stesso Consiglio europeo, che tenga conto delle pressioni particolari cui sono sottoposti alcuni Stati membri, come quelli derivanti dalla situazione emergenziale di questi giorni, e promuova un'equa ripartizione delle responsabilità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	360
Esame di domande per l'Accesso	361
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	362
ALLEGATO (<i>Testo approvato nella seduta del 25 maggio 2011</i>)	363

Mercoledì 25 maggio 2011. – Presidenza del presidente PALMIZIO. – Interviene per la RAI il vice direttore di RAI Parlamento, dottor Gianni Scipione Rossi.

La seduta comincia alle 15.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI è pervenuta una proposta di spostamento di orario delle trasmissioni riguardanti l'Accesso. L'ipotesi avanzata è quella di anticipare l'orario di inizio della rubrica « 10 minuti di... » alle ore 8,00, rispetto alle attuali 9.15 circa, a seguire rispetto allo spazio informativo « Buongiorno Regione ». Ciò consentirebbe sia una maggiore coerenza editoriale nella distribuzione della programmazione, sia una maggiore possibilità di ascolto, in quanto le trasmissioni potrebbero sfrut-

tare il maggiore *share* del programma precedente.

Propone quindi di accogliere la proposta, autorizzando la RAI, a partire dalla programmazione autunnale, ad operare nel senso indicato; sarà poi opportuna una valutazione, congiuntamente alla società concessionaria, dell'andamento degli ascolti conseguente alla nuova collocazione per una valutazione della scelta compiuta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Informa inoltre che, circa le domande aventi i numeri di protocollo 6501 e 6541, presentate dall'Associazione « La luce nella verità » e aventi entrambe il titolo « La luce nella verità », risultate accolte dalla Sottocommissione nella seduta del 16 marzo 2011, la società concessionaria, ottemperando agli obblighi cui la assoggetta la normativa di regolamentazione dell'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, ha segnalato alcune perplessità circa la consistenza organizzativa della struttura

richiedente, nonché sulla coerenza della programmazione rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico, invitando la Sottocommissione ad un esame più approfondito dei requisiti dell'Associazione. In relazione a tale segnalazione, aveva provveduto, come successivamente comunicato ai colleghi, a chiedere la sospensione della programmazione delle domande stesse per sottoporre la questione alla Sottocommissione.

Informa altresì che la domanda n. 6551, della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, già accolta dalla Sottocommissione nella seduta del 16 marzo 2011, è stata sospesa e rinviata rispetto alla programmazione prevista (il 25 aprile 2011) in relazione alla campagna elettorale in corso, in quanto il soggetto responsabile è personaggio politico; la programmazione della relativa trasmissione è stata pertanto rinviata alla ripresa dei programmi dell'Accesso successiva al periodo di interruzione per la campagna referendaria.

Esame di domande per l'Accesso.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere *b)*, *d)* ed *e)* del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, considerando come l'Associazione « La luce nella verità » non sembri realmente possedere rilevanza sociale, né garantire la sufficiente consistenza organizzativa, né infine consentire di corrispondere all'onere di garantire la coerenza della programmazione dell'accesso rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico, il PRESIDENTE ritiene opportuno proporre alla Sottocommissione di deliberare il rigetto delle domande aventi i numeri di protocollo 6501 e 6541.

Concordano i senatori AMATO (PdL) e PARDI (IdV).

La Sottocommissione approva all'unanimità la proposta; le domande nn. 6501 e 6541 non vengono pertanto accolte.

Il PRESIDENTE comunica poi che, da parte dell'Associazione Romana Artisti As-

sociati, è stato presentato un numero di domande in eccesso rispetto ai quantitativi e alla periodicità consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico; pertanto le domande aventi i numeri di protocollo 6584 e 6588 (televise) e 6589 e 6595 (radiofoniche) sono da considerare decadute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso, approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010.

Propone altresì di considerare decadute le domande nn. 6157, dell'Associazione culturale Volta dell'Arte, e 6151, dell'Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici, in relazione alla mancanza di documentazione fornita e al tempo trascorso dalla presentazione.

Il PRESIDENTE segnala poi che alcune domande presentate (domanda n. 6592 dell'Associazione culturale « Agorà di Isabella di Morra »; domande nn. 6495 e 6593, dell'Associazione culturale Volta dell'Arte; domanda n. 6575, del Sindacato Liberi Scrittori Italiani; domanda n. 6574, dell'Associazione culturale dei calabresi di Taranto Leonida Répaci; domande nn. 6475 e 6489, del Comitato nazionale minoranze etnico-linguistiche in Italia; domande nn. 6476 e 6580, del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna; domande nn. 6364 e 6401, del Centro studi e ricerche Francesco Grisi; domande nn. 6477 e 6481, dell'Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura) fanno riferimento a soggetti coincidenti o in stretto collegamento organico tra loro; inoltre, le stesse domande non risultano corredate della necessaria documentazione. Peraltro, alle reiterate richieste di documentazione e di chiarimenti circa l'esercizio di eventuale opzione tra le diverse domande la Segreteria della Sottocommissione non ottiene risposta, in quanto i recapiti forniti non risultano

affidabili. Propone pertanto di considerare decadute le domande succitate, in attesa che i soggetti richiedenti seguano in modo più rigoroso quanto previsto dalla normativa che presiede alla valutazione delle domande per l'Accesso.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito; per le motivazioni indicate sono pertanto considerate decadute le domande aventi i numeri di protocollo 6584, 6588, 6589, 6595, 6157, 6151, 6592, 6495, 6593, 6575, 6574, 6475, 6489, 6476, 6580, 6364, 6401, 6477 e 6481.

Si passa quindi all'esame delle domande di cui si propone l'accoglimento, il cui elenco è già stato distribuito.

Il PRESIDENTE mette ai voti la delibera che riporta l'elenco delle domande accolte e che dà mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 14 giugno e il 22 luglio 2011.

L'elenco delle domande accolte sarà inviato alla RAI per la predisposizione del detto calendario.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI sono pervenute le proposte di calendario riguardanti le domande accolte.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di » per il mezzo televisivo, per il periodo compreso tra il 14 giugno e il 15 luglio 2011, e radiofonico, per il periodo compreso tra il 17 giugno e il 22 luglio 2011.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 25 maggio 2011)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone:

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 14 giugno e il 22 luglio 2011, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura « replica ». L'ordine di trasmissione delle repliche è

quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Domande per l'accesso televisivo:

Prot.	Richiedente	Titolo
6294	Lega Anti Vivisezione	Trasporto di animali: il nuovo regolamento UE.
6516	Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti - Associazione di promozione sociale	Valori etici in un mondo senza dio
6547	Associazione per la Promozione e Sviluppo Individuale e Relazionale	La decompressione contro le stragi del sabato sera una speranza per le discoteche italiane e per i nostri figli
6552	Società Italiana Maxillo Odontostomatologica	I pazienti appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili: l'ospedale a domicilio
6553	Gruppo di servizio per la letteratura giovanile	Leggere 5 perché, la rivista multiculturale per bambini.
6557	Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa - A.U.G.E.	L'armonizzazione della procedura civile e delle professioni giuridiche coinvolte in Europa
6561	Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali	"10 MINUTI DI... Unirec"
6562	Fondazione S.S. Massimiliano e Rosalia - Fondo di solidarietà ONLUS	Contrasto al rischio usura
6565	REACH ITALIA ONLUS ONG	Obiettivo meningie: 6.500 bambini da vaccinare. La sfida di Reach Italia in Burkina Faso.
6567	ENDAS - Sede provinciale di Taranto	Insieme nel verde...Sport e ambiente si danno la mano
6568	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere ...per ballare
6570	Associazione Vita Universale	Libertà di religione, convivenza pacifica, etica e spiritualità. La responsabilità di ognuno di noi per un mondo migliore
6571	DRI - Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Qualità nel Lazio: musei Herity da scoprire
6573	Lega per l'abolizione della caccia	Lasciateli vivere
6578	Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus	Terres des hommes contro il lavoro minorile in Perù e Nicaragua
6579	Associazione Intercultura	Studenti-cittadini del mondo: a scuola in Asia e Sud America
6581	Associazione romana artisti associati	Finale 6° trofeo Italia
6583	Associazione di volontariato "Mica Aurea"	Memorie perdute, memorie ritrovate
6585	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Reclutare buoni insegnanti
6587	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa d'estate per "Casa Zizzi"
6590	Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva	Cinema è economia: si può
6594	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	Villaggio dell'ospitalità: i Fatebenefratelli e le esperienze di accoglienza delle nuove povertà (Brescia)
6597	Fondazione Ugo Spirito	I trenta anni della fondazione Ugo Spirito: un contributo della cultura allo sviluppo del Paese

Domande per l'accesso radiofonico:

Prot.	Richiedente	Titolo
6554	Gruppo di servizio per la letteratura giovanile	Leggere 5 perché, la rivista multiculturale per bambini.
6555	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	L'applicazione delle leggi sul lavoro
6556	Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia	La giornata nazionale del malato oncologico
6558	Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa - A.U.G.E.	L'armonizzazione della procedura civile e delle professioni giuridiche coinvolte in Europa
6560	Fondazione Circolo Fratelli Rosselli	I Rosselli ci parlano
6563	Fondazione S.S. Massimiliano e Rosalia - Fondo di solidarietà ONLUS	Contrasto al rischio usura
6572	DRI - Ente interregionale di promozione culturale e turistica	MiBAC e Herity: la qualità nei luoghi della cultura
6582	Associazione romana artisti associati	1° trofeo Italia - dai voce alla tua band
6586	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Quanto impariamo a scuola?
6591	Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva	Cinema è economia: si può

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	367
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), dottor Eolo Parodi e dottor Alberto Volponi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	367

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), dottor Eolo Parodi e dottor Alberto Volponi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Constatata l'assenza del Presidente, dottor Eolo Parodi, avverte che sono presenti: il Direttore generale, dottor Alberto Volponi, il Vicepresidente vicario, dottor Alberto Oliveti, accompagnati dal Vicepresidente, dottor Giovanni Pietro Malagnino, e dal

Dirigente del Servizio investimenti immobiliari, ingegnere Luigi Antonio Caccamo.

Il dottor Alberto VOLPONI, *Direttore generale dell'ENPAM*, svolge un breve intervento introduttivo.

L'ingegnere Luigi Antonio CACCAMO, *Dirigente del Servizio investimenti immobiliari*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV).

Il deputato Antonino LO PRESTI (FLI), svolge un intervento sull'ordine dei lavori, chiedendo di rinviare l'odierna audizione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, chiede sul punto l'opinione dei rappresentanti dei gruppi.

La deputata Carmen MOTTA (PD), ritiene possibile proseguire l'audizione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, constatata informalmente la volontà anche dei rappresentanti degli altri gruppi presenti in Commissione nel senso di proseguire l'audizione, propone di procedere con lo svolgimento del punto all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (PdL), i deputati Antonino LO PRESTI (FLI), Giorgio JANNONE, *presidente*, Giulio SANTA-GATA (PD) e la deputata Carmen MOTTA (PD).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione l'ingegnere

Luigi Antonio CACCAMO, *Dirigente del Servizio investimenti immobiliari*, il dottor Alberto VOLPONI, *Direttore generale*, e il dottor Alberto OLIVETI, *Vicepresidente vicario*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti dell'ENPAM per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (Esame C. 4357 – Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (Esame C. 4362 – Governo – Approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizione e osservazioni</i>)	18

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sui lavori della Giunta	22
ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI DEL DEPUTATO GRANATA (DOC. IV, N. 16) (<i>Esame e conclusione</i>)	26
AVVERTENZA	26

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4357 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Proposte emendative dei relatori</i>)	76

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3773 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	78
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Capena (Roma) del 12 aprile 2011, presso gli stabilimenti della società Nissan .	79
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	80

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	91
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	93
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Ulteriore nuovo testo C. 797 Angela Napoli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	84
5-04798 Tassone: Ordine pubblico in Calabria	84
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	95
5-04797 Favia: Aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti all'estero	84
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	97

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	84
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	85
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti</i>)	99
Sull'ordine dei lavori	86
DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	87
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	111
ALLEGATO 8 (<i>Rilievi deliberati</i>)	114
Sui lavori della Commissione	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
AVVERTENZA	90

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	124
SEDE REFERENTE:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:	
DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 363 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	134
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	134
INTERROGAZIONI:	
5-04619 Renato Farina: Sulla situazione in Costa d'Avorio	134
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-04742 Narducci: Sugli stanziamenti a favore dei Comites	135
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-04755 Tempestini: Sugli sviluppi del caso Battisti nel quadro dei rapporti tra Italia e Brasile	135
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 37/2011 – Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione</i>)	152
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	176
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1320 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	180
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	156
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	158
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	158
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	158
RISOLUZIONI:	
7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.	
7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	185
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	175
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	175

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04749 Fluvi: Composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo	190
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	205
5-04750 Leo: Problematiche concernenti l'applicazione della norma che prevede l'indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, con riferimento alle cosiddette « frodi carosello »	191
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	207
5-04751 Barbato: Rinnovo delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento	191
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	210
5-04796 Lo Monte e Zeller: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali	192
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	212

SEDE CONSULTIVA:

DL 37/11: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	192
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	196
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214

RISOLUZIONI:

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro (<i>Seguito della discussione e conclusione – Ritiro dell'atto</i>)	197
7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	197
ALLEGATO 6 (<i>Nuovo testo approvato della risoluzione</i>)	216
7-00583 Barbato: Interventi nel settore dei giochi pubblici (<i>Discussione e rinvio</i>)	197

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	203
ALLEGATO 7 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	218

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-04369 Ghizzoni: Ripristino delle discipline giuridiche ed economiche nei bienni liceali	222
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	231
5-04422 Carlucci: Iniziative normative volte a riconsiderare la decisione del congelamento dei finanziamenti destinati al FUS	223
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	233
5-04461 De Pasquale: Sulla visione politica del Governo in merito alla scuola d'infanzia .	223
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	234
5-04639 Giammanco: Istituzione di un elenco unico degli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado	224
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	235

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	224
DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	224
DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	226
AVVERTENZA	230
ERRATA CORRIGE	230

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	236
Decreto-legge 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	237
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 1524-B Moffa, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	243
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	244

RISOLUZIONI:

7-00545 Margiotta: Sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze della calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	245
ALLEGATO 1 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	251

7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-00531 e approvazione parziale della risoluzione 7-00537</i>)	246
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	248
Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	249
ALLEGATO 2 (Nuovo testo adottato come testo base)	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250
AVVERTENZA	250
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	260
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio. Nomine n. 113, 114, 115 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	265
Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio. Nomine n. 113, 114, 115 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	266
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia. Nomina n. 118 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	266
Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto. Nomina n. 117 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	267
Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi. Nomina n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	268
Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Nomina n. 116 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	270
RISOLUZIONI:	
7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.	
7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.	
7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	276
7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	277
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta	277
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo	277

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione*) 278

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Riesame dello « *Small Business Act* » per l'Europa. COM(2011)78 definitivo (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 279

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 281

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 282

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione 282

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 283

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 289

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 293

SEDE CONSULTIVA:

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (*Parere alla I Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 284

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 286

INTERROGAZIONI:

5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS 287

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 297

5-04690 Gatti: Utilizzo dei *voucher* per prestazioni occasionali e accessorie.

5-04739 Fedriga: Utilizzo dei *voucher* per prestazioni occasionali e accessorie 287

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 298

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*). 307

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 308

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 308

AVVERTENZA 308

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni e C. 4309 Callegari 309

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	310
DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	310
Sui lavori della Commissione	312

INTERROGAZIONI:

5-04447 Foti: Rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e i servizi veterinari di Forlì, in relazione alla gestione degli animali selvatici	312
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	317
5-02282 Servodio: Orientamenti in merito alla costituzione di un'unica struttura di contrasto alle frodi alimentari, derivante dall'accorpamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e del Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) del Corpo forestale dello Stato	313
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	319
5-02842 Delfino: Attuazione della normativa vigente e iniziative in materia di quote-latte .	313
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	321
5-03345 Oliverio: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari italiani, con particolare riferimento ai prodotti caseari	314
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	322

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	315
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di documento conclusivo)</i>	324
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	315
<i>ERRATA CORRIGE</i>	316

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	346
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	354

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	347
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	355
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	356

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM(2011)126 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	348
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. COM(2011)127 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	351

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	352
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	358
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	353
AVVERTENZA	353
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	
Comunicazioni del Presidente	360
Esame di domande per l'Accesso	361
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	362
ALLEGATO (<i>Testo approvato nella seduta del 25 maggio 2011</i>)	363
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), dottor Eolo Parodi e dottor Alberto Volponi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	367

PAGINA BIANCA

€ 19,80



16SMC0004850